

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 411

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

28/04/2024 - 04:04

Indice

1. DDL S. 411 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 411	4
1.2.2. Relazione 411-A	40
1.2.3. Testo approvato 411 (Bozza provvisoria)	61
1.3. Trattazione in Commissione	70
1.3.1. Sedute	71
1.3.2. Resoconti sommari	72
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	73
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/01/2023	74
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (ant.) del 25/01/2023	79
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 31/01/2023	81
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023	85
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 21 (ant.) dell'08/02/2023	86
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 14/02/2023	87
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023	88
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/02/2023	95
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 28/02/2023	97
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 29 (ant.) dell'08/03/2023	101
1.3.2.1.11. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023	119
1.3.2.1.12. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023	145
1.3.2.1.13. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (ant.) del 22/03/2023	151

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023	153
1.4. Trattazione in consultiva	159
1.4.1. Sedute	160
1.4.2. Resoconti sommari	161
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	162
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/02/2023	163
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/03/2023	164
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2023	166
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	167
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (ant.) del 01/03/2023	168
1.4.2.3. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	177
1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 31/01/2023	178
1.4.2.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	184
1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 22 (ant.) dell'08/02/2023	185
1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 32 (pom.) del 09/03/2023	190
1.4.2.4.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 15/03/2023	197
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	211
1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023	212
1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/03/2023	216
1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (ant.) del 09/03/2023	222
1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (ant.) del 22/03/2023	241
1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023	243
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	246
1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 15/02/2023	247
1.4.2.6.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 16/02/2023	250
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	253
1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 15 (pom.) del 14/02/2023	254
1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023	262
1.4.2.8. Comitato per la legislazione	267
1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023	268
1.5. Trattazione in Assemblea	275
1.5.1. Sedute	276
1.5.2. Resoconti stenografici	277
1.5.2.1. Seduta n. 63 del 02/05/2023	278

1. DDL S. 411 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 411

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 411

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)
con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)
con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)
con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (BERNINI)
con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA)
e con il **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2022

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-4: Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi, da conseguire entro il terzo trimestre del 2023) e si pone in coerenza con il « Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE », adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre. Il nuovo decreto legislativo (*rectius* disegno di legge, in quanto si trattava di collegato alla manovra di bilancio 2022) deve modificare il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e disciplinare almeno: *i*) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, *ii*) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, *iii*) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, *iv*) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e *v*) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Lo schema di disegno di legge era stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile del 2022 e corredato di parere favorevole nella Conferenza unificata del 6 luglio 2022, era stato successivamente presentato per l'*iter* di approvazione al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2631 della XVIII legislatura) ma decaduto a seguito del termine della legislatura. Il testo è urgente in quanto è prevista la data del terzo trimestre 2023 come termine di scadenza comprensivo delle procedure attuative. Quindi necessita di una procedura accelerata di esame in Parlamento.

Capo I - RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'articolo 1, novellando l'articolo 14 del codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. Infatti, l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014 e l'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/787 individuano le casistiche contro le quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette in « qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ». Tali disposizioni vanno lette alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, partendo dalla sentenza C-87/97 fino alla recente C-783/19, in cui la protezione delle denominazioni d'origine e

delle indicazioni geografiche, registrate ai sensi della legislazione dell'Unione si estende anche ai servizi. Per effetto, inoltre, del rinvio all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), ad opera dell'articolo 184-*bis*, comma 3, lettera *a*), risulta esperibile, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità.

L'articolo 2 inserisce nel codice della proprietà industriale un apposito articolo 34-*bis*, che riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall'articolo 18 del codice per i marchi, dando attuazione all'articolo 11 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 1883.

L'articolo 3 introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 del codice (cosiddetto *Professor privilege*), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. Ai fini della determinazione della titolarità dell'invenzione industriale, viene in rilievo, diversamente da quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 65, la finalità del rapporto di lavoro intercorrente tra il soggetto e la struttura di appartenenza, specificando che i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza (università o enti pubblici di ricerca), nell'ipotesi in cui l'invenzione sia fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università o un ente pubblico di ricerca, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 64 del codice. Per quanto riguarda il perimetro istituzionale di applicazione della disciplina normativa, l'articolo 3 del disegno di legge estende l'ambito di applicazione soggettivo: mentre, infatti, l'articolo 65 vigente si applica alle università e alle pubbliche amministrazioni, la proposta di modifica dell'articolo 65 in discorso ricomprende, oltre alle università statali e agli enti pubblici di ricerca, anche le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle competenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro (articolo 65, commi 1 e 2, come modificati dalla presente proposta). Si prevede, pertanto, una diversa e più specifica definizione del perimetro della disposizione, ricomprendendo anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, che sono oggetto anche di una particolare disciplina di mobilità con gli enti pubblici di ricerca (articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127), e circoscrivendo l'ambito della nuova disciplina ai soli organismi di ricerca senza finalità di lucro che perseguano la promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nella consapevolezza che gli altri soggetti privati rientrano già nelle previsioni dell'articolo 64. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la titolarità dell'invenzione industriale sia imputabile a più autori, i diritti derivanti dalla stessa appartengono a tutti i soggetti interessati in parti uguali, salva diversa pattuizione. Tale formulazione differisce dall'attuale disposizione, la quale specifica che gli autori debbono essere dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni di appartenenza ovvero di altre pubbliche amministrazioni. Il comma 4 dell'articolo 65 stabilisce, poi, che, nel caso in cui la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comunicare l'esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'invenzione, l'inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità, previa informativa scritta alla struttura stessa. Ad ogni modo, il termine di sei mesi può essere prorogato di ulteriori sei mesi, previa comunicazione all'interessato, a condizione che siano state avviate le procedure di deposito.

Il successivo comma 5 rimette all'autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca: *a*) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo medesimo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; *b*) i rapporti con gli inventori e le modalità di esercizio dei relativi diritti, le premialità connesse con l'attività inventiva, i diritti dei finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili; *c*) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 3, nonché le conseguenze derivanti dal mancato

adempimento delle prescritte formalità; *d*) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, il comma 6 stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo, precisando, altresì, che nel caso in cui le università o gli enti pubblici di ricerca non provvedano all'adozione delle discipline di cui al comma 5, alle stesse compete la quota del 30 per cento dei proventi o dei canoni.

L'articolo 4 del disegno di legge introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-*bis* in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, di tali uffici al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 148 del codice della proprietà industriale, al fine di consentire di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia postposta alla data del pagamento.

Ciò permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del « *first-to-file* » (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto).

L'articolo 6 modifica l'articolo 198 del codice della proprietà industriale al fine di rafforzare il controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese, contemplando ulteriori casistiche emerse nella prassi dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Si prevede, pertanto, espressamente tale controllo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Nel contempo si accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

Capo II - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

L'articolo 7 modifica l'articolo 135 del codice della proprietà industriale estendendo da due a quattro anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, così assicurando efficacia e continuità nell'operato della stessa Commissione dei ricorsi e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.

L'articolo 8 modifica l'articolo 136-*quinquies* del codice della proprietà industriale al fine di accelerare i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi, attraverso la riduzione da quaranta a trenta del numero dei giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.

L'articolo 9 modifica l'articolo 139 del codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti, e che tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso l'Ufficio italiano

brevetti e marchi solo in assenza della predetta iscrizione nel Registro europeo dei brevetti. Si evitano in tal modo inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi da parte dell'utenza.

L'articolo 10 del disegno di legge, modificando l'articolo 147 del codice della proprietà industriale, sopprime l'obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell'utenza, del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, esplicitando il principio in base al quale l'accesso e l'utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.

L'articolo 11 modifica l'articolo 169 del codice della proprietà industriale al fine di prevedere, in sede di rivendicazione della priorità, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi può direttamente verificare il contenuto; in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO *Digital Act Service* (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale. L'articolo 12 modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale snellendo la procedura di registrazione di nuova varietà vegetale attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo ivi prevista e l'attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 13 modifica l'articolo 177 del codice della proprietà industriale prevedendo il ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge (ovvero la legge n. 526 del 1999 e la legge n. 238 del 2016) così colmando una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi dei regolamenti europei ma prive di un consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, si precisa che la costituzione del consorzio di tutela per il suo eventuale riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è una facoltà rimessa alla decisione dei produttori iscritti al sistema di controllo, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 526 del 1999 o dalla legge n. 238 del 2016. Per tale richiesta di modifica la base giuridica è costituita dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 251/2014 e dal regolamento (UE) 2019/787, relativamente all'enunciazione ed all'applicazione degli stessi principi di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, registrate e protette nell'Unione europea. A titolo esemplificativo, al momento sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 consorzi di tutela rispetto alle 875 indicazioni geografiche italiane (DOP, IGP e IG, a seconda di quanto previsto dai relativi regolamenti europei, come sopra indicato), registrate ai sensi della normativa dell'Unione europea; per queste ultime, qualora prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione.

L'articolo 14 modifica l'articolo 191 del codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, stabilendo che la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga.

L'articolo 15 modifica l'articolo 193 del codice della proprietà industriale prevedendo, rispetto all'istituto della reintegrazione, che consente in casi specifici la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale, una maggiore chiarezza nella determinazione del termine entro cui può essere presentata l'istanza, così da contribuire anche a una maggiore certezza dei diritti.

L'articolo 16 modifica l'articolo 207 del codice della proprietà industriale, snellendo la composizione

della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale portandone i componenti da otto a cinque, anche al fine di accelerare l'*iter* di nomina. Si prevede inoltre la riduzione da diciotto a dodici mesi del periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

Capo III - NORME DI COORDINAMENTO E ADEGUAMENTO

L'articolo 17 modifica l'articolo 46 del codice della proprietà industriale, prevedendo che, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio italiano brevetti e marchi valuta la novità del brevetto, sono incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia; si procede, in tal modo, al necessario adeguamento della normativa rispetto all'introduzione nell'ordinamento nazionale, per effetto delle modifiche all'articolo 55 del codice della proprietà industriale introdotte dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, della fase nazionale di esame delle domande internazionali di brevetto.

L'articolo 18 modifica gli articoli 60 e 85 del codice della proprietà industriale al fine di precisare il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, chiarendo che vi è incluso l'ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda, così superando un dubbio interpretativo segnalato anche dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

L'articolo 19 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale al fine di tener conto della circostanza che, a seguito dell'evoluzione normativa, i certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più; si eliminano pertanto previsioni normative ormai superate.

L'articolo 20 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del codice della proprietà industriale, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine possono procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

La soppressione del predetto comma garantirebbe all'azione repressiva maggiore speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti.

Inoltre è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione *online* in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analogo regolamento per la parte fisica della fiera.

L'articolo 21 modifica l'articolo 138 del codice della proprietà industriale, potenziando il sistema della pubblicità degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi; si aggiungono pertanto, rispetto all'elencazione esistente, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, e le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale, anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'articolo 197, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 22 modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale al fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'*iter* di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità.

L'articolo 23 modifica l'articolo 178 del codice della proprietà industriale prevedendo, in un'ottica di

razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cosiddetta prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere, oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione, quale a titolo esemplificativo la pendenza dell'*iter* di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l'opposizione, che rende opportuno attendere l'esito dell'esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell'opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contraddittorio.

L'articolo 24 modifica l'articolo 184-*bis* del codice della proprietà industriale introducendo la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; tale modifica consente il necessario coordinamento con la previsione dettata dall'articolo 10, comma 1-*bis*, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Si introduce, inoltre, il divieto, a pena di inammissibilità, di parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio europeo per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.

L'articolo 25 modifica l'articolo 184-*quater* del codice della proprietà industriale articolando in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di nullità e decadenza, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.

L'articolo 26 modifica l'articolo 184-*octies* del codice della proprietà industriale includendo, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.

L'articolo 27 modifica l'articolo 229 del codice della proprietà industriale, in materia di rimborsi, adottando una terminologia puntuale nell'individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l'istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto, per la quale la disciplina puntuale è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008.

L'articolo 28 modifica l'articolo 230 del codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale, la regolarizzazione stessa è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 29 al fine di potenziare la digitalizzazione, la semplificazione e l'efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevede un successivo intervento di modifica in tal senso, da realizzare con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di modifica e integrazione del regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.

L'articolo 30 stabilisce la revisione degli importi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino a un massimo di 5 volte); si rivedono, pertanto, gli importi dell'imposta di bollo previsti, tra l'altro, per le domande di marchio, di certificati complementari di protezione, di topografie di prodotti a semiconduttori, di trascrizione, di annotazione, nonché per le domande di brevetto, disegno o modello, ove a queste ultime sia allegata la lettera d'incarico a un consulente in proprietà industriale o richiesta di copia autentica del verbale di deposito.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

CAPO I
RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE
E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'articolo 1, novellando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette; per effetto, inoltre, del rinvio all'articolo 14 ad opera dell'articolo 184 bis, comma 3, risulta esperibile, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità. Si precisa che, attraverso il rinvio operato dal vigente articolo 184 bis, comma 3, lettera a) all'articolo 14, comma 1, lettera b), i marchi eventualmente registrati in violazione di tale divieto potrebbero essere eventualmente oggetto di un procedimento amministrativo di nullità.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 inserisce nel Codice della proprietà industriale un apposito articolo 34-bis, che riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall'articolo 18 per i marchi, dando attuazione all'articolo 11 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 1883.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'art. 65 (c.d. *Professor privilege*), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in prima battuta alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore, tenuto conto del fatto che l'attuale disciplina risulta di ostacolo ai processi di trasferimento tecnologico.

Sono definiti puntualmente inoltre alcuni aspetti che hanno comportato incertezze in fase operativa, in particolare: tipologia del personale interessato, strutture coinvolte, eventuale presenza di finanziamenti privati, e previsti in maniera chiara meccanismi premiali e di indennizzo per il ricercatore.

In relazione alla verifica degli effetti finanziari in ordine a possibili maggiori spese sostenute dalla struttura di appartenenza dell'inventore in relazione alla procedura di deposito della domanda di brevetto, di registrazione di brevetti e/o altri diritti di privativa, si rappresenta che l'intervento normativo proposto determina una mera inversione della presunzione della titolarità dell'invenzione industriale nell'ambito dei rapporti esistenti tra il soggetto interessato e la struttura di appartenenza, proponendo un cambio di paradigma dal "modello di titolarità individuale" al "modello di titolarità istituzionale", che non ha effetti sostanziali sulla disciplina di riferimento. Tale intervento, infatti, si prospetta, piuttosto, come una semplificazione della disciplina previgente, che non produce alcun effetto sulle conseguenze patrimoniali la cui possibile fluttuazione non consegue alle modifiche normative qui introdotte. Si segnala, infine, che dalle semplificazioni proposte si è – di converso – in attesa di un alleggerimento degli oneri burocratici, a carico delle università e degli enti di ricerca, connessi alla procedura di riconoscimento della titolarità delle "invenzioni industriali". In ragione di quanto esposto, la proposta di modifica ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 4 del disegno di legge introduce nel Codice di proprietà industriale l'articolo 65-bis in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi nell'ambito della propria autonomia di tali uffici al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la costituzione del nuovo ufficio e lo svolgimento delle relative funzioni avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione ha, a ben vedere, una valenza meramente ordinamentale e di riconoscimento professionale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (di seguito anche "Codice della proprietà industriale" o "CPI") al fine di consentire di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo ferma la data di deposito senza che, nel caso in cui il pagamento non avvenga contestualmente alla presentazione della domanda, la stessa sia dichiarata irricevibile o, se i diritti vengono pagati tardivamente, la data di deposito sia postposta alla data del pagamento.

Ciò permette di eliminare uno svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza italiane, che depositano in Italia, visto che la concorrenza sulla tutela brevettuale si basa sul principio del "*first-to-file*" (cioè prevale il diritto di chi ha la prima data di deposito della domanda di brevetto). Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 modifica l'articolo 198 del Codice della proprietà industriale al fine di rafforzare il controllo preventivo rispetto al deposito, presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese, contemplando ulteriori casistiche emerse nella prassi dell'Ufficio.

Si prevede, pertanto, espressamente tale controllo quando l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero e quando l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Nel contempo si accelera la procedura a tal fine prevista, attraverso la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine per il conseguimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della difesa al deposito delle stesse domande.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II **SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE** **PROCEDURE**

L'articolo 7 modifica l'articolo 135 del Codice della proprietà industriale estendendo da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti



e marchi, così assicurando efficacia e continuità nell'operato della stessa Commissione dei ricorsi e riducendo gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 modifica l'articolo 136 *quinquies* del Codice della proprietà industriale al fine di accelerare i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi, attraverso la riduzione da quaranta a trenta del numero dei giorni necessari ai fini della convocazione delle parti in udienza.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 modifica l'articolo 139 del Codice della proprietà industriale, prevedendo espressamente l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei, e che tali atti formano quindi oggetto di trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi solo in assenza della predetta iscrizione nel Registro dei brevetti europei. Si evitano in tal modo inutili duplicazioni di adempimenti amministrativi da parte dell'utenza.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 del disegno di legge modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale sopprime l'obbligo per le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi la documentazione cartacea depositata presso le stesse ed estende la possibilità di utilizzo, da parte dell'utenza, del sistema di deposito telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM, esplicitando il principio in base al quale l'accesso e l'utilizzo dello stesso è in ogni caso consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale del soggetto depositante, così sopprimendo la necessità, oggi esistente, che l'utenza sia in possesso di una firma digitale.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 modifica l'articolo 169 del Codice della proprietà industriale al fine di prevedere, in sede di rivendicazione della priorità, la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto; in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO *Digital Act Service* (DAS), che consente lo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, anche in qualità di *accessing office*, acquisendo pertanto documenti attraverso tale canale.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà industriale snellendo la procedura di registrazione di nuova varietà vegetale attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo ivi prevista e l'attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; inoltre, le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si ricorda che la partecipazione alla Commissione è già attualmente a titolo gratuito e l'attribuzione della formulazione del parere agli stessi funzionari del MIPAAF, espresso, come



avviene attualmente, all'esito dei controlli tecnici degli Istituti agrari suddetti, non comporta alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 modifica l'articolo 177 del Codice della proprietà industriale prevedendo il ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge (ovvero la legge 526/1999 e la legge 238/2016) così colmando una lacuna normativa relativa alla casistica di centinaia di denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette agricole, alimentari, di vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, già registrate al momento del deposito del marchio ai sensi del regolamento UE ma prive di un Consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 modifica l'articolo 191 del Codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini, al fine di eliminare possibili incertezze interpretative in ordine alla scadenza del termine oggetto di proroga, stabilendo che la proroga stessa può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 modifica l'articolo 193 del Codice della proprietà industriale, prevedendo, rispetto all'istituto della reintegrazione, che consente in casi specifici la conservazione di taluni diritti di proprietà industriale, una maggiore chiarezza nella determinazione del termine entro cui può essere presentata l'istanza, così da contribuire anche a una maggiore certezza dei diritti. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 modifica l'articolo 207 del Codice della proprietà industriale, snellendo la composizione della commissione d'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale portandone i componenti da 8 a 5, anche al fine di accelerare l'*iter* di nomina. Si prevede, inoltre, la riduzione da diciotto a dodici mesi del periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

L'articolo 17 modifica l'articolo 46 del Codice della proprietà industriale, prevedendo che, tra i riferimenti rispetto ai quali l'Ufficio valuta la novità del brevetto, sono incluse anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia; si procede, in tal modo, al necessario adeguamento della normativa rispetto all'introduzione nell'ordinamento nazionale, per effetto delle modifiche all'articolo 55 CPI introdotte dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, della fase nazionale di esame delle domande internazionali di brevetto. Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 18 modifica gli articoli 60 e 85 del Codice della proprietà industriale al fine di precisare il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, chiarendo che vi è incluso l'ultimo giorno corrispondente alla data di deposito della domanda, così superando un dubbio interpretativo segnalato anche dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in PI.
Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19 interviene sugli articoli 61 ed 81 del Codice della proprietà industriale al fine di tener conto della circostanza che, a seguito dell'evoluzione normativa, i certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella di cinque anni prevista dalla disciplina europea, non esistono più; si eliminano pertanto previsioni normative ormai superate.
Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 abroga l'articolo 129, comma 3 del Codice della proprietà industriale, il quale prevede che, in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, le forze dell'ordine possono procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, senza poter effettuare sequestri delle merci stesse, facendo salva solo la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

La soppressione del predetto comma garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti.

Inoltre, è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione online in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 modifica l'articolo 138 del Codice della proprietà industriale, potenziando il sistema della pubblicità degli atti inerenti titoli di proprietà industriale, ampliando le fattispecie soggette a trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi; si aggiungono, pertanto, rispetto all'elencazione esistente, gli atti che estinguono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, e le sentenze che dichiarano il fallimento di titolari di diritti di proprietà industriale, anche ai fini del necessario raccordo con la previsione dettata dall'articolo 88, comma 2, della legge fallimentare.

La nuova elencazione proposta, con l'articolo 21 del d.d.l., delle fattispecie di atti soggetti a trascrizione ha la finalità di raccordare la previsione dell'articolo 138 del Codice della proprietà industriale (CPI) in commento con la prescrizione vigente dell'articolo 88, comma 2, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) che prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri.

In altri termini, la trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento dinanzi all'UIBM non è introdotta dall'art. 21 del d.d.l. in oggetto, in quanto attualmente le istanze di trascrizione di tali fattispecie sono correntemente depositate presso l'UIBM per effetto della vigente prescrizione normativa dettata dall'articolo 88 della legge fallimentare.



Non si tratta, dunque, dell'introduzione nell'ordinamento di una nuova fattispecie di trascrizione, ma semplicemente di un opportuno adeguamento dell'elencazione puntuale degli atti sottoposti a trascrizione, dettata dal Codice della proprietà industriale, a fattispecie ad oggi previste da altra fonte normativa (la legge fallimentare), nell'ottica di un'evidente maggiore organicità e sistematicità dell'impianto codicistico.

Si evidenzia, nel contempo, che si tratta di una fattispecie di deposito di domande di "trascrizione" dai numeri di fatto contenuti, risultando che le istanze di trascrizione di sentenze dichiarative di fallimento depositate presso l'UIBM sono pari a 19 nel 2020 e 28 nel 2021, a fronte di un complessivo numero di istanze di trascrizione pari a 3716 nel 2020 e 4582 nel 2021.

Si noti, inoltre, che ai sensi dell'articolo 138, c. 4, del Codice della proprietà industriale, l'UIBM, in sede di lavorazione dell'istanza di trascrizione, è tenuto ad esaminare esclusivamente la regolarità formale dell'atto, con esclusione dunque di ogni profilo ulteriore.

L'attuale organico dell'UIBM applicato al procedimento risulta quindi senz'altro in grado di assorbire il carico di lavoro di cui si tratta nel pieno rispetto delle previsioni di legge. Si segnala al riguardo, ulteriormente, che nel 2021 le trascrizioni lavorate dall'UIBM presentano un tempo medio di lavorazione (intervallo compreso tra la data di deposito dell'istanza di trascrizione e la data di completamento del relativo procedimento) per singola istanza pari a soli 120 giorni, a fronte di un termine di definizione del procedimento fissato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 272 di 180 giorni.

Da ultimo, si ritiene opportuno segnalare che il deposito di un'istanza di trascrizione comporta per l'utenza l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, in misura ad oggi pari in caso di deposito telematico ad Euro 85, mentre nel caso di deposito cartaceo è previsto il bollo da Euro 16 sia sull'istanza, sia sull'atto (una marca ogni 4 facciate), sia infine sull'eventuale procura o lettera d'incarico che l'accompagna. Pertanto, un eventuale e pur sempre contenuto incremento delle istanze di trascrizione di cui si tratta sarebbe in ogni caso accompagnato da un aumento degli introiti per lo Stato derivanti dal versamento dell'imposta di bollo.

L'articolo 22 modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà industriale al fine di prevedere che, nei casi di brevettazione alternativa, vale a dire nei casi in cui una domanda di brevetto per invenzione industriale, non accolta in tutto o in parte, sia stata convertita in domanda di brevetto per modello di utilità, gli effetti del rapporto di ricerca, prodotto nell'iter di esame della domanda di brevetto per invenzione industriale, sono estesi al brevetto per modello di utilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con la disciplina codicistica di tale tipologia di brevetto. Trattandosi, infatti, di documentazione agli atti dell'Ufficio, lo stesso non può ignorarla ai fini del compiuto esame anche della domanda di brevetto per modello di utilità.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 23 modifica l'articolo 178 del Codice della proprietà industriale prevedendo, in un'ottica di razionalizzazione e di economia procedimentale, una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione al fine di tener conto della prevalenza di ipotesi che rendono ragionevole posticipare l'invio della cd. prima comunicazione alle parti (da cui decorre il termine per il possibile accordo di conciliazione tra le parti), quali la sussistenza di un'istanza di limitazione della domanda di marchio contestata, che di per sé potrebbe essere utile a determinare la celere definizione del procedimento per cessata materia del contendere, oppure la presenza di un'ipotesi di sospensione, quale a titolo esemplificativo la pendenza dell'iter di registrazione della domanda di marchio preesistente su cui si fonda l'opposizione, che rende opportuno attendere l'esito dell'esame di tale domanda presupposta di registrazione, in modo da consentire alle parti di muoversi in un quadro di maggiore certezza del perimetro dell'opposizione e così formulare adeguatamente le proprie argomentazioni, dando corretta attuazione al principio del contraddittorio.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 24 modifica l'articolo 184 bis del Codice della proprietà industriale introducendo la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; tale modifica consente il necessario coordinamento con la previsione dettata dall'articolo 10, comma 1 bis, introdotta nell'ordinamento dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58.

Si introduce, inoltre, il divieto, a pena di inammissibilità, di parcellizzazione delle domande, analogamente a quanto previsto presso l'Ufficio europeo per la proprietà industriale (EUIPO) per i procedimenti di nullità e decadenza aventi ad oggetto marchi dell'Unione europea.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 25 modifica l'articolo 184-quater del Codice della proprietà industriale articolando in maniera puntuale le fasi e i termini del procedimento di nullità e decadenza, delineandoli sulla falsariga di quanto previsto per i procedimenti di opposizione.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 26 modifica l'articolo 184-octies del Codice della proprietà industriale includendo, tra le ipotesi di estinzione del procedimento di nullità o di decadenza, quella in cui vi sia stata rinuncia al marchio contestato da parte del titolare, essendo in tal caso cessata la materia del contendere.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 27 modifica l'articolo 229 del Codice della proprietà industriale, in materia di rimborsi, adottando una terminologia puntuale nell'individuazione di quanto può formare oggetto di rimborso, esplicitando il termine di decadenza entro il quale può essere presentata l'istanza di rimborso ed espungendo dalla disposizione i riferimenti alla domanda di brevetto, per la quale la disciplina puntuale è dettata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2008.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28, nell'intervenire sull'articolo 230 del Codice della proprietà industriale, prevede espressamente che, ai fini della regolarizzazione di pagamenti tardivi inerenti i titoli di proprietà industriale, la regolarizzazione stessa sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare; si precisa che tale statuizione esplicita la prassi da tempo applicata presso l'Ufficio e che discende dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del Codice, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l'applicazione del diritto di mora. L'intervento sull'articolo 230 ha portata pertanto meramente esplicativa e non innovativa.

L'articolo 29, al fine di potenziare la digitalizzazione, semplificazione e l'efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevede un successivo intervento di modifica in tal senso, da realizzarsi con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di modifica e integrazione del Regolamento di attuazione del Codice di proprietà industriale.

Tale modifica ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 30, stabilisce la revisione degli importi fissati dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cd. bollo digitale (attualmente utilizzabile solo per importi pari a Euro 16 e multipli, fino a un massimo di 5 volte); si rivedono,



pertanto, gli importi dell'imposta di bollo previsti, tra l'altro, per le domande di marchio, di CCP, di topografie di prodotti a semiconduttori, di trascrizione, di annotazione, nonché per le domande di brevetto, disegno o modello, ove a queste ultime sia allegata la lettera d'incarico a un consulente in PI o richiesta di copia autentica del verbale di deposito.

Al riguardo, si precisa che, dall'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo versata dall'utenza con riferimento al quinquennio 2017 - 2021, considerate le distinte tipologie di deposito e una stima del gettito che dovrebbe essere realizzato a seguito dell'approvazione della nuova quantificazione degli importi dei bolli, il saldo complessivo risulta ampiamente positivo, in quanto si darebbe luogo ad un aumento del gettito di oltre 180.000 Euro annui, come rappresentato nella tabella che segue.

Tipo deposito on line	Quantità cumulata 2017-2021 (a)	Quantità media annua 2017-2021 $b = a/5$	Taglio marca da bollo attuale (c)	Importo medio annuo incassato $d = (b*c)$	Taglio marca da bollo proposto (e)	Nuovo Importo stimato annuo $f = (b*e)$	Differenza $g = (f-d)$
Domanda di Marchio (primo deposito e rinnovo)	189.723	37.945	42	1.593.673	48	1.821.340,80	227.668
Domanda CCP-CCPF-Varietà Vegetali	365	73	42	3.066	48	3.504,00	438
Trascrizione	17.678	3.536	85	300.526	80	282.848,00	-17.678
Lettera d'incarico su domanda di Disegno o Modello	2.052	410	20	8.208	16	6.566,40	-1.642
Lettera d'incarico su domanda di brevetto per Modello d'utilità	4.423	885	20	17.692	16	14.153,60	-3.538
Lettera di incarico su domanda di brevetto per invenzione industriale	39.494	7.899	20	157.976	16	126.380,80	-31.595
Annotazione	22.272	4.454	15	66.816	16	71.270,40	4.454
Opposizione	9.503	1.901	15	28.509	16	30.409,60	1.901
Istanza Marchio storico	417	83	15	1.251	16	1.334,40	83
Istanze varie (seguiti, ritiri, limitazioni, deposito incarico)	39.365	7.873	15	118.095	16	125.968,00	7.873
Totale (euro)				2.295.812		2.483.776	187.964

L'articolo 31, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.




Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Analisi tecnico-normativa

Provvedimento: Disegno di legge recante modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Amministrazione: Ministero delle imprese e del made in Italy

Referente: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge di cui si tratta si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, all'interno di tale cornice, ha proceduto pertanto all'elaborazione delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

Gli obiettivi sottesi all'intervento normativo sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale in materia è costituito dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 recante il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide:

- sul decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale;
- sul DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante il Testo Unico in materia di imposta di bollo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la materia della proprietà industriale, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, è riservata in via esclusiva alla legislazione dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni e sono state escluse possibilità di delegificazione e di utilizzo di strumenti di semplificazione normativa, trattandosi di intervenire su norme di rango legislativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nell'ambito di AC 3132 (DDL di conversione del DL n. 73/2021) è stato presentato l'emendamento 31.06 in materia di licenza obbligatoria; inoltre, nell'ambito di AC 3146 (DL Governance) è stato presentato l'emendamento 56.019 sul medesimo argomento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza nè giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento in esame risulta compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di proprietà industriale.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione pendenti da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del provvedimento non presentano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali, anzi, ne assicurano l'attuazione, con particolare riferimento all'introduzione dell'articolo 70-ter nel Codice della proprietà industriale, attuativo dell'art. 31 dell'Accordo TRIPS (*Trade related aspects of intellectual property rights*) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747, e all'introduzione dell'art. 34 bis dello stesso Codice, che dà attuazione alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In materia di licenza obbligatoria, si rileva che nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, nel corso del 2020 a seguito della pandemia da COVID-19, Francia, Germania e Ungheria hanno apportato modifiche al quadro giuridico nazionale per rendere più veloce ed agevole il sistema delle licenze obbligatorie ed altri interventi da parte delle pubbliche autorità in casi di emergenza pubblica sanitaria.

Il sopra indicato Piano di azione sulla proprietà intellettuale della Commissione europea inoltre ha evidenziato l'esigenza di garantire sistemi efficaci per il rilascio di licenze obbligatorie, ai quali ricorrere come ultima risorsa in caso di fallimento di qualunque altro tentativo di rendere disponibile i diritti di proprietà industriale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per la modifica delle disposizioni del Codice della proprietà industriale.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta abrogazioni implicite in quanto le abrogazioni sono tutte espressamente indicate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non reca disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Si prevede espressamente che con regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 di attuazione del Codice di proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche in materia.

Provvedimento: disegno di legge di revisione del D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale.

Amministrazione competente: Ministero dello sviluppo economico.

Referente AIR: Ufficio legislativo - Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi Divisione II – “Affari giuridici e normativi.

Procedimento di opposizione”.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il disegno di legge di cui si tratta si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, e al tempo stesso si pone in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE”, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

Il Ministero dello sviluppo economico, all'interno di tale cornice, ha proceduto pertanto all'elaborazione delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale, che dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021.

L'attuale cornice normativa in materia di proprietà industriale infatti necessita un intervento di revisione volto ad assicurare un rafforzamento dell'intero sistema della proprietà industriale, operando su quelle aree in grado di incidere sulla competitività delle imprese nazionali, anche tenendo conto delle criticità emerse nel corso della pandemia da Covid-19.

Al tempo stesso, anche all'esito della predetta consultazione, è emerso che l'attuale sistema, come delineato dalle norme vigenti, risulta essere ancora poco accessibile, connotato da procedure articolate e complesse, non pienamente adeguate all'era digitale e richiedenti pertanto appositi interventi atti a garantirne semplificazione e digitalizzazione.

La significatività dell'intervento in esame è confermato anche dai dati rilevabili nel contesto di riferimento, relativi alle domande di deposito e alle concessioni di brevetti, marchi e invenzione, anche in relazione alla tipologia di soggetto che ha provveduto al deposito. Si seguito si riportano, a

titolo illustrativo, le tabelle riepilogative di tali dati, elaborate dalla competente Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico presso cui opera l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

2019

Tipologia Deposito	Depositi effettuati da Persona Fisiche	Depositi effettuati da Persona Giuridiche	Depositi effettuati da Persone Fisiche e Giuridiche	Totale Depositi
Invenzione	2.097	7.794	236	10.127
Modelli Utilità	846	1.023	47	1.916
Marchi di impresa (Primo Deposito)	15.876	23.203	455	39.534
Marchi di impresa (Rinnovo)	2.002	17.202	89	19.293
Disegni	493	622	24	1.139

2020

Tipologia Deposito	Depositi effettuati da Persona Fisiche	Depositi effettuati da Persona Giuridiche	Depositi effettuati da Persone Fisiche e Giuridiche	Totale Depositi
Invenzione	2.408	8.382	218	11.008
Modelli Utilità	1.166	1.170	62	2.398
Marchi di impresa (Primo Deposito)	16.313	23.178	586	40.077
Marchi di impresa (Rinnovo)	2.296	18.515	90	20.901
Disegni	501	720	51	1.272

CONCESSIONI

Tipologia Deposito	2019	2020
Invenzione	8.606	9.156
Modelli Utilità	1.600	2.102
Marchi di impresa (Primo Deposito)	36.064	38.578
Marchi di impresa (Rinnovo)	17.930	24.843
Disegni	1.283	1.233

Inoltre, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, si è posta la necessità di provvedere al ribaltamento dell'approccio previsto nell'attuale versione dell'art. 65 del codice della proprietà industriale (c.d. Professor privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate

dal personale di ricerca nelle strutture universitarie in prima battuta alla struttura di appartenenza e solo in caso di inerzia di quest'ultima al ricercatore. L'obiettivo perseguito è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle Università a quello delle imprese, provvedendo in tal modo ad un'effettiva valorizzazione della proprietà industriale, evitando che le invenzioni restino confinate nella sede universitaria e consentendo invece il loro concreto utilizzo.

Nella stessa ottica, per sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale un ruolo centrale è svolto dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), che sono le strutture preposte, all'interno delle Università, degli enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere tale importante funzione di raccordo.

Al fine di rafforzare, da un punto di vista strutturale, le competenze disponibili all'interno degli UTT, di aumentare la capacità di incontro e servizio verso le imprese e di agevolare lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali, si prevedono appositi percorsi di qualificazione professionale e la creazione delle condizioni necessarie per un inserimento stabile negli UTT di questo personale specializzato.

Si introduce in quest'ottica la possibilità per le Università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS di istituire, nell'ambito della propria autonomia, un ufficio di trasferimento tecnologico al quale dovrà essere destinata stabilmente almeno un'unità di personale a tempo pieno.

Sono state rilevate, infine, esigenze di coordinamento e di aggiornamento della cornice legislativa di riferimento.

Destinatari del provvedimento in esame sono:

- Imprese;
- cittadini;
- Università ed enti di ricerca;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

L'intervento normativo vuole infatti anche rafforzare la tutela di quelle denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto. Considerato, dunque, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle stesse denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette, si riconosce alla predetta Amministrazione, la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Ad oggi, infatti, secondo i dati rappresentati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel parere fornito lo scorso 4 febbraio, sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 Consorzi di tutela rispetto alle 875 Indicazioni Geografiche italiane (DOP, IGP e IG), registrate ai

sensi della legislazione dell'UE; per queste ultime, prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione, e la modifica proposta intende proprio colmare questo vuoto di tutela, ampliando la sfera dei soggetti legittimati a presentare opposizione, così impedendo la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi sottesi all'intervento normativo sono principalmente i seguenti:

- 1) rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale;
- 2) semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati vi sono:

- numero di domande di brevetto che usufruiranno dell'introduzione del principio cd. "first to file", che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso;
- numero di decreti di riconoscimento della protezione temporanea in favore di disegni e modelli esposti in fiere;
- riduzione del numero di atti e documenti materialmente trasmessi dalle CCIAA all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- numero di rivendicazioni di priorità per le quali ci si avvale della possibilità di utilizzare, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in luogo della copia della domanda, codici univoci identificativi della domanda stessa presso banche dati tenute da altri soggetti;
- numero di opposizioni presentate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- numero di UTT creati nelle Università e negli enti di ricerca.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto risulta necessario un intervento legislativo al fine di conseguire gli obiettivi e le finalità sopra descritti.

A seguito della consultazione pubblica avente ad oggetto le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023", e all'approvazione del suddetto documento avvenuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2023, non sono risultate utilmente percorribili opzioni alternative all'intervento legislativo di cui si tratta, vista la necessità

di procedere alla revisione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), a fronte dei numerosi contributi ricevuti dagli stakeholder del settore e in attuazione degli specifici obiettivi strategici contenuti nelle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” citate.

La valutazione preliminare all’intervento normativo in esame è stata compiutamente effettuata nell’ambito dei lavori di predisposizione delle Linee d’intervento strategiche sulla proprietà industriale, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2021.

La necessità dell’intervento normativo oggetto del disegno di legge di cui si tratta, esplicitata fin dalla prima stesura delle Linee strategiche come posta in consultazione pubblica, è apparsa ancor più evidente all’esito della consultazione stessa, nel corso della quale molteplici rilevanti contributi pervenuti hanno, da una parte, confermato le aree di intervento individuate nel testo posto in consultazione, e, dall’altra parte, posto l’attenzione sulla necessità di interventi ulteriori di modifica delle norme di rango primario.

L’intervento normativo, come delineato, risulta appropriato, efficace, fattibile e proporzionato rispetto alle finalità avute di mira.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per le imprese e i cittadini l’intervento normativo di cui si tratta si traduce anzitutto in una riduzione di oneri amministrativi; si veda, a tal riguardo, l’introduzione della possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto successivamente alla data di deposito della stessa e della possibilità di accedere al sistema di deposito telematico UIBM previo il solo accertamento dell’identità digitale, nonché la possibilità di utilizzare dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti. In tale direzione va anche la razionalizzazione ed armonizzazione degli importi dell’imposta di bollo, che amplia le possibilità di utilizzo del bollo digitale.

Imprese e cittadini vedranno, inoltre, un accrescimento degli strumenti disponibili per la protezione della proprietà industriale; si veda, a tal riguardo, il riconoscimento della protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse, nonché l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi.

A vantaggio delle imprese va, infine, anche la riforma della titolarità delle invenzioni dei ricercatori nelle Università ed enti di ricerca, che vuole favorire i processi di trasferimento tecnologico in

favore delle imprese stesse, nonché la creazione degli uffici di trasferimento tecnologico. Infatti, tale previsione consentirà di sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale rafforzando, da un punto di vista strutturale, la capacità di incontro e servizio verso le imprese e agevolando lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.

Con riferimento alla prevista possibilità che per le denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto sia legittimato il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG, consentirà anche a tali denominazioni o indicazioni, sebbene prive di consorzio, di poter presentare opposizione, così impedendo la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Gli effetti derivanti dalle modifiche normative di cui si tratta sono in linea di principio immediati.

4.2 Impatti specifici

Per le imprese l'intervento normativo si traduce, in generale, in una riduzione di oneri amministrativi ma non sono ravvisabili aspetti specifici per le PMI.

Non si ravvisano, inoltre, effetti specifici sulla concorrenza.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si è preferito procedere con intervento legislativo in quanto solo apportando modifiche alle disposizioni legislative dettate dal d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 è possibile perseguire adeguatamente gli obiettivi di rafforzamento della proprietà industriale e della competitività del sistema Paese e di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, fermo restando che, per la modifica delle disposizioni specifiche, a carattere operativo, che regolano i procedimenti di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, opportunamente si prevede un successivo intervento di revisione della normativa di rango secondario dettata dal Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale in chiave di ulteriore efficientamento, semplificazione e digitalizzazione delle procedure stesse.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo realizzato dal disegno di legge di cui si tratta si inserisce coerentemente all'interno della Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, al tempo stesso, con il

Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

È responsabile dell'attuazione il Ministero dello sviluppo economico

5.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio si strutturerà nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base degli indicatori sopra individuati nella sezione 2.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Le "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale", nel cui ambito è previsto il disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale ed i suoi contenuti principali, sono state sottoposte a consultazione pubblica a seguito di pubblicazione lo scorso 29 aprile 2021; la consultazione sulle stesse si è conclusa il 31 maggio 2021.

La scelta di sottoporre a consultazione pubblica le linee strategiche è stata ritenuta opportuna e funzionale in quanto idonea ad ampliare ed arricchirne il contenuto, acquisendo da tutti i soggetti interessati osservazioni e commenti nell'ottica di una piena apertura e compartecipazione.

Come sopra indicato, la necessità dell'intervento normativo oggetto del disegno di legge di cui si tratta, esplicitata fin dalla prima stesura delle Linee strategiche come posta in consultazione pubblica, è apparsa ancor più evidente all'esito della consultazione stessa, nel corso della quale molteplici rilevanti contributi pervenuti hanno, da una parte, confermato le aree di intervento individuate nel testo posto in consultazione, e, dall'altra parte, posto l'attenzione sulla necessità di interventi ulteriori di modifica delle norme di rango primario.

Nell'ambito della consultazione svolta, sono pervenuti al Ministero dello sviluppo economico 55 contributi inviati da imprese (tra cui, ISIT, SISVEL spa, Amazon Italia), associazioni (ASSOIT, Aisa, NETVAL, Farindustria, Eguale, Unimpresa, C.L.A.A:I., Coldiretti, Confartigianato, Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, AICIPI, AIPPI, Confimi industriale, LES Italia, Camera avvocati industrialisti, ASSICA, INDICAM, ANFIA, ICC, Associazione InnovUp, AIRI, Healt impac fund con IGH, AIDB, Confindustria, INTA, FPM, FICPI), università (Scuola Superiore Sant'Anna Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli studi di Firenze, Università degli Studi di Udine, Università di Pisa), professionisti, cittadini e altre amministrazioni (Camera di Commercio di Cosenza, Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Unioncamere, Euipo). I contributi integrali dei partecipanti sono pubblicati al seguente link:

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/proprietà-industriale-adottate-con-decreto-del-ministro-le-linee-di-intervento-strategiche-per-il-triennio-2021-2023>

Tutti i contributi pervenuti sono stati esaminati ai fini della stesura definitiva del provvedimento di riforma della proprietà industriale varato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2021 e recante il “Piano strategico nazionale sulla proprietà industriale per il 2021-2023”, che costituisce, quindi, il presupposto programmatico delle scelte legislative operate con il presente provvedimento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il disegno di legge di cui si tratta tiene conto delle risultanze della consultazione pubblica svoltasi sulle Linee strategiche per la proprietà industriale nel periodo 29 aprile 2021 – 31 maggio 2021.

Lo schema di articolato è stato condiviso nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro formato con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

L’articolato recepisce le osservazioni in tale sede emerse.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS)* - 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

3. L'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.

4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura

di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;

c) le modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

6. In ogni caso, l'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all'adozione delle discipline di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

Art. 5.

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal

comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 6.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 7.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 8.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 9.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 5, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 10.

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 11.

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 12.

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse.

Art. 13.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini

aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga ».

Art. 15.

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 16.

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e uno che esercita la professione in modo autonomo »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 17.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 18.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - (*Durata*) - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 19.

(*Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349*)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati », sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 20.

(*Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere*)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

(*Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione*)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 22.

(*Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto*)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 23.

(*Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione*)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo

180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 24.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a*), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-*bis* »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis*. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 25.

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 26.

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 27.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - *1*. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera *b*).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 28.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 29.

(Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale)

1. Con regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Art. 30.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;
- b) alla lettera a-*bis*), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;
- c) alla lettera b), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;
- d) alle lettere c) e d), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 31.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 411-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 411-A

RELAZIONE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

(Relatore AMIDEI)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2023

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

formulato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 30 marzo 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy***

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

con il **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

con il **Ministro della giustizia**

con il **Ministro della difesa**

con il **Ministro dell'università e della ricerca**

con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**

e con il **Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2022

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge atto Senato n. 411 si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La Componente 2 della Missione 1 (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In quest'area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale (M1C2-4) del PNRR, con scadenza entro il terzo trimestre 2023. Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure; il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca; il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze; l'agevolazione del trasferimento di conoscenze; il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Il disegno di legge reca quindi specifiche norme finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi. Un identico testo era stato già presentato in Senato nella XVIII legislatura (atto Senato n. 2631) quale

collegato alla manovra di finanza pubblica, a seguito di una consultazione pubblica svolta dall'allora Ministero dello sviluppo economico, ed aveva avviato il suo esame in 10a Commissione, non concluso per la fine anticipata della legislatura. Nella attuale legislatura, la 9a Commissione ha svolto un'approfondita discussione, dopo un nutrito ciclo di audizioni con gli operatori di settore. Venendo all'articolato, per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e il sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il disegno di legge prevede di:

- a) rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni d'origine prive di Consorzio di tutela (articoli 1 e 15);
- b) ribaltare l'approccio del cosiddetto *professor's privilege*, previsto nell'attuale CPI, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3). A tale ultimo riferimento, in 9a Commissione sono state apportate importanti modifiche al testo originario del Governo, frutto dei numerosi rilievi avanzati durante le audizioni. In sintesi, sono stati chiariti i rapporti tra l'inventore e la struttura di appartenenza - in tutte le fasi del procedimento - e precisate le tempistiche per la domanda di brevetto. Una ulteriore modifica ha riguardato la disciplina dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca: nel testo originario era fissata una percentuale di remunerazione per l'inventore non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione; la Commissione ha scelto invece di demandare la fissazione di tale soglia agli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base di linee guida, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;
- c) chiarire i rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, stabilendo che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo (articolo 5);
- d) garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (articolo 22), nonché ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi (articoli 26-28);
- e) ampliare le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 26);
- f) rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 8);
- g) consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia (articolo 26).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, si richiama:

- a) l'introduzione del cosiddetto principio « *first to file* », che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 7);
- b) la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale (articolo 12). Al riguardo, la 9a Commissione ha introdotto precisazioni ulteriori circa i tempi per effettuare la richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali;
- c) la possibilità di utilizzare dinanzi al medesimo Ufficio in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 13);
- d) la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe,

secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 31).

Una serie di norme è poi rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo; tra esse si segnalano:

- a) la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di esprimere parere, vincolante, sulla registrazione (articolo 14);
- b) la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 10);
- c) l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti (articolo 11);
- d) l'estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 9);
- e) la riduzione da 8 a 7 del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 18). In proposito, il testo originario del Governo prevedeva la presenza solo di due consulenti in proprietà industriale abilitati, mentre la 9a Commissione ha scelto di riportare tale numero a quattro, come attualmente previsto;
- f) una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 25).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si evidenziano:

- a) l'aumento della sanzione amministrativa - attualmente irrisoria - per chi appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato (articolo 6);
- b) l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 16);
- c) l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 17);
- d) la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 20);
- e) gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 21).

Relativamente allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, viene introdotta nel codice la disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a svolgere funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

In ordine alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, il disegno di legge prevede: la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (articolo 12); la possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 13).

Infine, in 9a Commissione si è intervenuti per sopprimere l'articolo 29 del testo originario, non essendo necessari interventi attuativi per adeguare il Codice alle novelle apportate dal disegno di legge in esame.

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

21 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con la seguente osservazione:

con riguardo all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine
finale per l'adozione del regolamento recante l'aggiornamento, l'ulteriore digitalizzazione, la
semplificazione e l'efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

sugli emendamenti approvati

21 marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati in data 14 marzo 2023, riferiti al disegno di
legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'ulteriore emendamento approvato

28 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato in data 21 marzo 2023, riferito al disegno di
legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Sallemi)

sul disegno di legge

1° marzo 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERI DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Zanettin)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

9 marzo 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dando attuazione alla riforma del sistema della proprietà
industriale, prevista dalla Missione 1 del PNRR (traguardo M1C2-4), ed esaminati gli emendamenti ad
esso riferiti;

considerato che il provvedimento affronta i cinque punti previsti dal PNRR, relativi a: i) la revisione
del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le
procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento
dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il
rafforzamento della promozione dei servizi innovativi;

evidenziato che il disegno di legge riveste carattere di urgenza in quanto l'entrata in vigore della
riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023;

rilevato che il 28 novembre 2022 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per

la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia.

Il pacchetto opera una messa a punto del quadro, per modernizzare i sistemi e adeguarli all'era digitale, semplificare le procedure, rendere la registrazione più attraente per i potenziali richiedenti anche sotto il profilo economico, e armonizzare maggiormente i sistemi nazionali, sia tra loro sia nei confronti del sistema europeo.

In particolare, le proposte provvedono ad allineare maggiormente le procedure di registrazione dei disegni e modelli europei, di competenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a quelle relative ai marchi. Inoltre, si semplifica la presentazione di domande multiple e i costi vengono rimodulati per ridurre quelli iniziali e aumentare quelli relativi ai rinnovi, al fine di scoraggiare il rinnovo dei disegni e marchi che non si sono affermati nel mercato. Si prevede anche la liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio, con la stabilizzazione della « clausola di riparazione » che esonera dalla protezione dei disegni e modelli le componenti utilizzate per la riparazione dei prodotti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di tenere conto del pacchetto di proposte, del 28 novembre 2022, per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 4.0.1, che sostituisce l'articolo 59 del codice della proprietà industriale al fine di sostituire l'attuale cedevolezza del brevetto italiano rispetto al corrispondente brevetto europeo, concessi allo stesso inventore, con l'attribuzione della « stessa efficacia e protezione », si ricorda che in base all'articolo 139, comma 3, della Convenzione sul brevetto europeo, gli Stati parte possono decidere se prevedere o meno la simultanea protezione europea e nazionale, ma si sottolinea che i brevetti non hanno la stessa efficacia, in quanto il brevetto europeo unitario comporta l'automatica protezione nei 25 Paesi UE aderenti all'iniziativa, mentre gli altri richiedono apposite procedure di riconoscimento.

In riferimento agli emendamenti 4.0.7, 20.2 e 21.0.1, si ricorda che l'etichettatura e l'indicazione di origine dei prodotti agricoli o alimentari è disciplinata da altre normative europee e nazionali vigenti.

su ulteriore emendamento

15 marzo 2023

La Commissione,

esaminato l'emendamento 29.100, del Relatore, riferito al disegno di legge, di riforma del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in attuazione della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR,

considerato che l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale;

considerato che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale, con l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale « e dei pertinenti strumenti attuativi » entro il terzo trimestre 2023;

ritenuto quindi indispensabile provvedere anche alle corrispondenti modifiche del regolamento di attuazione del codice e che l'eventualità di approvare la riforma del regolamento di attuazione dopo la predetta scadenza è comunque da preferire rispetto al mero inadempimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il terzo trimestre del 2023.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

9 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti) previste dalla Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2 - « Dalla ricerca all'impresa ») si collocano lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle « Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa », pubblicate dal Ministero dell'università e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese « puntano a: - rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); - sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; - potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione ». Si incentiva, pertanto, l'adozione di « misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti ». Viene segnalato, altresì, che la definizione di « Terza Missione » da parte dell'ANVUR per le Università (ma applicabile anche agli enti pubblici di ricerca) ricomprende « l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta [...] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica. ». La valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i centri di ricerca nello svolgimento delle attività di supporto, di protezione e di valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici - con un responsabile e una media da 3 a 5 dipendenti - allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse

PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e *capacity building* degli UTT delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;

in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base alla legislazione tributaria vigente, versa non « diritti » ma « tasse di concessione governativa », come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale (CPI) impropriamente si riferisce ai « diritti » da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 229 del CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa, adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge. Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del provvedimento;

in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti « extra-sistema », ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;

in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

22 marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Capo I
RAFFORZAMENTO DELLA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E
PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE

Art. 1.
(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)
1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del

DISEGNO DI LEGGE

Testo degli articoli formulato dalla Commissione

Capo I
RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.
(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)
Identico.

codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli) - 1.* Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS) - 1.* Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

Identico.

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. *Identico:*

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS) - 1.* **In deroga all'articolo 64**, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego,

d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

3. L'inventore comunica tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa.

4. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle

anche se a tempo determinato, con un'università, **anche non statale legalmente riconosciuta**, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e **fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.**
Soppresso

2. L'inventore **deve comunicare** l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. **Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.**

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato **per un massimo di tre mesi**, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. **Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.**

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) *identica;*

disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, **i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;**

c) le modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

6. In ogni caso, l'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo. Fino all'adozione delle discipline di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) **i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;**

d) *identica.*

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

Identico.

medesimo ufficio ».

Art. 5.
(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)
1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:
a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;
b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;
c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-bis »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;
c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto

Art. 5.
(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)
1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
« Art. 59 - *(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)* - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ».

Art. 6.
(Aumento della sanzione amministrativa)
1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « da 51,65 euro a 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 150 euro a 1.500 euro ».

Art. 7.
(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)
Identico.

stabilito dal comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;
e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-*bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 6.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 7.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 8.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 9.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

Art. 8.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

Identico.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

Identico.

Art. 10.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

Identico.

Art. 11.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 10.

(Suppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 11.

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 12.

Identico.

Art. 12.

(Suppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. *Identico:*

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. **La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito »;**

b) *identica.*

Art. 13.

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

Identico.

Art. 14.

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

Identico.

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;
e) al comma 3-nonies, le parole: « ,
comprehensive delle disposizioni relative alla
nomina ed al funzionamento della
commissione di cui al comma 3-bis » sono
soppresse.

Art. 13.

*(Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche mediante opposizione)*

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti
conferiti da una denominazione di origine o da
un'indicazione geografica nonché, in assenza di
un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste quale autorità nazionale
competente per le denominazioni di origine
protette e per le indicazioni geografiche
protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini
aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 14.

*(Disposizioni in materia di proroga dei termini
nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi)*

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2
è sostituito dal seguente:
« 2. Salva diversa previsione del regolamento
di attuazione del presente codice, su richiesta
motivata, la proroga può essere concessa fino
ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui si chiede la
proroga ».

Art. 15.

*(Termine di presentazione dell'istanza
di reintegrazione)*

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «
Entro un anno dalla data di scadenza del
termine non osservato di cui al comma 1 deve
essere compiuto l'atto omesso e deve essere
presentata, nel medesimo termine a pena di
irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con
l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e
con allegata la documentazione idonea »;
b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 16.

(Snellimento della commissione d'esame di

Art. 15.

*(Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche mediante opposizione)*
Identico.

Art. 16.

*(Disposizioni in materia di proroga dei termini
nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi)*
Identico.

Art. 17.

*(Termine di presentazione dell'istanza
di reintegrazione)*
Identico.

Art. 18.

(Snellimento della commissione d'esame di

abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da due consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e **uno che esercita la professione in modo autonomo** »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

Capo III
NORME DI COORDINAMENTO
ED ADEGUAMENTO

Art. 17.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 18.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
« Art. 60. - (*Durata*) - 1. Il brevetto per

abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. *Identico:*

a) *identica:*

« 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) da **quattro** consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui **almeno** uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese »;

b) *identica;*

c) *identica.*

Capo III
NORME DI COORDINAMENTO
ED ADEGUAMENTO

Art. 19.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

Art. 20.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

Identico.

invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 19.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati », sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 20.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 21.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: « n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 22.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto

Art. 21.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

Identico.

Art. 22.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

Identico.

Art. 23.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

Identico.

Art. 24.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

Identico.

previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 23.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 24.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera *a*), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-*bis* »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-*bis*. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su

Art. 25.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

Identico.

Art. 26.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

Identico.

un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 25.

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 26.

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 27.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 27.

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

Identico.

Art. 28.

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

Identico.

Art. 29.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

Identico.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 28.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 29.

(Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale)

1. Con regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Art. 30.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera *a)*, le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;
b) alla lettera *a-bis)*, le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;
c) alla lettera *b)*, le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;
d) alle lettere *c)* e *d)*, le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 31.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non

Art. 30.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

Identico.

Soppresso

Art. 31.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

Identico.

Art. 32.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.3. Testo approvato 411 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 411

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Capo I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

(Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS)* - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione

industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

- a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
- b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
- c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
- d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida ».

Art. 4.

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà

industriale del medesimo ufficio ».

Art. 5.

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 - *(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)* - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ».

Art. 6.

(Aumento della sanzione amministrativa)

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « da 51,65 euro a 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 150 euro a 1.500 euro ».

Art. 7.

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 8.

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *l-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

- a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;
- b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 10.

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 11.

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 12.

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 13.

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 14.

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse.

Art. 15.

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 16.

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga ».

Art. 17.

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 18.

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti, designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO
ED ADEGUAMENTO

Art. 19.

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 20.

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - (*Durata*) - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade

con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 21.

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati », sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;
- b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 22.

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 23.

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo la parola: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;
- b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 24.

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 25.

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 26.

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-bis »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 27.

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 28.

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 29.

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 30.

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 31.

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo

digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;
- b) alla lettera a-*bis*), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;
- c) alla lettera b), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;
- d) alle lettere c) e d), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 32.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 15 (pom.) del 24/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario BERGAMOTTO risponde all'interrogazione n. 3-00098, a firma del senatore Lorefice e relativa alla concessione di agevolazioni per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela, osservando che l'accordo di programma relativo all'area, della durata di 36 mesi, è giunto a scadenza nell'ottobre 2021 ed è stato rinnovato con specifico atto integrativo, per ulteriori 36 mesi, al fine di proseguire l'iter di attuazione del "Progetto di riconversione industriale e riqualificazione industriale" di quel sito. In particolare, l'atto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 22 novembre 2022.

Al riguardo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha messo a disposizione, per il finanziamento dell'accordo, risorse pari a 11.924.101,07 euro, a valere sul Fondo crescita sostenibile e ai sensi di quanto disposto nel decreto ministeriale del 23 aprile 2021, che ha permesso di compensare le risorse PON IC con le risorse del Fondo predetto. La Regione Siciliana ha provveduto invece (utilizzando risorse pari a 10 milioni di euro a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020), a cofinanziare lo strumento agevolativo di cui alla legge n. 181 del 1989. Di conseguenza, è ragionevole ipotizzare l'avvio di una nuova procedura di selezione delle iniziative da agevolare nel primo trimestre del 2023.

La rappresentante del Governo prosegue la propria esposizione evidenziando altresì che il prossimo avviso pubblico, destinato all'area di crisi industriale di Gela, potrà beneficiare di tutte le novità normative di recente introduzione per l'utilizzo delle risorse residue sopra richiamate. In particolare, in esito alla riforma dello strumento agevolativo, ossia la citata legge n. 181 del 1989, attuata tramite il decreto ministeriale 24 marzo 2022 e successiva circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 16 giugno dello stesso anno, gli incentivi sono stati estesi anche a progetti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e a progetti di innovazione di processo. Inoltre, le garanzie a tutela del finanziamento non sono più richieste per le iniziative comportanti spese complessive ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono state snellite anche le procedure di valutazione delle domande, riducendo i tempi per le

istruttorie, per le delibere e per l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia sotto forma di finanziamento agevolato.

Replica il senatore [LOREFICE](#) (M5S), osservando che la risposta fornita dal rappresentante del Governo non contiene elementi di dettaglio sui tempi effettivi per il riavvio delle procedure. Sarebbe invece opportuno conoscere tali elementi, considerata l'anomala lunghezza della tempistica relativa al rinnovo dell'accordo di programma, scaduto nel mese di ottobre del 2021. Altresì, dai chiarimenti forniti non appare possibile evincere se il progetto di riconversione dell'area industriale di Gela sarà revisionato prima dell'avvio della nuova procedura di selezione di cui alla legge n. 181 del 1989. Nell'auspicare che le procedure possano svolgersi in tempi brevi, l'oratore pone quindi l'accento sulla particolare rilevanza economica dell'impianto petrolchimico di Gela, il cui bacino di utenza e il cui indotto non interessano il solo comune di ubicazione ma si estendono su un'area che coinvolge ben quattro province ed oltre trenta comuni. Sarebbe inoltre auspicabile, a suo avviso, alla luce della riforma della stessa legge n. 181 del 1989, un maggiore coinvolgimento delle micro imprese negli investimenti dal valore inferiore a 5 milioni di euro.

Auspica infine che il Governo mantenga una costante attenzione sulle problematiche poc'anzi evocate, riservandosi di presentare, in un prossimo futuro, un ulteriore atto di sindacato ispettivo sul punto. Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario BERGAMOTTO fornisce quindi risposta all'interrogazione n. 3-00106, a firma della senatrice Naturale e di altri, relativa alla restituzione di mutui agevolati per lo sviluppo delle imprese, osservando preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo si riferisce, in particolare, alle difficoltà patite dalla Società Ortolevante nel pagamento delle rate di un debito nei confronti di Invitalia per la restituzione dei contributi concessi per i benefici di cui al decreto-legge n. 26 del 1995. Nell'atto, inoltre, si chiede di conoscere se - alla luce della normativa vigente - gli interessi di mora entrino o meno a far parte della somma capitale e, quindi, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento che la Società ha la possibilità di transigere.

Precisa quindi che, sulla base delle richieste formulate nell'atto di sindacato ispettivo, si è proceduto ad accertare le singole voci poste dal gestore Invitalia alla base del calcolo del debito.

In particolare, dalla lettura della norma si può desumere che l'agenzia Invitalia può accettare proposte transattive per un importo almeno pari al 25 per cento del debito vantato nei confronti delle società beneficiarie delle agevolazioni in parola, ove per debito si intende la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia stessa, che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.

Nel calcolare la quota di mutuo non restituita, il gestore Invitalia in tal caso ha considerato anche quanto stabilito dal contratto che disciplina termini e modalità di restituzione del finanziamento e che prevede, in caso di ritardo nella restituzione delle rate, che l'impresa corrisponda anche interessi di mora maggiorati di tre punti percentuali. Pertanto, l'agenzia ha considerato l'importo su cui calcolare il 25 per cento previsto aggiungendo alla sorte capitale gli interessi moratori via via maturati sulle rate non corrisposte alle scadenze pattuite fino al momento della risoluzione del contratto.

Questa impostazione, tuttavia, appare sì coerente con la dizione originaria dell'articolo 43 del decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui il debito era da intendersi comprensivo di sorte capitale, interessi e interessi di mora, ma pone invece dubbi interpretativi con la formulazione attualmente vigente. Alla luce di tale circostanza gli uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno pertanto valutando di richiedere un parere all'Avvocatura generale dello Stato, per dirimere la questione interpretativa ed applicare correttamente il dato normativo, sia nella fattispecie in esame che nelle altre transazioni in via di definizione.

Per quello che attiene quindi al secondo quesito posto dall'atto di sindacato ispettivo, la rappresentante del Governo ricorda le principali misure assunte dal Dicastero per tutelare le aziende in crisi, tra cui quelle del mezzogiorno del Paese, particolarmente provate dalle congiunture economiche avverse. In particolare, presso il Dicastero opera la struttura per le crisi di impresa, la quale, in cooperazione

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora proposte operative e di intervento per il superamento di specifiche situazioni di crisi aziendale, in coerenza con gli indirizzi del Governo in materia di politica industriale e nel quadro delle politiche di sostegno al sistema produttivo. Inoltre, considerata l'attuale situazione di difficoltà in cui versano le imprese italiane a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, e in particolare quelli energetici, il Governo ha altresì varato numerose e specifiche misure di intervento. Nel dettaglio, il cosiddetto "decreto aiuti-*quater*" ha previsto il contributo straordinario - sotto forma di credito d'imposta - a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica ed altre misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. La legge di bilancio 2023 ha poi riconosciuto, anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Rileva inoltre la proroga dell'esonero contributivo per le regioni del Mezzogiorno (cosiddetta misura "decontribuzione Sud"), finalizzata appunto a sostenere l'occupazione.

Sottolinea, da ultimo, che è anche in corso di predisposizione da parte degli Uffici del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito disegno di legge in materia di incentivi, collegato alla Legge di bilancio per il 2023, volto a garantire un sostegno alle imprese in difficoltà per tutelare il tessuto produttivo del Paese.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), sottolineando la necessità di garantire tutta l'assistenza possibile alle imprese nella restituzione dei mutui agevolati al fine di scongiurare pesanti e non auspicabili ripercussioni sull'occupazione e sull'indotto, dirimendo ogni possibile questione interpretativa. Nell'auspicare che il Governo mantenga una costante attenzione sulla problematica evocata dal proprio atto di sindacato ispettivo, si dichiara infine soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in qualità di relatore, premettendo che il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale. Sintetizza dunque gli obiettivi della riforma, quali: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Fa presente poi che la sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi.

Dopo aver ricordato che un identico testo era stato presentato dall'allora Governo nella XVIII legislatura (A.S. 2631), puntualizza che la scadenza prevista dal PNRR per l'approvazione del testo e dei relativi atti attuativi è fissata al terzo trimestre del 2023.

Per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e il sostegno alle imprese ed istituti

di ricerca, il disegno di legge in esame prevede di: rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni d'origine prive di Consorzio di tutela (articoli 1 e 13); ribaltare l'approccio del cosiddetto *Professor privilege*, previsto nell'attuale CPI, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore (articolo 3); garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere (articolo 2) e la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse (articolo 20); ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi (articoli 24-26), nonché le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 21); rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 6); consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia (articolo 24).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, il relatore richiama: l'introduzione del cosiddetto principio "*first to file*", che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 5); la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale (articolo 10), nonché di utilizzare dinanzi al medesimo Ufficio in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 11); la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 30).

Precisa inoltre che una serie di norme è rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo. Tra esse menziona: la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Dicastero dell'agricoltura del potere di esprimere parere, vincolante, sulla registrazione (articolo 12); la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti (articolo 8); l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro dei brevetti europei (articolo 9); l'estensione da 2 a 4 anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (articolo 7); la riduzione da 8 a 5 del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 16); una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 23).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, segnala: l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 14); l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 15); la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 18); gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 19).

In merito allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, sottolinea l'introduzione nel codice della disciplina degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),

chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese (articolo 4).

Relativamente alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, si sofferma infine sulla soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e sulla semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM (articolo 10), nonché sulla possibilità di utilizzare, in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale, codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 11).

Ad una richiesta di chiarimenti dei senatori [AMIDEI](#) (Fdl) e [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) risponde il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl), segnalando che è disponibile l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dall'allora Ministero dello sviluppo economico in vista della redazione del citato provvedimento A.S. 2631 (identico al testo in esame). Ciò può essere utile anche al fine di valutare l'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni che ha avuto inizio oggi.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente [DE CARLO](#) preannuncia peraltro che domani, in sede di programmazione dei lavori, si discuterà della fissazione del termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti, segnalando tuttavia l'esigenza di non andare oltre la data di venerdì 3 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 16 (ant.) del 25/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023
16ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, al fine di discutere delle decisioni inerenti l'attività della Commissione per le prossime due settimane.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga le decisioni assunte in Ufficio di Presidenza. Con riferimento al disegno di legge n. [411](#) (Codice della proprietà industriale), dopo aver comunicato di aver attribuito l'incarico di relatore al senatore Amidei, rende noto che si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni, da concentrare nella settimana dal 6 al 10 febbraio. In tale settimana, si è convenuto infatti di non prevedere sedute plenarie, ma solo audizioni informali connesse all'istruttoria legislativa, in modalità di videoconferenza. Pertanto è stato fissato a mercoledì 1º febbraio il termine per far pervenire le richieste di audizioni da parte dei Gruppi sul predetto disegno di legge n. [411](#).

Sono state peraltro avanzate richieste di svolgere due affari assegnati, rispettivamente sulla brucellosi dei bovini e sulla canapa industriale, di calendarizzazione del disegno di legge n. [200](#), sull'agricoltura di precisione, nonché di prevedere un'informativa del Governo sull'annunciata ipotesi di investimento della multinazionale Intel in Veneto o in Piemonte. Il [PRESIDENTE](#) assicura che tali istanze saranno prese in considerazione e valutate alla luce dell'andamento dei lavori.

Riferisce infine che, ove possibile, sarà svolto anche il sindacato ispettivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, come convenuto dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le audizioni si concluderanno nella giornata di martedì 31 gennaio. Su richiesta dei Gruppi,

la discussione generale resta pertanto aperta per terminare entro mercoledì 1° febbraio. Durante la programmazione dei lavori è stata avanzata l'ipotesi di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a venerdì 3 febbraio, alle ore 18.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 17 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

17ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,05.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione n. 3-00140, a firma della senatrice Bizzotto ed altri sul sostegno al comparto agricolo italiano in seguito ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla produzione di radicchio in Veneto.

Evidenzia, al riguardo, che i cambiamenti climatici degli ultimi tempi hanno messo a dura prova vaste aree del territorio italiano, con gravi disagi per cittadini e aziende. In particolare, l'agricoltura sconta problematiche particolarmente pesanti, che hanno diretto impatto su quantità e prezzi degli alimenti sul mercato.

Nel sostegno, con ogni mezzo, di cittadini e imprese, a tutela del territorio nazionale, individua l'obiettivo primario del Governo in questo periodo di nuove difficoltà.

Rileva poi che le assicurazioni agricole agevolate, a cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 2,1 miliardi di euro per il periodo 2015 - 2022, rappresentano il principale strumento di intervento introdotto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro le imprese agricole in caso di avversità atmosferiche e calamità naturali.

Ricorda, inoltre, che, a seguito dell'adozione del Piano strategico nazionale, tale strumento è stato interessato da una importante novità: la stipulazione delle polizze assicurative sarà finanziata esclusivamente da risorse comunitarie, senza alcun esborso per gli agricoltori, grazie alla possibilità di utilizzare le risorse del primo pilastro della Politica agricola comune (PAC) per la quota del 30 per cento a carico dell'agricoltore, coprendo il restante 70 per cento con le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) del secondo pilastro.

Passa, quindi, a illustrare gli ulteriori interventi compensativi *ex-post*. Fa presente, in proposito, che, qualora la Regione Veneto, territorialmente competente, dovesse procedere con l'adozione di una proposta di intervento per gli eventi segnalati dall'interrogante, ove ricorrano le condizioni previste dalla pertinente normativa, potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

Specifica che le suddette misure consistono in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del

danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestati ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.

Con specifico riferimento alle produzioni IGP, e quindi anche per il radicchio rosso di Treviso IGP, ricorda, inoltre, che la normativa unionale vigente consente, in presenza di precise circostanze, tra cui calamità naturali sfavorevoli o condizioni meteorologiche sfavorevoli, ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, di modificare il disciplinare in via temporanea, al fine di superare le emergenze climatiche e scongiurare pregiudizi economici agli operatori.

Ritiene opportuno - in un discorso sui cambiamenti e le fragilità cui il Paese è soggetto per effetto dei cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico e inquinamento - rammentare la Componente 4 della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), "Tutela del territorio e della risorsa idrica", in cui si colloca, tra le altre, l'investimento 4.3 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tesa a migliorare la gestione delle risorse idriche, per tutelare il territorio dagli effetti dei cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità.

Sottolinea che detto investimento si propone di aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti meglio ai cambiamenti climatici, anche attraverso interventi di conversione dei sistemi irrigui in altri più efficienti, di adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite, di installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e sistemi di controllo a distanza. Segnala, infine, che è in corso di valutazione l'avvio di un Tavolo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono titolari di altri rilevanti investimenti e riforme nella citata Missione 2, Componente 4.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) chiarisce che le difficoltà della produzione di radicchio in Veneto trovano origine, oltre che nei cambiamenti climatici, nei crescenti costi della semina e degli imballaggi.

Esprime apprezzamento per le misure di sostegno promesse dal Governo e per l'impegno già dimostrato nel corso di questi mesi.

Ribadisce l'importanza delle assicurazioni agricole, ricordando la propria attività, in sede di Parlamento europeo, tesa a garantire finanziamenti per la promozione delle tutele assicurative. Al riguardo, rileva che le assicurazioni agricole stanno diventando sempre più onerose e si rendono conseguentemente necessari aiuti concreti tali da persuadere gli agricoltori a sottoscriverle.

Dopo aver evidenziato la rilevanza degli investimenti nel settore delle risorse idriche, si sofferma sulla necessità di utilizzare proficuamente le risorse del PNRR al fine di scongiurare la chiusura delle imprese italiane, chiamate, oltre tutto, a fronteggiare atteggiamenti aggressivi provenienti dall'Europa. Nell'auspicare che la politica italiana, consapevole dell'unicità dei prodotti nazionali, intenda reagire in maniera unitaria ai suddetti attacchi, conclude con un richiamo al coinvolgimento di un numero crescente di giovani nel settore dell'agricoltura e ai benefici, anche sotto il profilo ambientale, derivanti dalla tutela del settore medesimo.

Si dichiara perciò soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Interviene, quindi, il [PRESIDENTE](#) per sottolineare la necessità di correggere le storture nel sistema di rimborso delle assicurazioni e l'importanza di attivarsi per convincere gli agricoltori a sottoscrivere le polizze assicurative.

Ringrazia, infine, il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che in Ufficio di Presidenza si è convenuto di fissare a domani, mercoledì 1° febbraio, il termine per far pervenire le richieste di audizione da parte dei Gruppi, con l'accordo a svolgere tale ciclo di audizioni nella settimana dal 6 al 10 febbraio. Al riguardo, ricorda che l'allora Ministero dello sviluppo economico ha svolto una apposita consultazione pubblica, preliminare rispetto alla presentazione del disegno di legge n. 2631, di identico testo rispetto a quello in esame, durante la XVIII legislatura. Precisa altresì che agli auditi sarà chiesto di rispettare i tempi concordati in modo da lasciare il tempo ai commissari di rivolgere loro eventuali domande.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è appena concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione. Rende noto quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª nonché del Comitato per la legislazione. Per dar modo ai commissari di prendere visione dei pareri pervenuti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

In discussione generale il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) premette che il provvedimento in esame risulta alquanto problematico, come evidenziato durante le audizioni svolte, rischiando perciò di non risolvere problemi aperti da anni. Sollecita quindi il Governo - con cui auspica possa svolgersi una interlocuzione effettiva - a chiarire le ragioni del finanziamento in conto soci da parte di Invitalia, anche alla luce dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia dello scorso giugno, nella prospettiva di conoscere la strategia dell'Esecutivo. Quest'ultimo dovrebbe inoltre specificare le linee direttrici dell'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso all'esito dell'incontro del 19 gennaio. Giudica peraltro importante che l'azienda presenti un cronoprogramma degli investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Con particolare riferimento agli articoli 1 e 2, ribadisce i quesiti già posti al Presidente di Acciaierie d'Italia durante le audizioni, ossia in che modo l'intervento normativo interagisce sui patti parasociali di modifica della *governance*, qual è la valorizzazione effettiva della quota maggioritaria del 60 per cento, come si può risolvere il problema del circolante e quali contromosse eventuali sono da aspettarsi da Arcelor Mittal. Reputa dunque imprescindibile un confronto di merito su tali aspetti, su cui peraltro si concentrerà l'attività emendativa del suo Gruppo.

Nel riconoscere la peculiarità delle vicende connesse all'*ex* ILVA, anche in un contesto internazionale difficile, sottolinea che l'impianto è attualmente ai minimi termini per produzione e che Arcelor Mittal sta di fatto aumentando la produzione di acciaio all'estero. Afferma dunque che il provvedimento presuppone scelte di fondo inerenti la finanza, l'impresa nonché la necessità di disporre di acciaio per la manifattura nazionale.

Quanto al Piano nazionale di siderurgia, preannunciato dal ministro Urso, domanda un maggiore approfondimento di merito ricordando poi le risorse già stanziato finora, in un quadro che risulta drammatico anche per i profili sanitario e ambientale.

Nell'auspicio che Acciaierie d'Italia possa avviare un percorso di ripartenza degli ordini a beneficio anche dell'indotto, reputa necessario proseguire nel Piano di ambientalizzazione, garantendo comunque adeguati livelli di produzione, una maggiore sostenibilità finanziaria e il massimo dell'occupazione. In tale contesto, si sofferma su tre ambiti tematici che caratterizzeranno l'attività emendativa del suo Gruppo, tra cui, in primo luogo, la *governance* alla luce dei patti parasociali, la possibilità di anticipare le scadenze al 2023 e di incrementare la partecipazione pubblica, come è

emerso durante le audizioni.

In secondo luogo, occorre capire le modalità di utilizzo delle risorse a disposizione, che dovrebbero a suo avviso concentrarsi non esclusivamente sulla copertura delle perdite accumulate in conseguenza della crisi energetica, ma anche su una nuova politica industriale, occupazionale e ambientale, con eventuale vincolo di destinazione. Del resto, prosegue, il Ministro ha accennato ad un apposito accordo di programma di cui - ribadisce - è essenziale conoscere i contenuti.

In terzo luogo, reputa che gli articoli da 5 a 7 appaiano critici sul piano giuridico, data l'eccessiva genericità, e sul piano della coerenza generale con la normativa vigente, con il rischio che possano ulteriormente costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel ribadire la rilevanza del provvedimento, si augura un confronto costruttivo con le forze di maggioranza e con il Governo, nel comune obiettivo di tutelare un sito strategico nazionale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea a sua volta l'importanza degli argomenti in discussione, con riferimento tra l'altro alla *governance* e alle misure ambientali e sanitarie. Pone tuttavia l'accento su una ulteriore questione, vale a dire sulla volontà o meno di Arcelor Mittal di proseguire l'attività anche con una quota del 40 per cento, tenuto conto che la carenza di liquidità dell'azienda è stata provocata dal disimpegno finanziario del socio privato.

Dopo aver riepilogato le esigenze di carattere finanziario, si augura che possa realizzarsi un coinvolgimento effettivo dell'assetto proprietario, al fine di conoscere le scelte strategiche della società.

Si domanda pertanto se le tutele introdotte dal provvedimento possano realmente salvare la situazione, considerato che l'inattuazione del piano industriale del 2016 è stata motivata da ragioni che potrebbero tuttora persistere. Preannuncia dunque che il suo Gruppo interverrà attraverso l'attività emendativa, nell'auspicio di giungere a soluzioni condivise.

Interviene il senatore [NAVE](#) (*M5S*) per ribadire che, anche in questo caso come sul precedente disegno di legge n. 391, al centro della questione emergono i profili ambientali e di tutela della salute dei lavoratori, che vanno coniugati con la natura strategica del settore.

Cita, al riguardo, il documento trasmesso dall'Ordine dei medici sui gravi rischi per la salute connessi alle attività del sito di Taranto, nel quale si asserisce la necessità di considerare la vita umana all'apice della scala dei valori. Dopo aver richiamato l'audizione del Presidente di Acciaierie d'Italia per quanto concerne la possibile contrazione dei livelli occupazionali a seguito dell'introduzione dei forni elettrici, auspica, a sua volta, che, sul provvedimento in esame, le forze politiche possano pervenire a soluzioni concordate.

Si riserva infine di presentare emendamenti sulle questioni descritte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,50

(sospensione: dalle ore 16 alle ore 16,15)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT), DI NETVAL - RESEARCH UNIVERSITIES NETWORK, DI RI.NOVA - AGRICOLTURA, AMBIENTE ALIMENTAZIONE, DELLA FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DOCUMENTALISTI BREVETTUALI (AIDB), DELLA FONDAZIONE TELETHON, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CONSULENTI ED ESPERTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DI ENTI O IMPRESE (AICIPI), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INDICAM) E DELL'ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411 (MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 21 (ant.) dell'08/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 12

(sospensioni: dalle ore 10,05 alle ore 10,15 e dalle ore 11,20 alle ore 11,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA (CONFAPI), DELLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA), DI CONFINDUSTRIA, DI FEDERCHIMICA-ASSOBIOTEC, DI ITALIAN TECH ALLIANCE, DI AGRINSIEME E COLDIRETTI, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) E CONFARTIGIANATO IMPRESE, DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY E DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411 (MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

indi del Presidente

[DE CARLO](#)

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,25

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI,
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL COMANDO
GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, UFFICIO TUTELA USCITE E MERCATI E,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI UNIONCAMERE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411
(MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE)*

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#) osserva preliminarmente che sarebbe opportuno rendere il parere alla Commissione di merito nella giornata odierna, stante l'imminente fissazione, in quella sede, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Illustra quindi, in qualità di relatore, il provvedimento, premettendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa alle persone anziane - con entrata in vigore entro il 31 marzo 2023 - e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le discipline di delega sono poste specificamente dagli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce principi e criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento del termine - nella misura di quarantacinque giorni - ai sensi delle norme procedurali di cui all'articolo 6. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati. In particolare, la disciplina di delega di cui all'articolo 3 - esercitata su proposta del Presidente del Consiglio e, tra gli altri, del Ministro del turismo - concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. In questo ambito, tra i principi e criteri direttivi specifici di cui alla lettera a), relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, è menzionata la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), auspicando che nel testo finale del provvedimento non appaiano riferimenti all'autonomia differenziata.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la propria proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pone quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in Assemblea quanto prima. Propone infine di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pur sottolineando che il provvedimento non riveste carattere d'urgenza, raccogliendo le sollecitazioni dei Gruppi, propone di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale -ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo. Il Presidente avverte quindi che gli emendamenti 1.17, 1.18, 7.0.1, 7.0.2 e 8.0.5 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.1 e ha presentato i nuovi emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.0.100, parimenti pubblicati in allegato. Considerato che l'emendamento 4.0.100 appare il solo a recare interventi di natura sostanziale, propone di fissare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti alle ore 19 di oggi, limitatamente alla proposta in questione.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, che si propongono di superare le carenze del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, infatti, ha suscitato ampia insoddisfazione e non sembra risolvere le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria ed occupazionale sottese alla crisi che investe la società Acciaierie d'Italia S.p.A. e l'impianto siderurgico di Taranto. Infatti, le disposizioni del decreto-legge, in particolare, si limitano solo a stanziare risorse per far fronte alla situazione debitoria, laddove, per

contro, dalle audizioni effettuate dalla Commissione emerge chiaramente la necessità di implementare un vero e proprio piano di investimento.

Stanti queste premesse, le proposte emendative presentate mirano ad operare, in uno spirito di dibattito costruttivo con il Governo e con le forze politiche di maggioranza, una rettifica del testo, tenendo conto delle numerose osservazioni formulate, nel corso del ciclo di audizioni, dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni sindacali.

Nel dettaglio, l'emendamento 01.1 istituisce opportunamente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo istituzionale allo scopo di predisporre, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, un accordo di programma pluriennale recante significative misure patrimoniali. La proposta, peraltro, si raccorda con la proposta 8.0.1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia per garantire la continuità produttiva dell'impianto di Taranto.

Ulteriori proposte emendative sono invece volte ad affrontare le importanti tematiche della *governance* e del rafforzamento patrimoniale. In particolare, si prevede di consentire l'acquisizione, da parte del socio pubblico, della maggioranza azionaria entro il 31 dicembre 2023. Ulteriori emendamenti recano poi misure sia per garantire il rilancio produttivo ed occupazionale del sito (come sollecitato dalle associazioni sindacali), sia il reperimento di risorse per garantire la tutela della salute ed il risanamento ambientale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli emendamenti relativi all'istituto dell'amministrazione straordinaria. Una prima proposta, in particolare, prevede che questa possa aversi anche su istanza del socio pubblico che detiene il 30 per cento delle quote societarie, predisponendo all'uopo dei meccanismi di semplificazione della procedura. Un secondo emendamento, invece, prevede l'applicazione dell'istituto, come *extrema ratio*, nel caso in cui non si sia riusciti a redigere un piano di rilancio industriale del sito.

Ulteriori emendamenti prendono invece in considerazione la tutela delle imprese fornitrici. In particolare, viene garantito l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e si predispongono, altresì, misure in favore delle aziende mono-committenti che hanno perso delle commesse. Si cerca di far fronte, infine, anche al mancato pagamento delle fatture.

Ulteriori gruppi di emendamenti concernono quindi la responsabilità amministrativa (con una proposta di natura soppresiva ed una avente ad oggetto le sanzioni interdittive), l'istituto del sequestro (con un emendamento soppresivo), ed il cosiddetto "scudo penale" (con una proposta soppresiva ed una modificativa avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro).

Da ultimo, particolare importanza assumono gli emendamenti relativi alle questioni ambientale e della tutela della salute. Nel dettaglio, l'oratore pone l'attenzione su quattro emendamenti: il primo di natura soppresiva dell'intero articolo 8; un secondo volto ad imporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, effettui la valutazione di impatto sanitario (VIS) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto; un terzo relativo alle valutazioni di impatto sanitario per le attività di controllo; un quarto emendamento in base al quale nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti di interesse strategico nazionale sia prevista la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Conclude quindi la propria esposizione sottolineando la particolare valenza sostanziale degli emendamenti, che investono un ampio raggio di problematiche e nei confronti dei quali l'atteggiamento del Governo e delle forze politiche di maggioranza dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo animato da profondo senso di responsabilità, senza trincerarsi dietro a dinieghi di mero principio. La difficile situazione dell'impianto siderurgico di Taranto, infatti, richiede un approccio sostanziale a tematiche, come quelle relative agli accordi di programma ed alla *governance*, nell'ambito di un vero piano di rilancio industriale, superando la necessità contingente del semplice risanamento della situazione debitoria. In tale delicato processo, peraltro, non viene messa in gioco

soltanto la credibilità del governo *pro tempore*, bensì quella dell'intero Paese e sarebbe pertanto un errore non affrontare in modo approfondito le questioni summenzionate.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) assicura che nell'esame degli emendamenti sarà garantita la possibilità di un pieno confronto tra le forze politiche, come attestato in occasione del decreto-legge relativo all'impianto Lukoil (A.S. 391), caratterizzato dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede le ragioni per cui il termine per subemendamenti è stato riferito esclusivamente all'emendamento 4.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le altre proposte del relatore sono di carattere modificativo con minore impatto sul testo, anche rispetto agli emendamenti in precedenza presentati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede di poter subemendare anche l'emendamento 3.100.

La Commissione conviene quindi di riferire il termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi per la proposta 4.0.100, anche all'emendamento 3.100.

In sede di illustrazione degli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle prende la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), per sottolineare anzitutto il carattere costruttivo delle proposte emendative presentate, nella prospettiva di tutelare l'occupazione e la salute dei lavoratori e dei cittadini del territorio tarantino. Illustra quindi l'ordine del giorno G/455/3/9 a sua firma, relativo alla situazione debitoria di Acciaierie S.p.A. con particolare riferimento alla continuità produttiva di SANAC.

In merito all'articolo 1 si sofferma sulla proposta 1.1, riassumendo altresì i contenuti degli emendamenti 1.10, relativo alla sottoscrizione di un accordo di programma, e 1.12, sulle condizioni a cui è subordinato il rafforzamento patrimoniale.

Sottolinea altresì che, in virtù degli emendamenti del suo Gruppo, il socio pubblico può chiedere l'ammissione alla procedura straordinaria solo se detiene anche il 50 per cento del diritto di voto. Conclude l'illustrazione del complesso degli emendamenti soffermandosi sulla proposta 3.3 sui compensi degli amministratori straordinari.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [455](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da convertire" con le seguenti: "che si convertono".

1.17 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».

1.18 (testo 2)

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti : «e al settore aeronautico».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "che detenga" inserire le seguenti: ", direttamente o indirettamente,".

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: "solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;"

b) *alla lettera b), capoverso «b-ter)»:*

- *sostituire le parole:* "e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a" *con le seguenti:* "e, in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività";

- *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* "per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa." *con le seguenti:* "per il rimanente 10 per cento avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.";

c) *alla lettera b), dopo il capoverso «b-ter)», inserire i seguenti:*

- *b-quater)* riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- *b-quinquies)* incremento del 10 per cento sul compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione

dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.».

Art. 4

4.0.100

Il Relatore

Nel capo I, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori disposizioni riferite al comitato di sorveglianza)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. "I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45 introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

7.0.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la

sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

Art. 8

8.0.5 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Contributo straordinario per le spese energetiche)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [495](#) (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), assunto quale testo base nella sede di merito.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno del Presidente.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il [PRESIDENTE](#) propone di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni, qualora tali ambiti siano particolarmente limitati. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede se della Sottocommissione possano far parte anche i Vice Presidenti.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) conviene con la proposta del Presidente, tenuto conto che può

essere reso più spedito l'esame di quei provvedimenti condivisi con margini di competenza limitati, tanto più che la riduzione del numero di parlamentari e l'accorpamento delle Commissioni hanno reso più gravoso il lavoro dei parlamentari.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) domanda a sua volta delucidazioni sulle modalità di lavoro della Sottocommissione, concordando comunque con l'ipotesi di concentrare il lavoro sui provvedimenti più rilevanti.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che la Sottocommissione opera generalmente per consenso, ferma restando la possibilità di ciascun senatore di richiedere la rimessione alla sede plenaria. Assicura peraltro che saranno salvaguardate tanto le prerogative di maggioranza quanto quelle dell'opposizione.

Propone dunque che vengano indicati, entro la giornata di oggi, martedì 21 febbraio, i rappresentanti di ciascun Gruppo nella predetta Sottocommissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 771, la Commissione attività produttive della Camera dei deputati ha svolto un ciclo di audizioni; propone dunque di acquisire la documentazione già depositata in quella sede e pubblicarla sulla pagina web della Commissione, al pari di nuova documentazione eventualmente ricevuta.

Conviene la Commissione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2023, rilevando che l'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, relativa al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Osserva poi che, ai commi da 2 a 7, esso prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. Il Ministero è inoltre chiamato ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un'applicazione informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi e di quelli effettivi praticati dai singoli esercenti; a tal fine, è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2023 e di 100.000 euro l'anno dal 2024. In caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale la norma prevede l'applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro. Infine, si affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di

verificare l'allineamento delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe impianti (che contiene i dati relativi agli impianti autorizzati) e nell'Osservatorio prezzi (che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori).

Passa poi ad illustrare l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone l'applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, purché di categoria Euro VI.

Dà indi conto dell'articolo 2, modificato dalla Camera, che interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, disciplinato dalla legge n. 244 del 2007. In sintesi, con le norme in esame: si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*; sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del prezzo del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato alle Camere, senza fissare una specifica misura dell'aumento necessaria per attivare il meccanismo.

Evidenzia altresì che l'articolo 3, al comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale. Il comma 1 precisa alcuni elementi relativi alle sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri e dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Il comma 2 prevede che l'Unità di missione stessa curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del Dicastero dell'economia e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Rileva inoltre che l'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Conclude segnalando che l'articolo 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione del decreto mentre l'articolo 6 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (15 gennaio 2023).

Il [PRESIDENTE](#) - nel dichiarare aperta la discussione generale - propone di fissare alle ore 19 di oggi, martedì 28 febbraio, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Dopo aver espresso il proprio consenso in merito alla proposta di organizzazione dei lavori avanzata dal Presidente, il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) pone criticamente in evidenza l'impossibilità di avviare un confronto sul provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Anticipa, pertanto, che il suo intervento si limiterà ad esporre considerazioni di carattere generale nonché le linee direttrici sulle quali verteranno gli emendamenti che saranno presentati dal proprio Gruppo.

Evidenzia, innanzitutto, la carenza dei presupposti di necessità e di urgenza che dovrebbero caratterizzare i decreti-legge e riconduce le ragioni del provvedimento alla necessità di intervenire sull'aumento del costo del carburante determinato, in realtà, dal Governo medesimo, in quanto non ha prorogato gli effetti di sterilizzazione delle accise disposti dal precedente Esecutivo. Il Governo ha tentato di far ricadere la responsabilità dei rincari sui gestori degli impianti di distribuzione carburanti, ma tale tentativo è risultato vano data la sostanziale simmetria tra le scelte governative e l'incremento dei prezzi.

Dichiara peraltro che, nel corso dell'esame in prima lettura, si è intervenuti sul testo, al fine di incrementarne gli aspetti di trasparenza informativa, soltanto grazie a una proposta emendativa d'iniziativa dell'opposizione, finalizzata a introdurre una verifica sull'allineamento tra l'Anagrafe degli impianti, con i dati sugli impianti autorizzati, e l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori.

Individua il punto più controverso del provvedimento nella imposizione dell'obbligo, per gli esercenti attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare il prezzo medio a livello regionale praticato sulla rete non autostradale, con applicazione di sanzioni a suo avviso eccessive per violazione di detto obbligo. Ricorda, al riguardo, le osservazioni critiche avanzate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in sede di audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati, sottolineando, innanzitutto, la considerazione in base alla quale la media aritmetica del prezzo regionale risulta poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera. Inoltre, la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe generare confusione nei consumatori. Si profila, infine, il rischio di un livellamento verso l'alto dei prezzi in conseguenza dell'applicazione del prezzo medio regionale. In sostanza, le menzionate disposizioni rischiano di produrre oneri aggravanti per i gestori e situazioni di confusione per i consumatori.

In merito all'articolo 4 del provvedimento, relativo al *bonus* trasporti, rileva criticamente che la dotazione del fondo destinato a mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori è stata ridotta da 190 a 100 milioni di euro e che la soglia per accedere al *bonus* in questione è stata abbassata, con una riduzione della platea dei beneficiari.

Nel ribadire, a nome del proprio Gruppo, un giudizio sfavorevole sul provvedimento, sottolinea che il Governo, al momento dell'adozione del decreto-legge, si era impegnato a convenire su modificazioni almeno nel corso dell'esame in prima lettura.

Riepiloga, infine, le linee fondamentali alle quali si atterranno le proposte emendative: in relazione ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore, il riconoscimento di una esenzione a fini contributivi oltre che fiscali; l'introduzione di misure tese alla trasparenza e al controllo dei prezzi tali da attenuare gli oneri posti a carico dei gestori di impianti; il ripristino del taglio delle accise sui carburanti, disposto dal precedente Governo Draghi, fino al 15 aprile 2023; l'innalzamento della dotazione del fondo volto a mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto, nonché il ripristino della soglia di 35.000 euro di reddito per accedere al *bonus*.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) riassume a sua volta il contenuto dell'attività emendativa della propria parte politica, finalizzata a stabilizzare la fluttuazione dei prezzi dei carburanti, onde ripristinare un corretto rapporto tra cittadini, imprese e Stato. Le proposte saranno dunque finalizzate ad istituire un fondo per la sterilizzazione delle accise sui carburanti, a garantire ulteriori controlli sui prezzi, nonché ad abolire l'obbligo del prezzo medio regionale, come evidenziato dall'*Antitrust*.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che sono appena giunti i pareri delle Commissioni 8ª e 10ª, nonché del Comitato per la legislazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#), nel ricordare la scadenza del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissata a giovedì 2 marzo, alle ore 12, fa presente che è a disposizione dei senatori un quadro riassuntivo delle proposte di modifica e di integrazione al disegno di legge, avanzate dai soggetti auditi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#), nel constatare che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito, ricordando che il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti è fissato a giovedì 9 marzo, alle ore 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, 1° marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta domani 1° marzo, alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 555 (decreto-legge n. 5 del 2023 - Trasparenza prezzo carburanti), con possibili votazioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 29 (ant.) dell'08/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un augurio a tutte le donne presenti in Commissione, in occasione della Giornata a loro dedicata.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 60 emendamenti e 3 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Ricorda inoltre che, ad oggi, sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 7ª sul testo del disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio la discussione generale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo di tenere aperta la discussione generale, per poter intervenire nella seduta della prossima settimana, considerati gli approfondimenti in corso.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Florida.

Il presidente [DE CARLO](#) conferma che il seguito del dibattito avrà luogo martedì prossimo, fermo restando che si procederà nella stessa seduta all'illustrazione e alla votazione dello schema di parere del relatore, come concordato ieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

Italian Sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che "suona" italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra

indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;
a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

a prevedere, mediante opportune previsioni normative, che l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, debba riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti;

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

Art. 01

01.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

All'articolo premettere il seguente:

«**Art. 01.**

(Modifiche in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole: "senza il consenso del coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o delle parti di unione civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76";

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "i nomi di persona", sono aggiunte le seguenti: "gli pseudonimi";».

Art. 1

1.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-*quinquies*) è inserita la seguente:

"c-*sexies*) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali"».

1.3

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-*quinquies*) è inserita la seguente:

"c-*sexies*) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali"».

1.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-*quinquies*) è aggiunta la seguente:

"c-sexies) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali"».

1.0.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Oggetto della registrazione)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, dopo le parole: "i simboli grafici e i caratteri topografici" sono aggiunte le seguenti: "e le rappresentazioni grafiche anche generate mediante un programma per elaboratore,".»

1.0.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divulgazione)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

4-ter. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

4-quater. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4-quinquies. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

4-sexies. Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.»

1.0.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Diritto alla registrazione ed effetti)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza del richiedente."»

Art. 2

2.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «di disegni o modelli che» con le seguenti: «di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che»;*

2) *al capoverso «Art. 34-bis», comma 2, sostituire le parole: «dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati» con le seguenti: «dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati i disegni e modelli»;*

3) *al capoverso «Art. 34-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi» inserire le seguenti: «e non prolunga i termini di cui all'articolo 4».*

2.0.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità".»

Art. 3

3.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a

procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

- a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
- b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
- c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;
- d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

3.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «di lavoro o d'impiego» inserire le seguenti: «o di una borsa di studio»;*

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i requisiti di brevettabilità»;*

3) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:*

a) i rapporti con i soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva, i rapporti con i finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevettabili;

c) le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, nonché le conseguenze derivanti dall'omissione delle comunicazioni e dal mancato adempimento delle prescritte formalità;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.»;

4) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al deposito della domanda di brevetto» inserire le seguenti: «, alla prosecuzione del procedimento di brevettazione e al pagamento dei diritti di mantenimento in vita, nonché»;*

5) *ovunque ricorrano, sostituire le parole: «struttura di appartenenza» con le seguenti: «università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS».*

3.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)»;

b) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e gli IRCCS»;

c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o agli IRCCS».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico - IRCCS»;

3.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, dopo le parole: «a carattere scientifico (IRCSS)» aggiungere le seguenti: «o con gli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie.»

3.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, sostituire le parole: «di una convenzione tra i medesimi soggetti» con le seguenti: «di una collaborazione tra i medesimi soggetti» e le parole: «appartengono a tutte le strutture» con le seguenti: «spettano a tutte le strutture.»

3.6

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Franceschelli](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile.»

3.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Franceschelli](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori.»

3.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle università non statali legalmente riconosciute e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle conoscenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.»

3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», al comma 2, dopo le parole: «e agli organismi» aggiungere le seguenti: «pubblici o privati» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le fondazioni private di partecipazione senza scopo di lucro.»

3.10

[Silvestro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «senza scopo di lucro» con le seguenti: «a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ovvero a quelli inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. L'inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50 per cento dei profitti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Fino all'adozione della disciplina relativa ai rapporti e alle premialità di cui al comma 5, lettera b), alle università, agli enti pubblici di ricerca o agli IRCCS spetta una remunerazione non superiore al 30 per cento degli introiti ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione.»

3.11

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni»;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

3.12

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Franceschelli](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 4, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

G/411/2/9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (A.S. 411),

premesso che:

l'articolo 4 introduce nel codice di proprietà industriale l'articolo 65-bis, ai sensi del quale le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono dotarsi di uffici di trasferimento tecnologico al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

la rete di trasferimento tecnologico è un *asset* su cui puntare, per consentire la valorizzazione della ricerca di università, IRCCS e altri enti di ricerca;

la collaborazione tra pubblico e privato accelera il raggiungimento di risultati positivi ma, per renderla efficace, sono urgenti interventi di sistema che snelliscano procedure e consentano velocità d'azione lungo tutta la filiera;

tale filiera, nel caso del *biotech*, si estende per uno spazio molto esteso, che ricomprende i laboratori di ricerca, la cura del paziente, nonché il famoso passaggio caldeggiato dall'Unione europea "*from farm to fork*";

sarebbe auspicabile la realizzazione di un centro di riferimento nazionale e di centri regionali dislocati sul territorio con le giuste competenze, anche metodologiche, e le adeguate dotazioni di *budget*;

è necessario mettere a sistema e integrare le competenze sviluppate a livello di singole Regioni italiane, o di gruppi di Regioni, le cosiddette reti regionali di *Tech Transfer*), al fine di riconoscere l'esistenza di competenze consolidate all'interno di singoli istituti e singoli cluster territoriali che possono essere messe a sistema in un'unica "visione",

impegna il Governo:

a realizzare un centro nazionale che funga da riferimento per le strategie e i processi di trasferimento tecnologico, con particolare riguardo alla filiera del *biotech*, nonché a favorire a costituzione di equivalenti centri regionali anche attraverso la previsione di adeguate dotazioni di risorse per entrambe le tipologie di strutture.

Art. 4

4.0.1

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

(*Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale*)

1. Un brevetto italiano, un brevetto europeo valido in Italia e un brevetto europeo con effetto unitario che siano stati concessi, per la medesima invenzione, allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità hanno la stessa efficacia e protezione."».

4.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70-bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 70-bis

(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)

1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione degli stessi.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.";

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: "articoli 70, 70-bis e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70 e 71" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli."».

4.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Brevettazione alternativa)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richiedente ha facoltà di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità in una domanda di brevetto per invenzione o viceversa."».

4.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rivendica)

1. All'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 6, la parola "aziendale" è soppressa.»

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni amministrative)

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole "da 51,65 euro a 516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 516,46 euro a 5.164,57 euro".».

4.0.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento delle sanzioni amministrative)

1. All'articolo 127, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: "da 51,65 euro a 516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 150 euro a 1500 euro".»

4.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 144.1

(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale."».

4.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di *Italian Sounding*."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi contro la pirateria e l'Italian Sounding».

4.0.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico)

1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituito, presso la il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico, composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e da rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché da ulteriori personalità con elevate competenze individuate con decreto di cui al comma 2, volto all'individuazione di un lessico condiviso tra tutti gli *stakeholders* in materia di trasferimento tecnologico, finalizzato a:

1) favorire la pubblicizzazione e la promozione economica e commerciale delle private esistenti;

2) sviluppare progetti congiunti di sistema anche al fine di intercettare meglio risorse di finanza agevolata pubbliche ai vari livelli (locale, nazionale, europeo) e raggiungere compiutamente le finalità strategiche di sistema, *in primis* digitalizzazione ed economia circolare.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.»

Art. 5

5.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) capoverso «1.», lettera b), sostituire le parole: «la riproduzione» con le seguenti: «la rappresentazione»;

2) al comma 1, lettera e), capoverso «4-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda»;

3) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti: «e-bis) al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano";

e-ter) dopo il comma 5-bis inserire i seguenti "5-ter. Se mancano parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al comma 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.

5-quater. Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al comma 2 purché le parti corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione."»

5.0.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)

1. All'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettera *a*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "oppure, in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente";

2) al comma 3, alla lettera *b*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente";

3) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di riferimento ad una domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni." e dopo le parole: "al momento del deposito" sono inserite le seguenti: "oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni";».

5.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rivendicazione in proprietà)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 169 dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: "5-quater. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento;

5-quinquies. Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda."».

5.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Esame delle opposizioni e decisioni)

1. All'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La documentazione fornita dall'opponente è immediatamente trasmessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi al richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio."».

5.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)

1. All'articolo 184-*sexies* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 3 le parole: "data della registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "data di deposito della registrazione, ivi compresa eventuale rivendicazione di priorità."».

Art. 6

6.0.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Sede centrale del Tribunale unificato dei brevetti)

1. Al fine di rafforzare la competitività del Paese nel panorama brevettuale europeo, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia, a cui partecipano rappresentanti del Ministero degli affari europei, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della giustizia, con il compito di seguire, in tutte le sedi competenti, le fasi e le procedure, nonché di coordinare le azioni, propedeutiche ad ospitare nella sede di Milano una delle tre corti centrali del Tribunale unificato dei brevetti.

2. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.».

Art. 10

10.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «conservano» inserire le seguenti: «in formato digitale».

10.2

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «secondo periodo» aggiungere in fine le seguenti: «La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito.»

10.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «Tali atti e documenti sono conservati per il tempo necessario all'esame delle domande di deposito da parte degli Uffici competenti dell'Ufficio Italiano brevetti e marchi, in linea con quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).».

10.0.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Digitalizzazione documentazione camere di commercio)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-*bis*. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto data di deposito, dal 1° aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le camere di commercio e presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

G/411/3/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),

premessi che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 170 del Codice della proprietà industriale in materia di esame delle domande, con particolare riferimento alle domande che hanno ad oggetto nuove varietà vegetali. Nello specifico, viene soppressa la Commissione a carattere consultivo attualmente composta da specifiche professionalità e coinvolta nella procedura con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste esprime parere vincolante sui requisiti di validità delle nuove varietà vegetali;

considerato che:

con riferimento alla materia della privativa vegetale, il sistema brevettuale, tradizionalmente pensato come privativa atta a proteggere l'invenzione meccanica, se applicato alle innovazioni chimiche, biochimiche e biologiche, porta con sé alcune complicazioni;

con riferimento al provvedimento in parola, secondo quanto emerso in sede di audizione del Comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, in un'ottica operativa ed investigativa, sarebbe meritevole di riflessione l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali;

la contraffazione e la violazione di privativa alterano le regole del mercato concorrenziale, danneggiando le imprese che operano nella legalità e rappresentando un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori;

la concorrenza dei Paesi fortemente industrializzati, in particolare, ha messo drammaticamente in evidenza quanto siano importanti la difesa e la protezione dei marchi e dei brevetti, unitamente alla necessità di affrontare il mercato con una strategia finalizzata alla tutela delle idee innovative e dei prodotti *Made in Italy*;

la lotta alla contraffazione e alla violazione di privativa implicano la presenza di validi strumenti atti a contrastare efficacemente il fenomeno,

impegna il Governo:

ad avviare ogni iniziativa utile di carattere normativo volta a promuovere l'applicabilità delle norme in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego ai casi di immissione sul mercato di beni provenienti da attività di contraffazione e violazione di privativa, soprattutto se perpetrate oltre i confini nazionali.

Art. 12

12.1

[Zedda](#), [De Carlo](#), [Pogliese](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esame delle domande volto ad accertare se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, c)-ter e c)-quater avviene d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette la domanda di registrazione, unitamente a un esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che esprime il parere di competenza vincolante entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta."».

12.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2.», con il seguente:

«2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'esame delle domande volto ad accertare se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma dell'articolo 14, comma 1, lettere c)-*bis*, c)-*ter* e c)-*quater* deve avvenire acquisita l'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. A tal fine, l'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette obbligatoriamente la domanda di registrazione, unitamente a un esemplare del marchio e ogni altra documentazione utile alla valutazione, anche preliminarmente richiesta al titolare della domanda circa l'uso o il proponendo uso del segno, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che esprime il parere di competenza entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.»

12.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo:

1) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e alimentari»;

2) dopo le parole: «l'Ufficio» inserire le seguenti: «, previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «con le medesime modalità,» inserire le seguenti: «e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente,».

12.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e alimentari»;

b) sostituire le parole: «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» con le seguenti: «nomi o segni geografici»;

c) dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» aggiungere le seguenti: «. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta.».

12.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» con le seguenti: «e alimentari»;

2) sostituire le parole: «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» con le seguenti: «nomi o segni geografici»;

3) dopo le parole: «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» inserire le seguenti: «. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta.».

12.6

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» *con le seguenti:* «e alimentari»;

b) *sostituire le parole:* «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» *con le seguenti:* «nomi o segni geografici».

12.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «l'Ufficio» *inserire le seguenti:* «, previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238.»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «con le medesime modalità» *aggiungere le seguenti:* «e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente».

Art. 16

16.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;».

16.3

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire la lettera c) con la seguente: «c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese.».

16.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 2, lettera b), le parole: "almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno diciotto mesi".»

Art. 18

18.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: «con lo spirare dell'ultimo istante del giorno» *con le seguenti:* «alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno».

18.2

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «con lo spirare dell'ultimo istante del giorno» *con le seguenti:* «alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno».

Art. 19

19.1

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «b-bis) all'articolo 58, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità."»

Art. 20

20.1

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere l'articolo.

20.2

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 144, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".».

Art. 21

21.0.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 144, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al comma 2, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale".».

Art. 25

25.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1.» sostituire le parole: «istanza comune» con le seguenti: «istanza congiunta»;*

2) *al capoverso «2.» aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché qualsiasi documento presentato dal richiedente»;*

3) *al capoverso «3.» sostituire le parole: «dalla ricezione della comunicazione» con le seguenti: «dal termine di cui al comma 1»;*

4) *dopo il capoverso «3.» inserire il seguente: «3-bis. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.».*

Art. 29

29.0.1

[Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione," sono aggiunte le seguenti: "anche a beni materiali e immateriali protetti da diritti di proprietà industriale o intellettuale"

b) al comma 2, le parole: "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate" sono sostituite dalle seguenti: "sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure adottate per un periodo temporaneo specificato che, qualora necessario, può essere prorogato. L'Autorità informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)."

c) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "a livello globale durante l'esercizio precedente".»

29.0.2

Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di eccesso strutturale di domanda sui mercati rilevanti interessati, anche a causa di crisi epidemiche e sanitarie, ove ad un sommario esame, l'Autorità constati la sussistenza di limiti alla produzione, agli sbocchi o agli accessi ai mercati della produzione e distribuzione di farmaci soggetti a protezione della proprietà intellettuale idonei a contrastare la situazione di crisi determinatasi, essa può, d'ufficio, deliberare l'adozione di misure cautelari, imponendo all'impresa titolare del diritto di proprietà intellettuale il rilascio di una corrispondente licenza obbligatoria, a condizioni eque e non discriminatorie, nei confronti di soggetti terzi che ne facciano richiesta e che si trovino in possesso dei requisiti di idoneità e sicurezza per la salute pubblica, provvedendo al contempo al trasferimento tecnologico e delle competenze idonee a consentire la produzione sul territorio nazionale."»

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri, assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.

Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto "area di crisi industriale complessa" già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme" (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi.

Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine

di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto "decreto *energy release*", sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta - tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali - del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

Replica la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.

Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione. Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna, menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE. Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo stato attuale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania. L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Intervengono i senatori [NAVE](#) (M5S) e [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) per esprimere soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le questioni connesse a tale situazione.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela ambientale.

Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali prevaricazioni della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano sottratte alle Regioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo, illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della *governance* per il PNRR.

Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.

Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza

di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO. Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano essenziali nelle operazioni antincendio.

Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.

Il presidente [DE CARLO](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di "serie A" e agricoltori di "serie B", ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.

Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.

Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un bando.

Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischiano di andare deserti.

In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di persuasione.

A tale ultima considerazione si associa il presidente [DE CARLO](#) (FdI).

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10a Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare

il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.

Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanza particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.

Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.

L'articolo 13 - prosegue il relatore - riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.

Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al testo unificato allora in discussione in 10ª Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice Naturale al testo in discussione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il provvedimento che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne.

Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi "minori", fa presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-bis.

Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

In discussione generale prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), ricordando che nella XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato. Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle associazioni di categoria e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento, ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni per il settore.

Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative attualmente previste rischiano di essere insufficienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte

emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che - non essendoci interventi in sede di illustrazione degli emendamenti - si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative presentate.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti dal 3.2 al 3.12.

L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo originario.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo originario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al fine di una trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo originario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1, esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento 10.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifesta un avviso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo originario.

In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.

Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione nel testo originario.

In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) invitano a ritirare l'unico emendamento 19.1.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 19.1.

Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.

In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.

L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.

Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) hanno espresso un parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono

approvati nel testo originario.

In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi prevista al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento interviene sulla *governance* del PNRR introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;

osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:

- l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

- l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;

rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:

- l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici" del PNRR;

considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:

- l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;

- l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso;

- l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili;

- l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:

- l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza";

- l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;

- l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di valorizzare il parco esistente e mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta evidenza;

2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti - cosiddetti agrovoltaici - che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;

3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:

a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159;

c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione "Nuova

Sabatini", in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;

5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti, che abbiano effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive, dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FRANCESCHELLI, MARTELLA,
GIACOBBE, LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,
premessi che:

il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di: a) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;

in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova *governance* per il PNRR e il PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad accentrare - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle modifiche alla *governance* per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di

coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli interventi;

tenuto conto che:

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestones e target*) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;

rilevato, per quanto di competenza, che:

con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non meglio definiti "servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR" che appaiono in realtà una duplicazione di servizi già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità; analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari, e non meglio individuate, "spese per il supporto tecnico-operativo"; le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a partire dai siti Unesco e i relativi con visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché con effetti negativi sul turismo;

nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio preesistente;

l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/4/9 (già em. 4.0.8)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

G/411/5/9 (già em. 6.0.1)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411);

premesso che,

il 1º giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3

3.1 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di

lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

Art. 4

4.0.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo."».

Art. 29

29.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31ª riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1º dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.»

Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano - ivi compreso il titolo del provvedimento - le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».

1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione».

1.4

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, della Costituzione,».

1.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».

2.2

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «con propri mezzi».

2.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;*

b) *dopo l'alinea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro vocazioni ambientali»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali;»;*

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;

e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».

2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.».

2.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati:».

2.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;*

2) *sostituire le parole da «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».*

2.7

LA RELATRICE

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».

2.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche;».

2.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare attenzione al benessere animale.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».

2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.».

2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».

2.13

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».

Conseguentemente:

1) all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;

2) all'articolo 4:

a) al comma 2 sostituire le parole «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito registro»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.».

2.15

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza.».

Art. 3

3.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette»;*
- 2) *sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.*

3.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».

3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».

3.5

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei coltivi e degli allevamenti nonché».

3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».

3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».

3.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i comuni».

3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».

3.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»

3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i soggetti interessati».

3.12

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».

3.13

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2.».

3.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

4.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».

4.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 1.

4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratti di collaborazione e convenzioni)

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

Art. 5

5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo le parole «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti: «contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che».

5.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».

5.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 dopo le parole «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».

5.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».

5.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».

5.6

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

6.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria» inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».

6.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

Art. 7

7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1:

a) *sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata»;

b) *sostituire le parole:* «dedicati al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati.».

7.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata», *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.3

[Tubetti](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata».

7.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «al tema dell'agroecologia».

7.6

[Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in coerenza con il Piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.».

7.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 9

9.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «prodotto beni di» *a:* «coltivazione integrata rispettosa» *con le seguenti:* «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».

9.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elevata qualità» *inserire le seguenti:* «per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» *e sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».

9.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole: «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio

idrogeologico e alla tutela del paesaggio.».

9.4

LA RELATRICE

Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».

9.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio,»;*

b) *dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».*

9.0.1

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.2

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.3

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».

9.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 10

10.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrono, con le seguenti: «anno 2023»;*
- 2) *sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025»;*
- 3) *sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sul settore agricolo e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

Anticipa che, in generale, il decreto interviene sui flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché sulla prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

Evidenzia, quindi, che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo non assegnatari di manodopera la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio.

Il comma 2 aggiorna le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2005 in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019-2021.

Fa menzione, inoltre, dell'articolo 1, il quale prevede, in via transitoria e in deroga alla relativa normativa ordinaria, che le quote massime dei flussi di ingresso di lavoratori siano definite, anziché con decreti annuali, con un decreto triennale relativo agli anni 2023-2025.

Accenna poi all'articolo 2, recante alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Con riferimento all'articolo 3, specifica che il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il

successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che esso eleva fino a tre anni la durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi al lavoro dipendente a tempo indeterminato, al lavoro autonomo o al ricongiungimento familiare.

Conclude con l'articolo 6, concernente i casi di grave inadempimento degli obblighi, previsti a carico delle imprese appaltatrici, nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdi) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 8ª Commissione sui disegni di legge in titolo. Osserva, innanzitutto, che il disegno di legge n. 366 affida alla Commissione di inchiesta i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, mentre il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Con riferimento al disegno di legge n. 366, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Tra i compiti ad essa attribuiti è citata fra l'altro la possibilità di: individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti.

Sottolinea che la Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, è tenuta a riferire alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Accenna, infine, ai successivi articoli, che disciplinano le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione.

Passa, quindi, al disegno di legge n. 536, in merito al quale segnala che i compiti della Commissione - composta da diciotto senatori e da diciotto deputati - sono più ampi, in quanto includono anche gli illeciti agroalimentari. Specifica che, per quanto di interesse, oltre alle attività già previste dal disegno di legge n. 366, è attribuita alla Commissione anche la possibilità di indagare sull'esistenza di attività

illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati; nonché la possibilità di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il favore del proprio Gruppo nei riguardi dei provvedimenti in titolo, con cui si intende proseguire l'attività svolta dalla analoga Commissione istituita nella precedente legislatura.

Evidenzia, inoltre, il contributo che la 9ª Commissione potrà offrire alla istituenda Commissione in ordine alle attività di verifica degli illeciti nel settore agroalimentare.

Interviene, quindi, il senatore [NAVE](#) (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo particolarmente significativa l'istituzione della Commissione di inchiesta per la cosiddetta "terra dei fuochi". Esprime peraltro l'auspicio che la Commissione possa avviare presto la propria attività.

La proposta di parere favorevole del Presidente relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è a posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è appena pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta del 14 marzo scorso.

Ricorda in proposito che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 12 e 29, che è possibile votare nella giornata odierna. Precisa peraltro che l'emendamento 29.100 del relatore è soppressivo dell'articolo 29; pertanto, a norma dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, essendo l'unico emendamento presentato all'articolo, si metterà in votazione il mantenimento dello stesso.

Segnala poi che è necessario attendere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti approvati e preannuncia che il relatore presenterà una proposta di coordinamento sugli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

In sede di articolo 1, il vice ministro VALENTINI manifesta un parere favorevole sull'ordine del giorno G/411/1/9, limitatamente al secondo impegno.

Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Con riferimento agli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, invita i proponenti a ritirarli, per valutare una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Vice ministro, riformula l'ordine del giorno G/411/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posto ai voti, l'emendamento 01.1 non è approvato.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/6/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4 sono respinti dalla Commissione.

L'articolo 1 risulta invece approvato dalla Commissione nel testo originario.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

In sede di articolo 12, il vice ministro VALENTINI non accoglie l'ordine del giorno G/411/3/9. Invita poi a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6. Il parere invece è contrario sull'emendamento 12.7.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si associa a quanto espresso dal Vice ministro.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) e il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 12.1 e 12.2, trasformandoli nell'ordine del giorno G/411/7/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.3, che amplia la nozione di prodotti alimentari rispetto a quella prevista dal disegno di legge, introducendo un correttivo utile all'intera disposizione, anche rispetto alle proposte 12.1 e 12.2.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4 (identico all'emendamento 12.5).

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.6.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 non è approvato.

La Commissione approva invece l'articolo 12 nel testo originario.

In sede di articolo 29, il vice ministro VALENTINI manifesta un avviso favorevole all'emendamento 29.100 del relatore e contrario sulle proposte 29.0.1 e 29.0.2.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

Poiché l'emendamento 29.100, di tenore soppressivo, risulta l'unico presentato all'articolo 29, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 29.

La Commissione non approva, con conseguente soppressione dell'articolo 29.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2 sono respinti dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'emendamento approvato verrà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che domani 22 marzo, alle 18, scade il termine per le proposte di audizione, che potrebbero iniziare a partire da martedì 28, alle ore 13.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

G/411/1/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre

alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

Italian Sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che "suona" italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

G/411/6/9 (già em. 1.3)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui all'emendamento 1.3.

G/411/7/9 (già em. 12.1 e 12.2)

[Zedda](#), [De Carlo](#), [Pogliese](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui agli emendamenti 12.1 e 12.2.

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (ant.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si sono concluse le votazioni degli emendamenti.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*), nell'esprimere soddisfazione per l'andamento dei lavori, preannuncia la necessità di un coordinamento con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, nel testo modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 (testo 2). Si tratta infatti di approfondire ulteriormente il rapporto tra la struttura di appartenenza e l'inventore, che si riserva di chiarire a breve.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Alla luce della richiesta del relatore, d'accordo con il vice ministro Valentini, propone di rinviare la discussione alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il relatore Pogliese ha svolto ieri la relazione introduttiva, dichiara aperto il dibattito.

In discussione generale interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), per lamentare preliminarmente l'assenza dei requisiti d'urgenza previsti dalla Costituzione. Deplora quindi l'abuso della decretazione d'urgenza, nonostante l'attuale maggioranza avesse a suo tempo assicurato il rispetto della centralità del Parlamento nella produzione legislativa.

Giudica poi un elemento di arretramento l'eliminazione della protezione speciale e ritiene che le modifiche agli istituti coinvolti avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario, previa valutazione di compatibilità con i vincoli costituzionali e gli obblighi internazionali.

Contrariamente a quanto affermato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno, nega che il provvedimento riesca a scongiurare eventi tragici come quello accaduto a Cutro, tanto più che esso introduce una logica punitiva, poco lungimirante e non risolutiva dei problemi connessi al fenomeno migratorio. Sarebbe stato, a suo giudizio, più opportuno disciplinare in maniera organica gli ingressi, la permanenza nei centri di accoglienza e la cornice dei diritti e doveri dei migranti, anziché fornire come unica risposta quella dell'allontanamento.

Reputa pertanto discutibili le scelte sottese al provvedimento in titolo, nel quadro sia del diritto internazionale sia del diritto costituzionale. Afferma poi che le disposizioni di competenza non assicurano maggiore tutela, ma avranno l'effetto di incrementare ulteriormente il numero di irregolari che non potranno essere rimpatriati, in mancanza di accordi con i Paesi di origine. Ciò alimenterà dunque lo sfruttamento, il lavoro nero e il reclutamento da parte della criminalità.

In conclusione, auspicando che vi sia il tempo per esprimere un parere approfondito, ribadisce l'inefficacia e i rischi che il provvedimento inevitabilmente comporterà.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), associandosi al senatore Martella per la disamina puntuale delle criticità del testo, puntualizza che le associazioni di categoria avrebbero auspicato un numero assai maggiore di ingressi, per venire incontro alle necessità dei settori produttivi in termini di reperimento della manodopera.

Ravvisa dunque gravi lacune nel provvedimento, che non riuscirà a evitare l'ulteriore sfruttamento e la crescita del lavoro nero. Sottolinea, al contrario, l'esigenza di garantire dignità e lavoro, nel rispetto della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che lo schema di parere sarà illustrato e votato la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 10,35.*

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00300, premettendo che il florovivaismo rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane che, con l'impiego di oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende, vale più 2,5 miliardi di euro.

Dopo aver sottolineato che, in numerosi comprensori regionali, il florovivaismo costituisce uno dei settori trainanti dell'agricoltura e un elemento identificativo di alcune realtà territoriali, puntualizza che, all'interno del sistema agricolo, esso si distingue per complessità biologica, tecnica, commerciale e organizzativa.

Infatti, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di *standard* condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, l'assenza di un supporto normativo sono condizioni che investono tutto il settore nel suo complesso e ne limitano lo sviluppo.

Reputa dunque necessaria una legge quadro nazionale di riferimento per il settore. Ricorda in proposito che, nella passata legislatura, è stato presentato un disegno di legge approvato alla Camera poi passato al Senato, sul quale ha svolto la funzione di relatore, che non ha potuto essere approvato in via definitiva.

Comunica poi che, pur avendo presentato in Senato un nuovo disegno di legge a sua firma, per raggiungere l'obiettivo in tempi più celeri è in corso l'elaborazione di un disegno di legge governativo di delega, già preannunciato alla Presidenza del Consiglio con una nota del 7 febbraio scorso.

L'obiettivo è di realizzare un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.

Afferma peraltro che, per rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso, occorre favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende più piccole, i

passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale.

Puntualizza indi che la materia oggetto dell'interrogazione non rientra nelle competenze del Dicastero, bensì in quelle del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. Occorre, però, tener conto che il codice dell'ambiente stabilisce prescrizioni anche ai fini dei beni in polietilene, materiale da cui è composta una rilevante parte dei vasi immessi sul mercato; questi rientrano, a norma di legge, nelle competenze dei consorzi e dei sistemi autonomi istituiti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti da considerare imballaggi, il codice dell'ambiente, nell'Allegato E, parte quarta, fornisce specifici criteri esplicativi sui quali basare la definizione di imballaggio. Quanto ai vasi da fiori, in linea con la normativa europea, sono considerati imballaggi quando sono usati "solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"; non si configurano come imballaggi quando sono "destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".

Fa presente quindi che la circolare predisposta dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) fa seguito a diversi confronti tra il consorzio e le principali associazioni di categoria interessate, ed è intervenuta per dirimere alcuni contrasti interpretativi in merito alla natura dei vasi da fiore. In particolare, si è ritenuto che lo spessore potesse valere quale criterio tecnico finalizzato a determinare se un vaso da fiori debba essere considerato imballaggio o meno, e dunque assoggettato al contributo ambientale applicato dal CONAI medesimo. Ne deriva che sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e da altre caratteristiche strutturali. La circolare stabilisce altresì che i vasi sono soggetti ad applicazione del contributo ambientale qualora siano adibiti al contenimento di fiori-piante per il consumatore o per l'utente finale, mentre non risultano soggetti all'applicazione del contributo quando sono impiegati esclusivamente nel circuito "B2B".

Informa altresì che nella circolare del CONAI è richiamata la sentenza n. 8638 del 2022 del Tribunale di Roma, nella quale è indicato "che i vasi siano da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, quali possono essere appunto il diametro e/o lo spessore".

Ciò detto, il Ministero dell'ambiente assicura che l'applicazione della richiamata circolare prevede una fase di monitoraggio per consentire al CONAI di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche, in un'ottica di continua condivisione fra gli operatori del settore. Acquisiti i risultati di questo monitoraggio, sarà avviata una interlocuzione con i sistemi di gestione e le principali associazioni imprenditoriali nazionali interessate dalla tematica, al fine di verificare quali modalità di gestione dei vasi da fiore siano più efficienti e garantiscano la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti.

In tale ottica, riferisce che il Ministero dell'ambiente intende avviare ulteriori confronti con il CONAI, anche al fine di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare. Tenuto conto che la circolare è stata adottata nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche, secondo le quali i vasi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati "mezzi di produzione" esentati dal Contributo Ambientale Conai (CAC), assicura che la questione avrà la dovuta attenzione, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni che il Ministero dell'ambiente intende avviare, al fine di scongiurare, ove possibile, questo ulteriore aggravio economico che rischierebbe di penalizzare ulteriormente le imprese del settore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, augurandosi che proseguano i confronti con il CONAI e che diano i risultati attesi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in

materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata avviata la discussione generale.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, informa che in quella sede si è svolto un ampio dibattito e che attualmente è in corso il confronto sugli emendamenti. Pone quindi l'accento sull'esigenza di punire i trafficanti di esseri umani per fermare l'immigrazione illegale. Evidenzia altresì la necessità di regolare i flussi di stranieri in ingresso, anche come risposta alle richieste delle associazioni datoriali.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) dichiara conclusa tale fase procedurale e, riassumendo l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra uno schema di parere di tenore ostativo, pubblicato in allegato, manifestando rammarico per l'impossibilità di approfondire ulteriormente le tematiche del provvedimento in Commissione, soprattutto per quanto concerne l'ingresso di lavoratori stranieri.

Per quanto concerne la prevenzione dell'immigrazione illegale, lamenta che le misure contenute nel decreto-legge non consentono di garantire la sicurezza, al punto che potrebbe verificarsi un incremento della criminalità e del lavoro nero. Al riguardo, deplora la lunghezza dei tempi per regolarizzare la posizione lavorativa degli immigrati in ingresso, anche nei settori dove sono più carenti le risorse di personale, come il turismo, la ristorazione e la sanità. Il provvedimento non permette, a suo avviso, al personale già qualificato, di avere un rapido inserimento nel mondo del lavoro in Italia.

Sollecita pertanto la semplificazione delle procedure, anche attraverso la possibilità per i comuni di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ritene peraltro che sia un controsenso demandare ai Paesi non democratici il compito di dissuadere i propri cittadini dall'intraprendere un viaggio verso l'Europa, sottolineando che occorrerebbero strumenti ben più efficaci.

Giudica invece fondamentale consentire l'inclusione per una migliore integrazione, anche mediante iniziative di formazione che consentano agli immigrati di acquisire mestieri e di far parte del tessuto produttivo. È evidente dunque a suo giudizio che l'Esecutivo non abbia alcuna intenzione di regolarizzare i migranti e ribadisce il proprio dispiacere per l'impossibilità di un maggiore spazio in Commissione per tali tematiche.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione affronta già molteplici argomenti, in quanto risulta competente in materie che, nelle precedenti legislature, spettavano a due distinte Commissioni permanenti. Assicura comunque che vi è stata possibilità di un ampio confronto. Per dichiarazioni di voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore prende la parola il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), riallacciandosi a quanto espresso nel dibattito dal senatore Martella. Puntualizza inoltre l'esigenza di creare maggiore sinergia tra istituti professionali e mondo del lavoro, soprattutto per le produzioni agricole, puntando dunque su un'adeguata formazione non soltanto per i nuovi ingressi in Italia. Sottolinea infatti che il profilo agronomico incide sul valore della produzione e dunque occorrono corsi per la professionalizzazione di operai e dipendenti, anche attraverso la cooperazione tra più Dicasteri interessati.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) rinnova le proprie perplessità circa l'esiguità degli ingressi consentiti rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, ricordando di aver presentato proposte emendative nella sede di merito per ampliare tali soglie. Giudica poi grave espungere la possibilità della protezione speciale, reputando preferibile individuare una corsia preferenziale per l'inserimento nel settore produttivo. Nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del Presidente relatore, ritiene peraltro disumano costringere i migranti al rimpatrio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) afferma che la risposta del Governo ai problemi dell'immigrazione verte su vari fronti, come dimostrano, fra l'altro, l'introduzione del principio di triennialità sui flussi di ingresso e la semplificazione delle procedure per ottenere il nulla osta al lavoro.

Quanto alle disposizioni di stretta competenza, si sofferma sulle necessità del lavoro stagionale, manifestando soddisfazione per il rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato centrale sui controlli per il contrasto alle agromafie e al caporalato.

Precisa a sua volta di aver presentato emendamenti presso la Commissione affari costituzionali per semplificare ulteriormente la disciplina degli ingressi dei lavoratori già formati, confidando nella possibilità di un confronto nella sede di merito. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del Presidente relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole del Presidente relatore, risultando così precluso lo schema di parere della senatrice Florida.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno. Fa presente che, sugli emendamenti approvati, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi.

Comunica poi che, come preannunciato, il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, riferito all'articolo 3.

Avverte infine che si procederà alle votazioni degli articoli su cui erano stati approvati emendamenti, ossia gli articoli 3, 10 e 16.

Con distinte votazioni, sono messi ai voti e approvati gli articoli 3, 10 e 16, come modificati dagli emendamenti già approvati.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra la proposta di coordinamento Coord. 1 che, posta ai voti, è approvata. Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge trae origine dal lavoro dell'Esecutivo precedente e risponde tanto ad esigenze di modernizzazione quanto alle innovazioni introdotte in sede europea. Precisa tuttavia che il suo Gruppo aveva presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare il testo; poiché essi non hanno trovato accoglimento, ritiene che il provvedimento non abbia avuto il giusto adeguamento. Dichiaro pertanto il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riconosce il valore del disegno di legge, ma rileva criticamente, a sua volta, che le proposte emendative del suo Gruppo non sono state valutate positivamente dalla maggioranza. Conseguentemente, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio l'illustrazione delle proposte emendative. Informa poi che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo e che l'Esecutivo ha in corso l'istruttoria sugli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio ieri il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in

titolo.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- alcune disposizioni del provvedimento in oggetto risultano lesive del dettato costituzionale e degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale;
- le misure ivi previste, volta a ridurre e contrastare le cause delle partenze che spesso si traducono in drammatiche stragi in mare, appaiono del tutto inadeguate a perseguire la *ratio* e gli obiettivi del provvedimento, limitando invece fortemente i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che già vivono in Italia. Una percezione che si rivolge in particolar modo alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9, comma 3;
- l'articolo 7, infatti, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, si pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'articolo 49 della Carta europea dei diritti dell'uomo che sul punto appare evidentemente violata;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, la quale però deve essere effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'articolo 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad una autorità le ragioni che vi si oppongono. Il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
- per quanto concerne l'articolo 5, appare in primo luogo strumentale la connessione tra la "tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" e i "flussi migratori irregolari". Le norme inoltre prevedono che i datori di lavoro del settore agricolo che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori nell'ambito del decreto flussi ma non siano riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, possano essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi. Nonostante sia condivisibile l'obiettivo di assicurare adeguate tutele al comparto agricolo e l'ingresso costante della manodopera necessaria, bisogna considerare come i dati relativi al decreto per l'anno 2022 quantifichino in 98.000 le domande per lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero, rispetto alle 42.000 quote allocate. Con l'attuale disciplina, dunque, le quote per lavoro agricolo indicate da un eventuale nuovo decreto potrebbero già essere destinabili, in tutto o in parte, ai datori che non sono risultati assegnatari nella procedura relativa al decreto per il 2023;

- l'articolo 6 introduce l'istituto del commissariamento in caso di gravi inadempienze dell'ente gestore per non "compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali". Si rischia una compressione sul profilo della trasparenza della procedura, non essendo previsto uno standard nelle ispezioni delle prefetture e non essendo noti i criteri nell'individuazione del personale deputato al monitoraggio né le tipologie di inadempienza. Viene da domandarsi, inoltre, come l'affidamento diretto possa garantire una gestione in grado di tutelare i diritti delle persone soprattutto considerando come la principale causa dei comportamenti scorretti, che favoriscono organizzazioni con un servizio gravemente carente, sia rintracciabile in un sistema di accoglienza straordinaria con bandi continuamente a ribasso, dove il criterio di aggiudicazione resta la proposta economicamente più vantaggiosa. Sarebbe opportuno precisare come la vigilanza sulla gestione dei Centri per migranti debba riguardare non solo gli aspetti economici come "fornitura di beni e servizi" ma anche le inadempienze in ordine alla tutela e al rispetto della dignità delle persone, esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 65, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, sostituire le parole: «Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi,» con le seguenti: «In deroga all'articolo 64,»;*

- *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero a comunicare all'inventore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.».*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023**

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3ª e 9ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- con riguardo all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine finale per l'adozione del regolamento recante l'aggiornamento, l'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

14ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

(344) ALFIERI e altri. - *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(538) BERRINO e LIRIS. - *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il testo unificato relativo ai provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

- al comma 1, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimettere a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ripartizione del finanziamento di cui al capoverso Art. 2-ter tra i soggetti destinatari ivi indicati.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 14 marzo scorso e relativi al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e relativi al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 15 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

(317) ROMEO e altri. - *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. - *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. - *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"*

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il nuovo testo unificato relativo ai provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 21 marzo scorso, relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 24 (ant.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 1º MARZO 2023
24ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE invita il senatore Sallemi a riferire alla Commissione sul disegno di legge per le parti di competenza.

Il relatore SALLEMI (*FdI*) illustra, per i profili di competenza della Commissione giustizia, il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede la modifica del codice della proprietà industriale (di seguito CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in coerenza con il «Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE», adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre 2022. La Commissione è chiamata a rendere un parere alla 9a Commissione. Con riguardo ai profili di interesse specifico della Commissione giustizia segnala l'articolo 20, che abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI, al fine di eliminare i limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere.

Il comma 3 di cui la norma in esame dispone l'abrogazione, nella sua formulazione attuale specifica che, salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

La soppressione del comma 3, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, "garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti".

Inoltre, prosegue la relazione del Governo, "è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione on-line in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera".

Segnala infine, in via generale, che il codice della proprietà industriale reca un procedimento speciale

per le controversie di diritto industriale, fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Il disegno di legge reca modifiche al procedimento davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). In primo luogo l'articolo 7 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM); gli articoli 8, 15 e 23 recano disposizioni in materia di termini processuali davanti all'Ufficio ricorsi. Gli articoli 9 e 21 riguardano invece gli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi.

L'articolo 9 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei. La norma in esame modifica l'articolo 139 del CPI relativo agli effetti della trascrizione degli atti sul trasferimento dei diritti di proprietà industriale. Il comma 1 prevede che gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative, i verbali di pignoramento, le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali, finché non siano trascritti, non abbiano effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Il comma 2 specifica che, nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

L'articolo 21, in particolare, inserisce nell'articolo 138, comma 1, del CPI la nuova lettera *n-bis*), al fine di aggiungere all'elenco degli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, anche le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale. Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il parere non ostativo avanzato dal relatore che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per presentare un nuovo emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto) volto a riformulare l'articolo 1 e conseguentemente a sopprimere l'articolo 2 al fine di rendere più strettamente operativa ed efficace la norma riguardante il codice rosso.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'emendamento, sottolinea l'importanza dello stesso, volto da un lato a restituire effettività alla procedura introdotta dalla legge numero 69 del 2019, e dall'altro a lasciare alle procure generali presso le corti di appello l'attività di monitoraggio in quanto sprovviste di mezzi operativi per svolgere le indagini, mezzi che invece sono a disposizione delle procure presso i tribunali.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti mercoledì 8 marzo alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il vice ministro SISTO si riserva una valutazione dell'emendamento presentato dalla relatrice quando il fascicolo degli emendamenti sarà completo anche dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [377](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

«Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".»

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.1

[Silvestroni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni,» con le seguenti: «entro tre giorni»;

b) al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere in fine i seguenti: «1-quater. La persona offesa o chi ha presentato denuncia querela o istanza, per uno dei reati di cui al comma precedente, può chiedere al Procuratore Generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari ove nel termine di tre giorni il Pubblico Ministero non abbia assunto dalla stessa informazioni sui fatti oggetto di denuncia querela.

1-quinquies. Il Procuratore Generale deve provvedere con decreto motivato entro 48 ore, in ordine alla richiesta di avocazione ed ove disposta, deve osservare i termini di cui all'art. 362, comma 1-ter c.p.p. per le assunzioni delle informazioni.».

Art. 2

2.0.1

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale».

2.0.2

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «l'ordine di protezione» fino a: «ancora?» sono soppresse.

2.0.3

[Scalfarotto, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale?»;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale»;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «?nell'articolo 380, comma 2, o?» e dopo le parole: «?anche fuori dai casi di

flagranza,?» sono inserite le seguenti: «?o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-*bis*,?».

2.0.4

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: «privata dimora?» sono inserite le seguenti: «?e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter*?»;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: «572,?» sono inserite le seguenti: «?575, nella forma tentata,?» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette?»;

d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*».

2.0.5

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di fermi di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice?»;

b) al comma 2, le parole: «dal comma 1?» sono sostituite dalle seguenti: «?dai commi 1 e 1-*bis*».

2.0.6

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«2-*bis*

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica o di genere)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: «612-*bis* del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura è aggiunto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5»».

2.0.7

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: «?612-*bis* del codice penale?» sono aggiunte le seguenti: «?o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119?»;

b) all'articolo 6, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5?».

2.0.8

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

2.0.9

Maiorino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«2-bis

(Disposizioni in materia di ammonimento del questore nell'ambito della violenza domestica o di genere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati» e, al secondo periodo, dopo le parole: «non episodici» sono inserite le seguenti: «o commessi in presenza in minorenni»;

b) al comma 2, le parole: «articolo 8, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8, comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi»;

d) al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «disponibili sul territorio, inclusi» sono inserite le seguenti: «i centri di ascolto per uomini maltrattanti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata partecipazione al percorso presso i servizi di cui al precedente periodo ovvero di valutazione negativa all'esito del medesimo, il questore dispone la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto già ammonito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

2) dopo il comma sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.;

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, 635, primo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.».

2. L'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Ammonimento)

1. Nei casi in cui alle Forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-septies, quarto comma, e 612-bis del codice penale, il questore, anche in assenza di querela, dopo avere ascoltato la persona offesa entro 3 giorni dalla segnalazione, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni e può disporre l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per

un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.».

2.0.10

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «581» fino a: «consumato o tentato» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati?» e, al secondo periodo, dopo le parole: «?non episodici?» sono inserite le seguenti: «?o commessi in presenza di minorenni?»;

b) al comma 5, le parole: «581 e 582 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi»;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale»;

b) al comma 3, le parole: «La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate»;

c) al comma 4, le parole: «per il delitto previsto dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e».

2.0.11

[Scalfarotto](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa?».

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 11 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023
11ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

MENIA

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione sul disegno di legge recante modifica al Codice della proprietà industriale.

Il disegno di legge in esame, composto di 31 articoli, si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La componente 2 della prima missione (M1C2) è volta infatti a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo e, in quest'area di intervento, si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale, volta ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e a garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese. Gli obiettivi complessivi della riforma sono volti, nello specifico: a rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; a incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI); a facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; a garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; a rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

L'implementazione legislativa della riforma prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, al fine di disciplinare la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, rafforzare il sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, migliorare lo sviluppo di abilità e competenze, agevolare il trasferimento di conoscenze e la promozione dei servizi innovativi. I profili di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente in relazione all'articolo 6 e, sia pure in modo residuale, all'articolo 11.

L'articolo 6, in particolare, nell'ambito del Capo I recante misure per il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale, reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina contenuta nell'articolo 198 del Codice della proprietà

industriale, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

La relatrice ricorda, inoltre, che l'articolo 198 del Codice, recante "procedure di segretezza militare", vieta a coloro che risiedono nel territorio dello Stato italiano di depositare le domande di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, quando queste riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, presso uffici brevetti di Stati esteri o presso l'Ufficio brevetti europeo (EPO) o presso l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia e senza autorizzazione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che provvede previo nulla osta del Ministero della difesa entro novanta giorni, termine trascorso il quale vale il silenzio assenso. Le norme non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

L'articolo 6 del disegno di legge in esame, in particolare, estende l'ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda di brevetto in assenza di autorizzazione ministeriale ai casi in cui l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all'estero e o abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto prima del deposito della domanda di brevetto. Allo stesso tempo riduce da novanta a sessanta giorni il termine per il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale al deposito delle domande presso gli uffici di Stati esteri, o presso l'EPO o lo WIPO (comma 1, lettera *a*). La modifica introdotta - come sottolinea la relazione illustrativa - ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 - che, come anticipato, presenta alcuni aspetti di interesse per la Commissione - interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale. L'articolo 169, comma 1, del Codice della proprietà industriale stabilisce che chi rivendichi la priorità di un deposito sia tenuto a unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà e la data in cui il deposito è avvenuto. Nello specifico, l'articolo 11 prevede la possibilità di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'Ufficio può direttamente verificare il contenuto. Con la modifica proposta si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che oggi impedisce all'Italia di aderire al servizio WIPO *Digital Act Service* (DAS), il sistema elettronico che consente lo scambio sicuro di documenti prioritari e documenti simili tra gli uffici della proprietà intellettuale (PI) partecipanti e che consente ai richiedenti e agli uffici di soddisfare i requisiti della Convenzione di Parigi per la certificazione in un ambiente elettronico. Tale modifica - come viene sottolineato nella relazione illustrativa - ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda, a tal riguardo, che la priorità del deposito è disciplinata dall'articolo 4 del Codice della proprietà industriale, per effetto del quale chiunque abbia regolarmente depositato, in uno Stato o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, fruisce di un diritto di priorità (per eseguire il deposito negli altri Paesi della Convenzione). La priorità decorre dalla prima domanda di deposito, sia essa di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. La priorità, inoltre, dura dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli e i marchi. Qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare è idoneo a far nascere la priorità.

Dà infine conto di una conferente bozza di parere non ostativo, che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone,

quindi, in votazione lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore [SPERANZON](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti (API), sottoscritto il 30 giugno 2019 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica socialista del Vietnam.

La stesura dell'Accordo - già ratificato dal Parlamento vietnamita - si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche fra l'Unione europea e il Vietnam (già inquadrate nell'ambito dell'Accordo di partenariato e cooperazione siglato nel 2012 e dal derivato Accordo di libero scambio, in vigore dal 2020) e poggia sul fatto che il Paese asiatico rappresenta per l'Europa il secondo *partner* commerciale, dopo Singapore, fra i membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN).

L'Accordo, frutto di un lungo *iter* negoziale e destinato a sostituire i vari trattati bilaterali in materia esistenti fra il Paese asiatico e gli Stati membri dell'UE, è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti incentrato su un apposito tribunale permanente.

Più in dettaglio, l'Accordo, introdotto da un preambolo e composto da 93 articoli (suddivisi in quattro Capi) e da 13 Allegati, precisa innanzitutto i suoi obiettivi, offre un quadro delle definizioni generali (Capo 1, articoli 1.1 e 1.2) e disciplina gli aspetti relativi alla protezione degli investimenti (Capo 2, articoli da 2.1 a 2.9) e alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti e tra le Parti (Capo 3, sezione A, articoli da 3.1 a 3.26, sezione B, articoli da 3.27 a 3.59). Da ultimo il testo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, articoli da 4.1 a 4.23).

Obiettivo dell'Accordo è quello del miglioramento delle relazioni tra le Parti in materia di investimenti (articolo 1.1), da realizzarsi attraverso le garanzie e le condizioni di protezione degli investimenti individuate dal Capo successivo. Nel definire l'ambito di applicazione dell'Accordo, il Capo 2 individua, tra l'altro, una serie di eccezioni generali alla sua applicazione (dai regimi previdenziali alle attività legate all'esercizio di pubblici poteri, alle questioni relative alla cittadinanza o alla residenza) (articolo 2.1), ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori senza che le norme sulla protezione degli investimenti possano essere considerate come un impegno a non modificare il proprio quadro normativo, anche in materia di aiuti di Stato (articolo 2.2), prevede l'applicazione della clausola del trattamento nazionale, in base a cui ciascuna Parte riserva agli investitori dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri (articolo 2.3) e sancisce che a beneficio degli investitori dell'altra parte, nei settori disciplinati, sia assicurato un trattamento "equo e giusto", garantendone altresì la "piena protezione e sicurezza" (articolo 2.5).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la garanzia di un trattamento non meno favorevole, per gli investitori dell'altra Parte, rispetto ai propri, per le perdite subite a causa di guerre, conflitti armati o altri eventi simili (articolo 2.6), la definizione di alcune garanzie nei confronti di provvedimenti di nazionalizzazione (articolo 2.7), la garanzia circa i trasferimenti in valuta convertibile degli investimenti disciplinati (articolo 2.8) e l'istituto della surrogazione per i pagamenti effettuati in relazione agli investimenti in esame (articolo 2.9).

L'Accordo, come anticipato, disciplina, quindi, i meccanismi di risoluzione delle controversie. In particolare la sezione A del Capo 3 è relativa alla risoluzione delle controversie tra le Parti, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti dagli articoli 3.1 e 3.2. I successivi articoli 3.3. e 3.4 impegnano le Parti a esperire un tentativo preliminare di consultazione e mediazione, mentre gli articoli da 3.5 a 3.26 fissano le modalità di costituzione del collegio arbitrale, le procedure per lo

svolgimento del processo arbitrale e disposizioni generali per la costituzione dell'elenco degli arbitri, le loro qualifiche e i loro obblighi.

La sezione B del Capo 3, dedicata alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti, definisce obiettivi e ambito di applicazione (articoli 3.27 e 3.28), disciplina la risoluzione alternativa delle controversie (articoli da 3.29 a 3.31) e le modalità di presentazione della domanda di risoluzione e le condizioni preliminari (articoli da 3.32 a 3.37). Ulteriori articoli definiscono il sistema giurisdizionale per gli investimenti (articoli da 3.38 a 3.41) e disciplinano lo svolgimento del procedimento (articoli da 3.42 a 3.59).

I successivi articoli 4.1 e 4.2 (di cui al Capo 4) disciplinano l'istituzione del Comitato dell'Accordo e ne elencano i settori di attività, Comitato copresieduto dal Ministro della pianificazione e degli investimenti del Vietnam e da un membro della Commissione europea responsabile per il commercio, e preposto a verificare il corretto funzionamento dell'Accordo, a monitorarne e facilitarne l'attuazione e ad adoperarsi per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate, oltre che per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative. Ulteriori disposizioni del Capo 4 riguardano la possibilità di introdurre modifiche all'Accordo steso (articolo 4.3), e disciplinano le eccezioni generali alla sua applicazione per motivi di sicurezza pubblica, salute, politica monetaria, (articoli da 4.6 a 4.8), le misure di salvaguardia in situazioni eccezionali (articoli 4.10 e 4.11), la durata (articolo 4.14), l'adempimento degli obblighi delle Parti (articoli da 4.16 a 4.18) e il processo di adesione di futuri membri dell'Unione europea (articolo 4.21).

Gli allegati al testo normativo prescrivono, a loro volta, alcuni aspetti tecnici relativi alle autorità competenti, all'esenzione per il Vietnam in materia di trattamento nazionale, alle intese sul trattamento degli investimenti e sull'espropriazione, al debito pubblico, all'elenco degli accordi in materia di investimenti, al regolamento di procedura, al codice di condotta per gli arbitri e i mediatori, ai meccanismi di mediazione, al codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori, ai procedimenti paralleli e alle procedure di lavoro del tribunale d'appello. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, conclude l'oratore, si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti (API) sottoscritto il 19 ottobre 2018 dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e dalla Repubblica di Singapore.

Ricorda, in primo luogo, che la città-Stato di Singapore, è formalmente indipendente dal 1965 contraddistinta da un sistema politico e istituzionale permeato da forte stabilità, pur con appena 5,6 milioni di abitanti, vanta il sistema economico più avanzato tra quelli dei Paesi del Sud-Est asiatico, figura quale settimo Paese al mondo per innovazione globale e vede i suoi cittadini beneficiare di redditi *pro-capite* e di livelli di investimento in materia di istruzione tra più alti al mondo.

Fra i membri fondatori dell'Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), Singapore costituisce un *hub* strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluto rilievo, rappresentando la principale porta di accesso al Sud-est Asiatico per l'Unione europea e gli Stati Uniti. Punto di riferimento nel mondo per i comparti dell'elettronica, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle biotecnologie, il Paese ospita uffici regionali di oltre 10.000 imprese europee, tra le quali le italiane - solo per citarne alcune - Menarini, Lamborghini, Barilla, CMC, Elettronica Spa, ENI, Ferrari,

Luxottica, Piaggio, Pirelli, Saipem, Prada e Valentino.

Come evidenziato nella relazione che accompagna il provvedimento in esame, la firma dell'Accordo sulla protezione degli investimenti con il Paese asiatico è avvenuta contestualmente a quelle relative ad altri due Accordi, rispettivamente l'Accordo Quadro di Partenariato e Cooperazione (APC) e l'Accordo di Libero Scambio (ALS), strumenti che concorrono nel loro insieme a definire un quadro giuridico rafforzato di partenariato europeo con Singapore, fondamentale in ragione del fatto che il Paese rappresenta il principale *partner* economico dell'Unione europea nell'area del Sud-est asiatico.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, frutto di un lungo *iter* negoziale, è finalizzato a definire la cornice giuridica per facilitare ulteriormente gli investimenti bilaterali fra le due aree geografiche e per offrire certezze addizionali agli investitori, assicurando al contempo alle Parti specifiche garanzie sotto il profilo della tutela della sovranità nazionale e del loro diritto a definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente. Il testo, in particolare, prevede che gli investitori dell'Unione europea e di Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo, non siano soggetti ad alcun trattamento discriminatorio e siano ampiamente protetti dal rischio di subire espropriazioni, ammesse unicamente in limitate circostanze ed in ogni caso in cambio del pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace. L'Accordo, inoltre, offre agli investitori la possibilità di ricorrere ad un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti - delineato dagli articoli di cui al Capo III del testo -, sistema incentrato su un tribunale permanente per gli investimenti di primo grado e su un tribunale d'appello per le impugnazioni, e finalizzato alla risoluzione di eventuali controversie in modo più innovativo rispetto al meccanismo tradizionale. Il sistema, che punta a trovare un equilibrio tra la protezione degli investitori e la salvaguardia del diritto di uno Stato di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica, si fonda sui principi di trasparenza dei procedimenti e su disposizioni contro gli abusi.

Più in dettaglio, l'Accordo, si compone di 75 articoli (suddivisi in quattro Capi), di 11 Allegati e di due Intese, precisa innanzitutto i suoi obiettivi, offre un quadro delle definizioni generali (Capo 1, 2 articoli), e disciplina gli aspetti relativi alla protezione degli investimenti (Capo 2, 8 articoli) e alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti e tra le Parti (Capo 3, 46 articoli). Da ultimo, il testo reca disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, 19 articoli). Obiettivo dell'Accordo è quello del miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti (articolo 1.1), da realizzarsi attraverso le garanzie e le condizioni di protezione degli investimenti di cui al Capo 2. Il testo ribadisce il diritto delle Parti a legiferare nei rispettivi territori senza che ciò costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'Accordo medesimo per conseguire legittimi obiettivi politici come la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale (articolo 2.2). Ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti, contemplando possibili deroghe solo per finalità di interesse pubblico, e comunque ammesse a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti. L'Accordo esclude la possibilità che una Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, ad eccezione dei casi in cui essa agisca nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva (articolo 2.6).

La Sezione A del Capo 3 dell'Accordo disciplina la modalità di risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (articoli 3.1-3.24), prevedendo innanzitutto, al termine di un tentativo di risoluzione amichevole non andato a buon fine, l'avvio della fase delle consultazioni tra le due Parti (articolo 3.3), l'ipotesi di fare ricorso ad una mediazione (articolo 3.4) e l'avvio delle vere e proprie procedure giurisdizionali (articoli 3.5 e seguenti). Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Gli articoli successivi

disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13), le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15), la trasparenza del procedimento (articolo 3.16) e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

La Sezione B del Capo 3 disciplina, viceversa, la modalità di risoluzione delle controversie tra le Parti (articoli 3.25-3.46), impegnandole innanzitutto ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia in buona fede al fine di pervenire a una soluzione concordata (articolo 3.26) o mediante una procedura di mediazione (articolo 3.27). Il ricorso ad un collegio arbitrale (articolo 3.28) e le procedure per la sua costituzione (articolo 3.29) consentono l'avvio del processo arbitrale, le cui tempistiche e procedure sono disciplinate dagli articoli da 3.30 a 3.39.

Il successivo articolo 4.1 (di cui al Capo IV) istituisce un Comitato dei rappresentanti delle Parti, copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore, preposto a verificare il corretto funzionamento dell'Accordo, a monitorarne e facilitarne l'attuazione e a promuoverne gli obiettivi generali.

Gli allegati al testo normativo disciplinano, a loro volta, alcuni aspetti tecnici relativi all'espropriazione (allegati 1, 2 e 3), al meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti (allegato 6), ai Codici di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, degli arbitri e dei mediatori (allegati 7 e 11), alle regole relative all'accesso del pubblico ai documenti, alle udienze e alla possibilità per i terzi di presentare osservazioni (allegato 8), alle norme procedurali per l'arbitrato (allegato 9) e alle procedure di mediazione per le controversie tra le Parti (allegato 10).

Le due Intese allegare al testo dell'Accordo sono relative - rispettivamente - alle limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali e alla retribuzione degli arbitri.

La relatrice conclude la sua esposizione rilevando che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione Affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; esaminato, in particolare, l'articolo 6 che, nel disporre modifiche all'articolo 198 del Codice della proprietà industriale, reca norme per il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato; preso atto altresì di quanto disposto dall'articolo 11 in ordine all'estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 22 (ant.) dell'08/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), in assenza del relatore, senatore Matera, presenta uno schema di parere sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 198 del 2022, recante proroghe di termini legislativi.

In particolare, si sofferma sugli emendamenti del Governo 1.1000, 1.1002, 1.1004, 2.1000, 2.1001, 2.1003, 3.0.1000, 6.1000, 6.1001, 7.1000, 7.1001, 8.1000, 8.1001, 10.1000, 10.1001, 15.1000, 15.1001, 15.1002, 15.1004, 16.1000, 16.1001, 17.1000, 18.1000 e 20.0.1000, già approvati dalla Commissioni di merito nella seduta di ieri, e sugli emendamenti del Governo 3.1000, 4.1000 e 4.0.1000, nonché sui relativi subemendamenti.

Ritenendo che non emergano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del PNRR (traguardo M1C2-4).

Rileva, in particolare, che il provvedimento modifica il codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dando attuazione ai cinque punti previsti dal PNRR, relativi a: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Sottolinea inoltre che il disegno di legge riveste carattere di urgenza, in quanto l'entrata in vigore della riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023. Ricorda, al riguardo, che il disegno di legge era già stato presentato dal Governo alla fine della scorsa legislatura,

come "collegato" alla manovra finanziaria (AS 2631).

Procede quindi ad illustrare i contenuti del provvedimento che si compone di 31 articoli, suddivisi in tre capi. Nel capo I, relativo al rafforzamento della competitività del sistema Paese e alla protezione della proprietà industriale, l'articolo 1 esplicita il divieto di registrare marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, e l'articolo 2 prevede la possibilità di richiedere una protezione temporanea della invenzione industriale, per eventi fieristici.

L'articolo 3 introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 del codice (cosiddetto *Professor privilege*), assegnando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza, che potrà quindi richiedere la protezione della proprietà industriale, e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. In ogni caso, l'inventore ha sempre diritto di esserne riconosciuto autore e di ricevere una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico.

L'articolo 4 introduce gli "uffici di trasferimento tecnologico" per promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale tra i diversi enti di ricerca. L'articolo 5 consente il pagamento differito dei diritti, entro un mese dal deposito della domanda di brevetto, allineando l'Italia a molti altri Paesi europei. L'articolo 6 interviene nel momento precedente al deposito all'estero della domanda di brevetto, rafforzando la fase di controllo sulla potenziale utilità dell'invenzione per la difesa dello Stato.

Nel capo II, relativo alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure, gli articoli da 7 a 16 prevedono: l'estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; la riduzione dei termini per la convocazione delle parti dinanzi alla stessa Commissione; l'esplicitazione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro europeo ai fini dell'opponibilità a terzi; la soppressione dell'obbligo di trasmissione anche cartacea della documentazione; la possibilità di utilizzare codici identificativi di documenti presenti in banche dati estere, in alternativa alla trasmissione degli stessi, ai fini della rivendicazione della priorità di un deposito di domanda; la semplificazione delle procedure di registrazione di nuova varietà vegetale; l'indicazione del Ministero dell'agricoltura, quale soggetto legittimato all'opposizione, in caso di indicazioni geografiche italiane registrate ai sensi della normativa europea, ma prive di un consorzio di riferimento; l'introduzione del termine massimo di sei mesi per le proroghe richieste nell'ambito di procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti; l'introduzione del termine di un anno entro cui poter chiedere la reintegrazione nei diritti di proprietà industriale; e lo snellimento della composizione della Commissione di esame per l'abilitazione alla professione di consulente in proprietà industriale.

Nel capo III, relativo alle norme di coordinamento e di adeguamento, gli articoli da 17 a 28 prevedono: la validità anche dei contenuti di domande di brevetto italiane presentate in Stati non UE, al fine di definire lo "stato della tecnica", rispetto al quale poter considerare come nuova un'invenzione; la precisazione della definizione del termine finale di durata del brevetto, già previsto in 20 anni per l'invenzione industriale e in 10 anni per modello di utilità; l'abrogazione di norme obsolete; la possibilità di effettuare sequestri immediati in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera; il completamento dell'elenco degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale, soggetti a pubblicità mediante trascrizione, ai fini dell'opponibilità verso terzi; la facilitazione della conversione della domanda di brevetto da invenzione industriale a modello di utilità; una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione a una domanda di marchio; l'esplicitazione della possibilità di richiedere la nullità di un marchio anche nel caso in cui questo sia ritenuto lesivo dell'immagine e della reputazione dell'Italia (fattispecie già esclusa dalla possibilità di registrazione, dal decreto-legge n. 34 del 2019); precisazioni relative ai procedimenti di nullità e di decadenza, nonché al rimborso delle tasse in caso di rigetto o rinuncia della domanda, e ai pagamenti tardivi.

Nello stesso capo III, l'articolo 29 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* per apportare le corrispondenti modifiche al vigente decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33. Infine, l'articolo 30 adegua gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo e l'articolo 31 dispone la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane. L'obiettivo della riforma delineata dal disegno di legge è costituito dalla realizzazione di un sistema che, senza toccare le rispettive competenze del sistema sanitario e di quello sociale, operi un raccordo e coordinamento tra gli stessi, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti. Il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024. Tale riforma, secondo il PNRR, è volta a rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, nonché a semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio.

Il provvedimento costituisce attuazione anche dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.

Il disegno di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 stabilisce le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 l'oggetto delle deleghe, i principi e criteri direttivi generali e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), che ha il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

I principi generali di delega prevedono: la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, anche attraverso la partecipazione degli anziani ai vari ambiti familiari e sociali e il coinvolgimento o supporto da parte di soggetti privati e da parte dei servizi pubblici; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio, entro i limiti e i termini definiti dalla programmazione statale e regionale; la promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e socio-sanitaria degli anziani fragili o non autosufficienti, al fine dell'accesso a un *continuum* di servizi; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la promozione dell'attività fisica sportiva da parte della popolazione anziana; il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità; la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale sia delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti sia delle persone impegnate nella cura degli stessi; il rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi di alcune amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, e fissa specifici criteri direttivi di delega.

I principi e criteri direttivi specifici, di cui alle lettere *a)* e *b)*, riguardano, tra l'altro, la sanità preventiva, la partecipazione degli anziani a vari ambiti e attività, quali la pratica sportiva e il turismo, le forme di coabitazione, lo svolgimento di attività sociali e di volontariato (anche con specifico riferimento a quelle svolte da studenti), le esperienze di promozione culturale intergenerazionali. Riguardo ai suddetti interventi per la prevenzione della fragilità, la lettera *c)* prevede che in sede di

esercizio della delega si disciplinino: l'offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, da effettuarsi, nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), da parte di *équipe* multidisciplinari; la fase di svolgimento presso il PUA, all'esito della suddetta valutazione, dell'attività di individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e di fornitura dei servizi di orientamento e supporto informativo necessari, al fine dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, e fissa specifici criteri direttivi di delega.

I principi e criteri direttivi specifici riguardano tra l'altro: la definizione di popolazione anziana non autosufficiente (lettera *a*)); la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (lettera *b*)); l'adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (lettera *c*)); la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza (lettera *f*)); la semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e la messa a disposizione di punti unici di accesso (PUA), collocati presso le Case della Comunità (lettera *g*)); la semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi (lettera *h*)).

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, e fissa specifici criteri direttivi di delega.

I principi e criteri direttivi specifici sono ricompresi in tre grandi ambiti, il primo dei quali (lettera *a*) è riferito al progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti. A tal fine, si prevede l'introduzione, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento e ai servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza. Si prevede inoltre, per promuovere il miglioramento del livello delle prestazioni di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente. Il secondo ambito (lettera *b*) è quello della definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane. Il terzo ambito (lettera *c*) inerisce al miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari.

In base all'articolo 6, gli schemi dei predetti decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri parlamentari, ed entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale, l'articolo 8 le disposizioni finanziarie e l'articolo 9 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli

alimenti biologici per animali da compagnia ([n. COM\(2022\) 659 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, comunica di voler svolgere ulteriori approfondimenti, con riferimento ai lavori in corso presso il Consiglio dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 452**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 198 del 2022, recante proroghe di termini legislativi; valutati, in particolare, gli emendamenti del Governo, approvati dalle Commissioni di merito nella seduta di ieri: 1.1000, relativo alle misure finalizzate a supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR; 1.1002, che assicura le assunzioni, tra cui quelle funzionali all'attuazione del PNRR, anche in condizioni di esercizio provvisorio; 1.1004, in materia di assunzioni presso il Ministero della cultura; 2.1000, che subordina la proroga a tutto il 2023 della validità delle patenti di guida del Regno Unito per i residenti in Italia al rispetto dei trattati internazionali in vigore; 2.1001, che proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore di disposizioni relative alla dirigenza della polizia di Stato; 2.1003, che proroga la validità della graduatoria di un concorso dei Vigili del fuoco; 3.0.1000, in materia di controversie tributarie e di stralcio dei debiti iscritti a ruolo fino a mille euro; 6.1000 e 6.1001, in materia di università ed esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; 7.1000, che proroga i finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche; 7.1001, che interviene nell'ambito del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012; 8.1000 e 8.1001 in materia di assunzioni nella Giustizia e di deposito di atti nei procedimenti penali militari; 10.1000, sui sedimenti della laguna di Venezia; 10.1001, che attribuisce fondi all'istituto italiano di ricerca per le scienze della vita "Human Technopole"; 15.1000, in materia di personale dell'AGEA; 15.1001 in materia di prodotti fitosanitari; 15.1002, che proroga i compensi per i componenti degli enti controllati dal Ministero dell'agricoltura ed elimina i compensi per i componenti di comitati e commissioni operanti presso lo stesso Ministero; 15.1004, che estende da 45 a 60 giorni il tempo per chiedere gli aiuti per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole; 16.1000, che abroga il rinvio dell'entrata in vigore della norma che esclude dal reddito i premi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica; 16.1001, sull'impiego di fondi da parte della società Sport e Salute; 17.1000, che amplia la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare notiziari; 18.1000, recante modifiche alle disposizioni di proroga relative alla realizzazione dell'ospedale di Siracusa e al risanamento delle baraccopoli di Messina; e 20.0.1000, recante proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate; valutati, inoltre, gli emendamenti del Governo: 3.1000, che autorizza spese amministrative del MEF; 4.1000, che incorpora e abroga il decreto-legge n. 4 del 2023 sulla fornitura di dispositivi medici; 4.0.1000, che attribuisce a Nado Italia, l'Organizzazione nazionale dell'Agenzia mondiale antidoping, le competenze sui controlli antidoping di cui alla legge n. 376 del 2000; valutati anche i relativi subemendamenti; rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 32 (pom.) del 09/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere favorevole con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ha dato conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di riforma del codice della proprietà industriale, e ha presentato uno schema di parere favorevole sul testo del provvedimento, in cui propone di richiamare il pacchetto di proposte, presentato dalla Commissione europea il 28 novembre 2022, per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalle proposte di regolamento COM(2022) 666 e COM(2022) 667, e di parere non ostativo sugli emendamenti con due osservazioni inerenti all'emendamento 4.0.1, in materia di simultanea protezione europea e nazionale, e agli emendamenti 4.0.7, 20.2 e 21.0.1, sull'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e agricoli.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il suo voto favorevole, a condizione di spostare nelle premesse la parte descrittiva contenuta nel richiamo al pacchetto europeo di revisione del quadro sui disegni e modelli.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accoglie la proposta di spostamento.

Pertanto, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (n. 28)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra i contenuti dell'atto del Governo in titolo, di attuazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Ricorda che il recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il 23 giugno 2023 e che la finalità della stessa è di assicurare omogeneità nella tutela minima e nella protezione, in caso di insolvenza delle imprese assicuratrici, da garantire alle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell'Unione europea, nonché di garantire parità di trattamento, da parte degli assicuratori, in relazione alle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione.

Il provvedimento in esame si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica gli articoli 285 (Fondo di garanzia vittime per la strada) e 296 (Organismo di indennizzo italiano) del decreto legislativo n. 209 del 2005. È data quindi facoltà alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), in qualità di gestore del Fondo di garanzia vittime della strada e dell'Organismo di indennizzo, di negoziare accordi con gli omologhi organismi degli altri Stati membri e dare attuazione alle procedure di rimborso e rivalsa in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 la clausola di entrata in vigore.

Il Relatore ritiene che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta uno schema di osservazioni non ostative.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 ([n. COM\(2022\) 586 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, interviene in materia di prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dei veicoli leggeri (EURO 6) e dei veicoli pesanti (EURO VI). Secondo la Commissione europea, infatti, il trasporto su strada continua a essere il responsabile principale dell'inquinamento atmosferico.

Con riguardo al prosieguo del negoziato, secondo la relazione del Governo, andranno valutati alcuni elementi costitutivi della proposta, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione proposti ed al calendario di applicazione, anche per proporre modifiche a livello negoziale.

In particolare, per quanto attiene ai veicoli leggeri (categorie M1 ed N1), si osserva come diverse case automobilistiche stiano focalizzando i propri investimenti sui propulsori a zero emissioni (elettrici) al fine di immettere sul mercato unicamente tali prodotti a partire dal 2030 e quindi in anticipo rispetto alla scadenza del 2035 prevista dall'emanando regolamento UE sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂. L'introduzione di nuove prescrizioni sulle emissioni inquinanti previste dalla proposta in argomento richiederà ulteriori investimenti industriali per l'adeguamento delle produzioni esistenti di veicoli a motore termico con conseguente incremento dei costi a fronte di possibili rallentamenti del rinnovo del parco circolante e con benefici marginali per l'ambiente.

Per i veicoli commerciali leggeri (categoria N1), la proposta di riduzione dei limiti di emissione è dell'ordine del 40 per cento rispetto ai vigenti limiti EURO 6; ciò risulta particolarmente oneroso per i veicoli con rapporto potenza-massa inferiore a 35 kW/t ove sarebbe preferibile un limite di ossidi di azoto (NO_x) superiore ai 75 g/km proposti. Al riguardo, si evidenzia come i furgoni (in particolare quelli più pesanti) svolgono funzioni diverse rispetto alle autovetture e anche l'impatto degli investimenti richiesti è completamente diverso viste le differenze in termini di volumi di mercato tra i due segmenti. Per quanto attiene alla data di applicazione proposta (luglio 2025), essa sembra incoerente con il processo negoziale appena avviato e con il tempo di adeguamento minimo di 2/3 anni

a partire dall'entrata in vigore del regolamento che normalmente viene concesso ai costruttori. Inoltre, sarebbe opportuno continuare a prevedere date di applicazione separate per le nuove omologazioni e per l'adeguamento di tutti i nuovi veicoli prodotti.

Per quanto attiene ai veicoli pesanti (categorie M2, M3, N2, N3), viene proposta una riduzione dell'80 per cento dei limiti di emissione degli ossidi di azoto rispetto al vigente limite Euro VI. Tale limite, da rispettare durante una prova su strada sia in condizioni di emissioni a freddo che a caldo, richiederà interventi tecnologici, in particolare sul sistema di trattamento delle emissioni, non trascurabili in termini di costi a fronte di benefici marginali in termini di riduzione degli NOx dell'intero parco circolante. Analogamente, il limite proposto per il numero di particelle solide (PN) è quasi dell'80 per cento più severo rispetto al limite Euro VI che se associato alla riduzione delle dimensioni delle particelle, come proposto dalla Commissione europea, richiederà l'adozione di una tecnologia al momento non consolidata che influirà negativamente sul consumo di carburante dei nuovi motori con inevitabile aumento delle emissioni di CO2. Si ritiene che una riduzione del 50 per cento rispetto ai limiti EURO VI sarebbe ragionevole.

Per quanto attiene al calendario di applicazione, considerati i livelli di riduzione dei limiti di emissione proposti, sembrerebbe opportuno differire di un anno la data di applicazione per le nuove omologazioni, prevedendo ulteriori 12 mesi per l'adeguamento delle produzioni esistenti.

Tra le altre potenziali criticità si segnala la necessità per i produttori di piccoli volumi (cioè quelli responsabili di un numero di immatricolazioni di auto nuove compreso tra 1.000 e 10.000 o di immatricolazioni di furgoni nuovi compreso tra 1.000 e 22.000 in un anno civile) di continuare ad usufruire anche dopo il 2030 della possibilità di continuare ad applicare i limiti EURO6.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE ([n. COM\(2022\) 688 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE ([n. COM\(2022\) 689 definitivo](#))
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulle proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità, ricordando che esse, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio).

Tenendo conto della relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e di altri elementi acquisiti in via istruttoria, nonché dell'esame in corso presso le altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, propone di esprimere una posizione secondo cui le due proposte

rispettano il principio di sussidiarietà, ma non pienamente il principio di proporzionalità, in quanto le funzionalità minime degli Organismi nazionali per la parità, stabilite dalla proposta, possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario.

Le proposte, infatti, prevedono il conferimento obbligatorio agli Organismi di poteri di indagine autonomi, nonché di diritti speciali nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche con effetti che farebbero venir meno il carattere terzo e indipendente degli Organismi, e di un potere di risoluzione stragiudiziale delle controversie ulteriore rispetto a quelli già previsti nell'ordinamento nazionale. Le proposte, inoltre, prevedono alcune facoltà importanti che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM (2022) 571 (Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine), svoltesi in Ufficio di Presidenza questa mattina, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dando attuazione alla riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del PNRR (traguardo M1C2-4), ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento affronta i cinque punti previsti dal PNRR, relativi a: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi;

evidenziato che il disegno di legge riveste carattere di urgenza in quanto l'entrata in vigore della riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023;

rilevato che il 28 novembre 2022 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia.

Il pacchetto opera una messa a punto del quadro, per modernizzare i sistemi e adeguarli all'era digitale, semplificare le procedure, rendere la registrazione più attraente per i potenziali richiedenti anche sotto il profilo economico, e armonizzare maggiormente i sistemi nazionali, sia tra loro sia nei confronti del sistema europeo.

In particolare, le proposte provvedono ad allineare maggiormente le procedure di registrazione dei disegni e modelli europei, di competenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a quelle relative ai marchi. Inoltre, si semplifica la presentazione di domande multiple e i costi vengono rimodulati per ridurre quelli iniziali e aumentare quelli relativi ai rinnovi, al fine di scoraggiare il rinnovo dei disegni e marchi che non si sono affermati nel mercato. Si prevede anche la liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio, con la stabilizzazione della "clausola di riparazione" che esonera dalla protezione dei disegni e modelli le componenti utilizzate per la riparazione dei prodotti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di tenere conto del pacchetto di proposte, del 28 novembre 2022, per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 4.0.1, che sostituisce l'articolo 59 del codice della proprietà industriale al fine di sostituire l'attuale cedevolezza del brevetto italiano rispetto al corrispondente brevetto europeo, concessi allo stesso inventore, con l'attribuzione della "stessa efficacia e protezione", si ricorda che in base all'articolo 139, comma 3, della Convenzione sul brevetto europeo, gli Stati parte possono decidere se prevedere o meno la simultanea protezione europea e nazionale, ma si sottolinea che i brevetti non hanno la stessa efficacia, in quanto il brevetto europeo unitario comporta l'automatica protezione nei 25 Paesi UE aderenti all'iniziativa, mentre gli altri richiedono apposite procedure di riconoscimento.

In riferimento agli emendamenti 4.0.7, 20.2 e 21.0.1, si ricorda che l'etichettatura e l'indicazione di origine dei prodotti agricoli o alimentari è disciplinata da altre normative europee e nazionali vigenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 28

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, attuativo della direttiva (UE) 2021/2118, che reca modifiche alla direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che l'articolo 1 dà facoltà alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

(CONSAP), in qualità di gestore del Fondo di garanzia vittime della strada e dell'Organismo di

indennizzo, di negoziare accordi con gli omologhi organismi degli altri Stati membri e dare attuazione alle procedure di rimborso e rivalsa in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione;

valutato che *lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea; formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.*

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 688 DEFINITIVO E COM(2022) 689 DEFINITIVO

La 4ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego;

considerato che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio);

valutata la relazione del Governo sulle due proposte, del 21 febbraio 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi acquisiti in via istruttoria;

considerato che le proposte sono oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui quattro hanno già concluso l'esame e nessuna delle quali ha finora espresso criticità, salvo la *Seimas* lituana in merito al rinvio a un atto di esecuzione della Commissione europea per la redazione di un elenco di indicatori comuni finalizzati a misurare gli effetti derivanti dalla direttiva; ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ma che esse non rispettino pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

Si condivide l'obiettivo della proposta, ovvero di assicurare norme minime in tutti gli Stati membri, a tutela dell'uguaglianza e la non discriminazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del TUE, attraverso disposizioni vincolanti che assicurino l'effettiva funzionalità degli Organismi nazionali per la parità.

A fronte di tale obiettivo, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo mediante un'azione dell'Unione è possibile assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una minima funzionalità dei predetti Organismi e ciò rappresenta un valore aggiunto in termini di coesione culturale e sociale dell'identità europea.

Non appare, tuttavia, rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario (articolo 9, paragrafo 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7) e ancorché non necessariamente vincolante (articolo 8, paragrafo 4).

Risulta, infatti, non proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con "diritti effettivi di accesso alle informazioni" (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal diritto degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (articolo 8, paragrafo 1), sia dal loro diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell'accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

Inoltre, agli Organismi deve essere conferito anche il diritto di poter intervenire in procedimenti giudiziari, pur non essendone parte in causa (articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Oltre ai predetti obblighi in capo a tutti gli Stati membri, le proposte prevedono anche alcune facoltà che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati. Pertanto, ci potranno essere alcuni Stati che decideranno di avvalersi della facoltà di conferire alle decisioni emesse dagli Organismi il carattere di decisioni giuridicamente vincolanti costituenti titolo esecutivo, senza necessità di una pronuncia giudiziaria, e che tali decisioni possano comprendere anche misure riparatorie e volte a prevenire la reiterazione (articolo 8, paragrafo 4).

Ancora, alcuni Stati membri potranno decidere di esercitare la facoltà di stabilire l'obbligo per gli indagati e per i testi di rispondere all'Organismo e di fornire ad esso i documenti richiesti (articolo 8, paragrafo 3). A tale ultimo riguardo, si ricorda il principio vigente nell'ordinamento giuridico nazionale, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.

Per quanto riguarda l'obbligo di conferire agli Organismi la possibilità di offrire alle parti la "composizione amichevole" della controversia, pur facendo salvo il diritto al ricorso alla giustizia ordinaria (articolo 7), si segnala che ciò costituirebbe un'ulteriore sede alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, tuttavia, non potrebbe garantire le prerogative tipiche delle conciliazioni in sede sindacale, alle quale partecipa il lavoratore assistito dall'organizzazione sindacale di sua fiducia, né quelle dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita, gestita da un soggetto abilitato alla mediazione e con la possibilità per la parte di partecipare con l'assistenza di un avvocato iscritto al relativo Albo professionale. Inoltre, la norma dovrebbe comunque fare salvi gli aspetti penali della discriminazione denunciata, per i quali l'esercizio della

giurisdizione spetta esclusivamente allo Stato, in base all'articolo 112 della Costituzione.

La previsione del diritto di poter avviare o partecipare in procedimenti per conto o a sostegno di una o più vittime, previa approvazione delle stesse vittime (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sembrerebbe snaturare la terzietà di un Organismo a cui si vorrebbe attribuire un ruolo indipendente di mediatore tra le parti.

Infine, si segnala l'ingente impiego di risorse finanziarie richiesto al singolo Stato membro, considerati gli investimenti necessari da effettuare in termini di professionalità e formazione all'interno degli Organismi, al fine di raggiungere un adeguato grado di terzietà richiesto.

Non risultano, invece, sproporzionate le disposizioni che prevedono: che gli Organismi per la parità debbano essere in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e *online* (articolo 6, paragrafo 2), e che debbano formulare una valutazione preliminare per decidere se intendono dare seguito alla denuncia o meno (articolo 6, paragrafo 4); che possano avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati, a causa della loro frequenza o gravità, oppure in via pregiudiziale al fine di giungere a un chiarimento giuridico (articolo 9, paragrafo 3).

Né risultano sproporzionate le altre disposizioni in materia di: indipendenza degli Organismi (articolo 3), di risorse da assicurare agli stessi (articolo 4), di strategia di prevenzione e sensibilizzazione (articolo 5), di accesso ai servizi degli Organismi (articolo 11), di cooperazione con altri Organismi e con gli enti pubblici e privati competenti (articolo 12), di consultazione degli Organismi (articolo 13), di raccolta ed elaborazione dei dati sulla parità da parte degli Organismi e di accesso agli stessi (articolo 14), di programmazione e relazione (articoli 15 e 16), di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli che gli Stati possono comunque introdurre o mantenere (articolo 17), e di trattamento dei dati personali (articolo 18).

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

1.4.2.4.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 34 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra l'emendamento 29.100, che prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale.

Ricorda che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale, con l'entrata in vigore sia del decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale, sia dei "pertinenti strumenti attuativi", entro il terzo trimestre 2023.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il terzo trimestre del 2023.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

La Parte I (articoli da 1 a 7) è dedicata alla *governance* relativa al PNRR e al PNC. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali, titolari degli interventi previsti dal PNRR, prevedendo che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascuna amministrazione individui le strutture di livello dirigenziale a ciò

dedicate, o che istituisca a tal fine un'apposita Unità di missione, fino al completamento dell'attuazione del PNRR.

L'articolo 2 istituisce la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolata in quattro direzioni generali, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'attuazione del PNRR.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e interviene con modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, recante la *governance* del PNRR.

L'articolo 4 riguarda la stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee.

L'articolo 6 reca norme per la semplificazione delle procedure per l'erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione, destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, compresi gli enti territoriali, per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR e integra la disciplina relativa al Fondo complementare PNRR.

La Parte II è dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa e si compone del Titolo I (articoli 8-13), sul tema del rafforzamento della capacità amministrativa, e dal Titolo II (articoli 13-49, divisi in dieci Capi), sulle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma.

Il Titolo I si apre con l'articolo 8, che reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, con particolare riferimento agli enti locali.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero dell'interno il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, che potrà avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei Vigili del fuoco.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia. In particolare, si raddoppia il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, con riferimento agli ultimi due concorsi banditi per l'accesso alla magistratura ordinaria. Ulteriori misure riguardano il reclutamento del personale addetto all'Ufficio per il processo.

L'articolo 11 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte della PA.

L'articolo 13 reca disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità di dieci unità di ruolo.

L'articolo 14 - il primo del Titolo II, Capo I - reca ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

L'articolo 15 reca disposizioni concernenti il contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR, con l'obiettivo di consentire all'Agenzia del demanio di contribuire a raggiungere gli obiettivi in materia di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi. Il Ministero della difesa dovrà invece individuare beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche tramite Difesa servizi SpA, alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia di realizzazione pubblica destinate al personale e impianti sportivi.

L'articolo 16 riconosce all'Agenzia del demanio la possibilità di promuovere ovvero di attuare direttamente l'utilizzo di beni immobili di proprietà dello Stato, per installare impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di accordi-quadro e di convenzioni delle centrali di committenza di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

L'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale.

L'articolo 20 reca disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, stabilendo che sia quest'ultima a svolgere funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

L'articolo 21 reca disposizioni relative all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'articolo 22 reca norme per la semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché in materia di antincendio.

Il Capo II (articoli 23, 24 e 25) contiene le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, con particolare riferimento alle *équipe* formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, nonché alla semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e alla Scuola di Alta Formazione dell'istruzione.

Il Capo III (articoli 26, 27 e 28) reca le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, con particolare riferimento ai ricercatori e al personale degli enti di ricerca, alla realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo una serie di semplificazioni delle procedure di controllo e di rendicontazione degli interventi, all'*housing* universitario.

Il Capo IV consiste nell'articolo 29, che reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Il Capo V si compone di due articoli: l'articolo 30 reca modifiche alla legge di bilancio per il 2019, con particolare riferimento all'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione di interventi relativi alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici», prevedendo che anche altri enti possano agire in qualità di stazione appaltante, oltre alla società "Giubileo 2025".

Il Capo VI è dedicato alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. L'articolo 32 reca semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto "sblocca-cantieri"). In particolare, si prevede che i commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 33 reca semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 34 reca disposizioni per favorire gli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali.

Il Capo VII contiene le disposizioni urgenti in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 35 riguarda la digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali e l'articolo 36 il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione.

L'articolo 37 reca modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (efficienza processo civile) e tende a evitare problemi interpretativi e applicativi di alcune disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale dell'amministratore di condominio.

L'articolo 38 reca disposizioni in materia di crisi d'impresa e contiene misure volte a incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.

L'articolo 39 modifica la disciplina dei contratti di appalto stipulati dal Ministero della giustizia nell'ambito della trascrizione nel processo penale, per renderla più efficiente.

L'articolo 40 reca disposizioni in materia di giustizia tributaria, innalzando il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado e accelerando la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguenti alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge di bilancio n. 197 del 2022.

Il Capo VIII reca le disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, l'articolo 41 reca norme per la semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile, l'articolo 42 reca interventi per la rinaturazione dell'area del Po e l'articolo 43 reca disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale).

L'articolo 44 estende lo stanziamento alle annualità 2025-2026 delle risorse di assistenza tecnica del PNRR relativamente ai soggetti attuatori per gli interventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 45 reca disposizioni sull'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ e sul supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

L'articolo 46, unico del Capo IX, reca disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali.

Il Capo X si apre con l'articolo 47, che reca disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e con l'articolo 48, in materia di terre e di rocce da scavo. L'articolo 49 reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici.

La terza e ultima Parte reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune.

L'articolo 50 reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR. In particolare, si prevede la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 51 reca disposizioni concernenti le Autorità di *audit* dei fondi strutturali e di investimento europei.

L'articolo 52 reca disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale ed è finalizzato in primo luogo agli interventi relativi al sito di interesse nazionale "Caffaro di Torviscosa" (Friuli-Venezia Giulia) e all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma capitale.

L'articolo 53 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC (Fondo Sviluppo e Coesione).

L'articolo 54 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.

L'articolo 55 istituisce infine l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile che subentra alle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani.

L'articolo 56 reca disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 57 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 58 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) evidenzia come il provvedimento rappresenti chiaramente un'azione di centralizzazione della gestione degli interventi previsti, mentre sarebbe stato necessario un maggiore coinvolgimento partecipativo degli enti territoriali e dei comuni in particolare.

Si sofferma poi su alcuni aspetti specifici come l'importanza di rispettare le prescrizioni di tutela paesaggistica in capo alle sovrintendenze e gli enti locali, e l'incognita sul destino dei numerosi contratti di lavoro, legati al PNRR, di cui è previsto il termine al 2026.

Ritiene quindi necessario svolgere un attento lavoro di approfondimento per intervenire sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE ([n. COM\(2022\) 688 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE ([n. COM\(2022\) 689 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione già illustrato in precedenza, in materia di parità di trattamento e pari opportunità.

Ricorda, in particolare che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento.

La Relatrice, nello schema di risoluzione, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà, ma non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario.

In particolare, non appare proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare, agli [Organismi nazionali, poteri di indagine autonomi](#), per l'accertamento dei fatti, con "diritti effettivi di accesso alle informazioni", in quanto ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa. Tale potere inquirente risulta inoltre rafforzato dal diritto degli Organismi di poter agire anche di propria iniziativa.

Né appare proporzionato l'obbligo di conferire agli Organismi il potere di offrire alle parti la "composizione amichevole" della controversia, creando così un'ulteriore sede alternativa di [risoluzione stragiudiziale delle controversie](#), tuttavia priva delle tutele tipiche delle conciliazioni in sede sindacale e dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita.

In aggiunta, le [proposte prevedono anche alcune facoltà importanti che gli Stati possono decidere di esercitare, con l'evidente conseguenza di creare disparità di tutele tra gli stessi Stati](#) membri, a discapito dello stesso obiettivo di armonizzazione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) evidenzia che la proposta in esame assume la veste di direttiva che, come tale, lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nel recepimento, tali da salvaguardare gli ordinamenti nazionali. La direttiva prevede tutele che si aggiungono a quelle proprie del nostro ordinamento, senza incidere su quest'ultimo. Stigmatizza il poco tempo a disposizione per valutare la risoluzione ed eventualmente proporre una risoluzione alternativa.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) ritiene equilibrato lo schema di risoluzione presentato dalla Relatrice, salvo che per la contrarietà al principio di proporzionalità, ricordando che la proposta è utile e necessaria non tanto all'Italia, che già dispone di avanzate tutele giuridiche per la parità di trattamento, che resterebbero invariate, ma per altri Paesi i cui ordinamenti in questa materia sono carenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ricorda che la direttiva di armonizzazione pone l'obbligo agli

Stati membri di adottare almeno degli *standard* minimi di tutela, senza toccare eventuali tutele maggiori di cui gli stessi Stati dispongono. Ricorda inoltre che l'Unione europea, tra i suoi principi giuridici fondanti, ha anche quello relativo all'azione di annullamento, secondo cui, qualora la direttiva risulti contraria all'ordinamento europeo o ai principi costituzionali degli Stati membri, è la stessa UE a disporre l'annullamento della direttiva.

La relatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ribadisce che alcune previsioni della proposta impongono di prevedere poteri in capo agli Organismi per la parità che mal si conciliano con il nostro sistema costituzionale di tutela giurisdizionale, e altre previsioni che rischiano di creare ulteriori disparità di tutele tra gli Stati membri. In tale misura, la proposta appare porsi in modo non proporzionato rispetto all'obiettivo che intende raggiungere.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ricorda che la risoluzione non eccipe la violazione del principio di sussidiarietà, che è ritenuto invece rispettato da parte della proposta di direttiva, ma solo il principio di proporzionalità e con riferimento ai soli aspetti evidenziati dalla Relatrice. Inoltre, la risoluzione interviene ora, in un momento in cui le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà sono scadute lo scorso 2 marzo, inserendosi solo nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee. Conviene, infine, sulla possibilità di azione giurisdizionale contro una direttiva già in vigore, ritenendo tuttavia più opportuno eventualmente non attendere l'entrata in vigore e intervenire nella fase ascendente, come in questo caso.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva con nove voti favorevoli e quattro voti contrari.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ([n. COM\(2023\) 31 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle esigenze degli utenti.

A tal fine, insieme ai relativi atti di attuazione, la proposta istituisce un nuovo quadro per la produzione di statistiche sulla popolazione, sugli aspetti demografici, comprese le migrazioni, le famiglie e i nuclei familiari, e sulle abitazioni in modo integrato.

Gli obiettivi del regolamento proposto sono: garantire statistiche demografiche europee complete, coerenti e comparabili; garantire statistiche tempestive e frequenti per soddisfare le esigenze degli utenti; fornire statistiche sufficientemente complete in termini di tematiche pertinenti e sufficientemente dettagliate in termini di caratteristiche e disaggregazioni; promuovere quadri giuridici e di raccolta dei dati che siano abbastanza flessibili da adeguare i *set* di dati alle mutevoli esigenze strategiche e cogliere le opportunità rappresentate da nuove fonti di dati.

Le rispettive raccolte dati degli Stati membri saranno armonizzate, razionalizzate, accelerate ed estese. Sulla base del nuovo quadro si propone di iniziare la raccolta di dati relative alle statistiche annuali e infrannuali nel 2026, mentre la raccolta dati decennale analoga ad un censimento è prevista per il 2031.

La proposta di regolamento si compone di 22 articoli e un allegato che specifica i domini (dati demografici, sulle abitazioni o sulle famiglie), le tematiche, i periodi di riferimento e la periodicità. L'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento, relativo alla definizione di un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.

L'articolo 2 riporta le definizioni e l'articolo 3 descrive la base di popolazione statistica.

L'articolo 4 descrive le unità statistiche, relative alle persone, agli eventi di stato civile, alle famiglie, ai nuclei familiari, agli edifici destinati all'abitazione, agli alloggi e alle abitazioni convenzionali.

L'articolo 5 descrive i requisiti delle statistiche, compresi i domini e rinvia all'allegato per la descrizione delle tematiche e delle tematiche dettagliate.

L'articolo 6 contiene indicazioni sulla periodicità e i tempi di riferimento.

L'articolo 7 specifica i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base *ad hoc*, mentre l'articolo 8 descrive il set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione e l'articolo 9 le fonti di dati e metodi.

L'articolo 10 descrive l'accesso tempestivo a dati amministrativi e loro riutilizzo e l'articolo 11 reca la lista dei Paesi e dei territori interessati.

L'articolo 12 contiene le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e metadati trasmessi e le modalità di stesura delle relazioni per la qualità.

L'articolo 13 prevede i processi per una condivisione sicura dei dati e l'articolo 14 prevede la possibilità di realizzare studi pilota e fattibilità.

L'articolo 15 prevede un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli Istituti nazionali di statistica, mentre l'articolo 16 prevede la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dall'articolo 17, mentre secondo l'articolo 18, la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo.

L'articolo 19 prevede la possibilità di concedere deroghe allo Stato membro della durata massima di due anni.

L'articolo 20 reca le modifiche al regolamento (CE) n. 862/2007 mentre l'articolo 21 abroga i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, come previsto dall'articolo 22.

La base giuridica per l'adozione del regolamento è individuata nell'articolo 338 del TFUE, il quale prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure per l'elaborazione di statistiche nella misura necessaria allo svolgimento delle attività UE.

La proposta è coerente con il principio di sussidiarietà in quanto definisce i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni, delineando un chiaro quadro di riferimento europeo che consente agli Stati membri di assicurare coerenza e comparabilità dei dati. Allo stesso tempo, la rilevazione dei dati in sé è lasciata al livello nazionale.

Il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta mira a garantire la qualità e la comparabilità delle statistiche europee attraverso un quadro di riferimento giuridico che consente di applicare gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

Lo scorso 13 febbraio è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica, di cui si darà conto nel prosieguo dell'esame.

La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Il Parlamento irlandese ha concluso l'esame senza sollevare criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio ([n. COM\(2022\) 672 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce un sistema volontario di certificazione dell'assorbimento di carbonio dall'atmosfera, con la finalità di incentivare le attività di cattura e stoccaggio permanente del carbonio in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino.

La necessità di puntare anche sul riassorbimento del carbonio emerge chiaramente dall'ultima relazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) del 2022, in cui si afferma che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di anidride carbonica (CO₂), non si può che ricorrere anche al suo assorbimento dall'aria per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere. A tal fine, sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare la CO₂ dall'atmosfera e stoccarla in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e marini o nei prodotti. A oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per realizzare gli

assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.

La proposta considera l'assorbimento netto, ovvero quello risultante dopo aver sottratto le emissioni conseguenti all'attività di stoccaggio permanente del carbonio iniettato nel sottosuolo o all'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli mediante imboschimento o riumidificazione delle torbiere. Inoltre l'assorbimento deve essere addizionale rispetto alla situazione esistente. Sono quindi quantificati solo gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio generati da un'attività di assorbimento ulteriore rispetto allo scenario di riferimento. In questo senso, il nuovo sistema di certificazione non si applica agli assorbimenti che già si effettuano nell'ambito del sistema sullo scambio di quote ETS disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ derivanti dalla biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è considerato pari a zero da tale direttiva).

La proposta si compone di 19 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento, e la sua strutturazione in tre pilastri: a) criteri di qualità per le attività di assorbimento del carbonio che si svolgono nell'Unione; b) norme per la verifica e la certificazione degli assorbimenti di carbonio; c) norme per il funzionamento e il riconoscimento da parte della Commissione europea dei sistemi di certificazione.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini utilizzati e l'articolo 3 individua le due condizioni di ammissibilità degli assorbimenti che devono soddisfare i criteri di qualità e essere verificati da un organismo di certificazione indipendente.

Gli articoli da 4 a 8 costituiscono il primo pilastro della proposta, relativo ai criteri di qualità (quantificazione rispetto allo scenario di riferimento, addizionalità, lungo termine e sostenibilità dello stoccaggio) e alle metodologie di certificazione che saranno stabilite dalla Commissione europea mediante atti delegati.

Gli articoli 9 e 10 costituiscono il secondo pilastro della proposta, relativo alle procedure per la certificazione e per l'accreditamento degli organismi di certificazione che devono dimostrare competenze, indipendenza e imparzialità.

Gli articoli da 11 a 14 costituiscono il terzo pilastro della proposta, che disciplina i sistemi di certificazione, che devono essere basati su un registro pubblico ed essere strutturati secondo le indicazioni che la Commissione europea stabilirà in atti di esecuzione ed essere poi riconosciuti dalla stessa Commissione mediante decisione.

Infine, gli articoli da 15 a 19 recano le disposizioni finali.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni da intraprendere per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico è per sua natura un problema transfrontaliero e ha effetti globali, indipendentemente dall'ubicazione delle fonti di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto le sfide che comporta non possono essere risolte unicamente tramite interventi nazionali o locali, mentre un coordinamento a livello europeo è in grado di potenziare l'azione per il clima e può integrare e rafforzare efficacemente le iniziative nazionali e locali. Inoltre, solo un quadro di certificazione europeo può assicurare parità di condizioni nel mercato interno per la certificazione degli assorbimenti, a vantaggio della comparabilità e della fiducia.

La proposta sembra rispettare anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a disporre quanto necessario per conseguire l'obiettivo di istituire un quadro di certificazione dell'Unione per assorbimenti di carbonio, definendo i criteri di qualità per gli assorbimenti, le norme e le procedure necessarie per certificare e verificare questi ultimi, e un quadro per il riconoscimento dei sistemi di certificazione privati e pubblici.

Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, mentre è in corso l'esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali. Le 8 settimane dello scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 20 aprile, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede un approfondimento sul tema dell'assorbimento del carbonio mediante un breve ciclo di audizioni, con particolare riferimento alle tecniche dello stoccaggio geologico. Ricorda, al riguardo, che le iniezioni di anidride carbonica effettuate nell'area dell'alto Adriatico hanno sollevato sospetti sul nesso con le successive scosse telluriche verificatesi nell'area. Ritiene quindi importante sentire in audizione l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) propone, qualora la Commissione convenga di svolgere audizioni, di affrontare anche il rapporto tra il sistema di quote ETS e sistema di certificazione proposto dall'iniziativa in esame, il quale sembrerebbe porsi come conferma del fallimento del primo con riguardo all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime assenso sull'eventuale svolgimento di audizioni, richiamando tuttavia la necessità di valutare la disponibilità di spazi di tempo a fronte dei calendari dei lavori di Commissione e di Aula.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva quindi di comunicare le modalità di svolgimento di limitate audizioni. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (n. COM(2022) 540 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che si propone di modificare tre direttive in materia di acque, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e persistenti, prevedendo l'obbligo per la Commissione europea di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

La relazione del Governo, pur valutando positivamente la proposta, da ritenere conforme all'interesse nazionale, e ricordando come la posizione italiana potrà meglio definirsi nel prosieguo dell'*iter* legislativo, segnala alcune criticità.

In primo luogo, la nuova definizione di stato chimico delle acque superficiali, che ingloba, oltre alle sostanze dell'elenco di priorità, anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che attualmente contribuiscono unicamente alla determinazione dello stato ecologico.

In secondo luogo, la tempistica di adeguamento per l'applicazione dei nuovi standard di qualità ambientale (SQA). Gli SQA aggiornati per le sostanze già appartenenti all'elenco di priorità, e gli SQA per le nuove sostanze prioritarie, dovranno essere applicati il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale. Precedentemente veniva invece consentito agli Stati membri un periodo di adeguamento di tre anni, che sarebbe necessario continuare a garantire.

In terzo luogo, la tempistica di recepimento. È lasciato agli Stati membri un periodo di 18 mesi per il recepimento nell'ordinamento nazionale, mentre precedentemente si avevano a disposizione 24 mesi. In quarto luogo, l'introduzione dell'articolo 6-*bis* nella direttiva 2006/118/CE, sulle acque sotterranee, la cui valutazione è positiva, in quanto la scelta delle sostanze si baserà su dati reali di monitoraggio. Tuttavia, la trasmissione triennale "obbligatoria" delle informazioni si traduce in un onere per le regioni, e i loro laboratori, che dovranno aumentare il monitoraggio e l'analisi delle sostanze. Si consideri, inoltre, che non tutti i laboratori sono accreditati per l'analisi di tutte le sostanze nuove, ancor meno se emergenti e con limiti di rilevabilità estremamente bassi.

In relazione agli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, è difficile quantificare con precisione gli impatti che dipenderanno dalle misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della normativa, anche se è prevedibile che vi sarà un aumento dei costi, quantomeno in fase

di avvio e messa a punto delle nuove metodiche e sistemi analitici, a carico delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con le conseguenti ricadute su regioni e province autonome.

Si può prevedere un impatto positivo sulla salute delle persone e sull'ambiente e un miglioramento in termini di maggiori informazioni disponibili, grazie alla gestione sistematica annuale del *reporting* univoco verso l'Agenzia europea per l'Ambiente, alla condivisione regolare dei dati su monitoraggio e stato ambientale mediante sistemi automatici di condivisione dei dati. Si può anche ritenere che la previsione di nuovi parametri avrà impatto sull'attività delle imprese spingendole ad adottare metodologie più sostenibili e logiche più attente ai principi di economia circolare e recupero di materia.

Delle tredici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione che finora hanno preso in esame la proposta, hanno concluso l'esame la Camera dei deputati ceca e il Parlamento irlandese, senza riscontrare particolari criticità. Si ricorda infine che le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([n. COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento, al fine di affrontare adeguatamente gli aspetti legati alle quattro procedure di infrazione ancora aperte sul tema delle acque reflue urbane e alla sentenza della Corte di giustizia già emessa, e per valutare le azioni concrete che sono state avviate, comprese quelle previste nel PNRR, per dare soluzione ai rilievi sollevati nell'ambito del citato contenzioso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ([n. COM\(2022\) 732 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che dispone una serie di modifiche alla direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Le modifiche e i miglioramenti di cui la proposta si fa promotrice appaiono opportuni poiché da una serie di studi e consultazioni è emerso che, nonostante gli sforzi profusi da molteplici portatori di interessi, la domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo persiste e alimenta la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento.

Le modifiche apportate alla direttiva anti-tratta 2011/36/UE, la quale già copre adeguatamente la tutela dei minori, sono le seguenti.

Nell'elenco delle forme minime di sfruttamento vietate, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva, vengono inseriti anche il matrimonio forzato come particolare forma di violenza contro le donne e le ragazze, e l'adozione illegale.

La direttiva vigente comprende, tra gli elementi dei reati di tratta, gli atti dolosi e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le forme di sfruttamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia non si specifica se tali elementi debbano realizzarsi *online* o *offline* per essere ritenuti reati ed essere perseguibili. La proposta prevede quindi di inserire un nuovo articolo 2-*bis*, in cui si indica esplicitamente che gli atti dolosi e lo sfruttamento, comprendono anche quelli commessi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si modifica l'articolo 6 della direttiva, stabilendo che, al posto dell'elenco di sanzioni facoltative, la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva debba comprendere, se del caso, l'esclusione dal godimento di benefici, aiuti o sovvenzioni pubblici e la chiusura temporanea o permanente dei locali

usati per commettere il reato. Tale regime si applica quando le persone giuridiche sono ritenute responsabili di un reato di tratta semplice. Nei casi di reato aggravato, le sanzioni applicabili alle persone giuridiche comprendono, se del caso, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento.

Con le modifiche all'articolo 7 si impone di aggiornare i riferimenti alla normativa europea inerente al sequestro e confisca degli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3.

Con le modifiche all'articolo 11, paragrafo 4, si prevede che gli Stati membri formalizzino l'istituzione dei loro meccanismi di orientamento nazionali mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e designino punti di contatto nazionali per indirizzare le vittime verso opportuni servizi.

Si prevede di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di considerare come reato l'uso consapevole dei servizi oggetto dello sfruttamento, prestati da una persona che è vittima di un reato di tratta. A tal fine si sopprime l'articolo 18, paragrafo 4, e si introduce il nuovo articolo 18-*bis* in cui non è più lasciata alla discrezionalità degli Stati membri la valutazione se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta consapevole. Su tale nuovo obbligo si prevede, con l'articolo 23, paragrafo 3, che la Commissione presenti una specifica relazione sulla sua attuazione.

Con il nuovo articolo 19-*bis* si propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare alla Commissione dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, e nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, che sono la medesima base giuridica della direttiva oggetto di modifica. Si ricorda che, per le proposte di direttiva basate su tali articoli, il Trattato prevede la possibilità di attivazione del cosiddetto freno di emergenza, con la conseguente sospensione della procedura in Consiglio, ove un membro del Consiglio ritenga che tali direttive incidano «*su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale*». Al riguardo, l'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012 subordina l'attivazione di tale potere all'adozione da parte di entrambe le Camere di un atto di indirizzo in tal senso.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto si tratta di una materia per sua natura di carattere transfrontaliero, che richiede una cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri e quindi un'armonizzazione delle legislazioni nazionali pertinenti e uno scambio sistematico di buone pratiche. La natura transfrontaliera è inoltre ulteriormente amplificata dal maggior rilievo assunto dalla dimensione *online* del reato.

Con riferimento al principio di proporzionalità, per contrastare le forme di sfruttamento che attualmente non sono espressamente contemplate dalla direttiva anti-tratta, si propone di aggiungere un riferimento esplicito al matrimonio forzato e all'adozione illegale. La proposta di aggiungere queste forme di sfruttamento, già menzionate nei considerando della direttiva, è ritenuta una risposta proporzionata all'aumento percentuale dei casi di tratta per fini diversi dallo sfruttamento sessuale e dallo sfruttamento di manodopera. Anche la graduazione delle sanzioni per le persone giuridiche permette il rispetto di tale principio.

Lo scorso 17 febbraio è pervenuta la relazione del Ministero della giustizia, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, non ravvisando profili di criticità.

La proposta è oggetto di esame da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Il Consiglio Federale dell'Austria e il Parlamento irlandese hanno concluso l'esame senza particolari rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata per domani giovedì 16 marzo alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione, esaminato l'emendamento 29.100, del Relatore, riferito al disegno di legge in titolo, di riforma del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in attuazione della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, considerato che l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 29 del disegno di legge, che rinvia a un regolamento, da adottare con decreto ministeriale, per le conseguenti modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale; considerato che il traguardo M1C2-4 del PNRR prevede la riforma del sistema della proprietà industriale, con l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale "e dei pertinenti strumenti attuativi" entro il terzo trimestre 2023; ritenuto quindi indispensabile provvedere anche alle corrispondenti modifiche del regolamento di attuazione del codice e che l'eventualità di approvare la riforma del regolamento di attuazione dopo la predetta scadenza è comunque da preferire rispetto al mero inadempimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia comunque assicurato, con le eventuali conseguenti modifiche al regolamento di attuazione di cui al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, il completamento della riforma di cui al traguardo M1C2-4 del PNRR, per il quale è indicato il terzo trimestre del 2023.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 688 DEFINITIVO E N. COM(2022) 689 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente, esaminate le proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità; considerato che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio); valutata la relazione del Governo sulle due proposte, del 21 febbraio 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto degli elementi acquisiti in via istruttoria; considerato che le proposte sono oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui quattro hanno già concluso l'esame e nessuna delle quali ha finora espresso criticità, salvo la *Seimas* lituana in merito al rinvio a un atto di esecuzione della Commissione europea per la redazione di un elenco di indicatori comuni finalizzati a misurare gli effetti derivanti dalla direttiva; ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ma che esse non rispettino pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni. Si condivide l'obiettivo della proposta, ovvero di assicurare norme minime in tutti gli Stati membri, a tutela dell'uguaglianza e la non discriminazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del TUE, attraverso disposizioni vincolanti che assicurino l'effettiva funzionalità degli [Organismi nazionali per la parità](#). A fronte di tale obiettivo, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo mediante un'azione

dell'Unione è possibile assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una minima funzionalità dei predetti Organismi e ciò rappresenta un valore aggiunto in termini di coesione culturale e sociale dell'identità europea.

Non appare, tuttavia, rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario (articolo 9, paragrafo 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7) e ancorché non necessariamente vincolante (articolo 8, paragrafo 4).

Risulta, infatti, non proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con "diritti effettivi di accesso alle informazioni" (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal diritto degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (articolo 8, paragrafo 1), sia dal loro diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell'accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (articolo 9, paragrafo 2, lettera a). Inoltre, agli Organismi deve essere conferito anche il diritto di poter intervenire in procedimenti giudiziari, pur non essendone parte in causa (articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Oltre ai predetti obblighi in capo a tutti gli Stati membri, le proposte prevedono anche alcune facoltà che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati. Pertanto, ci potranno essere alcuni Stati che decideranno di avvalersi della facoltà di conferire alle decisioni emesse dagli Organismi il carattere di decisioni giuridicamente vincolanti costituenti titolo esecutivo, senza necessità di una pronuncia giudiziaria, e che tali decisioni possano comprendere anche misure riparatorie e volte a prevenire la reiterazione (articolo 8, paragrafo 4). Ancora, alcuni Stati membri potranno decidere di esercitare la facoltà di stabilire l'obbligo per gli indagati e per i testi di rispondere all'Organismo e di fornire ad esso i documenti richiesti (articolo 8, paragrafo 3). A tale ultimo riguardo, si ricorda il principio vigente nell'ordinamento giuridico nazionale, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.

Per quanto riguarda l'obbligo di conferire agli Organismi la possibilità di offrire alle parti la "composizione amichevole" della controversia, pur facendo salvo il diritto al ricorso alla giustizia ordinaria (articolo 7), si segnala che ciò costituirebbe un'ulteriore sede alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, tuttavia, non potrebbe garantire le prerogative tipiche delle conciliazioni in sede sindacale, alle quale partecipa il lavoratore assistito dall'organizzazione sindacale di sua fiducia, né quelle dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita, gestita da un soggetto abilitato alla mediazione e con la possibilità per la parte di partecipare con l'assistenza di un avvocato iscritto al relativo Albo professionale. Inoltre, la norma dovrebbe comunque fare salvi gli aspetti penali della discriminazione denunciata, per i quali l'esercizio della giurisdizione spetta esclusivamente allo Stato, in base all'articolo 112 della Costituzione.

La previsione del diritto di poter avviare o partecipare in procedimenti per conto o a sostegno di una o più vittime, previa approvazione delle stesse vittime (articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sembrerebbe snaturare la terzietà di un Organismo a cui si vorrebbe attribuire un ruolo indipendente di mediatore tra le parti.

Infine, si segnala l'ingente impiego di risorse finanziarie richiesto al singolo Stato membro, considerati gli investimenti necessari da effettuare in termini di professionalità e formazione all'interno degli Organismi, al fine di raggiungere un adeguato grado di terzietà richiesto.

Non risultano, invece, sproporzionate le disposizioni che prevedono: che gli Organismi per la parità debbano essere in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e *online* (articolo 6, paragrafo 2), e che debbano formulare una valutazione preliminare per decidere se

intendono dare seguito alla denuncia o meno (articolo 6, paragrafo 4); che possano avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati, a causa della loro frequenza o gravità, oppure in via pregiudiziale al fine di giungere a un chiarimento giuridico (articolo 9, paragrafo 3).

Né risultano sproporzionate le altre disposizioni in materia di: indipendenza degli Organismi (articolo 3), di risorse da assicurare agli stessi (articolo 4), di strategia di prevenzione e sensibilizzazione (articolo 5), di accesso ai servizi degli Organismi (articolo 11), di cooperazione con altri Organismi e con gli enti pubblici e privati competenti (articolo 12), di consultazione degli Organismi (articolo 13), di raccolta ed elaborazione dei dati sulla parità da parte degli Organismi e di accesso agli stessi (articolo 14), di programmazione e relazione (articoli 15 e 16), di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli che gli Stati possono comunque introdurre o mantenere (articolo 17), e di trattamento dei dati personali (articolo 18).

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, conferma dell'assenza di oneri per la proposta 3.100. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Occorre valutare gli effetti sul debito pubblico derivanti dall'emendamento 3.0.12. Riguardo alla proposta 3.0.54 (testo 2), richiede conferma della disponibilità sulla contabilità speciale di somme per ulteriori finalità rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.100.

In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 5, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse relative alla proposta 5.0.4 (testo 2), agli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), nonché alla proposta 5.0.44 (testo 2). Riguardo alla proposta 5.0.42 (testo 4), occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione alla proposta 3.100, conferma l'invarianza finanziaria. Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 3.0.12, segnalando che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica. In relazione alla proposta 3.0.54 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Sull'emendamento 4.100, conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso della proposta.

Sugli emendamenti 5.0.4 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3), 5.0.39 (testo 2) e 5.0.44 (testo 2), conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazione sul loro ulteriore corso.

Con riguardo all'emendamento 5.0.42 (testo 4), non ha osservazioni da formulare, atteso che la

prevista stabilizzazione avviene nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ritiene necessario l'inserimento della clausola di invarianza.

Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 4, chiede conferma che dalla possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, per le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni di massima sulla dotazione di personale e infrastrutturale presumibilmente necessaria per l'istituzione dell'ufficio, al fine di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza. Relativamente l'articolo 27, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, occorre avere conferma che la novella, che prevede il rimborso delle tasse ed elimina quello dei diritti, salvo che per il deposito dell'opposizione, non determini minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'articolo 29 prevede un'ulteriore digitalizzazione per l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a tale riguardo, andrebbero forniti elementi a conferma della sostenibilità degli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 30, occorre avere conferma che l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non generi una diminuzione delle entrate per lo Stato e per l'ente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è la riproposizione dell'Atto Senato n. 2416, già approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. La Commissione bilancio, nella seduta dell'11 maggio 2022, aveva espresso un parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea, in cui era stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito, consistente nell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, il disegno di legge, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, reca all'articolo 5 una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che il

provvedimento non comporta cambiamenti nell'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, per l'anno 2023, buoni per l'acquisto di carburanti in regime di detassazione, nel limite di 200 euro. Considerato che la disposizione non è configurata come un tetto di spesa e comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo ai beneficiari, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima delle minori entrate. Il Governo dovrebbe inoltre confermare l'assenza di possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF, in conseguenza della deducibilità di tali *benefit* tra i costi per il personale dipendente, nonché in termini di entrate contributive.

In relazione al comma 3-bis del medesimo articolo 1, concernente lo sviluppo e la gestione di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, pur recando tale comma un'autorizzazione configurata come tetto di spesa, appare opportuno che il Governo confermi la congruità delle somme stanziare rispetto alla finalità indicata. Per quanto concerne l'articolo 1-bis, considerato che la relazione tecnica sembra tener conto solo delle minori entrate da accise, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'onere recato in norma e ad escludere eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), appare opportuno acquisire conferma dal Governo che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi senza maggiori oneri, avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione. Segnala infine che le norme dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si dispone come copertura l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono destinati a spese in conto capitale, mentre l'istituzione del fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico configura una spesa di natura corrente. Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti. Al fine di dare riscontro ai rilievi segnalati, richiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 35.

La sottosegretaria CASTIELLO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, precisando che con essa si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) si riserva di predisporre, alla luce della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.10, 2.15, 2.18, gli identici 2.27 e 2.28, 2.31, 2.40, 2.41, 2.48, 2.52 (testo corretto), 3.15, 3.42, 3.46, 3.51,

4.1, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.58 (testo corretto), 4.70, gli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto), gli identici 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), gli identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85, gli identici 4.86, 4.87 e 4.88, 4.104, 5.8, gli identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), 5.35, gli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto).

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO si riserva di fornire l'avviso del Governo sugli emendamenti approvati in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere se vi sono novità in ordine ai tempi di trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che si è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

La relatrice NOCCO (Fdl) si riserva di predisporre il parere sul provvedimento alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506-A) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo proposto dalla Commissione, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità con riguardo a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), nonché dall'articolo 4, comma 2, lettere c) e i), numero 2). Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti identici 1.1 (testo corretto) e 1.2, in quanto eliminano il riferimento alla soglia di spesa di cui all'articolo 1, comma 791, della legge n.197 del 2022. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.3, 1.7, 1.17 e 1.18. Riguardo all'articolo 2, occorre avere una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.300. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.201 (già 1.13) e 2.21. Determinano maggiori oneri le proposte 2.36, 2.44 e 2.45. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.64. Occorre valutare la sussistenza a legislazione vigente delle risorse finanziarie per l'attuazione delle analoghe proposte 2.68 e 2.70. Relativamente all'articolo 3, occorre avere conferma che le attività previste dall'emendamento 3.201 (già 3.21) possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.38 e 3.30. Occorre valutare le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 3.35 e 3.36. Comporta maggiori oneri la proposta 3.205. In relazione all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.4, identico alla proposta 4.5 e analogo alla

proposta 4.3, nonché della proposta 4.7, analoga alle proposte 4.8 e 4.9. Determina maggiori oneri l'emendamento 4.207. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.24, identica al 4.25 e analoga al 4.208 (già 4.26). Occorre valutare la quantificazione degli oneri dell'emendamento 4.35. Comportano maggiori oneri le proposte 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68) e 4.223 (4.64). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.221 (già 1.10). Occorre avere una quantificazione degli effetti finanziari per le proposte identiche 4.228 (già 4.89) e 4.229 (già 4.90). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.230 (già 4.91) e 4.231 (già 4.92). Determinano maggiori oneri le proposte 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99) e 4.239 (già 4.111). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.235 (già 4.102). Per quanto concerne l'articolo 5, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44 e 5.45. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50 e 5.0.300. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40 e 5.41. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.8, 8.9 e 8.10. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 8.4, 8.6 e 8.200. Per quanto riguarda l'ultimo capoverso del COORD.1, appare opportuno valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della parte in cui le parole: "per tutte le figure professionali occupate" sono sostituite con le seguenti: "comunque occupati". Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di profili di onerosità sul testo-A in esame.

Evidenzia il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 1.

In ordine agli emendamenti segnalati all'articolo 2 esprime il parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati, evidenziando peraltro come sulle proposte 2.68 e 2.70 le risorse non risultino capienti.

In ordine all'articolo 3 esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice, evidenziando come in ordine alla proposta 3.201 le previste attività non possano essere svolte con le risorse stanziata a legislazione vigente.

Il parere del Governo è contrario altresì su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 4, su cui sottolinea, peraltro, come la proposta 4.7 e le analoghe 4.8 e 4.9 afferiscano ad una riforma di settore già attivata, risultando comunque su tali proposte il parere contrario dell'Esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime il parere contrario dell'Esecutivo su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice in ordine all'articolo 5, nonché su tutti gli emendamenti segnalati relativi all'articolo 8.

In ordine all'emendamento COORD.1, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla prevista sostituzione, all'articolo 5, comma 2, lettera b), n.3), del riferimento a tutte le figure professionali occupate, con la diversa dicitura recata nell'emendamento di coordinamento, poiché tale modifica testuale risulta suscettibile di determinare effetti onerosi.

Formula altresì il parere contrario dell'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.200, non segnalata nella relazione illustrativa, poiché la definizione risulta ampliativa e dunque suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il parere del Governo è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone, in ordine al parere espresso dal Governo sull'emendamento COORD.1, la formulazione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta quindi ad espungere la modifica testuale riferita all'articolo 5, attesa la onerosità della stessa.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3, 1.7, 1.17, 1.18, 1.200, 2.12, 2.16, 2.300, 2.201 (già 1.13), 2.21, 2.36, 2.44, 2.45, 2.64, 2.68, 2.70, 3.201 (già 3.21), 3.38, 3.30, 3.35, 3.36,

3.205, 4.4, 4.5, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.207, 4.24, 4.25, 4.208 (già 4.26), 4.35, 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68), 4.223 (già 4.64), 4.221 (già 1.10), 4.228 (già 4.89), 4.229 (già 4.90), 4.230 (già 4.91), 4.231 (già 4.92), 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99), 4.239 (già 4.111), 4.235 (già 4.102), 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44, 5.45, 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50, 5.0.300, 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40, 5.41, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.4, 8.6 e 8.200.

Sul COORD.1, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'Art. 5, capoverso: "Al comma 2, lettera b), numero 3)", delle seguenti parole: "e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «comunque occupati»".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 24](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 25](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 26](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 27](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2021. La ripartizione è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni del 2018 relative ai redditi del 2017.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 171,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Solo il 41,8 per cento dei contribuenti (17,2 milioni su un totale di 41,2 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi.

Rispetto all'importo di circa 215,8 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2021 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 62,5 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2021, le decurtazioni ammontano a circa 137,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha

stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2021, risulta pari a 78.070.670 euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2021 si tratta di 15,6 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2021 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 62.456.536 euro.

Il piano di ripartizione delle risorse 2021 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. L'importo di 62.456.536 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 12.491.307 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale - come già negli scorsi anni - non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Fa presente che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2022 - sulla base di quanto disposto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 - la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 24); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 25); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 26); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 27).

Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria - prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del riparto - va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (12.491.307 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che - ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 - sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 1.605.207 euro per la categoria "Beni culturali"; 58.940 euro per la

categoria "Calamità naturali"; 59.692 euro per la categoria "Rifugiati"; 6.758 euro per la categoria "Fame nel mondo". La dotazione spettante alla categoria "Conservazione di beni culturali" risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 7.528.735 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2021 quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 21.625.249 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2021 sono pervenute 281 istanze, così suddivise: 143 per la fame nel mondo, di cui 127 ammesse alla valutazione tecnica; 22 per calamità naturali, di cui 15 ammesse alla valutazione tecnica; 87 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 38 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per conservazione beni culturali, di cui 17 ammesse alla valutazione tecnica. Delle istanze pervenute, 136 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 197 progetti. Di questi, 145 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2021, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2021.

Le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi in esame sono risultate pari a 116 (allegato n. 5 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno una validità di 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.

Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Segnala che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2021, per un complesso di risorse non assegnate pari a circa 22,2 milioni. Si è proceduto quindi nel seguente modo: l'importo residuo della Categoria "Assistenza ai rifugiati", pari a 5.874.030 euro, è stata distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica), determinando per ognuna di esse un incremento di 1.958.010 euro. L'importo residuo della Categoria "Conservazione dei beni culturali", pari a circa 16,4 milioni di euro, è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del vincolo di destinazione, imposto con norma primaria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Un ultimo rilievo riguarda la categoria "Calamità naturali", con riferimento alla quale la Relazione sottolinea che la dotazione disponibile (14.508.257 euro) consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria, con una somma residua, pari a 66.678 euro. Poiché tale residuo non consente il finanziamento integrale del progetto collocatosi al decimo posto nella graduatoria (per il quale è stato richiesto un contributo di euro 1.615.000) si ritiene opportuno riassegnare al capitolo 224 il residuo della ripartizione della categoria "Calamità naturali" (66.678 euro), per utilizzarlo nella ripartizione del prossimo anno, sempre nell'ambito della categoria "Calamità naturali".

All'esito dell'istruttoria, dunque, l'importo complessivamente ripartito delle disponibilità dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale è risultato pari a 62,5 milioni di euro, cui si sono aggiunte ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità "Fame nel mondo", con il 51 per cento delle domande presentate (143 domande su 281 totali). Tale categoria è risultata anche avere

il maggior numero di interventi ammessi al contributo rispetto al numero di domande: su 143 domande presentate ne sono state finanziate 64, il 44,8 per cento; per la categoria "Conservazione beni culturali" risultano finanziati il 27,6 per cento degli interventi presentati (8 domande su 29 presentate); per la categoria "Calamità naturali" risultano finanziati il 40,9 per cento degli interventi (9 su 22 domande). Per quanto concerne la categoria relativa alla "Assistenza rifugiati e minori stranieri", sono stati finanziati il 40,2 per cento degli interventi richiesti (35 su 87) ma si rileva anche che quasi il 60 per cento delle istanze pervenute sono state escluse (52 su 87) per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 31 marzo 2021 (Doc. LXIV, n. 3), relativa all'erogazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale dell'anno 2020, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, si rinvia al Dossier n. 56 curato dai Servizio Studi della Camera e del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.5.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 49 (ant.) del 09/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdi) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti) previste dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR (M4C2 - "Dalla ricerca all'impresa") si collocano lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle "Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa", pubblicate dal Ministero dell'università e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese "puntano a: - rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); - sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; - potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione". Si incentiva, pertanto, l'adozione di "misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti". Viene segnalato, altresì, che la definizione di "Terza Missione" da parte dell'ANVUR per le Università (ma applicabile anche agli enti pubblici di ricerca), ricomprende "l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta [...] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica.". La valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i centri di ricerca nello svolgimento delle attività di supporto, di protezione e di valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici - con un responsabile e una

media da 3 a 5 dipendenti - allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e *capacity building* degli UTT delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;

in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base alla legislazione tributaria vigente, versa non "diritti" ma "tasse di concessione governativa", come previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale (CPI) impropriamente si riferisce ai "diritti" da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 229 CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa, adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge. Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del provvedimento;

in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti "extra-sistema", ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;

in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

[\(403\) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù](#)

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo per cui chiede al sottosegretario Freni se vi siano aggiornamenti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI afferma che si è ancora in attesa per quanto riguarda la presentazione della relativa relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE ([n. COM\(2022\) 583 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 1)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, volta ad evidenziare i principali temi della riforma del quadro di *governance* economica del UE rispetto ai contenuti dell'atto comunitario all'esame.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, fatta eccezione per la lettera g), di cui chiede una riformulazione, al fine di sostituire il riferimento alla negoziazione con il diverso richiamo ad una ponderazione degli effetti della classificazione *ex ante* degli stati membri nei tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) sottolinea la rilevanza del tema inerente la classificazione degli Stati membri al fine di evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi, sottolineando come, pur tenuto conto della riformulazione proposta dal Governo sulla lettera g), che dichiara comunque di accogliere, permae il tema di una opportuna attenta negoziazione su tale aspetto di centrale importanza.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene sul contenuto della proposta di risoluzione illustrata dalla relatrice, evidenziando come la stessa rechi più di un punto sostanzialmente condivisibile nell'impostazione, in particolare sottolineando i contenuti delle lettere r) e b) in materia di politiche anticicliche e sottolineando l'importanza di tali temi. Evidenzia tuttavia come i contenuti della risoluzione appaiono del tutto stridenti rispetto all'operato effettivo del Governo, di cui ricorda la manovra di bilancio, con la quale sono state bloccate tutte le misure anticicliche azionate negli ultimi due anni, risultando al contrario la legge di bilancio dell'attuale maggioranza una manovra estremamente conservativa che risulta il contrario rispetto a quanto serviva in termini di sostegno alla ripresa al Paese. Si sofferma inoltre sul tema del rilevante avanzo primario in Italia, che non risulta affatto trattato nella risoluzione all'esame, sottolineando inoltre, con riguardo ai contenuti della lettera p), che reca il riferimento tra l'altro al *Green deal*, che la capacità di sostenere lo sviluppo industriale potrebbe risultare in alcuni Stati membri molto più sostenuta rispetto all'Italia. Conclude evidenziando come, pur essendovi diversi principi condivisibili nel testo illustrato, emerge un netto contrasto tra quanto affermato e la reale azione del Governo, che questo risulti del tutto distonico rispetto a quanto prospettato nei contenuti dal testo di risoluzione. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sul testo di maggioranza illustrato dalla relatrice.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Misto - Alleanza verdi e sinistra, una proposta di risoluzione di minoranza, pubblicata in allegato. Non essendovi altri interventi, con l'avviso conforme del Governo verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di risoluzione di maggioranza, con la modifica apportata alla lettera g) che recepisce la richiesta dal Governo.

La risoluzione risulta approvata.

Resta quindi preclusa la risoluzione di minoranza.

Il PRESIDENTE avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo sarà trasmesso, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, anche alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 24](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 25](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 26](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 27](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 24, 25, 26 e 27)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra le proposte di parere sugli atti del Governo all'esame.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) intervenendo sul parere inerenti gli atti del Governo all'esame, ricorda, con particolare riguardo all'atto del Governo n. 27, che risulta emergere un numero di istanze pari a otto, particolarmente limitato, e che si delinea un residuo di risorse assai considerevole; chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire gli elementi effettiva conoscibilità di tale strumento di finanziamento, al fine di considerare eventuali supplementi informativi a favore degli enti interessati dato l'ammontare di residui pari a circa il settanta per cento dell'importo delle risorse complessive.

Il sottosegretario FRENI sottolinea come gli strumenti di finanziamento all'esame siano caratterizzati da una omogeneità di trattamento, per cui evidenzia profili di criticità di una eventuale pubblicizzazione di taluni e non unitariamente di tutti tali strumenti. Riconosce comunque che vi sia un ingente ammontare dei residui di risorse in un quadro che appare delineare una non piena conoscenza dei relativi strumenti di finanziamento, non potendo tuttavia il Governo attivarsi per sole talune delle finalità.

Il PRESIDENTE chiarisce i dati inerenti il numero effettivo delle istanze presentate, alla luce della ricostruzione fornita dal *dossier* predisposto dal Servizio studi, in base ai quali emerge comunque un numero più alto di istanze presentate, di cui solo una parte è stata ritenuta ammissibile.

Avverte quindi che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere, pubblicate in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 24 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 25.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 25 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 26.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 26 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 27.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 27 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Ricorda che alla luce anche dei numerosi impegni della Commissione, al fine di garantire a tutte le parti politiche la possibilità di intervenire nella discussione, è stato valutato di garantire anche nella giornata di martedì 14 il prosieguo di tale discussione generale, che dovrà comunque concludersi nella medesima giornata di martedì prossimo.

Non essendovi interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO

La Commissione,
esaminato l'atto,
premessi che:

- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea - relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della "clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation EU* (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in

quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato", "modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

- nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
- i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
- per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
- nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;
- i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
- la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
- nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;
- nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l'andamento della spesa primaria netta;
- in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
- le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;
- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di

bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma; ritenuto che:

- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;
 - tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;
 - alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;
 - in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;
 - in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
 - un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;
 - la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
 - per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
 - la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;
 - non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;
- preso atto del fatto che:
- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;
 - anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di

pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;

- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

- a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
- c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
- d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;
- e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
- f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i cofinanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- g) sia rinegoziata la classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
- h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;
- i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
- l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;
- n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in

particolare, si segnalano l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;

r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)

La Commissione,
esaminato l'atto,
premessi che:

- il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea - relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale - ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;
- la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della "clausola di salvaguardia generale", che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation EU* (NGEU);
- in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;
- resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo "realistico, graduale e duraturo", posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;
- al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati

- membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;
- in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio - "sostanziale", "moderato", "modesto" - sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;
 - nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;
 - i Paesi con un problema di debito "moderato" dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;
 - per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico "modesto", vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;
 - nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;
 - i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di "spesa primaria netta" - vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione - in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;
 - la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;
 - nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;
 - nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l'andamento della spesa primaria netta;
 - in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "moderato" gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;
 - le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di

inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

- verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

- la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

- tale proposta riconosce che - sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi - in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

- alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

- in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;

- in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

- un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico "sostanziale", che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

- la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

- per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

- la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;

- non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio; preso atto del fatto che:

- il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della

governance economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

- anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;
- rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

- a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;
- b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;
- c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;
- d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;
- e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;
- f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;
- g) siano adeguatamente ponderati, nelle sedi istituzionali europee, gli effetti della classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;
- h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;
- i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;
- l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti

erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;

r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAI SENATORI MISIANI, MAGNI, MANCA, LORENZIN, NICITA SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)

La Commissione,
esaminato l'atto,
premessi che:

la *governance* economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht e arriva fino al *Six Pack* e *Two Pack* approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che ha avuto varie fasi, il risultato finale - pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo - ha finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la strada anche alla presentazione delle proposte legislative;

i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:

- a) la pro-ciclicità della attuale *governance*, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;
- b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle caratteristiche dei singoli Paesi;
- c) il paradosso di una *governance* che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della finanza pubblica degli Stati Membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i vincoli sul deficit pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità

dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma del Two-Pack e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una governance duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava sull'altro;

d) la complessità e la scarsa trasparenza della governance che la rende facilmente soggetta a manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il PIL potenziale) che apre la strada a legittime contestazioni;

e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul deficit che quelli sul debito, sono in larga parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile discriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa *governance*, rendendo più discutibile l'avvio di procedure per deficit o debito eccessivo e poco credibile la *governance* medesima;

la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:

a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7 anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;

b) c'è la chiara intenzione di passare da una governance uguale per tutti a una applicazione più mirata e calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;

c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;

d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;

e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del *deficit*, è sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella *governance* attualmente in vigore.

la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:

a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del *deficit* pubblico;

b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;

c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori automatici la cui stima non è sempre immediata;

d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo del 3 per cento e, dato che il vincolo sul *deficit* dipende dal PIL, il problema della pro-ciclicità rischia di non essere risolto;

e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;

la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova governance prevedrà strumenti o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati Membri; non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e *governance* macroeconomica;

rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una grande importanza:

f) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

g) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli;

- h) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti; impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte a:
- a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;
 - b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli;
 - c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;
 - d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di mancato accordo;
 - e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;
 - f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, specie in assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili considerate;
 - g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle coerenti con il quadro complessivo della governance macroeconomica;
 - h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;
 - i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il Green deal e affrontare la riforma delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli stati membri;
 - j) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscali in modo da evitare che processi di aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;
 - k) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo un percorso di rientro specifico;
 - l) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività.
- m)

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670; tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale; alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Fame nel mondo" sono risultati pari a 6.757,85 euro;

ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Fame nel mondo" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria "Fame nel mondo" ammonta a 14.456.075,05 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa

realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Calamità naturali" sono risultati pari a 58.940,21 euro;
ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Calamità naturali" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro; pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;
a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria "Calamità naturali",
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 26**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla

medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sono risultati pari a 59.691,90 euro;
pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;
rilevato che:
con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;
rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:
le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;
tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;
in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Conservazione dei beni culturali" sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla

categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016; pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;

rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria, esprime favorevole.

1.4.2.5.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (ant.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 22 MARZO 2023
54ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(495 e 182-A) Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che non vi sono osservazioni sul testo all'esame a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.0.3.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza di elementi di onerosità correlati alla proposta 4.0.1 (testo 2), che interviene sui rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale, anche al fine di escludere profili di contenzioso con la normativa eurounitaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti all'esame, confermando l'assenza di onerosità sulla proposta 4.0.1 (testo 2).

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute le segnalazioni degli emendamenti da parte dei Gruppi,

pubblicate in allegato.

Ricorda che è stata prevista per oggi alle ore 18 la scadenza del termine per far pervenire eventuali riformulazioni di emendamenti.

Evidenzia infine che nell'Ufficio di presidenza convocato per la giornata odierna verrà chiarita la tempistica in vista del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

A.S. 564

Emendamenti segnalati

Gruppo Fratelli d'Italia

4.15, 4.17 (testo 2), 4.18, 7.1, 7.5, 7.7, 7.12, 7.0.8, 7.0.17 (testo 2), 8.1, 8.18, 8.23, 8.39, 8.43, 8.0.4, 9.2, 10.1, 10.2, 10.13, 10.14, 14.6, 14.10, 14.31, 14.37, 14.38, 14.43, 14.45, 14.56, 14.57, 14.0.3, 15.2, 15.4, 15.5, 17.6, 17.12, 18.9, 18.19, 18.56, 21.3, 28.0.2, 29.7, 29.8, 31.8, 31.11, 31.0.1, 33.6, 38.15, 40.4, 45.6, 47.19, 47.30, 47.42, 47.51, 47.55, 47.62, 47.90, 47.107, 47.109, 47.116, 47.122, 47.123, 47.128, 47.133, 48.3, 49.1, 49.16, 49.25, 49.34, 49.38, 49.40, 49.52, 49.0.1, 50.8, 50.14, 51.1, 52.9, 53.3, 53.6, 55.4 e 55.0.1

Gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista

1.2, 1.6 (testo 2), 1.12, 2.3, 2.0.6, 3.1, 3.8, 4.4, 6.1, 6.0.3 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.3, 8.6 (testo 2), 10.9, 14.2, 14.53, 14.0.5, 18.38, 20.2, 24.1, 24.0.1, 25.2 (testo 2), 26.1, 27.2, 27.0.1, 30.1, 34.0.1 (testo 2), 38.1, 41.1, 42.1, 44.2 (testo 2), 47.14, 47.27, 47.29, 47.76 (testo 2), 47.0.9, 49.9, 49.14, 49.55, 50.5, 50.7, 50.9, 50.11, 52.1, 52.2 (testo 2) e 53.1

Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione

7.2, 7.4, 7.6, 7.0.15, 8.17, 8.63, 8.72, 8.77, 14.32 (testo 2), 14.41, 14.60, 15.0.1, 17.7, 18.4, 18.53 (testo 2), 19.8, 21.2, 24.11, 28.1, 29.6, 30.3, 33.3, 33.7, 33.13, 33.0.2, 45.1, 45.4, 45.0.5, 47.13 (testo 2), 47.80, 47.87, 47.130 (testo 2), 47.141, 47.0.1, 48.4, 49.35 (testo 2), 49.0.6, 49.0.8, 50.4, 52.10, 53.2 e 53.8

Gruppo Movimento 5 Stelle

3.2, 4.10, 6.7, 6.9, 8.26, 8.32, 8.49, 8.78, 12.1, 14.1, 14.9, 14.22, 14.40, 14.58, 18.2, 18.26, 18.44, 19.4, 21.1, 24.6, 24.13, 24.17, 24.21, 25.4, 31.1 (testo 2), 31.10, 41.3, 41.6 (testo 2), 46.1, 47.24, 47.96, 47.134, 47.137, 47.142, 49.13, 49.32, 49.33, 49.37, 49.42, 49.49, 49.54, 50.3, 52.6, 53.7 (testo 2), 55.1 e 55.5 (testo 2)

Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

1.7, 7.3, 7.0.13, 8.42, 8.50 (testo 2), 14.25, 14.29, 14.0.8, 17.8, 19.1, 26.4, 26.6, 30.2, 31.12, 31.0.3, 33.5, 38.16, 38.17, 45.2, 46.5, 47.3, 47.4, 47.7, 47.40, 47.68, 47.88, 47.105, 47.127, 49.47a (già 47.65), 49.0.3 e 52.11

Gruppo Azione - Italia Viva - RenewEurope

1.5, 14.17, 17.1, 17.9, 18.7 (testo 2), 18.33, 18.36, 18.0.4 (testo 2), 26.3, 28.2, 29.0.2, 33.0.1, 40.3, 46.4, 47.41 (testo 2), 47.106, 50.2 e 50.6

Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)

18.14, 29.4, 30.0.1, 38.10, 38.18, 43.0.2, 47.94, 47.102, 47.0.11 e 57.2

Gruppo Misto

1.10, 1.14, 2.4, 2.0.5, 3.3, 4.14, 9.0.1, 10.10, 14.5 e 24.14

Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE

7.0.11, 14.0.2, 18.43, 18.0.5, 31.6, 38.11 e 47.18

1.4.2.5.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(536, 366 e 375-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che sul disegno di legge 536 la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo alla Commissione di merito il 28 marzo scorso, e che non sono state apportate modifiche a tale testo in sede redigente, di confermare il parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(377-A) Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.0.104 (già 2.0.4), in quanto la proposta elimina il previo accertamento da parte del giudice della disponibilità, da parte della polizia giudiziaria, dei mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici nell'ambito degli arresti domiciliari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sul testo mentre esprime, in ordine alla proposta 1.0.104 (già 2.0.4), il parere contrario del Governo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri sulla finanza pubblica. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.104 (già 2.0.4). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verifica la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti ed è approvato.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(602) Deputato FORMENTINI e altri. - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento ai profili finanziari, che l'articolo 4 del disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione - relativi al Comitato Permanente - in 13.053 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e ne dispone la relativa copertura. Fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione di quelli derivanti dal suddetto articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, segnala che alla luce del dibattito svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(640) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita delle note di risposta del Governo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, che sono rese disponibili.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023
21^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla Commissione 9^a. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge, che riproduce nella medesima formulazione un provvedimento presentato dal precedente Governo nella XVIII legislatura (A.S. 2631), poi decaduto a seguito del termine della legislatura stessa. In termini generali, l'iniziativa legislativa del Governo si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui componente 2 (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo.

Quanto alle parti di maggiore interesse per la Commissione segnala in particolare gli articoli 27, 28 e 30. L'articolo 27 definisce i criteri per il rimborso di tasse e diritti. In particolare, in caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. L'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio quando le tasse si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto. L'articolo 28 precisa che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare. Nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento si sottolinea che tale novella esplicita la prassi da tempo applicata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, discendente dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del codice, concernente i Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l'applicazione del diritto di mora.

Infine, l'articolo 30 adegua gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico. Come chiarito dalla relazione tecnica, l'adeguamento degli importi mira anche a estendere l'utilizzo del bollo digitale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla Commissione 10^a. Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) introduce il provvedimento, che reca deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, dando così attuazione alla Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5, Componente 2, del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il termine per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 quello per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 contiene alcune definizioni, l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, mentre l'articolo 3 prevede una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. Il successivo articolo 4 reca una delega legislativa al Governo, da adottare entro il 31 gennaio 2024, finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.

Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. L'articolo individua peraltro ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli fissati dall'articolo 2, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi vi è la previsione, al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 appena illustrati. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 ([n. 40](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il sottosegretario FRENI in premessa si scusa per l'assenza di rappresentanti del Governo nella seduta del 31 gennaio. Successivamente, in risposta alla richiesta di chiarimento del senatore Cottarelli, illustra in maniera un documento, che deposita agli atti della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) ringrazia il sottosegretario per la risposta e per il documento consegnato, che si riserva di approfondire.

Ricorda quindi che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 175, è stato ripristinato il regime previgente al decreto legislativo n. 158 del 2015, che aveva introdotto la disposizione censurata. Tuttavia, tale normativa precedente era stata già oggetto di contrasto giurisprudenziale di legittimità. Segnala quindi l'opportunità di verificare se e come la Corte avesse risolto la questione.

Il sottosegretario FRENI ritiene che dalla sentenza citata possa emergere la risposta alle perplessità del senatore Cottarelli, ma lascia alla Commissione una valutazione in proposito.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di approfondire la questione sollevata dal senatore Cottarelli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 1a Commissione

sul disegno di legge n. 531, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere". A tal fine propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame di tale provvedimento e di anticipare la seduta di domani, già prevista alle ore 14.30, alle ore 14.15

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quindi che nella stessa seduta potranno essere votati anche i pareri sui disegni di legge nn. 411 e 505.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno sarà integrato con la trattazione in sede consultiva del disegno di legge n. 531, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere".

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta di domani, già prevista per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.6.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023
22^a Seduta**

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Conte, presidente e l'avvocato Lorenzo Amati, consulente dell'ANASF, in videoconferenza; il Tenente Colonnello t.SPEF Fabrizio Buonadonna, Capo Servizio "Imposte dirette e I.V.A." dell'Ufficio Tutela Entrate del III Reparto-Operazioni, il Generale di Brigata Carlo Ragusa, Capo del VI Reparto "Affari Giuridici e Legislativi" del Comando Generale, il Maggiore Luigi Palma, Capo Sezione "Altri atti normativi, lavori parlamentari" dell'Ufficio Legislazione del VI Reparto - Affari giuridici e legislativi e il Colonnello Marco Thione, della Guardia di Finanza.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BORGHESI** (LSP-PSd'Az) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell'articolo 1 concernenti i compiti della Commissione di inchiesta, tra i quali: valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio; programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose; valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul testo, auspicando che, data la rilevanza e la delicatezza del tema, si possa procedere immediatamente al voto.

Il **PRESIDENTE** registra l'assenza di obiezioni in merito.

Si passa dunque alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 (n. 40) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** informa che la prossima settimana il relatore Orsomarso sottoporrà alla

Commissione una proposta di risoluzione.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) auspica che gli approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiesti nella seduta di ieri possano svolgersi in tempo utile.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la documentazione lasciata dal sottosegretario Freni sia utile, se non risolutiva, da tale punto di vista. Assicura comunque che la questione verrà affrontata.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) ringrazia il Presidente e suggerisce al relatore di inserire nella proposta di risoluzione, condividendo nel merito l'iniziativa censurata dalla Corte, un riferimento al corretto strumento legislativo da utilizzare per reintrodurre la fattispecie di reato oggetto di illegittimità costituzionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) esprime alcune riserve sul testo nel suo complesso, tuttavia non ha obiezioni da sollevare quanto alle norme di competenza della Commissione, quindi annuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo in votazione, è approvato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla Commissione 10ª. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Zedda ha illustrato il provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) si riserva di intervenire la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANASF) e della Guardia di Finanza

Il [PRESIDENTE](#), nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANASF) e della Guardia di Finanza.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti dell'ANASF.

Il dottor Luigi CONTE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*), al quale risponde il dottor Conte.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza.

Il colonnello THIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) e il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde il colonnello THIONE.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 15 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che esso, composto di 9 articoli, reca deleghe legislative al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Il provvedimento - prosegue il relatore - dà attuazione ad alcune disposizioni della legge di bilancio 2022 e, con riguardo agli anziani non autosufficienti, mira a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Il disegno di legge riconosce il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e fa proprio il principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. In virtù dell'istituzione dei "punti unici di accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Entrando nel merito dell'articolato, il Relatore rileva che l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, mentre l'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega. Fra questi ultimi, segnala: i) la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; ii) la promozione e la valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali; iii) la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana.

L'articolo altresì istituisce il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Soffermandosi sulla composizione del CIPA, il Relatore segnala che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che ne fanno parte il Ministro per lo sport e i giovani, oltre che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli

affari regionali, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Nell'ambito della composizione del Comitato, non è dunque prevista la partecipazione ordinaria del Ministro della cultura. Al riguardo, il Relatore ritiene opportuno che la Commissione di merito ne valuti l'inserimento.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. Tali decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto, fra l'altro, con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'università e della ricerca, nonché dell'istruzione e del merito.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, il Relatore segnala, fra l'altro, la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, nonché la promozione di percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, al fine della conservazione dell'indipendenza funzionale in età avanzata e di una buona qualità di vita. Quanto ai principi e criteri direttivi relativi agli interventi per la solidarietà e la coesione fra le generazioni, si sofferma sui seguenti: i) il sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali, tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; ii) la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, all'interno del curriculum dello studente, le esperienze significative di volontariato, anche al fine del riconoscimento dei crediti scolastici (la norma di delega fa riferimento alle esperienze maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio); per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi universitari.

L'articolo 4 contiene la disciplina di delega relativa all'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione delle Missioni 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del PNRR. I decreti legislativi in oggetto sono adottati, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Dando, inoltre, conto dei contenuti dell'articolo 5, il Relatore osserva che esso reca la delega al Governo, da esercitare entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. A tal fine è introdotta, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che la richiedano, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Richiama, conclusivamente, alcune statistiche, tratte dal [Dossier](#) dei Servizi Studi di Senato e Camera sul provvedimento in titolo, che testimoniano l'ampiezza della platea dei soggetti interessati dalla riforma in esame e, di conseguenza, l'esigenza ineludibile di una sollecita approvazione della stessa, al fine di rispondere agli impellenti bisogni della popolazione anziana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che per la prima volta reca una disciplina organica di interventi in favore della popolazione anziana, in cui trova

esplicito rilievo anche l'esigenza di soddisfacimento dei bisogni culturali. Al riguardo, giudica importante che il Governo abbia fatto proprio un testo legislativo, già elaborato dall'Esecutivo che lo ha preceduto, con cui si dà attuazione ad una delle riforme contenute nel PNRR.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica ha la parola il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl), che condivide l'estremo rilievo del provvedimento in titolo e del ruolo della cultura nell'ambito delle politiche in favore delle persone anziane. Il Relatore dichiara di fondare tale convincimento anche sulla base della propria esperienza politica maturata svolgendo l'incarico di assessore ai servizi sociali nel Comune di Bari. Illustra, infine, uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), intesa ad integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, includendo anche il Ministro della cultura.

La sottosegretaria FRASSINETTI dichiara di condividere la proposta di parere appena illustrata. Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del Relatore è posto ai voti ed accolto.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la convergenza unanime della Commissione sul voto favorevole testè effettuato.

[\(411\)](#) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando in premessa che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, tra gli sfidanti obiettivi che lo connotano, la riforma del sistema della proprietà industriale, nella convinzione che per stimolare gli investimenti più innovativi occorranO adeguati interventi di sostegno proprio agli investimenti in innovazione e beni immateriali.

Il primo passaggio si è registrato con il decreto ministeriale del giugno 2021, a firma del Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* onorevole Giorgetti, che costituiva la prima tappa attuativa del PNRR in materia di proprietà industriale e nel quale venivano disegnate le traiettorie per raggiungere determinati *standard* di protezione, diffusione e applicazione della proprietà industriale.

Al riguardo, il Relatore rammenta i seguenti obiettivi: i) migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale; ii) incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; iii) facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza; iv) garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; v) rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale.

Le successive tappe al decreto menzionato riguardavano - prosegue il Relatore - la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale (di cui al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), nonché la previsione di incentivi su brevetti, marchi e disegni.

Il Relatore evidenzia che la parte di PNRR appena richiamata è tra quelle che più riguardano i sistemi produttivi più creativi ed è spesso vittima di processi di contraffazione. Proprio la creatività ha sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresenta un fattore distintivo delle produzioni "Made in Italy", che si basano più sulla qualità che sulla quantità: "il bello" italiano è un valore originario, frutto di secoli di storia, arte, sapienza scientifica, culturale, manuale, agroalimentare.

Del resto, in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Pil e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati persino migliori rispetto ai livelli medi registrati nei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Tale patrimonio immateriale, ad avviso del Relatore, va difeso con tutti gli strumenti possibili e uno di questi strumenti è proprio l'implementazione della riforma del Codice della proprietà industriale in esame, che ha recepito anche diverse proposte formulate da Confindustria, che è finalizzata ad una maggiore armonizzazione Comunitaria e che mira a rafforzare la tutela dei diritti e a semplificare le procedure burocratiche.

Fondamentalmente il disegno di legge in esame va ad incidere sul Codice della proprietà industriale e sul testo unico in materia di imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642.

Entrando nel merito delle innovazioni più significative recate nel provvedimento in titolo, si sofferma dapprima sulle novità in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, richiama il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette, così come la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.

Il Relatore richiama altresì l'abolizione del "*professor privilege*". In proposito, rileva che la titolarità delle invenzioni non è più del singolo professore o ricercatore, ma dell'ateneo o ente di ricerca. In questo modo, l'Italia si allinea agli altri Paesi europei, semplificando la gestione dei brevetti nei rapporti tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, così favorendo forme di partenariato che creano sinergia virtuosa tra mondo della ricerca e mondo della produzione. Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, si stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Si sofferma inoltre sulla procedura di registrazione, sottolineando la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della stessa domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, in modo da assicurare la piena tutela già dalla data di deposito, anche in caso di mancato pagamento immediato. Si registra dunque uno snellimento delle procedure di registrazione e una maggiore semplificazione grazie agli strumenti di identificazione digitale e posta certificata.

Dà inoltre conto delle disposizioni relative all'effettività della tutela. Segnala, in proposito, la maggiore durata della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (da 2 a 4 anni), in modo da garantire maggiore continuità e limitare i costi legati all'avvicendamento dei componenti.

Richiama altresì la previsione del ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge, per la effettiva garanzia dei marchi DOP; la possibilità, sempre in tema di maggiore lotta alla contraffazione, di procedere a sequestri e richieste inibitorie anche durante eventi fieristici; la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; la revisione degli importi vigenti in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale.

Il Relatore conclude sottolineando che il disegno di legge in titolo costituisce un intervento normativo che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo, garantendo velocità, snellimento procedure e, al contempo, certezza dei diritti e delle tutele.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere una valutazione favorevole su un provvedimento frutto peraltro dell'elaborazione del Governo *protempore* nella scorsa legislatura, ritiene opportuno che il parere che il Relatore si appresta a sottoporre alla Commissione tenga conto di alcune specifiche criticità riguardanti l'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame. Al riguardo, invita a distinguere tra i contratti di sviluppo e ricerca e i contratti per attività conto terzi, affinché questi ultimi siano esclusi dalla disciplina in esame e a far sì che la proprietà intellettuale eventualmente generata sia, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti. Inoltre, segnala l'opportunità di chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la richiamata disciplina non debba trovare applicazione alle invenzioni poste in essere dagli studenti e dai dottorandi. Conclusivamente, ritiene che la struttura di appartenenza dell'inventore debba comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto entro tre mesi, e non sei (peraltro persino con possibilità di proroga) come previsto nel disegno di legge in titolo, qualora all'invenzione collaborino studenti o dottorandi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare, nella seduta di domani, uno schema di parere nel quale tener conto anche delle sollecitazioni del senatore Crisanti. Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(158) DAMIANI. - *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(288) Daniela SBROLLINI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(421) PAGANELLA e altri. - *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 288 e 421, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 155 e 158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge n. 288, d'iniziativa della senatrice Sbrollini, e il disegno di legge n. 421, a firma del senatore Paganella, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 288, osserva che esso reca contenuti analoghi al disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, di cui la Commissione ha già avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 158, anch'esso del senatore Damiani. Esso mira, nello specifico, ad introdurre l'insegnamento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, reca novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa proprio all'insegnamento dell'educazione civica, del medesimo tenore di quelle già illustrate con riguardo al disegno di legge n. 155.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 421, rileva che esso si compone di nove articoli e prevede l'introduzione, nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Precisa che, a differenza di altri disegni di legge che provvedono all'istituzione del suddetto insegnamento integrandolo con l'insegnamento dell'educazione civica, il provvedimento in esame reca un'articolata e autonoma disciplina del nuovo insegnamento dell'educazione finanziaria.

Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 1, il quale individua la principale finalità del disegno di legge nel conseguimento, da parte degli studenti, della "cittadinanza economica", intesa come il complesso delle capacità e competenze che - nel rispetto delle regole del vivere civile - consentono al cittadino di effettuare scelte consapevoli e responsabili in materia economica e finanziaria.

Il nuovo insegnamento, infatti, con l'obiettivo di contribuire al benessere economico individuale e sociale, sviluppa la conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che sono alla base di tali scelte.

Fornisce, altresì, la capacità di percepire le implicazioni economiche delle scelte medesime sia in relazione a sé stessi sia in relazione alla società.

Evidenzia che l'articolo reca, poi, un elenco dettagliato delle finalità e dei principi dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, che sono individuati: nel conseguimento di un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore, di un'adeguata percezione dei rischi connessi all'utilizzo del denaro e della capacità di gestirli; nel favorire un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, ivi compresi i servizi finanziari digitali; nella promozione di un modello economico sostenibile, nel quale possano coniugarsi creazione di valore economico e sostenibilità sociale; nell'acquisizione della conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale istituisce, con decorrenza dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e ne stabilisce la disciplina.

Sottolinea che l'insegnamento dell'educazione finanziaria - avente ad oggetto lo sviluppo della conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio - è qualificato come "trasversale". Ricorda, al riguardo, che "trasversale" è qualificato anche l'insegnamento dell'educazione civica dalla legge n. 92 del 2019. Specifica che, al fine di includere le competenze finanziarie tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti, viene novellato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, nella parte in cui elenca i livelli essenziali dei percorsi che le Regioni sono tenute ad assicurare nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si sofferma sulle previsioni in base alle quali le istituzioni scolastiche promuovono il suddetto insegnamento e inseriscono, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, nel rispetto delle soglie minime di 33 ore annue nella scuola secondaria di secondo grado e di 100 ore complessive nel curriculum verticale del primo ciclo.

Detta disposizione prevede, inoltre, che l'insegnamento sia svolto nell'ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e consente agli istituti scolastici di avvalersi, per raggiungere il predetto orario, della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità, previste dal regolamento di disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Le disposizioni in esame dispongono che il nuovo insegnamento sia affidato, in contitolarità, a più docenti, a uno dei quali è attribuita una funzione di coordinamento, e consentono alle istituzioni scolastiche di utilizzare le risorse dell'organico dell'autonomia.

Al dirigente scolastico spetta verificare la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dalla legislazione vigente. Ai fini dell'espressione della valutazione, il docente coordinatore formula la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dagli altri docenti.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni in esame, il Ministero dell'istruzione e del merito è incaricato di promuovere la creazione di Reti di scuole (ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

L'articolo stabilisce, infine, che dall'attuazione delle illustrate disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che esso reca disposizioni relative agli obiettivi specifici per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici.

Nello specifico, l'articolo attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione di tali obiettivi con riferimento alle seguenti tematiche: disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; elementi fondamentali di diritto bancario; educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; formazione di base in materia di ambiente finanziario.

L'individuazione degli obiettivi di apprendimento tiene conto dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, delle iniziative innovative riguardanti gli ordinamenti degli studi e delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'autonomia, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 11 e 12 del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Detta individuazione è effettuata, altresì, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017.

Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 4, il quale provvede alla rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, l'articolo dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, il decreto ministeriale con cui è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015), con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, destini gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economico-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica.

Ciò nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto delle disposizioni di razionalizzazione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico recate dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Prevede, inoltre, che il suddetto personale sia assegnato prioritariamente ai licei.

Al Ministero dell'istruzione e del merito è affidato il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4, da effettuare entro il mese di gennaio di ciascun anno, nonché la comunicazione delle relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 5, specifica che - nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015) - esso provvede allo stanziamento di un milione di euro annui da destinare alla formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 5 dispone, altresì, l'aggiornamento del richiamato Piano nazionale di formazione, al fine di ricomprendervi la formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Fa menzione, quindi, dell'articolo 6, il quale prevede l'integrazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria con iniziative extra-scolastiche, tra le quali la formazione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

Sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di attuazione di tali forme di integrazione, nonché la determinazione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche potranno collaborare.

La disposizione stabilisce che, tra tali criteri e requisiti, sia inclusa la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3.

Ai Comuni è conferita facoltà di promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

In merito all'articolo 7, ricorda che esso prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge. La disposizione avanza, in prospettiva, l'ipotesi di una eventuale modifica degli orari scolastici, al fine di inserire un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria in tutti i percorsi di studi.

Richiama indi gli articoli 8 e 9, i quali recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il Relatore propone di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella, già avviata, dei disegni di legge nn. 155 e 158, e preannuncia l'intenzione di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione, l'opportunità di avviare un ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo e l'esigenza di individuare una modalità procedurale condivisa per il seguito della discussione congiunta, inclusa la possibilità di demandare ad un Comitato ristretto la definizione di un testo unificato.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella dei disegni di legge nn. 155 e 158.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2, includendo il Ministro della cultura.

1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 16 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta lo scorso 15 febbraio. Oltre alla decisione di calendarizzare per la corrente settimana il seguito dell'esame del disegno di legge n. 411 (Modifiche al codice della proprietà industriale), assegnato alla Commissione in sede consultiva, e l'esame del piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (Atto UE(2022) 800 definitivo), nel corso della stessa riunione si è altresì convenuto: di concludere il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 403 (nuovi giochi della gioventù) ascoltando, la settimana prossima, rappresentanti di Sport e Salute Spa e di CONI, e richiedendo ad altri soggetti di fornire un contributo scritto, che sarà reso pubblico nella pagina *web* della Commissione; di riprendere la discussione disegno di legge n. 317 sul ricordo delle Foibe a partire dalla prossima settimana, nell'auspicio che, nelle more, possa essere assegnato anche il disegno di legge n. 533, dei senatori Menia e altri, su iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe, al fine di un eventuale abbinamento di entrambe le inattive legislative; di incardinare l'esame del disegno di legge n. 236, a prima firma della senatrice Bucalo, sull'assistente per l'autonomia e la comunicazione, assegnato in sede redigente alle Commissioni congiunte 7ª e 10ª, a partire dalla settimana prossima; di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sul contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico e di un affare assegnato in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO). Avverte che, nel frattempo, i richiamati affari sono stati deferiti e che se ne potrà iniziare l'esame sin dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a far pervenire eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire e informa che le documentazioni acquisite nel corso del ciclo di tali audizioni informali saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

La Commissione conviene di fissare, su proposta del senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), a lunedì 27 febbraio il termine entro cui i Gruppi possono trasmettere alla Presidenza proposte relative ai soggetti da audire sui richiamati affari assegnati.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito. Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Governo, pur non essendo presente in seduta, ha fatto conoscere il proprio orientamento favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per aver tenuto conto in modo costruttivo delle richieste dallo stesso avanzate, preannuncia un voto favorevole sullo schema di parere.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (n. COM(2022) 800 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice, senatrice [COSENZA](#) (FdI), illustra l'Atto dell'Unione europea in titolo, rilevando che il piano d'azione dell'UE contro il traffico dei beni culturali, elaborato dalla Commissione (e che sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio), fornisce all'Unione e agli Stati membri un quadro globale per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la risposta a livello di giustizia penale al traffico illecito di beni culturali e ai reati connessi.

Sottolinea che la lotta al traffico illecito di beni culturali costituisce un'attività in difesa di una delle ricchezze principali dei popoli. Per il tramite della conservazione dei beni culturali, infatti, viene ogni giorno mantenuta la testimonianza delle passioni, dei pensieri individuali e collettivi e dei costumi. Essi devono essere protetti e regolamentati, anche al fine di evitare che vengano sottratti dal loro contesto naturale o mercificati per usi impropri. In tali beni si rispecchia, del resto, lo spirito dei popoli, degli artisti, delle persone e la loro identità. Con la loro trasmissione si sigilla il patto tra gli antenati, le generazioni presenti e quelle future.

Proprio sul tema del contrasto al traffico dei beni culturali, la relatrice segnala che l'Italia ha assunto molteplici iniziative, grazie all'impegno anche delle autorità preposte, fra cui il Comando di tutela del patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che si distinguono per preparazione, abnegazione e grande professionalità. Pertanto osserva che la principale sfida è quella di favorire le iniziative internazionali nell'ambito di una rete globale volta a prevenire e reprimere i fenomeni illeciti transfrontalieri.

Entrando nel merito del documento in esame, la relatrice rileva che il Piano si compone di azioni volte a perseguire le seguenti finalità: prevenire e individuare il traffico illecito di beni culturali da parte degli operatori di mercato e degli istituti di tutela del patrimonio culturale; rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e delle autorità preposte al contrasto; promuovere la cooperazione internazionale; rafforzare la protezione dei beni culturali dal traffico illecito massimizzando il sostegno dei portatori di interessi.

Con specifico riferimento alle azioni chiave relative alla prevenzione e all'individuazione del traffico illecito di beni culturali, la Commissione intende: avviare, in cooperazione con l'UNESCO, un dialogo con il mercato dell'arte sugli aspetti relativi alla protezione e al commercio dei beni culturali nel mercato unico; sostenere lo scambio di informazioni tra i professionisti dei beni culturali e le autorità competenti mediante seminari e attività di apprendimento; valutare l'opportunità di estendere il sistema elettronico di regolamentazione delle importazioni di beni culturali alla gestione delle esportazioni di beni culturali; avviare un apposito studio per sostenere l'istituzione di registri di vendita da parte degli Stati membri, al fine di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico; collaborare con l'Organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali (ICOM) per promuovere il relativo Codice etico, migliorare le capacità e offrire al personale dei musei e degli

istituti di tutela del patrimonio culturale in diversi Stati membri opportunità di formazione, al fine di registrare e proteggere più efficacemente le loro collezioni.

Quanto agli Stati membri, essi sono incoraggiati a rendere più efficaci la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e la Commissione attraverso il sistema informativo doganale, al fine di: combattere le frodi riguardanti i beni culturali; adottare misure miranti a garantire che le collezioni pubbliche e private registrino debitamente in apposite banche dati i beni in loro possesso e segnalino i casi di reati contro il patrimonio alle autorità di contrasto, con l'aiuto di norme e strumenti concordati a livello internazionale (come la norma Object ID o la banca dati di Interpol per le opere d'arte rubate); individuare, valutare e comprendere i rischi legati al traffico illecito di beni culturali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nell'ambito della loro valutazione nazionale dei rischi ai sensi della legislazione antiriciclaggio e adottare misure adeguate per attenuare tali rischi; sensibilizzare e fornire orientamenti al settore privato sul modo migliore per adempiere agli obblighi ad esso incombenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le autorità competenti; migliorare la cooperazione tra i soggetti obbligati del mercato dell'arte e dell'antiquariato, il settore finanziario e le Unità di informazione finanziaria condividendo conoscenze e opportunità di formazione sui rischi e sui tipi di attività illecite connessi ai beni culturali, tenendo conto nel contempo delle possibilità di cooperazione tra soggetti pubblici e privati; promuovere il Codice etico internazionale dell'UNESCO per i commercianti di beni culturali e il Codice etico dell'ICOM per i musei.

Con riferimento alle azioni chiave volte a rafforzare le capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto, la Commissione intende: individuare e agevolare categorie più uniformi per la raccolta dei dati con il sostegno di Europol; esaminare l'opportunità di introdurre misure per l'armonizzazione e l'interconnessione a livello europeo delle banche dati degli Stati membri sui beni culturali trafugati; continuare a finanziare lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare la tracciabilità e l'individuazione dei beni culturali; aggiungere il traffico illecito di beni culturali agli argomenti del corso introduttivo per i funzionari del corpo permanente di Frontex ai fini dell'individuazione della criminalità transfrontaliera; valutare gli strumenti investigativi digitali esistenti (compresi quelli finanziati dalla Commissione) e promuovere l'accesso degli Stati membri a tali strumenti; effettuare una mappatura delle legislazioni nazionali degli Stati membri che prevedono il reato di traffico illecito di beni culturali e l'attuazione della Convenzione di Nicosia.

Con specifico riferimento agli Stati membri, essi sono incoraggiati ad intraprendere le seguenti iniziative: istituire e gestire puntualmente banche dati nazionali *ad hoc* per i beni culturali trafugati; segnalare a Interpol i beni culturali trafugati attraverso la sua banca dati delle opere d'arte rubate; condividere informazioni con Europol e Interpol sui casi di traffico illecito di beni culturali per migliorare il quadro di intelligence; massimizzare il potenziale di EMPACT per i casi di traffico illecito di beni culturali, anche per quanto riguarda le indagini sulle reti criminali e i flussi illeciti di denaro coinvolti; sfruttare appieno il sostegno e le competenze di Europol ed Eurojust per la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; provvedere a un adeguato sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto e degli organi giudiziari nazionali; stipulare protocolli d'intesa tra le autorità di contrasto competenti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti per garantire una gestione e uno stoccaggio adeguati dei beni culturali sequestrati o confiscati; sostenere il rafforzamento e l'operatività della rete EU CULTNET per sfruttarne appieno le potenzialità, anche distaccando a tal fine presso Europol personale competente e predisponendo misure comuni quali un più rapido accesso da parte delle autorità di contrasto alle competenze necessarie di archeologi o storici dell'arte; firmare, ratificare e attuare la "Convenzione di Nicosia", sulle infrazioni relativa ai beni culturali del Consiglio d'Europa. Al riguardo, si ricorda che l'Italia ha ratificato detta convenzione ai sensi della legge n. 6 del 2022.

Con riferimento alla promozione della cooperazione internazionale, si segnala che i servizi della Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, se del caso, gli Stati membri, intendono monitorare e riferire sui progressi compiuti nell'attuare le conclusioni del Consiglio sull'approccio dell'UE al patrimonio culturale nei conflitti e nelle crisi; aumentare il

sostegno alla protezione dei beni culturali ucraini, tramite un supporto all'evacuazione e alla tutela materiale delle collezioni; rafforzare le capacità di cooperazione transfrontaliera e d'indagine dei Paesi terzi sul riciclaggio di denaro connesso ai beni culturali, in particolare estendendo all'Asia e all'America latina l'ambito di applicazione del meccanismo globale dell'UE per la lotta al riciclaggio. Relativamente al rafforzamento della protezione dei beni culturali, si rileva che i servizi della Commissione intendono: fornire all'ICOM un sostegno finanziario per aggiornare il suo osservatorio, che raccoglie e divulga vari strumenti e materiali miranti a migliorare la comprensione della protezione dei beni culturali da parte del pubblico e ad orientare le politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale; sostenere l'UNESCO nella redazione di un manuale sulla segnalazione dei reati connessi al patrimonio culturale ad uso dei giornalisti; favorire iniziative di coinvolgimento dei giovani attraverso Europa creativa, il corpo europeo di solidarietà e il programma Erasmus+; avviare un dialogo con le organizzazioni giovanili pertinenti al fine di sensibilizzare alla necessità di proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione, dal furto e dal saccheggio.

Nel ringraziare la relatrice per la completezza della relazione svolta, il [PRESIDENTE](#) concorda sul carattere strategico dell'attività di contrasto al traffico illecito dei beni culturali, alla quale ritiene che la Commissione, anche con il contributo del Governo, debba dedicare un adeguato approfondimento. Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) si sofferma su due aspetti a suo avviso particolarmente rilevanti, connessi al Piano in esame, relativi alla catalogazione digitale dei beni culturali e alla protezione del patrimonio culturale dei Paesi più fragili.

Con specifico riferimento alla prima questione, giudica importante acquisire elementi informativi da parte del Governo sull'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, sull'adeguatezza dei finanziamenti apprestati per tale finalità e sulla sua coerenza rispetto al Piano d'azione dell'Unione europea in esame. A tal fine, chiede che la Commissione possa audire il Ministro della cultura e i responsabili delle strutture amministrative preposte all'attività di digitalizzazione. Quanto al sostegno in favore dei Paesi vulnerabili dal punto di vista del patrimonio culturale, ritiene che l'Italia debba assicurare effettive iniziative di solidarietà nei loro confronti, che non possono limitarsi a mere enunciazioni di principio.

Il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) sottolinea che le azioni di contrasto al traffico illecito dei beni culturali si inseriscono nel più ampio ambito delle politiche pubbliche volte ad assicurare la protezione e la tutela del patrimonio culturale, che devono includere anche i beni che hanno ampie dimensioni, a cui non sempre è riservata la giusta attenzione. Spesso, prosegue il Senatore, si assiste infatti a fenomeni di incuria nei confronti di siffatti beni, anche quelli di indiscutibile valore culturale, quali i grandi acquedotti. Si tratta di beni soggetti a forme di degrado, anche di tipo ambientale, che talvolta sottendono un disagio psichico e persino crudeltà da parte di coloro che le favoriscono. Auspica che sul tema richiamato si svolgano gli opportuni approfondimenti. La senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) richiama l'importanza di migliorare la tracciabilità dei beni culturali all'interno del mercato unico, con particolare riferimento alle vendite *online*, che si prestano a favorire transazioni illecite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame:

i. si valuti l'opportunità di precisare che i contratti per attività per conto terzi sono esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina in esame, atteso che la proprietà intellettuale eventualmente generata nell'ambito dei contratti da ultimo richiamati deve essere, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti;

- ii. si invita a chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la disciplina in esame non si applica alle invenzioni degli studenti e dei dottorandi;
- iii. si valuti l'opportunità di novellare il comma 4, al fine di ridurre, per quanto possibile, il termine (attualmente pari a sei mesi) entro cui la struttura di appartenenza dell'inventore è tenuta a comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto, qualora all'invenzione (effettuata da ricercatori) collaborino studenti o dottorandi.

1.4.2.8. Comitato per la legislazione

1.4.2.8.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(377-A) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(536, 366 e 375-A) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 377- A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 411-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 536, 366, 375-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura - quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali - consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 660

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe, l'articolo 12 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e ai sensi [dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 184](#); in tale contesto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato regio decreto n. 1775 del 1933; non è, tuttavia, previsto analogo adempimento per le violazioni sanzionate a norma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

al fine di valutare l'effettività del quadro sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo abusivo delle acque e di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, è opportuno disporre di un quadro di sintesi delle violazioni accertate. A questo scopo, le informazioni relative alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato testo unico e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 potrebbero essere raccolte nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

con riferimento all'articolo 13, che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare per il tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, appare utile introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia del piano, anche in relazione all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

ulteriori motivazioni sono ravvisate nell'esigenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica, prevedendo misure finalizzate ad individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie e degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo:

in merito all'articolo 3, comma 7, si osserva che l'elencazione dei Commissari variamente denominati, dei quali restano fermi i rispettivi compiti e funzioni, presenta alcune imprecisioni, in particolare per quanto attiene ai «Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». La norma citata, infatti, è costituita da una serie di novelle alla legge n. 205 del 2017, da cui si può dedurre che il riferimento più corretto dovrebbe essere rivolto al comma 525 dell'articolo 1 della stessa legge. L'elencazione, peraltro, è già presente, con identica formulazione, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019. Da tale

circostanza può trarsi spunto per una riflessione sulla reiterazione testuale di disposizioni, spesso incluse nei decreti-legge e anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, che, non correttamente formulate in origine, vengono successivamente riproposte in maniera pedissequa, con l'effetto di ribadire le inesattezze originarie;

l'articolo 8 è costituito da novelle a una norma di rango secondario; più correttamente, i contenuti dell'articolo avrebbero dovuto essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti;

l'allegato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge reca contenuti tecnici e una struttura particolarmente complessa, poco utilizzati nella decretazione d'urgenza quand'anche motivati dall'esigenza di garantire l'immediata operatività delle relative prescrizioni. Si riscontrano anche modalità improprie di citazione di talune direttive europee, il ricorso a un lessico colloquiale, oltre alla presenza di discontinue numerazioni che sembrano riferite a note esplicative non rinvenibili nel testo, ivi compreso il rinvio, nella Parte B, lettera D), numero 4, a un allegato I di cui non si trova riscontro;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma;

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3»;

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare generico;

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza;

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti, può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata;

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del

1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

- all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, [anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali](#);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda maggiore accuratezza nella redazione dei riferimenti normativi, che dovrebbero essere sempre riferiti al testo novellato;

invita il legislatore ad evitare di modificare atti di rango subprimario mediante disposizioni legislative;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1:

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» *inserire le seguenti:* «ai sensi del comma 5»;

- *al comma 5, sostituire le parole:* «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

- *al comma 7, sostituire le parole:* «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» *con le seguenti:* «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»;

- *al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina»;

all'articolo 3:

- *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»;

- *al comma 7, sostituire le parole:* «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo»;

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» *con le*

seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» *con le seguenti*: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 63 del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

63a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 411.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Amidei, se intende integrarla.

AMIDEI, relatore. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentante del Governo, iniziamo oggi l'esame di questo importante Atto Senato 411, che va a porre mano al decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, inerente al codice della proprietà industriale. Si tratta di un atto importante; dopo diciotto anni, urge la necessità di adeguare il codice della proprietà industriale, inteso anche come proprietà intellettuale (per quanto concerne i brevetti), sia alle normative europee (UE), sia agli accordi internazionali stipulati dall'Italia con altri Paesi non membri dell'Unione europea.

Sostanzialmente con questa modifica, che poi diventa un'implementazione legislativa, si adegua e si vanno a porre modifiche importanti, principalmente attraverso l'articolo 1 e l'articolo 3. L'articolo 1 va

a tutelare i prodotti IGP, IG e DOP (parliamo del settore agricolo). Per IG si intende "indicazione geografica" (questa sigla è relativa alle bevande spiritose); per IGP si intende "indicazione geografica protetta" e per DOP "denominazione di origine protetta". Con l'articolo 1 sostanzialmente si vanno a tutelare i marchi e i prodotti *made in Italy* da rischi di usurpazione e imitazione, che sappiamo essere frequenti nel mercato internazionale. Per citarne alcuni, ricordiamo il "parmesan" piuttosto che il "prosek". Sono tentativi malvestiti di appropriarsi di marchi importanti, frutto di generazioni di lavoro, ma soprattutto di grandissima professionalità, che indubbiamente fanno la differenza e che dobbiamo assolutamente tutelare, per quanto riguarda il mercato internazionale, per evitare frodi di questo tipo. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3, si pone mano al decreto legislativo n. 30 del 2005, che citavo prima, su quello che è, invece, il rapporto che si instaura tra l'inventore e l'ente con cui lo stesso lavora, spesso istituti di ricerca, università o anche datori di lavoro.

Nella relazione che tra poco illustrerò, esaminerò i vari articoli, toccando i punti che hanno implementato, da un punto di vista legislativo, il precedente decreto. Ebbene, è stato un lavoro importante, già iniziato nella precedente legislatura, che si pone come obiettivo quello di essere licenziato e quindi reso operativo entro il terzo trimestre del 2023.

Abbiamo svolto in sede redigente in 9a Commissione un lavoro importante, nel corso del quale abbiamo audito più di trenta soggetti, tra enti, università ed associazioni sindacali, sia del mondo agricolo che del mondo industriale che della ricerca e alla fine il provvedimento è stato licenziato. Ringrazio quindi tutti per il proficuo lavoro svolto e mi accingo ora a leggere la relazione già allegata agli atti, per toccare in maniera specifica i vari punti.

Il disegno di legge Atto Senato 411 si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La componente 2 della Missione 1 è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In questa area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale del PNRR, con scadenza entro il terzo trimestre del 2023.

Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo, nel contempo, un equo rendimento degli investimenti. Forse non è noto a tutti che, grazie ai brevetti, circa il 60 per cento della produzione industriale dipende da questi. Quindi, stiamo veramente approvando un atto fondamentale.

Ulteriori obiettivi sono: garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali sulla proprietà industriale. La sua implementazione legislativa prevede la modifica del già citato decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, cioè il codice della proprietà industriale, per disciplinare almeno la revisione del quadro normativo, per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenza, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Il disegno di legge reca quindi specifiche norme finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi. Un identico testo era già stato presentato in Senato nella XVIII legislatura, come prima accennavo, quale collegato alla manovra di finanza pubblica, a seguito di una consultazione pubblica svolta dall'allora Ministero dello sviluppo economico, e ne era stato avviato l'esame in 10a Commissione, non concluso per la fine anticipata della legislatura. Nell'attuale legislatura, la 9a Commissione ha svolto una approfondita discussione dopo un nutrito ciclo di audizioni con gli operatori del settore.

Venendo all'articolato, per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e al sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il disegno di legge prevede, in primo luogo, di rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose e in particolare di quelle prive di un consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposizione dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, alla registrazione

di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni di origine privi di consorzio di tutela, ai sensi degli articoli 1 e 15.

In secondo luogo esso prevede di ribaltare l'approccio del cosiddetto *professor's privilege*, previsto nell'attuale CPI - quindi, come detto, il rapporto cambia - portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore. A tale ultimo riferimento, in 9a Commissione sono stati apportati importanti modifiche al testo originario del Governo, frutto dei numerosi rilievi avanzati durante le audizioni. In sintesi, sono stati chiariti i rapporti tra l'inventore e la struttura di appartenenza in tutte le fasi del procedimento e precisate le tempistiche per la domanda di brevetto. Un'ulteriore modifica ha riguardato la disciplina dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca: nel testo originario era fissata una percentuale di remunerazione per l'inventore non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Facevo non a caso riferimento prima agli articoli 64 e 65 del precedente decreto legislativo. Quindi abbiamo effettivamente lasciato libertà di rapporto tra l'inventore e l'istituto con cui lo stesso ha rapporti di lavoro.

La Commissione ha scelto infatti di demandare la fissazione di tale soglia agli accordi contrattuali tra le parti, redatti sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

In terzo luogo esso prevede di chiarire i rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, stabilendo che, qualora per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesimi data di deposito e di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo, come stabilito dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, di garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere, ai sensi dell'articolo 2, la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse, ai sensi dell'articolo 22, nonché di ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi, ai sensi degli articoli 26 e 28.

Il disegno di legge prevede di ampliare le tipologie di atti inerenti a titoli di proprietà industriale che devono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 26); rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, con l'estensione delle casistiche da sottoporre a tale controllo (articolo 8); consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine della reputazione dell'Italia (articolo 26).

Con riferimento alla semplificazione delle procedure, si richiama: l'introduzione del cosiddetto principio *first to file*, che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 7); la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale (articolo 12): al riguardo, la 9a Commissione ha introdotto precisazioni ulteriori circa i tempi per effettuare la richiesta di trasmissione degli atti dei documenti originali. È poi prevista la possibilità di utilizzare, dinanzi al medesimo ufficio in sede di rivendicazione delle priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 13); la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 31).

Una serie di norme è poi rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo. Tra esse si segnalano: la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di esprimere parere vincolante sulla registrazione (articolo 14); la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e la relativa convocazione delle parti (articolo 10); l'opponibilità ai terzi degli atti

che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti (articolo 11); l'estensione da due a quattro anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (questo è indubbiamente un buon passaggio per ridurre i tempi); la riduzione da otto a sette del numero di membri di cui è composta la commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e la riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (articolo 18). In proposito, il testo originale del Governo prevedeva la presenza solo di due consulenti in proprietà industriale abilitati, mentre la 9a Commissione ha scelto di riportare tale numero a quattro, come attualmente previsto. È poi prevista una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 25).

Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale, al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si evidenziano: l'aumento della sanzione amministrativa - attualmente irrisoria - per chi appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure tipografia, o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato (articolo 6); l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta (articolo 16); l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione (articolo 17); la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 20); gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 21).

Relativamente allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, viene introdotta nel codice la disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), chiamati a svolgere una funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca.

In ordine alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, il disegno di legge prevede la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico, sempre presso l'UIBM (articolo 12).

La possibilità di utilizzare - in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale - codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 13).

Infine, in 9a Commissione si è intervenuti per sopprimere l'articolo 29 del testo originario, non essendo necessari interventi attuativi per adeguare il codice alle novelle apportate dal disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Saluto ad una rappresentanza di studenti e ad un gruppo corale

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Niccolò Machiavelli» di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Rivolgo altresì il nostro saluto al gruppo corale «Vidulês» di Vidulis di Dignano, in provincia di Udine. Benvenuti in Senato! *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 411 (ore 16,58)

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Chiedo gentilmente ai colleghi che non intendono seguire gli interventi di uscire dall'Aula.

[BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, le modifiche sottoposte oggi alla nostra attenzione sono un ulteriore passo nel processo di attuazione degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ancora una volta i fatti dimostrano che l'attuale Governo rispetta gli impegni assunti con i cittadini, garantendo lo sviluppo e

la crescita del Paese.

Ci tengo fin da subito a ringraziare il ministro Urso per il lavoro svolto che, riprendendo il percorso avviato dal precedente Governo, è stato arricchito attraverso il confronto con la Commissione parlamentare competente - quella della quale sono membro - consentendoci oggi, dopo un lungo, ma serrato esame, di discutere e votare un testo migliorato, riscontrando appieno gli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese che, anche in questo campo, passano per il rafforzamento delle tutele, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

Potrebbe sembrare un tema di secondaria importanza nell'insieme degli obiettivi che ci siamo dati per questa legislatura e, in generale, con riguardo al PNNR, ma non si può sottovalutare come gli italiani siano un popolo che, nel corso della storia, si è sempre contraddistinto per una spiccata fantasia, per l'artisticità e uno straordinario ingegno che hanno contribuito allo sviluppo dell'umanità, con grandi e piccole scoperte o invenzioni: Leonardo, Meucci, Marconi, Ciceri, solo per citare alcuni componenti del nostro *pantheon* nazionale, che io spesso ricordo a tutti noi, perché dovremmo essere sempre orgogliosi di quello che siamo stati nella storia del mondo. Sono modelli per noi e per le future generazioni.

In questo quadro la tutela delle idee, dei marchi e dei prodotti dell'ingegno è fondamentale perché agisce da stimolo per l'innovazione, spingendo la ricerca e consentendo salvaguardia della qualità. Basti pensare che le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano nel nostro Paese oltre il 52 per cento del PIL e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, dati questi molto più alti della media europea.

Tra le misure che ci stanno particolarmente a cuore e che hanno trovato accoglimento in questo disegno di legge c'è, in primo luogo, il rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni agricole alimentari e vinicole, che vede anche l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di proporre opposizione alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni. Con questa misura rafforziamo il nome dell'Italia, dei suoi luoghi e dei suoi prodotti caratteristici, che ovunque nel mondo sono sinonimo di qualità e per questo troppo spesso vittime di usurpazione.

Siamo d'accordo con il ministro Lollobrigida, che in queste ore ha detto una cosa sacrosanta, cioè che qualità nel mondo è sinonimo di Italia. (*Applausi*).

Positivo è anche il superamento del *professor's privilege*, che permetterà di fatto una reale valorizzazione del lavoro *d'équipe* e del fondamentale contributo che i ricercatori inseriti in contesti universitari ricevono dalla struttura di appartenenza. Sul punto, peraltro, la Commissione ha raggiunto un ottimo equilibrio rispetto alla proposta iniziale, promuovendo il principio dell'autonomia negoziale delle parti piuttosto che quello dell'imposizione normativa.

Particolarmente importanti sono poi quegli interventi volti alla semplificazione delle procedure e alla loro digitalizzazione, che consentono un confronto più facile degli interessati con la pubblica amministrazione. Inoltre, l'introduzione del codice della disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico, istituiti presso le università e gli enti pubblici di ricerca, è particolarmente rilevante. Tali uffici promuoveranno infatti un raccordo con le imprese, garantendo lo sviluppo delle abilità e delle competenze, oltre al trasferimento in concreto delle nuove conoscenze.

Da ultimo, voglio citare anche l'articolo 26, che vieta esplicitamente la registrazione di marchi lesivi dell'immagine dell'Italia, come ho poc'anzi detto, e che dimostra l'attenzione del Governo e di questa maggioranza alla protezione della reputazione del nostro Paese e talvolta dovremmo anche occuparci del vilipendio, che spesso e volentieri, soprattutto nella mia terra, viene fatto del nostro Paese e dei simboli che lo rappresentano.

Concludo, Presidente, ricordando come questo provvedimento porti a compimento un lungo percorso già avviato nelle precedenti legislature e che ha ricevuto l'apprezzamento da parte delle categorie produttive mettendosi in tal modo in linea di continuità con il processo di ammodernamento del Paese che stiamo portando pervicacemente avanti. Il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia -Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE per questi motivi voterà convintamente a favore di questa proposta, che ci permette anche di rispettare i tempi che ci siamo dati per l'attuazione delle

misure del PNRR, come ha sostenuto il ministro Fitto, di cui questo provvedimento è e resta una pietra miliare. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra ci asterremo, come abbiamo già fatto per la votazione degli articoli, dal voto su questo disegno di legge. Ci asterremo fundamentalmente per tre ragioni, di cui dirò molto brevemente.

La prima è che abbiamo presentato una serie di emendamenti cercando di migliorare il testo e il ruolo pubblico su questo terreno così importante per il nostro Paese, perché difendere la specificità e la qualità dei nostri prodotti è molto importante. I nostri emendamenti sono stati, naturalmente, tutti bocciati dalla maggioranza e, per alcuni, non sappiamo neanche perché.

La seconda ragione è legata a un altro aspetto. La competizione è a livello mondiale e noi siamo convinti che il nostro Paese vanti una forte qualità, ad esempio in alcuni prodotti molto interessanti del settore agricolo o nel settore delle invenzioni. Il problema è se la competizione pensiamo di farla tra noi e il mondo oppure se pensiamo di avere un ruolo in Europa. Personalmente, credo che dobbiamo sviluppare, grazie a questa nostra capacità, un ruolo più forte nell'Europa per difendere sostanzialmente la qualità dei prodotti. Tendiamo invece ad escludere questo dato e questo è un altro elemento che ci porta sostanzialmente ad essere contrari. Pensiamo di giocare una partita, molto spesso a livello mondiale, da soli; basti pensare a come è stata trattata, fra le altre, la questione del parmigiano, perché basta una piccola modifica e il *made in Italy* sostanzialmente salta. È necessario, quindi, che il nostro Paese assuma un ruolo più forte nell'ambito della Comunità europea, sempre più tesa verso gli Stati Uniti d'Europa, nella difesa della qualità dei prodotti e delle invenzioni del nostro Paese. Questo, invece, molto spesso non lo facciamo.

Vengo alla terza ragione della nostra astensione. Prima, al titolare di un'invenzione o di una ricerca veniva riconosciuto quasi totalmente il merito, mentre oggi, con questo disegno di legge, tale tema si ribalta totalmente e anzi si rinvia. Qual è, infatti, il ruolo dell'associazione, pubblica o privata, ONLUS o meno, che produce? Se chi lavora in un'azienda - quale che sia il settore - sviluppa, trova e costruisce una specialità, quell'invenzione è solo sua o è anche dell'azienda? Ebbene, questo provvedimento, anziché dare una soluzione, rinvia a un decreto successivo la regolazione della remunerazione e del riconoscimento.

Queste sono le cose che sostanzialmente mancano in questo provvedimento e che rischiano di portarci in una situazione in cui saremo non più forti, bensì più deboli a livello internazionale. Per questa ragione, ci asteniamo sul voto finale.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con questo provvedimento il Parlamento dà il proprio contributo a un pezzo di attuazione del PNRR, perché la riforma del sistema di proprietà industriale è prevista dalla missione 1 del PNRR.

Si tratta di un tema fondante la nostra economia e particolarmente importante perché tocca le eccellenze delle nostre imprese non solo del settore manifatturiero ma anche di quello agroalimentare. Pertanto, potenziarlo e rafforzarlo significa aumentare la competitività del sistema Paese, incentivare l'uso della proprietà industriale da parte di piccole e medie imprese, tutelando la nostra straordinaria creatività. Il Governo Draghi fu il primo ad approvarlo nell'aprile dello scorso anno in una formulazione identica a quella ripresentata in quest'Aula dal nuovo Esecutivo. Le modifiche introdotte in Commissione non ne hanno stravolto la *ratio*, quindi non abbiamo difficoltà a confermare la nostra condivisione relativamente alle misure contenute nel disegno di legge e non facciamo fatica ad auspicare che ci possa essere un rapido passaggio parlamentare. L'ultima cosa che vorremmo è che il Parlamento si rendesse protagonista di ritardi: non è questa la nostra intenzione poiché, come diciamo sempre, noi facciamo il tifo per l'Italia perché per noi si tratta, nel PNRR, di un'occasione straordinaria. Abbiamo quindi, come sempre, un atteggiamento di opposizione responsabile.

Il giudizio positivo su questo provvedimento è stato inoltre confermato anche dal ciclo di audizioni che sono state svolte, ascoltando dalle associazioni datoriali ai centri di ricerca. In Commissione si è svolto un dibattito che ha messo in rilievo la necessità e l'opportunità di approvare questo provvedimento. Peraltro, è stata sottolineata una volta di più la centralità e il protagonismo della ricerca come elemento essenziale della nostra economia. Le imprese italiane, diversamente dal passato, fanno un utilizzo accorto e investimenti importanti nell'ambito della ricerca, che infatti sono quasi raddoppiati negli ultimi vent'anni anche grazie alle misure di Industria 4.0. Dall'ingegneria elettrica alle tecnologie medicali, dalle biotecnologie alla meccanica, cresce l'investimento in ricerca e la consapevolezza delle imprese di quanto sia importante questo tipo di investimento. D'altronde, le imprese che scelgono questa direzione generano oltre il 52 per cento del nostro prodotto interno lordo. Quindi marchi, brevetti, modelli, indicazioni di provenienza geografica costituiscono un *asset* fondamentale della nostra economia e le misure contenute in questo disegno di legge vanno nella giusta direzione.

Ovviamente molto resta ancora da fare. C'è un tema molto importante che riguarda la tutela delle nostre eccellenze e la lotta all'*italian sounding*; penso in particolar modo all'industria agroalimentare. C'è ancora moltissimo da fare per tutelare gli investimenti in qualità delle nostre imprese, però questo provvedimento va nella giusta direzione. Sottolineo l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, perché con la norma in questione i diritti nascenti da un'invenzione non spetteranno più esclusivamente all'inventore, ma alla struttura di appartenenza; è stato un elemento di dibattito, quello del superamento del *professor's privilege*, però è un fatto importante che ci allinea alla normativa europea.

Sempre nell'ottica di rafforzare i ponti fra ricerca pubblica e imprese, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici e gli IRCCS potranno dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico: questo è un fatto molto importante, perché quell'ufficio avrà la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale anche attraverso la promozione di una collaborazione fra le imprese. Insomma, il disegno di legge in questione rafforza anche la tutela delle indicazioni geografiche e le denominazioni di origine italiana e unionista, in favore della competitività dell'industria del *food*, di primario interesse per il *made in Italy*. Lo fa estendendo il divieto di registrazione come marchi di impresa a tutti i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta in base alla normativa statale e unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

E lo fa anche includendo esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione a una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari e dei vini, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. Trovo che anche questa sia una via istituzionale corretta per difendere la qualità delle nostre produzioni.

Il provvedimento contiene anche misure, non meno importanti ma più tecniche, di semplificazione e di digitalizzazione di alcune attività svolte presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Viene estesa la durata in carica della commissione dei ricorsi da due a quattro anni, vengono ridotti i termini per la discussione dei ricorsi, viene eliminato l'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea, viene semplificata la modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico. Naturalmente la tutela del *made in Italy* non può fermarsi qui; occorrono anche interventi strutturali per permettere al nostro apparato industriale di tenere il passo con le transizioni in corso e di esserne protagonista. Accanto alla sottolineatura, che facciamo ancora una volta, per il ripristino di Industria 4.0, annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva a questo provvedimento. (*Applausi*).

[PAROLI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame - come è già stato detto - era stato presentato dal Governo Draghi. Il Governo Meloni lo presenta in un testo identico. Nella scorsa legislatura non fu possibile approvarlo, anche perché è finita prematuramente, come tutti sappiamo. Esso fa parte delle riforme legate al PNRR e quindi è fondamentale la sua approvazione.

Va ricordato che il Governo Meloni e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, prima di presentare il disegno di legge, hanno elaborato le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2022; e bene hanno fatto a sottoporle a consultazione pubblica prima di adottarle. L'esito della consultazione ha evidenziato che l'attuale sistema rende difficoltoso accedere agli strumenti di difesa della proprietà industriale ed è connotato da procedure articolate e complesse, rispetto alle quali sono stati richiesti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione.

Gli obiettivi di questa riforma del codice della proprietà industriale saranno: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale, incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale (in particolare da parte delle piccole e medie imprese), facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti, garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale e rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale (cosa della quale abbiamo davvero bisogno). La riforma deve entrare in vigore entro il terzo trimestre 2023, sempre secondo gli accordi sul PNRR. L'obiettivo pratico della stessa è quello di finanziare almeno 254 progetti aggiuntivi, sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca entro il quarto trimestre dell'anno 2025.

La ricaduta pratica sul mondo delle imprese ha diverse implicazioni: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 sono state ben 186.000 le domande di titoli di proprietà industriale e di istanze ad esso collegate presentate in Italia. Si tratta di circa 50.000 brevetti, di cui 9.000 italiani, mentre 36.000 sono convalide di brevetti europei che devono essere registrate in Italia.

Ecco perché la necessità di inserire il provvedimento nell'ambito delle riforme chieste dall'Europa.

Quasi 71.000 sono state le domande di deposito di marchio, di cui 48.000 di primo deposito, e 1.800 le domande di opposizione di marchio a tutela del proprio. E sono ben 218 i marchi storici di interesse nazionale che hanno più di cinquanta anni tutelati nel solo 2021; quasi 25.000 i disegni e i modelli contenuti nelle oltre mille domande nel 2021. Un quadro, quindi, colleghi, a tutela delle nostre imprese e delle *start up* innovative, che hanno appunto un marchio ed un brevetto dal quale muovere la propria attività, spesso molto innovativa.

Va poi ricordato che il quadro normativo nazionale si inserisce in un quadro europeo e internazionale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale. Il disegno di legge, quindi, nei suoi 32 articoli va a modificare ed integrare gli articoli del codice della proprietà industriale.

Innanzitutto, si introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine protetta, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia e l'Unione europea sono parte. E sappiamo che l'Italia ha una grande necessità di tutelare le sue più di 1.500 DOP, IGP e IG, cioè quei prodotti tipici italiani che spesso vengono copiati con nomi simili, ma con contenuti assai differenti rispetto all'originale.

Viene inoltre inserito nel codice un nuovo articolo, che prevede la protezione temporanea dei disegni e dei modelli, che figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento.

Come già è stato detto, viene quindi ribaltato l'approccio in vigore sulla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università o degli enti pubblici di ricerca. Ora si prevede che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura chiaramente non ne abbia interesse.

Sempre nell'ambito universitario, viene prevista la possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni tra le università e le imprese. Non devo sottolineare come sia importante che si crei un legame più forte, così forte, tra l'universo della ricerca e il mondo delle

imprese.

Viene poi prevista la coesistenza tra brevetto europeo e brevetto italiano. Si prevede il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. Sono rimodulati sistema e tempi dei ricorsi sulla titolarità dei diritti, così come cambia il livello delle sanzioni. A tutela del nostro Paese, viene introdotto un nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio, consistente nella registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Insomma, una serie di modifiche puntuali e tecniche al codice della proprietà industriale, che vanno incontro alle esigenze rappresentate dagli *stakeholder*, rappresentate anche durante l'esame puntuale della 9ª Commissione, che ha lavorato al testo in sede redigente.

Un provvedimento, quindi, colleghi, che ci si augura possa contribuire non solo ad aumentare il numero dei brevetti registrati, ma anche ad avere maggiori certezze nella risoluzione delle controversie e ad utilizzare al meglio i canali digitali, a tutela delle nuove idee delle imprese italiane e del *made in Italy*. Per queste ragioni, Forza Italia vede con favore l'approvazione di questo provvedimento e quindi voterà favorevolmente. (*Applausi*).

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come ricordato da più parti, questo disegno di legge, con cui si modifica l'attuale codice di proprietà industriale, si incasella nel più generale obiettivo previsto dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La componente 2 di detta missione, infatti, è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Proprio in quest'area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale, vista come un aspetto cruciale per la tutela delle idee, dello sviluppo lavorativo e di quanto venga generato dall'innovazione e per assicurare un vantaggio competitivo a chi si sia attivato in questo ambito.

Un testo questo che è stato presentato nelle ultime battute della precedente legislatura e che non è giunto al termine della trattazione a seguito della caduta del Governo e delle elezioni anticipate. Ora il medesimo schema, come sappiamo bene, proprio per rispettare le tempistiche del PNRR, deve essere approvato, insieme agli atti attuativi, entro il terzo trimestre del 2023. Un obiettivo temporale, quest'ultimo, che si aggiunge alle finalità che l'azione normativa vuole perseguire, vale a dire la revisione della vigente disciplina per la semplificazione delle procedure, il rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, il perfezionamento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, la promozione dei servizi innovativi e il consolidamento del ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Il nostro contributo rispetto a questo impulso normativo, di iniziativa governativa, è stato del tutto costruttivo, a partire dal numero di emendamenti proposti, che è stato ridotto e orientato esclusivamente ad un miglioramento dei contenuti, anche sulla base di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni in Commissione. L'azione che abbiamo messo in campo, quindi, è stata soprattutto mirata a proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, quale volano dell'economia ed esempio emblematico della libera concorrenza e del mercato. Abbiamo poi cercato di tutelare maggiormente il consumatore, affinché proceda ad acquisti salutari e sicuri, specialmente per quanto riguarda la corretta individuazione della provenienza e l'esattezza delle informazioni e, ancora, abbiamo inteso difendere i nostri segni distintivi per il comparto agricolo e rurale, che è contemporaneamente custode di storia, cultura e tradizione.

A tal proposito, prendendo spunto dal rilievo del Comando dei carabinieri per la tutela agroalimentare, abbiamo proposto un innalzamento degli importi della sanzione amministrativa relativa al caso in cui si appongano indicazioni su un prodotto che tendono a far credere che lo stesso sia protetto da un brevetto, oppure a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Questo intervento ha una chiara efficacia deterrente, proprio per scoraggiare quei comportamenti che, fino ad ora, non fanno altro che generare confusione nei consumatori, alimentando per assurdo un

generalizzato clima di sfiducia anche nei confronti di quegli imprenditori onesti che invece agiscono nel pieno rispetto delle regole. L'apporto emendativo è stato parzialmente accolto: dico «parzialmente» perché la forbice degli importi sanzionatori da noi proposta era superiore rispetto a quella poi effettivamente approvata. Con un Governo che vanta tra i propri Dicasteri quello per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ci saremmo aspettati che l'emendamento che abbiamo presentato sul rafforzamento del contrasto all'*italian sounding* fosse approvato, ma così purtroppo non è stato. In sostanza avevamo proposto di definire in maniera chiara e inequivocabile le regole a cui si devono attenere gli operatori che compiono una serie di attività nella catena commerciale riguardanti i prodotti agricoli o alimentari che provengono da un Paese diverso da quello di vendita.

Questi soggetti devono indicare in maniera precisa, a caratteri ben chiari, il Paese o il luogo di fabbricazione o di produzione del prodotto che viene messo in vendita. Questo perché le indicazioni sono l'unica bussola a disposizione del consumatore nel *mare magnum* degli acquisti ed è importante che non si creino dubbi o errori sull'effettiva origine dei prodotti stessi. Sempre in tema di *italian sounding* e di salvaguardia delle eccellenze che contraddistinguono l'Italia a livello internazionale, abbiamo proposto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* notifichi ai consorzi di tutela interessati e alla parte lesa i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione dei marchi agroalimentari. Quanto detto, infatti, serve ad evitare che tutti i soggetti parzialmente coinvolti continuino a correre il rischio di essere all'oscuro di quanto sta accadendo ai loro danni o che magari giungano a conoscenza della lesione subita quando ormai gran parte delle azioni risolutive sono state oltrepassate dal fattore tempo.

L'*Italian sounding*, infatti, riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente, con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando in chi compra l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese e che le materie prime agricole utilizzate nel processo di trasformazione abbiano origine in Italia.

Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che suona italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *made in Italy*, perché sta assumendo delle dimensioni spropositate. Solo nel 2022, grazie all'intervento investigativo dell'Arma dei carabinieri, sono state scoperte ben 3,4 milioni di euro di frodi agroalimentari e sequestrate 5.400 tonnellate di prodotti non sicuri. Ciò per dire che, se riusciamo a introdurre dei correttivi in tutte le fasi che si collegano alla problematica, anche per gli aspetti di interesse contenuti nel codice della proprietà industriale, possiamo certamente contribuire ad alleviare una piaga che affligge non solo il settore primario, ma anche quello dell'industria agroalimentare, dell'*export* e dell'intero tessuto produttivo interno.

Con riguardo all'istruttoria eseguita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la registrazione di un marchio che afferisce a produzioni agricole con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con le corrispondenti abbreviazioni DOP o IGP, sarebbe stata auspicabile l'acquisizione preliminare di un parere da parte dei Consorzi di tutela coinvolti, ove presenti: un rilievo, questo, emerso sempre grazie al contributo del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e che abbiamo prontamente recepito attraverso la stesura di una proposta emendativa. La finalità, come al solito, è stata assolutamente di buon senso: evitare futuri contenziosi e limitare preventivamente richieste indebite di registrazione di marchi che lederebbero la proprietà industriale.

In generale, linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale rappresentano un pacchetto di notevole importanza e valenza strategica per la protezione e l'incentivazione dell'innovazione, che costituisce sempre di più un fattore cruciale di sviluppo per la nostra società. La norma chiarisce anche i diritti nascenti dall'invenzione, che saranno disciplinati da accordi contrattuali tra le parti, tenendo conto di linee guida che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dovrà emanare entro sessanta giorni dall'approvazione del disegno di legge.

Inoltre, si mette un punto fermo sulla possibile coesistenza del brevetto italiano, per una stessa invenzione e medesimo inventore, con un eventuale brevetto europeo.

Sulla base di queste premesse, è nostro dovere non rallentare l'*iter* del PNRR, già gravato da una gestione di questo Governo che non si può definire certamente attenta alle scadenze. La nostra è un'opposizione acritica e ragionevole, ma costruttiva, perché orientata al solo ed esclusivo interesse della collettività.

Per questa ragione annuncio, a nome del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, se esiste un *brand* riconosciuto in tutto il mondo, anche negli angoli più remoti della terra, è senza alcun dubbio il *made in Italy*. Non solo il cibo italiano, la dieta mediterranea ed il vino, di cui siamo i primi produttori al mondo, con buona pace delle illusioni dei cugini di Francia; *made in Italy* è sinonimo di eccellenza nella moda, nell'industria, nell'artigianato, nell'automobile. Ogni settore esprime l'estro del genio e il senso del bello italiano.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si pone, in coerenza con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Unione europea, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre, a tutelare e nobilitare il *brand* del *made in Italy*.

Il lavoro del Governo e della 9a Commissione, dove il provvedimento è stato incardinato e perfezionato - ringrazio tutti i colleghi e il Presidente per il lavoro svolto e la grande condivisione - è stato declinato in modo tale da rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale, incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare, da parte delle piccole e medie imprese, il vero tessuto economico del nostro Paese; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione; garantire nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

La tutela del patrimonio Italia resta la priorità di questo Governo, ed è per questo che il disegno di legge in oggetto rappresenta una riforma attesa dall'industria, utile a modernizzare aspetti essenziali del diritto della proprietà industriale.

È necessario, allora, Presidente, ricordare e sottolineare che in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Prodotto interno lordo e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione. Parliamo di *performance* nettamente superiori alla media europea.

Troppo spesso dimentichiamo che, dietro i beni immateriali, come i brevetti, il *franchising*, l'avviamento, marchi, nomi commerciali, persino *software*, si celano il lavoro, l'impegno e l'inventiva di tante persone, di tanti italiani, i quali costituiscono il reale valore economico e produttivo di ogni impresa (*Applausi*), e al contempo il principale fattore di competitività di un Paese a livello globale. Questo per l'Italia ha un valore nettamente superiore rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo: nessuno ha il nostro afflato e la nostra inimitabile inventiva. E infatti il contributo delle imprese italiane a questo campo è centrale, sia guardando agli investimenti in innovazione sia guardando agli investimenti soprattutto in attività e inventiva.

Negli ultimi vent'anni l'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese italiane è quasi raddoppiato, con un'accelerazione nell'ultimo triennio, nonostante la crisi economica, di quasi il quattro per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Gli investimenti pubblici in innovazione, purtroppo, sono rimasti sostanzialmente stabili, contro una media europea che è quasi il doppio della nostra, e questo non è un dato da tenere in secondo piano.

Per quel che concerne poi l'aspetto brevettuale, le imprese italiane sono all'avanguardia: nel 2021 abbiamo registrato un incremento delle domande di brevetto europeo depositate del 6,5 per cento rispetto all'anno precedente, e ancora una volta si è trattato di un risultato superiore alla media degli altri Paesi: più 2,8 per cento.

Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di una nostra proposta di modifica dell'articolo 65 del

codice in materia di titolarità delle invenzioni. In particolare, quando un'invenzione industriale viene fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro con una università, anche non statale ma legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca, un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle università a quello delle imprese, ribaltando l'approccio fino ad oggi in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

È stato poi approvato all'unanimità l'ordine del giorno, sottoscritto da molti senatori del Gruppo Lega, per il riconoscimento della centralità del nostro Paese nel panorama brevettuale europeo, con la richiesta di assegnazione alla città di Milano della sede della terza divisione centrale del tribunale unificato europeo dei brevetti. Ringrazio la Commissione perché è un risultato molto importante e di sostegno a questo. (*Applausi*).

Grazie al provvedimento in discussione, finalmente inizierà un giro di vite sui marchi evocativi e usurpativi dei prodotti DOP e IGP. È una delle novità presenti nel disegno di legge che modifica il codice della proprietà industriale. Contrastare ogni utilizzo improprio di un patrimonio che rappresenta un vanto e dà un importante contributo all'economia nazionale significa infatti tifare per la crescita globale del nostro Paese.

La modifica al codice della proprietà industriale nel primo articolo riprova e chiarisce che la protezione è da intendersi in senso estensivo, vietando la registrazione di marchi, e anche di servizi evocativi o usurpativi, di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, e rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese.

Quello che stiamo facendo è difendere quell'eccellenza italiana da sempre riconosciuta nel mondo come fondata sui principi del bello, del benfatto e della qualità assoluta. Da tempo assistiamo ad una delegittimazione dei prodotti italiani portata avanti mediante vari tentativi mal riusciti supportati dall'Unione europea. Purtroppo a lungo l'abbiamo subita passivamente: dal "prosek" al "parmesan" sono innumerevoli i casi di imitazione delle eccellenze italiane nel mondo che, sfruttando il fenomeno dell'*italian sounding*, inducono i consumatori a considerare italiani prodotti in realtà realizzati all'estero, di pessima qualità, che nulla hanno a che fare con le eccellenze del nostro Paese, sottraendo alla nostra economia, come ben sappiamo, circa 130 miliardi di esportazione ogni anno. Pensiamo poi a regole imposte dall'Unione europea, come ad esempio quella sull'etichettatura fuorviante dei vini o il nutri-score, altro macroscopico strumento concepito col chiaro intento di penalizzare le produzioni italiane, sottraendo a queste ultime altre importanti quote di mercato. Questo Governo, finalmente, dopo circa un decennio vuole riportare il Paese dalla strada della crisi a quella dello sviluppo e della crescita, valorizzando e riconoscendo la creatività, l'ingegno e la competenza che danno valore ai nostri prodotti.

A proposito di questo tema, cui è strettamente collegato, la scorsa settimana abbiamo approvato uno scostamento di bilancio pari a 3,4 miliardi di euro, che nella giornata di ieri il Governo ha immediatamente destinato a sostegno del lavoro, di tutti i lavoratori in forza e anche dei disoccupati, perché entrino al più presto nel mondo del lavoro (*Applausi*), dimostrando con i fatti che il tema del lavoro è una priorità assoluta del Governo e della maggioranza parlamentare, dal taglio del cuneo fiscale, all'innalzamento del *fringe benefit* fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli. Sono state varate nuove regole sui contratti a termine, contratti di inclusione; sono stati previsti nuovi *bonus* per chi assume i percettori del reddito di cittadinanza ed è stata disposta una incentivazione per le imprese che assumono i giovani sotto i trent'anni. Anche questo è impresa e da queste misure arriverà sostegno anche al provvedimento che stiamo approvando.

Signor Presidente, vorrei ricordare a quest'Assemblea un dato che è passato in sordina. Ad aprile 2023 si è stimato un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese. La dinamica positiva riflette il miglioramento dei giudizi sulla

situazione economica generale e nasce certamente dalle iniziative che stanno portando avanti il Governo e il Parlamento. È evidente che in quest'Aula molti pensano che magari attuiamo misure non idonee, ma questo non è assolutamente vero, come dimostrano i numeri e i fatti.

Con il provvedimento in esame dimostriamo di difendere le nostre eccellenze produttive. Chi vota contro o chi si astiene su questo provvedimento, vota contro il bene del futuro dell'Italia, delle imprese e degli imprenditori italiani (*Applausi*) ed è per tutti questi motivi che dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Piero Gobetti» di Omegna, in provincia di Verbania, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*)

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 411 (ore 17,48)

CRISANTI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in esame modifica il codice della proprietà intellettuale, introduce importanti semplificazioni normative, rafforza la protezione dei marchi, introduce la digitalizzazione delle procedure. Su questo non abbiamo nulla da obiettare, ma a nostro avviso non sono queste le novità più importanti contenute nel presente disegno di legge.

Le novità più importanti del provvedimento sono contenute negli articoli 3, 4 e 5, in cui viene normato il trasferimento della titolarità dell'invenzione industriale dall'inventore (identificato come dipendente) alla istituzione, in questo caso l'università o gli enti di ricerca.

Chiaramente noi siamo d'accordo in principio su questo concetto, perché è giusto che i risultati di una ricerca realizzata con fondi pubblici in istituti e università pubblici in qualche modo ritornino alla collettività. Tuttavia, a nostro avviso, questo disegno di legge contiene delle ambiguità; in modo particolare, non valorizza il contributo degli studenti e, cosa ancora peggiore, ne ignora le esigenze formative.

Quanto alla valorizzazione, gli studenti sono la componente più creativa, ma allo stesso tempo più vulnerabile delle nostre università e dei nostri centri di ricerca. Spessissimo hanno contribuito o contribuiscono all'invenzione industriale e figurano tra gli autori di brevetti, dando quindi un contributo fondamentale. Gli studenti, però, non sono dipendenti: pagano le tasse, eppure in questo provvedimento sono equiparati ai dipendenti. A nostro avviso, le disposizioni che si applicano ai dipendenti non si dovrebbero applicare agli studenti, ai quali dovrebbe rimanere la titolarità per la loro quota parte. Questo ne aumenterebbe la forza contrattuale e le opportunità una volta lasciata l'università.

Invece, all'articolo 5, gli atenei e gli enti di ricerca disciplinano nella propria autonomia e tutte le disposizioni di questo disegno di legge si applicano ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, inclusi gli studenti del corso di laurea. Ciò tradotto significa che ogni università, in propria autonomia, decide come distribuire i benefici dell'invenzione industriale agli studenti, a nostro avviso privandoli del diritto di proprietà, in quanto non dipendenti.

Il provvedimento ignora altresì le esigenze formative degli studenti, signor Presidente, che sono quella di completare in tempo il corso di laurea e quella di documentare con pubblicazioni scientifiche e contributo creativo l'impegno che hanno avuto negli studi, perché la tesi e le pubblicazioni scientifiche sono fondamentali per le loro prospettive di vita. Ebbene, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che uno studente, se ritarda la tesi o è messo nelle condizioni di non pubblicare una scoperta scientifica, ne trae un danno grave. Questa legge crea le condizioni proprio perché ciò accada.

La concessione della domanda di brevetto, signor Presidente, dipende fondamentalmente da due criteri: l'inventività e l'innovazione. La seconda dipende direttamente dal concetto di priorità, cioè non devono essere disponibili informazioni precedenti che svelino aspetti cruciali dell'invenzione. L'esigenza della priorità - e di questo non ci siamo resi conto - è in conflitto con quella degli studenti di presentare la tesi tempestivamente e quindi completare il corso degli studi e pubblicare i risultati

della ricerca.

Il disegno di legge concede all'università nove mesi per esercitare l'opzione per presentare la domanda di brevetto, un periodo lunghissimo per uno studente: un laureando può tranquillamente rimandare la laurea, ma un dottorando deve completare in tre anni, e nove mesi sono il 25 per cento del suo tempo. È chiaro quindi che il disegno di legge in esame, così com'è impostato, è in conflitto con le esigenze degli studenti.

Signor Presidente, io ho fatto ricerca in Svizzera, in Germania e nel Regno Unito e le posso assicurare che in tutti questi Paesi le esigenze degli studenti prevalgono su quelle della proprietà intellettuale, per cui quello che stiamo creando è un *unicum*, ma non finisce qui. Infatti, nel caso in cui l'università non optasse per la protezione dell'invenzione industriale, nulla è previsto per quanto riguarda i tempi che il ricercatore deve utilizzare per presentare la domanda, mettendo quindi lo studente in una situazione di completa dipendenza e incertezza.

Nulla è previsto, inoltre, nel caso in cui, una volta che l'università abbia esercitato l'opzione, per qualche ragione non decida di proseguire oltre la fase nazionale e andare a quella europea. La domanda che ci poniamo è cosa accade di questa proprietà intellettuale, a chi ritorna e chi ne è il titolare. Questo, fra l'altro, non è un caso unico: in Italia ci sono 11.000 domande di brevetto e soltanto 4.900 lo scorso anno sono andate al brevetto europeo; ciò significa che 6.000 domande vengono depositate e non proseguono l'*iter*, quindi bisogna chiarire anche questo aspetto.

L'ultimo articolo, poi, non prevede alcun finanziamento per l'attuazione di questo disegno di legge. Ebbene, se si trasferisce la titolarità, si trasferiscono anche gli oneri legati alla domanda di deposito dei brevetti. Sono state fatte tante audizioni, ma non ci è stato detto quanto costa un brevetto. Ve lo dico io: passando dall'Italia all'Europa, sono circa 12.000 euro a brevetto, dopo tre anni sono 50.000. Si tratta di costi importantissimi, che le università, allo stato attuale, evidentemente non sono in grado di affrontare.

È prevista l'istituzione di un ufficio di trasferimento tecnologico con risorse proprie: ma, signori, un ufficio di trasferimento tecnologico è una cosa seria, ha bisogno di competenze finanziarie e tecnico-scientifiche, nonché di conoscenze del mondo finanziario e industriale.

Penso, insomma, che questo provvedimento contenga molti aspetti velleitari. Signor Presidente, le nostre università e i nostri centri di ricerca operano in Italia, non nel Paese delle meraviglie di Alice, dove sogni e desideri non obbediscono alle leggi della fisica e dell'economia. Noi abbiamo tentato in qualche modo di modificare il contenuto di questo disegno di legge, attraverso una serie di emendamenti che ritenevamo migliorativi, nessuno dei quali però è stato preso in considerazione. In questa occasione, annuncio pertanto l'astensione del Gruppo Partito Democratico dal voto. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCOROTTI (*FdI*). Signor Presidente, senatrici, senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare concerne la proprietà industriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo votiamo oggi dopo ben diciotto anni, ovvero dall'istituzione del codice sulla proprietà industriale risalente al 10 febbraio 2005. Questa normativa viene finalmente aggiornata alle dinamiche e alle logiche industriali dei nostri tempi.

La protezione della proprietà industriale e il conseguente rafforzamento della competitività del sistema Paese sono due delle basi su cui il testo si fonda. L'obiettivo sono la semplificazione delle procedure amministrative e la loro digitalizzazione. In questo settore non siamo all'avanguardia: ringraziamo perciò il Governo - il Ministero dell'industria e del *made in Italy* e il suo ministro Urso - che con questa normativa ci allinea ad altri *partner* europei, che già possono fare affidamento su un contesto molto più agile e snello riguardo alla tutela della proprietà industriale.

Questo provvedimento va inquadrato in quella serie di atti che, come anche l'Istat ha certificato pochi giorni fa, ci consentono di accelerare sulla crescita e di compiere addirittura un sorpasso su molti Paesi europei, non da ultimo la Germania, la cui economia ristagna da alcuni mesi. Ricordo che il primo trimestre vede il nostro PIL crescere di 0,5 punti percentuali che ci proietta a fine anno a un risultato di +1,8.

Siamo lieti che anche Confindustria abbia manifestato un vivo apprezzamento per l'impianto complessivo del disegno di legge. Le numerose audizioni svolte ci hanno dato preziose indicazioni, da cui abbiamo tratto profitto, e ben sappiamo che queste modifiche al codice della proprietà industriale erano molto attese da tutta l'industria italiana, soprattutto da quella più performante, che fa della ricerca e dello sviluppo il suo fiore all'occhiello, un buon viatico per la messa a terra più snella e veloce di tantissimi progetti del PNRR.

C'è un'alta densità di diritti di proprietà intellettuale, che generano oltre il 52 per cento dei PIL nazionale e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati migliori della media europea. La stessa Confindustria ha definito in audizione questo disegno di legge una pietra miliare del PNRR, auspicandone una celere approvazione, cui tra poco procederemo.

Si tratta di un mattone importante nella costruzione di un Paese con meno burocrazia, che va resa sostenibile, e di un tassello fondamentale per la difesa della creatività e dell'ingegno del nostro *made in Italy*. Dobbiamo recepire l'insegnamento di Adriano Olivetti e concretizzare quell'umanesimo industriale che prende una cellula di comunità, che è l'azienda, e ne fa società; per farlo, però, dobbiamo anche difendere la proprietà industriale delle nostre aziende, per renderle più forti e competitive. (*Applausi*).

Negli ultimi vent'anni, l'investimento in ricerca e sviluppo delle nostre imprese è raddoppiato, passando dallo 0,5 per cento del PIL allo 0,94 per cento. Bisogna però assicurare alle aziende che questo sforzo non sia vanificato da chi non investe in ingegno, creatività, ricerca e sviluppo, ma si limita ad immettere sul mercato prodotti e marchi semplicemente copiati dal nostro *made in Italy*. Spesso gli *intangible asset* costituiscono il reale valore economico di un'impresa ed anche il principale fattore di competitività.

Questo provvedimento rafforza il nostro *made in Italy* introducendo, com'è stato ricordato in precedenza, un generale divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di prodotti con indicazione geografica o a denominazione di origine protetta (IGP e DOP). In questo senso, è importante sottolineare l'introduzione dell'articolo 34-*bis*, che anticipa la protezione dei disegni o modelli esposti per la prima volta in contesti fieristici, nazionali o internazionali, ufficialmente riconosciuti. Ciò significa esporre prototipi frutto di investimenti in research and development (R&D) senza il timore che gli stessi possano essere copiati, vanificando anni di sacrifici e investimenti delle aziende che li espongono.

In questa stessa ottica va letto anche l'articolo 20 che, abrogando il comma 3 dell'articolo 129 del codice di proprietà industriale, garantisce una più efficace azione repressiva e una maggiore speditezza. Infatti, fino ad oggi, in caso di contraffazione su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine potevano solo rilevare un verbale; oggi, grazie a quest'abrogazione, possono procedere al sequestro immediato del materiale contraffatto.

Il mercato dell'*italian sounding* agroalimentare vale 120 miliardi (la fonte è «Il Sole 24 Ore»). Per fare un paragone, l'*export* italiano nello stesso settore vale la metà, cioè 60 miliardi. Un ulteriore auspicio è che, attraverso questo disegno di legge, l'Unione europea si determini a dichiarare la non conformità di prodotti che imitano le eccellenze e le specialità italiane, fermando sul nascere queste iniziative, che incidono su mercati strategici per i prodotti italiani. Le imprese italiane non possono, non devono e non vogliono competere con aziende sleali che mettono sul mercato prodotti camuffati con un falso *made in Italy*, chiamandoli "parmese", "prosek", "mozzarella", "salsa pomarola" o "spagheroni".

Un altro aspetto fondamentale del disegno di legge in discussione è anche lo snellimento della burocrazia: quella italiana, infatti, pesa sul fatturato il 4 per cento per le piccole imprese (circa 100.000 euro) e il 2,1 per cento per le medie imprese (circa 700.000 euro). Ogni azienda deve occupare il tempo di un suo collaboratore dai 45 ai 190 giorni per l'espletamento delle incombenze burocratiche e servono da uno a cinque anni per il rilascio delle autorizzazioni, solo perché atti e procedure non sono digitalizzati o perché, come spesso accade, chi deve leggere questi atti non è qualificato a trattare gli allegati tecnici. Per le imprese si tratta di una batosta da 57 miliardi l'anno e tutto ciò limita fortemente la competitività.

Come dicevo, questo disegno di legge è il primo mattone verso gli obiettivi fondamentali per

l'economia del nostro Paese: meno burocrazia e maggiore difesa del nostro *made in Italy*. Dobbiamo continuare a migliorare e questa è la direzione giusta per facilitare a tutte le imprese l'accesso ai beni *intangibile*. (*Applausi*). L'armocromia di questo disegno di legge è quella giusta: il verde, il bianco e il rosso, i colori del nostro *made in Italy*, che questo provvedimento protegge. (*Applausi*).

Per questi motivi, con grande soddisfazione da senatore e - se me lo consentite - anche da industriale, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(336) Deputato BRAGA ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari* (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga ed altri; Fontana Ilaria ed altri; Morrone ed altri; Rotelli ed altri; Evi ed altri*)

(366) FLORIDIA Barbara ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(375) POTENTI ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(*Relazione orale*) (ore 18,05)

Approvazione del disegno di legge n. 536

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 536, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Braga ed altri; Fontana Ilaria ed altri; Morrone ed altri; Rotelli ed altri; Evi ed altri, 366 e 375.

Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE PRIAMO, relatore. Signor Presidente, colleghi, Governo, il disegno di legge in esame, n. 536, è stato approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato e assegnato all'8a Commissione, che ha ritenuto, esaminandolo congiuntamente ad altri due disegni di legge presentati in Senato con analogo contenuto, di adottarlo come testo base. Sostanzialmente, per la settima legislatura viene istituita una Commissione bicamerale per il contrasto delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in questo caso con un ampliamento di competenze e di materie trattate (che poi vedremo più nel dettaglio).

Si tratta di uno strumento che ovviamente si è evoluto, quello di questa Commissione bicamerale, anche in relazione ai mutamenti normativi e sociali sul tema, che sono stati davvero rilevanti negli ultimi anni. In particolar modo, proprio nell'ottica di questo adeguamento e ampliamento, sono inserite molte nuove competenze. Nella denominazione stessa entra il tema degli illeciti nel settore agroalimentare e si parla anche di altri e diversi illeciti ambientali, a cominciare da quelli relativi agli imballaggi e ad altri temi che andremo a dettagliare a breve. Anche per la XIX legislatura viene quindi istituita la suddetta Commissione, la quale integra la propria denominazione.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, che la Commissione svolgerà indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse non solo al ciclo dei rifiuti - come già previsto dalla legge istitutiva di quella precedente - ma anche ai rifiuti da imballaggio. La Commissione dovrà individuare le connessioni fra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse Regioni. Rispetto a quanto previsto in passato, in questo caso si dovrà tener conto del divario nella dotazione di impianti e del traffico dei rifiuti verso le isole.

Un'altra competenza prevista dall'articolo 1 è quella di individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti,

anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazione estere. Qui vi è una precisazione nuova rispetto ai passati compiti della Commissione: tra gli obiettivi delle indagini è compreso anche l'accertamento dell'esistenza e dell'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati.

Altra competenza prevista dall'articolo 1 è quella di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Anche qui vi è una nuova ed integrata competenza, quella di fare questo esame anche in riferimento all'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale.

Si dovrà poi verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinanti e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi. Rispetto a quanto previsto in passato, anche qui si ampliano le competenze, ricomprendendo esplicitamente, tra i siti inquinati, anche gli impianti minerari dismessi, e si precisa che la verifica della sussistenza di attività illecite è svolta anche ai fini di individuare il responsabile della contaminazione.

Altro tema è quello di verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque o smaltimento dei fanghi e al trattamento dei gessi.

Occorre poi compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi e visite presso gli impianti, in particolar modo quelli che adottano procedimenti innovativi dal punto di vista ambientale o comunque con tecnologie sperimentali e che presentano prospettive di sviluppo e applicazione, anche con una particolare attenzione al tema della cessazione della qualifica di rifiuto.

Alla Commissione sono poi affidati compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale e dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché d'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi, diffuso in molte aree urbane e periferiche, come i cosiddetti roghi tossici, e su altre condotte illecite che riguardino gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ovvero i siti abusivi discarica.

Tra i nuovi compiti attribuiti alla Commissione, rientra quello di indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento di impianti per la produzione di energia rinnovabile, i cosiddetti rifiuti emergenti, provenienti appunto da materiale legato a pannelli fotovoltaici, impianti di pale eoliche e batterie, nonché a tutto quel settore ed al suo smaltimento. Questo è sicuramente un tema nuovo, adeguato anche all'evoluzione della materia.

Altri nuovi compiti molto importanti sono quelli di indagare in particolar modo sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettatura e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero. Ciò anche al fine di aggiornare e potenziare la normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente, nonché di contrastare il traffico illecito di prodotti con marchio *made in Italy* contraffatti o alterati.

Altro nuovo compito è quello di analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche, ma non solo, in plastica e di verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili compostabili o rinnovabili.

Infine, sempre con riferimento alle nuove competenze, vi è quella di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché di verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, che appunto riguarda il contrasto a queste attività.

Il comma 2 prevede che la Commissione, come già avveniva, riferisca alle Camere con relazioni annuali o ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. Inoltre, dispone che la Commissione possa redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alla gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

Il comma 3, un punto molto importante, prevede che la Commissione proceda alle indagini con gli

stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Questo, evidentemente, ne determina l'importanza e il fatto che i suoi poteri siano molto ampi e possano essere molto efficaci.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo 18 senatori e 18 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun Gruppo esistente al Senato.

Esso prevede, inoltre, che i componenti siano nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e che essa sia rinnovata dopo il primo biennio. Detta, inoltre, le norme per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Gli articoli da 3 a 6 sono quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione. L'articolo 3 individua gli articoli del codice penale da applicare per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione. L'articolo 4 disciplina l'acquisizione di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

L'articolo 5 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione e per il personale addetto. L'articolo 6 disciplina invece l'organizzazione interna e determina i limiti di spesa e la possibilità di incrementarla con un provvedimento motivato. L'articolo 7 fissa infine l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, Signor Presidente, ci dotiamo oggi di uno strumento importante di lotta a tutte le mafie che lucrano su un tema che riguarda la salute e la qualità della vita dei cittadini, sul quale è quindi ancora più odioso ogni tipo di infiltrazione criminale e mafiosa. Lo facciamo quindi mettendo in campo una Commissione con poteri più ampi e con nuove competenze in settori strategici come quello agricolo ed agroalimentare, con l'auspicio che ci sia ovviamente un largo consenso e che questo strumento ci aiuti e aiuti tutto il Parlamento a combattere e contrastare in modo unitario ogni forma di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nel settore industriale e produttivo della nostra Nazione.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BARBARO](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione anche nella presente legislatura di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti costituisce un passo importante per la lotta alle ecomafie, da condividere a prescindere dalle logiche di appartenenza.

I poteri assegnati alla Commissione attengono ad ambiti particolarmente delicati, molto sentiti dall'opinione pubblica, oltre che dalle istituzioni, e vanno nella direzione di rafforzare il doveroso monitoraggio delle regole ambientali e di verificare le attività illecite che spesso contraddistinguono tali settori, peraltro in un contesto come quello attuale, caratterizzato da importanti investimenti nell'ambito delle misure già introdotte dal Governo in questi mesi e degli obiettivi del PNRR.

Tali attività, storicamente legate al ciclo dei rifiuti in senso stretto, oggi abbracciano ulteriori campi di azione. Basti pensare al tema dello smaltimento degli impianti di energia da fonte rinnovabile, sempre più rilevante alla luce delle odierne sfide della sicurezza energetica e della necessità di diversificare le fonti energetiche nel delicato contesto geopolitico ed economico internazionale.

Parimenti importante è la questione connessa agli illeciti agroalimentari, ai quali è necessario riservare la doverosa attenzione per prevenire e, se necessario, reprimere situazioni di abuso, che possono ledere il peculiare marchio di qualità che da sempre contraddistingue la produzione agricola italiana in tutto il mondo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 536, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[BORGHESE](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHESE](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, cari colleghi, sono davvero lieto che in questa legislatura venga istituita la Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali.

Sottolineo l'importanza di assicurare la continuità funzionale di un organismo che fu istituito con la legge 10 aprile 1997, n. 97, e che nel corso della XIX legislatura si appresta a celebrare venticinque anni di attività, con l'auspicata concorde approvazione di quest'Assemblea.

La tutela della natura, dell'ambiente e del rispetto della filiera del riciclo dei rifiuti è un principio da cui non si dovrebbe prescindere. Abbiamo assistito troppo spesso, in un passato nemmeno troppo remoto, ad intromissioni di varia natura nel sistema dello smaltimento e riciclo dei rifiuti.

Noi non vogliamo sostituirci alla magistratura e al suo ruolo nel contrasto malavitoso nel sistema dei rifiuti. Vogliamo essere invece di supporto nello studio del fenomeno criminoso, anche dal punto di vista dell'attività legislativa.

L'Italia non può permettersi, sia per rispetto agli italiani di oggi e alle nuove generazioni di domani, sia agli occhi dell'Europa e dei Paesi del G20, oltreché delle Nazioni Unite, di soffrire ancora per il mancato rispetto dei protocolli in essere sull'inquinamento, oltre che per attività illecite nella filiera dei rifiuti.

Da medico non posso che condividere e sostenere con convinzione la scelta effettuata da questo Governo e ribadisco il voto favorevole del Gruppo parlamentare Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia)-MAIE a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo Alleanza Verdi Sinistra accogliamo con molto favore l'istituzione di questa Commissione, che non consideriamo però un appuntamento rituale di questo Parlamento, anche se è già stata istituita molte volte nel corso delle passate legislature. Pensiamo che il suo lavoro in passato abbia consentito un effettivo miglioramento dell'attività legislativa dell'intero Parlamento, in particolare quanto all'istituzione di alcuni reati, ma riteniamo che questo lavoro non sia ancora terminato.

C'è un reale persistere di fenomeni molto gravi, legati al ciclo dei rifiuti, agli illeciti ambientali e anche

agroalimentari. Un *report* sulle ecomafie di Legambiente dello scorso anno ha denunciato come ancora oggi ci sia una media davvero molto indicativa e grave, pari a ben 84 ecoreati al giorno, che hanno a che fare con il ciclo illegale del cemento, ma anche con lo smaltimento abusivo degli inquinanti, fino naturalmente alla corruzione e ai reati contro la fauna. Evidentemente bastano questi dati a darci il segno della necessità di continuare a intervenire su tale questione, che peraltro - come lei potrà immaginare - è molto cara al mio Gruppo parlamentare e alla mia forza politica, che ha fatto del tema della giustizia ambientale una delle parole d'ordine più significative della propria campagna elettorale. Pensiamo anche che sia utile il lavoro della Commissione e che sia particolarmente importante istituirlo, perché soprattutto in questo momento è assolutamente necessario indirizzarne l'attenzione verso la mole di risorse pubbliche che arriverà nei vari territori in virtù del PNRR, che, come ben si capisce, da questo punto di vista è certamente una occasione straordinaria; peraltro, come sappiamo, proprio all'aspetto della transizione ecologica esso destina una parte significativa dei propri investimenti, ma rischia anche di attrarre l'attenzione e finanche gli appetiti delle organizzazioni criminali - da qui l'elemento di preoccupazione - e quindi di generare un inquinamento, in questo caso, non semplicemente dell'ambiente, ma del tessuto economico sano del Paese.

Naturalmente dobbiamo impedire in tutti i modi che il PNRR si trasformi in un'occasione per chi specula sulla salute e sull'ambiente. Dobbiamo scongiurare il rischio di penetrazioni e di infiltrazioni ecomafiose nella realizzazione di opere infrastrutturali o nella stessa gestione dei rifiuti, che, come sappiamo, da molti anni a questa parte, è una fonte di reddito particolarmente significativa per le organizzazioni criminali.

Peraltro, saluto anche positivamente il dato secondo il quale tra le competenze di questa Commissione vi è anche quella relativa alle agromafie, quindi al controllo e alla gestione - o almeno al tentativo di controllo e di gestione - sempre da parte delle organizzazioni criminali, come per esempio la camorra nella mia Regione, delle filiere agroalimentari dei mercati ortofrutticoli. Anche questo ovviamente è un tema di primaria grandezza.

Sappiamo anche - perché ne abbiamo discusso più volte all'interno di quest'Aula anche su altri provvedimenti - che le cosiddette agromafie non si limitano semplicemente a questo, ma per la raccolta dei prodotti spesso utilizzano attività che si collegano al caporalato, quindi anche allo sfruttamento disumano di persone in una particolare condizione di debolezza, pertanto questo elemento necessita esso stesso di grande attenzione.

Sono altresì soddisfatto che sia stata approvata, durante la lettura alla Camera, una nostra proposta emendativa che amplia il raggio di azione di questa Commissione, includendo, oltre alle questioni che erano già oggetto di attenzione della Commissione nella scorsa legislatura, anche l'attività d'indagine sull'illecito sfruttamento degli animali.

Si tratta anche in questo caso di un tema di cui si discute poco, ma assolutamente significativo, che peraltro ha dimensioni molto grandi sia sul territorio nazionale sia su quello europeo. È un vero e proprio giro di affari milionari - quello che riguarda, per l'appunto, lo sfruttamento degli animali - addirittura secondo soltanto alla droga e alle armi. Pensate, per esempio, che i cani utilizzati in attività criminale e sfruttati, evidentemente, per illeciti ammontano a un numero pari a quasi 50.000 unità; parliamo quindi di numeri davvero giganteschi e addirittura inimmaginabili. Insomma, tutto questo per dire che è assolutamente opportuno che la Commissione venga istituita e possa fare bene il suo lavoro. È recente, come sappiamo, la modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che ha inteso mettere l'accento - dal nostro punto di vista, molto positivamente - come pure l'articolo 41, sul principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; anche da questo punto di vista, ci sembra assolutamente pertinente continuare anche in questa legislatura il lavoro che è già stato fatto negli anni passati.

Concludo, ribadendo il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, la Commissione che ci apprestiamo a votare oggi vede la luce ormai da venticinque anni in questo Parlamento; ha sempre puntato un faro sulle attività e gli

ecoreati che la criminalità organizzata da tempo compie ed è servita anche da stimolo per la politica. Ricordo su tutti il codice dell'ambiente e la sua rivisitazione, in cui abbiamo introdotto il disastro ambientale, l'individuazione di un deposito unico per i rifiuti radioattivi e la vigilanza dei siti che li contengono, nonché una disciplina e soprattutto un controllo sull'accesso ai rifiuti e sui loro viaggi verso Paesi esteri (il traffico illecito transfrontaliero).

Ovviamente, grazie all'importanza che ha la transizione ecologica, grazie al PNRR, grazie ai fondi europei, grazie al rilievo che l'ambiente ha nel futuro delle politiche di ogni Stato, è giusto che questa Commissione ampli il proprio raggio di azione. Deve farlo nei confronti delle terre rare, come ha detto giustamente il relatore quando ha parlato dei rifiuti che verranno prodotti dalla transizione ecologica, da tutto ciò che riguarda i pannelli fotovoltaici e la tecnologia più spiccia, come il cambio di un cellulare. Penso a cosa si intende per rifiuti correttamente smaltiti, alle terre rare dove sono contenuti, in rapporto, invece, a quei rifiuti che vengono trovati in Africa in qualche discarica dove i bambini giocano e si ammalano di tumore.

Penso altresì alla giusta attenzione verso il nostro cibo, al *made in Italy* agroalimentare che ci rende famosi in tutto il mondo e che, proprio per questo, viene imitato, non soltanto da Paesi stranieri: il più grande Paese che imita i nostri prodotti agroalimentari è l'Australia, il secondo gli Stati Uniti, il terzo il Canada. Si tratta, quindi, di Paesi che hanno una propria legalità e non si parla di criminalità; ma vi è anche la criminalità che decide di speculare e di risparmiare sui prodotti iniziali o di farli venire da territori non italiani. Ricorderete lo scandalo della mozzarella blu o i finti pomodori San Marzano con cui venivano fatte le conserve vendute come *made in Italy*. Da ciò si intuisce l'importanza di capire che la mafia, che è sempre più dedita all'economia e forse sempre meno ai reati, si infiltra proprio dove l'economia è pulsante, come appunto nel nostro *agrifood*, e nell'ambiente.

Per anni - come dimostrano alcuni libri famosi e non soltanto quello di Roberto Saviano - la criminalità organizzata è servita quasi a dire agli imprenditori: smaltiamo noi rifiuti, lo facciamo in modo semplice. Questo deve essere un monito per noi legislatori nel senso che, quando facciamo le norme, con tutte le cautele del caso, dobbiamo farle semplici, altrimenti c'è qualcuno che semplifica la vita a chi deve intraprendere l'attività economica. In questi anni la Commissione ha sottolineato proprio questo aspetto, e cioè come spesso la criminalità organizzata - lo hanno detto i procuratori generali che sono venuti in audizione in Commissione - si è fatta carico di risolvere i problemi di cittadini, soprattutto in quella parte del Paese dove lo Stato appare molto lontano.

Non credo che questa Commissione bicamerale abbia un colore politico - per fortuna - perché viene istituita da quasi venticinque anni e in questo lasso di tempo si sono succeduti molti Governi. Come abbiamo visto con i voti all'unanimità nell'approvazione degli articoli, la necessità è ancora una volta quella di far luce sulla possibile infiltrazione criminale e su un ciclo dei rifiuti che deve essere virtuoso.

Al riguardo mi piace invece esaltare quei cicli di rifiuti che noi sappiamo fare. Noi siamo *leader* dell'economia circolare, il nostro Paese lo è per quanto riguarda le materie prime seconde. Proprio per chi fa bene il proprio lavoro e per chi ci rende orgogliosi di avere già anticipatamente raggiunto quegli obiettivi previsti dalle direttive nel 2025 e 2030, dobbiamo far luce su chi invece così trasparente e ortodosso non è.

Per questi motivi il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore della istituzione di questa Commissione e ringrazio tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione che in 8a Commissione hanno deciso di non presentare alcun emendamento al testo approvato dalla Camera.

Lo abbiamo fatto non perché pensiamo che bisognava fare una operazione sbrigativa, ma perché avevamo voglia che la Commissione partisse definitivamente, per incominciare a fare luce su tutto quello che riusciremo a fare anche grazie all'aiuto di tecnici. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, anche in questa legislatura viene giustamente istituita la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Si tratta di una filiera assai delicata e sensibile e in questo momento storico assume grande importanza l'intero ciclo dei rifiuti, anche perché ormai,

anziché rifiuti, dovremmo chiamarli risorse. La crisi energetica ha mostrato ancora di più come possa essere conveniente la trasformazione di ogni tipo di rifiuto: innanzitutto quelli da inserire nel circolo virtuoso del riciclo, ma anche quelli che possono essere valorizzati e trasformati in energia.

Certamente il lavoro della nuova Commissione non parte da zero, posto che questo tipo di Commissione venne istituita dalla XII legislatura. L'ultima Commissione, quella della scorsa legislatura, ha terminato il proprio lavoro nel settembre scorso, con un raggio di azione molto ampio, investigando molti aspetti legati al ciclo dei rifiuti e non solo in Italia.

C'è un lavoro da portare avanti, testimoniato anche dalla relazione finale presentata al termine della scorsa legislatura. Per questo vediamo con favore la ricostituzione nell'attuale legislatura della Commissione, che avrà compiti ulteriori e un ventaglio di ambiti da controllare e investigare adeguato alle nuove esigenze.

Gli interessi sulla gestione dei rifiuti sono innanzitutto imprenditoriali e su questo tipo di attività ha messo da tempo le proprie mani la criminalità organizzata. Questa è un'ottima ragione per cui è necessario che vi sia un'apposita Commissione che continui a lavorare su questi temi perché, oltre alle tradizionali attività di gestione illecita dei rifiuti, le mafie si insinuano anche in attività di gestione dei cicli successivi. La sola gestione dei rifiuti è un'attività che ha un valore che ormai supera i 13 miliardi di euro all'anno, mentre l'economia circolare vale fino a 100 miliardi di euro solo in Italia.

La Commissione dovrà anche tenere conto del percorso verso un'economia sempre più verde intrapreso dall'Unione europea, un percorso che peraltro vincola molte delle scelte che stiamo adottando con il PNRR. La Missione 2, che prevede la rivoluzione verde e la transizione ecologica, ha a disposizione circa 70 miliardi, un terzo del totale. Lo scopo è quello di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e rendere virtuoso il paradigma dell'economia circolare. Infatti, in quei fondi si prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, prevedendo il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti. Sono previsti anche i cosiddetti progetti faro di economia circolare, le isole verdi, le *green community*.

A sostegno di queste misure è previsto un sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare tematiche di scarichi illegali, attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie a intelligenza artificiale.

Si prevedono anche lo sviluppo della logistica per il settore agroalimentare, anche per ridurre gli sprechi alimentari, e il parco agrisolare, cioè l'installazione di pannelli a energia solare, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive, con la rimozione dell'eternit o dell'amianto sui tetti.

Questi 70 miliardi, questi lavori e questi fondi fanno gola evidentemente alle ecomafie ed ecco perché è utile l'istituzione di questa Commissione su tutti i temi affrontati, che riguardano l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, la transizione ed efficienza energetica, anche degli edifici, la mobilità sostenibile, le risorse idriche e l'inquinamento. Sono tutti temi che hanno a che fare con i rifiuti e spesso con nuovi tipi di rifiuti. Ad esempio, con le auto elettriche ci sarà una minore emissione di *greenhouse gas*, ma sorgerà il problema dello smaltimento di un maggior quantitativo e un volume più grande di batterie a fine ciclo.

La stessa coibentazione degli edifici, ancora, non è di durata infinita; periodicamente va sostituita e crea grandi quantità di rifiuti da smaltire.

Per questo, dunque, considerato il complesso delle sfide che ci attendono, si rende fondamentale istituire la Commissione, che avrà compiti ulteriori rispetto a quelli delle scorse legislature.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE e il fattivo contributo all'attività della Commissione, una volta costituita. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola al senatore Lorefice, vorrei chiedere al collega, che sta ascoltando non so che cosa in vivavoce, di abbassare il volume o magari di uscire dall'Aula, perché non ci interessano le sue questioni. Se è troppo intento, collega, magari si metta gli auricolari che è più

comodo.

Senatore Loreface, ha facoltà di intervenire.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci apprestiamo ad approvare l'istituzione della nuova Commissione sugli ecoreati e sulle ecomafie, che da diverse legislature viene portata avanti con grande intensità e la cui attività è anche a supporto degli strumenti parlamentari. Nella XVIII legislatura ho fatto parte della Commissione bicamerale sugli ecoreati e devo dire di aver avuto la possibilità di mettere in pratica l'attività della Commissione. Perciò posso portare un'esperienza diretta e posso affermare con grande determinazione che la Commissione bicamerale, la cui istituzione ci apprestiamo ad approvare nuovamente, anche per i compiti ulteriori che le vengono assegnati, potrà dare un aiuto concreto al Parlamento, al Governo e alla Nazione.

I temi ambientali sono oltremodo attuali e tutto ciò che è correlato ai grandi investimenti economici, ai *business* è di interesse proprio della criminalità e delle mafie. Pertanto, va messo in rilievo che il perseguimento del bene degli ecosistemi e della salute e la lotta a tutte le attività illecite e criminali ci deve vedere sempre uniti in una sinergia proattiva. Da parte mia, posso rappresentare che nella passata legislatura la Commissione bicamerale ha avuto un approccio che non ha mai visto i colori politici. Lo posso affermare in maniera concreta e voglio sottolineare questo aspetto. Anche in fase di votazione degli articoli, ho visto soltanto delle belle lucine verdi accese, perciò insieme porteremo nuovamente, in questa XIX legislatura, qualcosa che ci unisce e ci accomuna come la difesa di un bene che è stato inserito in Costituzione. Ricordo ai colleghi che erano insieme a noi che abbiamo approvato quella modifica all'articolo 9, aggiungendo al terzo comma delle precise indicazioni. Questo rafforza il valore di questa Commissione, perciò parliamo di tutela degli ecosistemi e della salute, che è intrinsecamente collegata alla difesa dei beni ambientali.

Un'altra modifica costituzionale è stata apportata all'articolo 41 e mi permetto di sottolineare che è stato ben messo in evidenza che ogni attività economica privata non può prevaricare un bene superiore, cioè l'ambiente e la salute che era già in Costituzione e che viene ribadito ulteriormente. A livello nazionale, ma anche a livello di Unione europea, questo è stato da anni declinato e messo in evidenza. Ci sono tante direttive e regolamenti comunitari che ce lo ricordano continuamente e anche nelle norme nazionali abbiamo trasfuso quello che è anche un obiettivo delle 27 Nazioni dell'Unione europea. I temi ambientali sono al centro delle politiche nazionali, dell'Unione europea e del mio Gruppo politico, perché il Movimento 5 Stelle da sempre ha avuto tra le proprie stelle quelle della difesa dell'ambiente. (*Applausi*). Il faro che ci ha governato da sempre e continuerà a farlo è la difesa degli ecosistemi, dell'ambiente, dell'acqua e della salute dei cittadini, quindi non possiamo che essere favorevoli alla lotta incondizionata a tutte le mafie, nella difesa dell'ambiente e pertanto voteremo a favore di questo importante disegno di legge. (*Applausi*).

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è con grande piacere che, rappresentando il Gruppo Lega, intervengo per contribuire ad apportare i nostri voti convinti alla riproposizione di una Commissione che trova una condivisione - è stato quindi facile ascoltare i colleghi - in termini di principi, di operatività e anche di valori che sono assolutamente comuni. Cerco proprio di riprendere alcune delle parole che sono state dette per confortare sicuramente quelle intenzioni che ognuno dei membri della Commissione sarà sicuramente propenso a portare all'interno del consesso che rappresenterà un gruppo di lavoro a favore della nostra comunità e dell'ambiente.

Lo si è ricordato poco fa: la modifica costituzionale che ha elevato al rango di obiettivi primari la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno dei momenti che credo abbia permesso l'ampliamento delle competenze di questa Commissione. Ricordo anche - lo diceva poco fa un collega - l'articolo 41 a proposito dell'obbligo che vige per le attività economiche pubbliche e private, e che adesso è diventato norma di rango costituzionale, di rispettare nell'ambito delle attività produttive e della produzione di beni e servizi quell'ambiente che, purtroppo, fino ad oggi non siamo riusciti a preservare da indegne condotte che diventano debiti per le generazioni future. Quando si fanno indagini su avvenimenti e fatti, bisogna anche capire qual è la logica che spinge questo tipo di *business*

a continuare a perpetrare i propri effetti nefasti sulla nostra comunità.

Voglio solo ricordare cosa c'è dietro a questo *business*. Evidentemente c'è anche la cultura dei no; quella cultura che, purtroppo, spesso e volentieri costringe amministrazioni comunali come Roma capitale a dover spendere 180.000 euro a settimana per trasportare dei rifiuti in Olanda. Ebbene, pensate quanto potrebbe giovare alla comunità romana se questi denari potessero rimanere sul territorio. Prima il collega di Forza Italia ha parlato di risorse. Ebbene, questa Commissione di inchiesta dovrà cercare di capire come mai fino ad oggi il termine "risorsa" l'abbia utilizzato la criminalità organizzata e non la pubblica amministrazione (*Applausi*), magari costruendo impiantistiche utili a fare redditività a favore della comunità.

Sulle discariche, ad esempio - come ha ricordato il collega del MoVimento 5 Stelle - la Commissione di inchiesta ha indagato puntualmente sul rispetto del possesso dei titoli; si tratta delle garanzie che anche nel *post mortem* sono in grado di preservare la comunità dai debiti, visto che purtroppo molto spesso ci ritroviamo a dover stanziare dei fondi. Lo dico direttamente come toscano che in questi giorni ha visto anche la Regione Toscana dover stanziare risorse per riparare i danni fatti da alcuni soggetti che hanno cosparso la nostra bella Regione di rifiuti Keu.

Ebbene, in tutto questo vorrei ricordare quelle che sono delle precauzioni fondanti l'azione ambientale comunitaria, come ad esempio i principi di precauzione e dell'azione preventiva, che sono principi fondanti la politica dell'Unione europea - cose che a volte ci sono un po' estranee - e che naturalmente hanno alla base il principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, semplicemente l'applicazione del principio "chi inquina paga". Dobbiamo ricordare bene questo principio quando dalle nostre comunità i sindaci reclameranno fondi allo Stato per le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN); quei siti in cui grandi industrie hanno lasciato nel corso degli anni debiti alla nostra generazione, danni che non siamo in grado di riparare in tempi rapidi.

Ripeto - e concludo - che la Lega esprimerà in quest'Aula un voto assolutamente favorevole, così come farà durante le votazioni che ci vedranno approvare le importanti relazioni che costituiranno fattori comuni di questa Assemblea parlamentare, per renderla edotta dei tanti segreti e trucchi con i quali ci dobbiamo scontrare. Le nostre Forze dell'ordine, specializzate nella lotta al crimine organizzato, combattono quotidianamente contro delle vere e proprie strutture di servizi che si prestano molto facilmente a garantire lo smaltimento dei rifiuti a prezzi molto più competitivi. Questo è ciò che sta alla base del *business*: se una tonnellata di plastiche e gomme, per essere regolarmente smaltita, può costare da 200 a 250 euro, la spesa illegale si attesta invece sui 100-150 euro. Per risolvere il problema ci vogliono tecnologie e impiantistiche e occorre dare spazio a quelle virtuose esperienze che è giusto che entrino anche all'interno delle strutture della pubblica amministrazione, con collaborazioni e *joint venture*, e arricchiscano il patrimonio professionale dei soggetti deputati a prendere decisioni pubbliche nell'interesse della collettività. (*Applausi*).

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, dopo la Camera adesso anche il Senato si accinge a votare l'istituzione della Commissione bicamerale di inchiesta su tutte le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Il fatto che lo si faccia unanimemente è un segnale positivo, così come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Ed è un auspicio per rafforzare un impegno comune contro la criminalità; un impegno che consenta di riaffermare, partendo dalle istituzioni, l'esigenza di una diffusa e coerente pratica della legalità.

Ci auguriamo - lo dico subito, Presidente - che questa deliberazione unanime trovi le gambe per camminare e che i Presidenti di Camera e Senato, sollecitando le designazioni dei membri da parte dei Gruppi, possano al più presto istituire la Commissione. Sottolineiamo questo perché dal 2 marzo scorso le Camere hanno approvato la legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia e da allora ne attendiamo la costituzione. (*Applausi*). È un ritardo grave, perché la mafia è tutt'altro che sconfitta nel nostro Paese. Gli appetiti criminali si fanno sempre più forti, a fronte delle ingenti risorse che giungono, che sono giunte e stanno giungendo nel Paese. Avere quindi la Commissione antimafia operativa significa poter aiutare a leggere con attenzione tutto ciò che sta avvenendo nei territori, nel

Paese e capire come intervenire e coadiuvare gli sforzi della magistratura e delle Forze dell'ordine per contrastare la morsa degli interessi mafiosi e delle troppe connivenze che ancora li sostengono. A questo proposito mi sia consentito dire, pur in un clima che giudichiamo positivamente, che consideriamo un errore grave, in questo quadro, avere indebolito per esempio il codice degli appalti e aver alzato il tetto dell'uso del contante. (*Applausi*). Ci auguriamo che questo ritardo venga recuperato con immediatezza, unitamente all'avvio di questa Commissione.

Ad allarmare e a rendere urgente l'inizio dei lavori della Commissione che istituiremo a breve stasera stanno anche i recenti dati allarmanti che Legambiente ha diffuso e che tutti abbiamo visto. Oggi - come è stato ricordato già da altri intervenuti - abbiamo dei motivi in più, perché questo Parlamento ha messo in Costituzione, nel suo articolo 9, il principio della tutela dell'ambiente. Così come altrettanto significativo è stato aver modificato l'articolo 41, mettendo bene in rilievo che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti che riguardano la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Sono segnali tra l'altro inequivocabili di prospettiva del nostro Paese e della necessità di avviare con compiutezza la fase della transizione ecologica, fino ad arrivare all'obiettivo dell'uscita dall'era dei combustibili fossili e alle emissioni zero entro il 2050.

Su questo abbiamo accumulato gravissimi ritardi - diciamolo - anche rispetto a direttive e impegni europei; ritardi che - secondo noi - vanno rapidamente colmati, con coraggio e senza tirare il freno a mano davanti a decisioni europee che vanno nella direzione di tutelare l'umanità, l'economia e le persone.

Concludo con osservazioni più di merito sulla Commissione che stiamo istituendo. Fin dall'inizio, dalla sua prima istituzione durante la XII legislatura, ha rappresentato un punto di osservazione e di iniziativa molto qualificato e di controllo su un tema obiettivamente complesso, che ha visto evoluzioni normative a livello europeo e nazionale.

Tra l'altro, si usa spesso la parola orgoglio, ma credo vada riconosciuto il merito a chi, come noi, è stato in prima fila, con l'allora ministro dell'ambiente Orlando, a votare un insieme di misure legislative nei confronti degli ecoreati. Quello fu uno dei punti più qualificanti di quella legislatura: l'approvazione di quella legislazione in materia di tutela ambientale contro i reati ambientali.

Noi dobbiamo andare in questa direzione non solo contrastando penalmente i reati - cosa che dobbiamo fare e che la Commissione aiuterà a fare - ma anche e soprattutto con uno sviluppo dell'economia circolare, che è un ambito strategico, dove stanno insieme protezione dell'ambiente, qualità della vita e sviluppo economico. Noi abbiamo una percentuale di riciclaggio davvero pesante. In alcune aree del Paese c'è un riciclaggio dei rifiuti molto avanzato, ma in alcune altre parti siamo veramente ai minimi termini e questo crea ripercussioni molto negative.

Lo sblocco immediato dei decreti sulla *end of waste*, sostanzialmente la fine dei rifiuti, e la realizzazione di nuovi impianti, moderni ed efficienti sono i primi passi per rafforzare la posizione di *leadership* dell'Italia nell'economia circolare, area nella quale già possiamo vantare una eccellenza.

All'interno di questa prospettiva incoraggiante vi sono, però, dei dati allarmanti. Mi riferisco al rapporto di Legambiente. Nel 2021 i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30.000 illeciti: 30.590 illeciti, 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora; quasi 60.000 gli illeciti amministrativi contestati; 115 sono state le inchieste su corruzione da parte della magistratura; 14 i Comuni sciolti per mafia nel 2021 e 7 nel 2022.

Le inchieste contro i traffici illeciti di rifiuti monitorate da Legambiente nel 2021 sono state 38 contro le 27 dell'anno precedente e sono andati in aumento i reati. Perfino il traffico illecito degli oli vegetali esausti ha conosciuto un aumento. Insomma, sono i dati a raccontarci di un Paese ancora segnato pesantemente dalla criminalità ambientale, che assume anche forme diverse da quelle del passato e che necessitano, quindi, di analisi aggiornate e di strumenti assolutamente adeguati, per poter meglio prevenirle e contrastarle.

Dicevo dell'utilità del lavoro svolto dalle Commissioni che si sono occupate precedentemente di questo fenomeno. L'ultima Commissione ha approvato all'unanimità venti relazioni e la relazione finale: anche questo è stato un segnale importante.

Le inchieste e le relazioni hanno riguardato e hanno acceso luci importanti su fenomeni quali il traffico transfrontaliero dei rifiuti; lo stato di attuazione delle bonifiche nei siti di interesse nazionale; la gestione dei rifiuti radioattivi; la realizzazione del deposito unico nazionale; il tema degli incendi negli impianti di rifiuti, senza contare l'approfondimento e le due relazioni approvate sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche, dimostrando in tal modo come i fenomeni di illegalità ambientale spesso sono connessi ad aspetti finanziari e organizzativi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Insomma, signor Presidente, l'Italia ha già pagato per non avere rispettato la tutela dell'ambiente, per avere spesso cementificato e per avere enormi difficoltà anche nell'abbattimento degli abusi edilizi. Ha pagato prezzi altissimi. Il nostro territorio ha scarsa qualità di opere, che poi alla fine non reggono davanti alle calamità naturali. L'assetto e il rammendo del territorio non ci sono stati, nonostante gli sforzi anche dei Governi passati. Questo prezzo che l'Italia ha pagato ora pesa su di noi ed è per questo che dobbiamo prevedere per le future generazioni, per oggi e per domani, un cambio di marcia. Servono il sostegno dello Stato alle pubbliche amministrazioni e procedure tecnologicamente avanzate; serve rafforzare il sistema dei controlli, approvando i decreti attuativi della legge sul sistema nazionale di protezione ambientale.

Votiamo questo provvedimento e votiamolo tutti insieme. Mettiamoci subito al lavoro, insediamo al più presto la Commissione parlamentare antimafia e, anche in questo modo Camera dei deputati e Senato - l'istituzione parlamentare - daranno un segnale e faranno il loro dovere per rendere il Paese più legale e, quindi, anche più democratico. *(Applausi)*.

[PETRUCCI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (Fdi). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi - lo ammetto - prendo la parola con un po' di emozione e per questo ringrazio il mio capogruppo, Lucio Malan - non è presente - e il mio partito, per avermi scelto per la dichiarazione di voto su un tema a me molto caro, per il quale mi batto da anni. So che dirsi emozionati quando si parla di rifiuti e del mondo degli illeciti ad esso connesso può sembrare strano; ma, in realtà, è proprio la passione che movimenta e anima il mio lavoro da amministratore di professione, che mi porta a mettere davvero il cuore nelle dichiarazioni che farò.

Non parlerò di numeri, perché lo ha già fatto chi mi ha preceduto, ma in questi pochi minuti cercherò di raccontare e sintetizzare quelle azioni che la Commissione dovrà espletare al fine di combattere gli illeciti agroalimentari, gli illeciti ambientali, quelli legati al ciclo dei rifiuti e quelli legati al ciclo dell'acqua. Rivolgo un ringraziamento al relatore, senatore De Priamo, alla Camera dei deputati, che ha portato avanti questo disegno di legge, ma anche a tutti i partiti di maggioranza e di minoranza che hanno lavorato in questo periodo per far sì che si istituisse, anche in questa legislatura, la Commissione parlamentare che - come abbiamo visto - presenta però una dicitura ampliata rispetto a quella del passato. Includere temi quali gli illeciti agroalimentari e gli illeciti ambientali, per iniziativa della maggioranza, fa capire che noi ci siamo e che, fino a oggi, chi ci ha sempre accusato strumentalmente di non essere sensibili alle materie ambientali si sbagliava di grosso. La dimostrazione è ciò che abbiamo fatto integrando il disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

Quindi, signor Presidente, questa Commissione sarà chiamata a fare un salto in avanti rispetto a quello che è stato fatto dal precedente Governo. L'obiettivo principale - lo avete detto tutti e non lo ripeto - è cercare l'illecito, monitorarlo con strumentazione idonea e con professionisti del settore, per poi fare attività di indagine con l'autorità giudiziaria; dare inizio a un'attività vera e propria di ricognizione, con una progettazione per il risanamento dei luoghi e il monitoraggio successivo del ripristino dei luoghi e della legalità. Infine, abbiamo anche inserito il monitoraggio per verificare come vengono spesi i soldi del PNRR.

Questo è ciò che abbiamo detto tutti, ma per me la Commissione deve andare molto oltre. La Commissione non deve esaurire qui il suo lavoro, ma deve andare a monte dell'illecito e ciò significa capire dove la malavita è riuscita ad insinuarsi in processi così delicati. Per fare ciò occorre lavorare su tre concetti fondamentali: norme e burocrazia, ideologia del no a prescindere ed educazione ambientale, che purtroppo non ho mai sentito nominare oggi, in questi giorni e neanche alla Camera

dei deputati. Cosa vuol dire «norme e burocrazia»? Onorevoli colleghi, vi siete mai soffermati a contare e a leggere le norme nazionali che regolamentano la gestione dei rifiuti e delle acque? Migliaia e migliaia di pagine, con frasi a volte incomprensibili, a volte in contrasto tra loro, che si prestano facilmente a interpretazioni soggettive.

Questa è solo la punta dell'*iceberg*, perché da qui ha inizio la grande frammentazione delle leggi regionali. Per darvi un'idea: come viene fatta la gestione dei rifiuti a livello italiano? La gestione dei rifiuti viene data in mano alle Regioni; le Regioni, a loro volta, delegano gli ATO, i famosi Ambiti territoriali ottimali; sono 65 gli ATO in Italia e ognuno è dotato di un proprio regolamento e i regolamenti a volte non parlano tra loro. All'interno della stessa Regione - prendo l'esempio della Toscana - abbiamo tre ATO, che hanno tre regolamenti diversi. (*Applausi*). Se voglio portare un rifiuto dal mio ambito ad un altro, diventa difficile: devo iniziare a chiedere permessi su permessi e diventa veramente una crociata.

In questo ginepraio di leggi, norme e regolamenti, immaginate con quanta facilità la criminalità e le organizzazioni a delinquere riescono a fare breccia. È chiaro che non si può andare avanti così. La lotta agli illeciti passa anche e soprattutto attraverso la presa di coscienza di questo stato dei fatti. Questa Commissione dovrà fornire al Governo materiali utili per definire un impianto normativo che parli una sola lingua per tutto il territorio italiano (*Applausi*) e, soprattutto, sia comprensibile anche ai Paesi frontalieri.

Noi portiamo i nostri rifiuti nei Paesi vicini, dove la normativa è completamente diversa, e possono fare un tragitto completamente diverso dal nostro, addirittura con una facilità che a noi sembra veramente utopia: sembra il Paese delle meraviglie. È ancora peggio quando andiamo a portarli in mare, utilizzando le navi. Queste normative tra loro non parlano. Ecco che questa Commissione dovrà fornire al Governo tutti i materiali per far sì che la legge sia unica e capibile da tutti.

Altro concetto su cui la Commissione dovrà lavorare è l'ideologia del «no» a prescindere. Ho sentito parlare tanto qui, nelle ultime settimane, ma anche in questi anni, di transizione ecologica, economia circolare e politiche *green* per uno sviluppo sostenibile. Signor Presidente, sono tutte belle locuzioni, bellissime, che piacciono ai colleghi dell'opposizione, soprattutto se c'è qualche inglesismo di mezzo, ma che oggi non trovano una conclusione nonostante i dieci anni di Governo. Vi spiego meglio: la locuzione... (*Commenti*). Io ho lasciato parlare e vorrei parlare, Presidente.

PRESIDENTE. Rispettiamo la collega. Come ho fatto rispettare anche il vostro intervento, chiedo a tutti di rispettare l'intervento della collega.

PETRUCCI (*Fdl*). La locuzione «economia circolare» definisce un sistema pensato per potersi rigenerare da solo, garantendo la sua ecosostenibilità (definizione che troviamo su tutti i libri e su Internet), non andando a intaccare le risorse presenti in natura, che serviranno alle future generazioni.

Applicando questa definizione al ciclo dei rifiuti in Italia, vediamo che non si completa. I rifiuti prodotti dai cittadini, una volta differenziati, vengono raccolti, inviati agli appositi impianti di riciclo per produrre materie prime seconde, su cui saranno realizzati nuovi oggetti, ma il cerchio per chiudersi ha bisogno che tutte le tipologie di rifiuti raccolte vengano trattate e trasformate in nuovi prodotti: non solo plastica, carta, vetro e alluminio, ma anche il rifiuto indifferenziato, il cosiddetto secco, con cui oggi noi facciamo il combustibile solido secondario (CSS), che serve a produrre energia. Sapete come produce energia? Con gli appositi impianti. L'alternativa è la discarica.

Questo cerchio non si chiude qui, Presidente, perché questi impianti in molte Regioni non vengono realizzati. Ecco che si interrompe la famosa economia circolare e si apre un altro spiraglio per le ecomafie.

Succede che in alcune Regioni il no ideologico alla realizzazione degli impianti che chiuderebbero il famoso cerchio causa invece un triplice danno: economico, ambientale e illegale. (*Applausi*). Il rifiuto invece di produrre energia a costo zero, a chilometro zero, con costi contenuti e conseguente abbattimento delle tariffe per i cittadini, prende la strada per mare e per terra verso altre Regioni o - ancora peggio - verso altri Stati europei, come la Bulgaria. Smaltire una tonnellata di CSS costa 200 euro. Lo fa il Comune di Grosseto, che, purtroppo, deve portarlo in Bulgaria perché non ci sono impianti che termovalorizzano questa risorsa economica che si chiama CSS; il tutto con un aumento

dei costi e delle emissioni di CO₂.

Il trasporto di questo rifiuto in altri territori avviene su gomma come su mare e produce CO₂, inquinamento. Tutto questo determina la nascita di un sistema di gestione aleatorio approvato dall'affollamento delle norme di cui dicevo prima: il *mix* perfetto per la criminalità organizzata.

Arrivo al terzo e ultimo punto e vado a concludere. Mi scusi, Presidente, gliel'avevo detto che sono molto passionale quando parlo di rifiuti.

Il terzo e ultimo aspetto che la Commissione dovrà trattare, anche se non rientra nei suoi compiti, è l'educazione ambientale. Una volta acquisiti i dati materiali e i risultati d'indagine, i membri dovranno trasferire questa conoscenza ai cittadini attraverso corsi di informazione e formazione. L'educazione ambientale può essere fatta ovunque e a chiunque senza limiti di età.

In un momento come questo in cui le politiche ambientali rappresentano il futuro del Paese (*Commenti*), dobbiamo giocare un ruolo importante nel diffondere, oltre che le buone pratiche da adottare per preservare il nostro pianeta (*Applausi*), anche la conoscenza delle realtà delinquenziali rappresentate dalle ecomafie che, proprio nell'ignoranza, trovano terreno fertile.

Signor Presidente, colleghi senatori, per questo e per tutte le ragioni e i numeri che abbiamo ascoltato, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia all'istituzione, mediante disegno di legge, della Commissione parlamentare di inchiesta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 536, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 366 e 375.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

RANDO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, membri del Governo, ho chiesto di intervenire, e lo faccio con grande onore, con grande emozione e con enorme senso di responsabilità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, se la interrompo.

Colleghi, almeno questa volta chiedo silenzio. (*Applausi*).

RANDO (PD-IDP). Intervengo per ricordare e fare memoria in quest'Aula dell'onorevole Pio La Torre e del suo amico autista Rosario Di Salvo. (*Applausi. L'Assemblea si leva in piedi*).

Alle ore 9,20 del 30 aprile 1982, l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, accompagnato dal suo amico autista Rosario Di Salvo, si stava recando nella sede del partito di Corso Calatafimi a Palermo.

Quando la macchina si trovava in Piazza Generale Turba, una moto di grossa cilindrata obbligò Di Salvo che guidava a fermarsi immediatamente. Seguirono raffiche di proiettili. Da un'auto scesero altri killer a completare il duplice omicidio. L'onorevole Pio La Torre morì all'istante, mentre Rosario Di Salvo ebbe il tempo di estrarre la pistola e sparare alcuni colpi prima di morire. Fino alla fine cercò di proteggere il suo segretario regionale.

Nella storia del nostro Paese era la prima volta che un deputato e segretario regionale del Partito Comunista veniva ucciso in un agguato politico mafioso.

L'onorevole Pio La Torre è stato un parlamentare della nostra Repubblica dal 1972 al 30 aprile 1982.

A quarantuno anni dal tragico agguato nei suoi confronti e nei confronti di Rosario Di Salvo, ci rendiamo conto che, oltre a ricordarlo e farne memoria, noi siamo chiamati anche e soprattutto a mandarlo a memoria. Così si diceva a scuola per le poesie e così sentiamo di poter dire per una vita esemplare, una testimonianza totalmente spesa per il bene della sua gente di Sicilia e dell'intero Paese. Se qualcuno cerca i patrioti nella nostra Nazione, abbiamo ragione di affermare che l'onorevole Pio La Torre ne costituisce un fulgido esempio. (*Applausi*).

La sua acuta e fine intelligenza, maturata alla luce degli studi e ancora di più nel radicamento delle classi popolari della sua terra, gli hanno consentito di poter capire in profondità e leggere come pochi

il fenomeno mafioso e individuare quindi gli strumenti più efficaci per contrastarlo. L'onorevole Pio La Torre ha inteso il suo impegno politico e la politica nella sua interezza come un argine al malaffare, senza compromesso alcuno, senza riguardi, senza indulgenze, anche quando le mafie, laddove si camuffavano, riescono a lusingare, a compiacere, a toccare il tallone d'Achille delle persone e delle istituzioni. Pio La Torre ha individuato piuttosto alcuni punti deboli dell'agire mafioso, che fino a quel momento erano perseguiti e ostentati dai boss come segni di forza: l'accumulo della ricchezza e l'esercizio del potere.

Per questo dico che oggi, con un'attualità bruciante e pressoché urgente, abbiamo bisogno di mandare a memoria la lezione di vita di Pio La Torre. Oggi più che ieri le istituzioni hanno bisogno di affinare conoscenze, informazioni e strumenti per impedire la crescita e la diffusione dell'economia e dei poteri delle mafie che hanno cambiato pelle; sono liquide, hanno occupato spazi nella mente di tante persone, mai affiliate ma culturalmente vicine a quel modo di pensare e di agire.

A lui dobbiamo la presentazione nel 1980 di un disegno di legge che introduceva il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi. Il testo, però, diventa legge solo nel settembre del 1982, solo dopo la morte di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa.

La sua intelligenza (da *intus legere*, leggere in profondità) gli ha consentito anche di vedere i rischi globali che si mimetizzavano dietro il falso mito della sicurezza e si è opposto con tutta l'energia di cui era capace all'installazione dei missili a Comiso. La storia e il ricordo di Pio La Torre è una storia di oggi: la storia emblematica di un'Italia che voleva e riusciva a pensare in grande, guardando al futuro; la storia di un Paese che non voleva voltarsi dall'altra parte. Aveva capito già negli anni Settanta che la mafia siciliana si era allargata al Nord, che operava nella finanza e nell'impresa. Appena eletto in Parlamento nel maggio del 1972, entrò a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.

L'introduzione dell'articolo 416-*bis* del codice penale e la legge sulla confisca dei beni mafiosi rappresentano per il nostro Paese uno dei grandi lasciti di Pio La Torre: proposte che segnano una svolta radicale nella lotta contro la criminalità organizzata. Aveva messo insieme le due grandi battaglie di civiltà: l'impegno per la pace e l'impegno contro la mafia. È da sottolineare la modernità di un uomo politico che aveva uno sguardo lungo e largo nell'affrontare le questioni della libertà, dell'intimidazione mafiosa che uccideva le persone e lo sviluppo sociale ed economico.

L'omicidio dell'onorevole Pio La Torre si inquadra in questo contesto. Tanti erano i segnali che si sono voluti dare al Paese con il suo omicidio, uno tra tutti quello preventivo, proprio per la sua attività contro la mafia: era riuscito a far unificare due disegni di leggi in un unico testo per accelerarne l'approvazione. La mafia e i poteri politici che si nutrivano dei rapporti con la mafia non lo potevano tollerare. L'altro segnale era quello intimidatorio: la politica non doveva occuparsi degli arricchimenti illeciti dei mafiosi e di coloro che con la mafia convivevano e colludevano.

Il lascito politico, sociale e civile dell'onorevole Pio La Torre non possiamo e non dobbiamo perderlo. È un lascito che deve trasformarsi in responsabilità davanti al Paese e che ci riguarda tutti, opposizione e maggioranza. Ha pagato il prezzo più alto: sia una testimonianza per tutte e tutti. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice, le ho lasciato qualche minuto in più, perché non si può zittire la lotta alla mafia e, quindi, la ringrazio. La Presidenza si associa alle sue parole. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 3 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ([411](#))

ARTICOLI DA 1 A 32 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Capo I

RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PAESE E PROTEZIONE DELLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 1.

Approvato

(Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « tipologia di marchio » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ».

Art. 2.

Approvato

(Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere)

1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - *(Protezione temporanea dei disegni e modelli)* - 1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione ».

Art. 3.

Approvato

(Titolarietà delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca)

1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - *(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS)* - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

- a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
- b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;
- c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
- d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida ».

Art. 4.

Approvato

(Uffici di trasferimento tecnologico)

1. Dopo l'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Uffici di trasferimento tecnologico)* - 1. Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio ».

Art. 5.

Approvato

(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)

1. L'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 - *(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)* - 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario,

aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo ».

Art. 6.

Approvato

(Aumento della sanzione amministrativa)

1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « da 51,65 euro a 516,46 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 150 euro a 1.500 euro ».

Art. 7.

Approvato

(Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito)

1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili:

a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile;

b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi;

c) in assenza di pagamento, per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, dei diritti di deposito entro il termine di cui al comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi »;

c) al comma 2, lettera e), le parole: « entro il termine di cui all'articolo 226 » sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « l'Ufficio » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto stabilito dal comma 4-*bis* per le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione ».

Art. 8.

Approvato

(Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato)

1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e terzo periodo, e al comma 6, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto ».

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 9.

Approvato

(Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Art. 10.

Approvato

(Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi)

1. All'articolo 136-quinquies, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « quaranta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Art. 11.

Approvato

(Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « nel registro dei brevetti europei o trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « nel Registro europeo dei brevetti o, in mancanza, siano stati trascritti ».

Art. 12.

Approvato

(Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « , conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'accesso al sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e il suo utilizzo sono consentiti a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente e tale requisito consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito ».

Art. 13.

Approvato

(Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri)

1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « il deposito è avvenuto » sono aggiunte le seguenti: « , oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi di acquisire il fascicolo stesso ».

Art. 14.

Approvato

(Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale formula parere vincolante; al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio parere vincolante entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) »;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 è espresso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Il parere è corredato dall'indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi e osservazioni del richiedente »;

d) i commi da 3-ter a 3-octies sono abrogati;

e) al comma 3-nonies, le parole: « , comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis » sono soppresse.

Art. 15.

Approvato

(Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione)

1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ».

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi)

1. All'articolo 191 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga ».

Art. 17.

Approvato

(Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione)

1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilità, l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea »;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 18.

Approvato

(Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio)

1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto dinanzi a una commissione nominata, per ciascuna delle sezioni indicate dall'articolo 202, comma 2, per la durata di tre anni, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, e rispettivi supplenti designati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, e rispettivi supplenti, designati dal Consiglio di cui all'articolo 215, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese »;

b) al comma 4, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

c) al comma 5, le parole: « scritte ed orali, » sono soppresse.

Capo III

NORME DI COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 19.

Approvato

(Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto)

1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: « designanti l'Italia » sono inserite le seguenti: « o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia ».

Art. 20.

Approvato

(Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Art. 60. - *(Durata)* - 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

2. Il brevetto non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata »;

b) all'articolo 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda ».

Art. 21.

Approvato

(Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, comma 1, le parole: « Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati », sono sostituite dalle seguenti: « I certificati »;

b) l'articolo 81 è abrogato.

Art. 22.

Approvato

(Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere)

1. All'articolo 129 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è abrogato.

Art. 23.

Approvato

(Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione)

1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « trasferiscono » sono inserite le seguenti: « o estinguono »;

b) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale ».

Art. 24.

Approvato

(Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto)

1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le invenzioni e i modelli di utilità, che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50, 51 e 82, inclusi i requisiti di validità di cui agli articoli 46, 48 e 49 la cui sussistenza, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è verificata all'esito della ricerca di anteriorità. In ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ».

Art. 25.

Approvato

(Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione)

1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter), o che sia stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura, comunica detta opposizione alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice ».

Art. 26.

Approvato

(Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 10, commi 1 e 1-bis »;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il titolare di uno o più diritti anteriori che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda ».

Art. 27.

Approvato

(Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza)

1. All'articolo 184-*quater* del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 è allegata copia dell'istanza di decadenza o di nullità.

3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

Art. 28.

Approvato

(Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato)

1. All'articolo 184-*octies*, comma 1, lettera *c*), del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la parola: « ritirata » è inserita la seguente: « , rinunciata ».

Art. 29.

Approvato

(Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti)

1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - *(Tasse e diritti rimborsabili)* - 1. In caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. Il diritto previsto per il deposito dell'opposizione è rimborsato solo in caso di estinzione della stessa ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera *b*).

2. I rimborsi sono autorizzati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. L'autorizzazione è disposta d'ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione.

4. I rimborsi sono annotati nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ».

Art. 30.

Approvato

(Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli)

1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall'articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare ».

Art. 31.

Approvato

(Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale)

1. All'articolo 1, comma 1-*quater*, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: « euro 42,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 48,00 »;

b) alla lettera *a-bis*), le parole: « euro 20,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 »;

c) alla lettera *b*), le parole: « euro 85,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 80,00 »;

d) alle lettere *c*) e *d*), le parole: « euro 15,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16,00 ».

Art. 32.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ([536](#))

ARTICOLI DA 1 A 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

- a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
- d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
- e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
- f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
- g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
- h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
- i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

- l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
- m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati;
- o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
- p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Approvato

(*Composizione della Commissione*)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

Art. 4.

Approvato

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 7.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([366](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:
 - a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
 - b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
 - c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa

nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la

maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di

- sogetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 536.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([375](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:
- svolgere indagini sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;
 - accertare e indagare le possibili connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
 - accertare e indagare l'attualità di specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
 - verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
 - accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi, verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
 - verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
 - verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nelle materie oggetto dell'inchiesta e in modo specifico per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi e la loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione, e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;
 - monitorare il fenomeno degli incendi negli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei

rifiuti ovvero in siti abusivi di discarica e ogni altra condotta o prassi gestionale che sia foriera di rischi per la salute pubblica e degli operatori;

i) operare per l'individuazione delle *best practice*, delle tecnologie e dei procedimenti riconosciuti di migliore qualità nella raccolta, nel trattamento, nella trasformazione, nel recupero e nella valorizzazione del rifiuto anche avvalendosi di accordi, intese, programmi di lavoro con enti di ricerca pubblici o privati, università e dipartimenti. Promuovere la conoscenza di tecnologie e procedimenti sperimentali che, nel medesimo campo, presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, al fine di favorirne un'utile diffusione in tutto il territorio nazionale, in osservanza dei principi dell'economia circolare;

l) indagare sull'efficacia, sulla chiarezza e sull'attualità del sistema normativo vigente e sulle possibili migliorie che agevolino i tratti preventivi e la migliore collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

m) individuare previamente le possibili evoluzioni e tendenze illecite del ciclo dei rifiuti anche in ragione della trasformazione del sistema produttivo, delle nuove tipologie di rifiuti da smaltire, delle tecnologie e delle nuove realtà criminali.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 536.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 411

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 411

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 536, 366 e 375

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 536, 366 e 375

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura - quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-*bis* del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali

- consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;
un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 411:

sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 23, la senatrice Tubetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 536:

sulla votazione finale, il senatore Liris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Croatti, Damante, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Fina, Franceschelli, Furlan, Giacobbe, La Pietra, Leonardi, Lombardo, Lorenzin, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Pirro, Pogliese, Rauti, Renzi, Rossomando, Rubbia, Segre e Sisto.

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede referente

sen. Valente Valeria

Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere (92)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

Già deferito in sede redigente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia).

(assegnato in data 02/05/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XII Commissione (Affari sociali), nella seduta del 20 aprile 2023, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio (COM/2022) 721 final) (*Doc XVIII*, n. 4).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 147).

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 aprile 2023, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 final), approvato, nella seduta del 18 aprile 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 4).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 148).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale:

- al dottor Paolo Acciari, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Stefano Versari, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 24 e 27 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317:

la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero del Made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "*Consultazione pubblica in materia di prominente dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 149);

la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero del Made in Italy alla Commissione europea, concernente lo schema di regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante «"*Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro*" di cui alla delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 150);

la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2023/0123/I relativa allo schema di regolamento recante «"*Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di delibera recante modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2023, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*", nonché lo "*Schema di modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.*", di cui alla delibera n. 445/22/CONS"».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 151).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 27 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XLV*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2023/000 TA 2023 - Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2023) 202 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei "Salviamo api e agricoltori! Verso un'agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano" (C(2023) 2320 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 e 28 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 75);

dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio (UNMS-APS), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 76);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 77);

di ENAV S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 78);

di ENI S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 79).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Paroli e Maffoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00412 del senatore Borghesi.

Interrogazioni

[DE ROSA](#), [PIRRO](#), [DI GIROLAMO](#), [MAZZELLA](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [PIRONDINI](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOREFICE](#), [NAVE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione di scelte normative intervenute in sede comunitaria, è stata introdotta una più sistematica revisione e integrazione di gran parte della normativa sulla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. Ciò perché esso, abrogando una buona parte dei testi normativi specifici, all'epoca ancora vigenti, ha unificato la maggior parte delle norme "prevenzionali", anche se alcune attività, come quelle dei lavori in ambito marittimo, portuale e ferroviario, sono ancora disciplinati da vecchie previsioni normative;

dalla lettura dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, rubricato "Campo di applicazione", emerge che con decreti ministeriali, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 15 settembre 2012, si sarebbe dovuto provvedere a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi (risalente al luglio del 1999), relativa al settore delle navi da

pesca (risalente al luglio del 1999), relativa all'ambito portuale (risalente ad agosto del 1999) e relativa all'ambito ferroviario (risalente ad aprile del 1974) con la disciplina recata dal suddetto decreto legislativo;

sono trascorsi quasi 11 anni dalla scadenza del termine per l'adozione dei predetti decreti ministeriali di coordinamento normativo, senza che questi siano stati emanati;

considerato che:

l'intervento normativo assume un ruolo di fondamentale importanza soprattutto sotto il profilo dell'effettività della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro attraverso l'adeguamento della normativa del settore marittimo, portuale e ferroviario, risalente al 1974 e al 1999, le cui condizioni negli ultimi decenni sono mutate, anche in ragione delle nuove tecnologie nautiche e ferroviarie, creando nuovi rischi per la sicurezza e la salute, una nuova organizzazione del lavoro, e, al contempo, la necessità di una rivisitazione del sistema sanzionatorio per le condotte in violazione di legge, che possano fungere da deterrente ed aspirare ad una più efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dei citati comparti;

è urgente l'emanazione di disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito del settore marittimo, portuale e ferroviario prevista dal citato articolo 3, comma 2, e oltretutto dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo n. 81 del 2008, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'art. 62, comma 2;

si rende, pertanto, necessario scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei predetti settori, o il protrarsi di condotte non conformi alle più attuali esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, incompatibili con gli attuali *standard* tecnici di esercizio applicati nel settore marittimo, portuale e ferroviario,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle circostanze esposte;

quali misure urgenti intenda adottare al fine di verificare le cause dell'omessa emanazione dei decreti ministeriali, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e quali azioni intenda intraprendere per la loro sollecita emanazione.

(3-00390)

[RANDO](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel pomeriggio del 2 luglio 2022 si sono perse le tracce di Daouda Diane, giovane mediatore culturale originario della Costa d'Avorio e residente ad Acate (Ragusa) dopo essere arrivato in Italia nel dicembre 2014;

Daouda Diane, secondo le prime ricostruzioni della stampa, lavorava "in nero" per la "SGV Calcestruzzi" di Acate. Una situazione, quest'ultima, che sembrerebbe essere dimostrata da due video girati dallo stesso Diane il giorno della sua scomparsa. Nel corso di questi ultimi Diane si filma nel cantiere della SGV mostrando, a suo dire, in che condizioni fosse costretto a lavorare: senza alcuna protezione se non un paio di vecchie cuffie e una mascherina, con il compito di pulire da solo una betoniera con il martello pneumatico in mano;

Daouda Diane, sempre secondo le ricostruzioni della stampa, avrebbe inviato i suddetti video al fratello in Costa d'Avorio e all'amico e coinquilino Marcire Doucoure e, dalle ore 14:38, ora dell'ultimo invio, si sarebbero perse le sue tracce;

nella sua stanza Diane aveva il passaporto, il permesso di soggiorno in originale, soldi e un biglietto aereo per la Costa d'Avorio, con volo prenotato per il 22 luglio, presumibilmente per far ritorno a casa dalla sua famiglia;

sull'accaduto la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio volontario e occultamento di cadavere;

considerato che:

in Italia il lavoro sommerso riguarda quasi 3 milioni di persone, pari a un tasso di irregolarità del 12 per cento, di cui un quarto attive nel lavoro domestico;
nel settore delle costruzioni il numero di irregolari è di circa 230.000 unità;
nel nostro Paese, stando ai dati INAIL del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro sono state 652.002: un aumento del 29,8 per cento rispetto alle 502.458 del medesimo periodo del 2021 (32,5 per cento in più rispetto al 2020 e 10,4 per cento in più rispetto al 2019);
sono 1.006 le denunce d'infortunio con esito mortale presentate all'Istituto entro il novembre 2022;
è da registrare l'aumento delle vittime extracomunitarie (da 131 a 140) e comunitarie (da 41 a 49), mentre diminuiscono le denunce dei lavoratori italiani;
quanto accaduto a Daouda Diane ha segnato profondamente la coscienza dell'intera comunità destando dolore e sconforto. Il coordinamento dell'associazione "Libera" di Ragusa, assieme alle associazioni della rete (CGIL, ANPI, Caritas Ragusa, Emergency Pozzallo, i circoli provinciali di Legambiente, Mediterranea saving humans, MH-Casa delle culture), sin da subito si è mobilitato per tenere accesi i riflettori sulla scomparsa di Daouda e per chiedere di conoscere la verità su quanto è accaduto per la famiglia di Daouda Diane e per l'intera comunità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali urgenti iniziative intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per affrontare l'annoso tema del lavoro sommerso che troppo spesso, soprattutto nel Mezzogiorno, coinvolge anche moltissimi cittadini extracomunitari.

(3-00392)

[TURCO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la SIET (poi Nuova SIET), impresa dell'indotto ILVA dal 1971, impegnata a svolgere lavori di movimentazione stradale e trasporti collegati al ciclo integrato per la produzione di acciaio e relativi derivati, impiegava più di 600 dipendenti ai tempi della gestione pubblica dell'impianto siderurgico;
con la privatizzazione dell'Italsider, divenuta ILVA, tutti i contratti di appalto in essere con la Nuova SIET vengono risolti e i nuovi vertici dello stabilimento le impongono la cessione dei beni aziendali, assorbendo e continuando le attività precedentemente svolte dalla Nuova SIET attraverso gli stessi macchinari e gli stessi dipendenti di quest'ultima. I dipendenti, posti in mobilità dalla Nuova SIET il 28 febbraio 1999 vennero riassunti, senza soluzione di continuità, da ILVA il 1° marzo 1999 a seguito di una vera e propria novazione contrattuale;

con la novazione contrattuale operata dalla gestione privata ILVA, venivano cancellati gli accordi sindacali che prevedevano espressamente il passaggio diretto e immediato dei dipendenti della SIET con le stesse condizioni economiche e giuridiche acquisite, in considerazione dell'assorbimento di tutte le attività da parte dell'ILVA;

di fatto, con i nuovi contratti di lavoro si sono verificate consistenti decurtazioni stipendiali, oltre al mancato riconoscimento degli istituti contrattuali maturati in anni di servizio dai lavoratori, mentre l'ILVA fruiva delle agevolazioni contributive riconducibili *ex lege* per la riassunzione di personale dalle liste di mobilità;

considerato che:

nel novembre 2000 l'Ispettorato del lavoro di Taranto, su richiesta della Procura di Taranto, attivata su esposto sindacale, ha accertato l'evasione contributiva e notificato ai componenti dell'organo amministrativo ILVA gli illeciti amministrativi, senza che gli stessi provvedessero al pagamento del dovuto;

il 20 marzo 2007, dopo circa 40 udienze e decine di testimonianze (dipendenti ex SIET, amministratore SIET, dipendenti ILVA, rappresentanti sindacali e ispettori INPS), il Tribunale di Taranto, nella sentenza di primo grado, ha riconosciuto ai dipendenti ex SIET e alla stessa INPS il diritto al risarcimento danni subiti e ha condannato i Riva per truffa;

l'11 dicembre 2009, il giudice di secondo grado ha accolto il ricorso in appello delle parti condannate in primo grado e assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Il deposito delle motivazioni della sentenza venne eseguito solo il 24 gennaio 2011 a seguito di numerose interpellanze parlamentari presentate su sollecitazione dei dipendenti coinvolti nei procedimenti;

per la stessa fattispecie, un altro dipendente ex Nuova SIET propose ricorso autonomo presso la sezione lavoro del Tribunale di Taranto agli inizi del 2012, conclusosi con esito favorevole per il ricorrente e il riconoscimento dell'avvenuto trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, e quindi delle retribuzioni pregresse fino al pensionamento. Tale giudizio non è stato appellato e pertanto è divenuto definitivo,

si chiede di sapere:

quanto ancora dovranno attendere i dipendenti ex Nuova SIET per vedersi riconoscere i propri diritti e istituti contrattuali acquisiti nel corso del rapporto di lavoro instaurato con questa e disconosciuti dall'illegittima novazione contrattuale perpetrata da ILVA, in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 2112 del codice civile, così come riconosciuta nel 2012 dalla sezione lavoro del Tribunale di Taranto;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire in maniera dirimente sulla vicenda.

(3-00394)

[ZAMBITO](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

lo stabilimento siderurgico JSW di Piombino si trova in uno stato di prolungata inattività, nonostante l'acquisizione, oltre 4 anni fa, degli impianti da parte del gruppo indiano Jindal. I 1.500 lavoratori coinvolti dall'inattività dell'azienda sono in cassa integrazione e l'ultimo rinnovo scadrà nel mese di gennaio 2024 per JSW, e nel mese di settembre 2023 per Piombino Logistics;

la JSW Steel Italy S.r.l., con l'accordo sottoscritto con le istituzioni pubbliche in data 24 luglio 2018, si impegnava ad attuare un complesso piano industriale di rilancio dello stabilimento. Ad oggi, tuttavia, il predetto piano è stato totalmente disatteso e lo stabilimento si trova in una situazione di grave carenza manutentiva e produttiva, incluso il grave stato di decadimento delle infrastrutture portuali attualmente in concessione demaniale e demaniale marittima, peraltro, scaduta il 31 marzo 2023;

nel corso degli anni l'azienda ha presentato aggiornamenti del piano industriale i cui contenuti sono risultati però insufficienti rispetto alle prospettive e alle attese dei lavoratori coinvolti, delle istituzioni locali e di un territorio che considera la siderurgia parte essenziale del suo sviluppo;

nei mesi scorsi, sono emerse notizie su una trattativa in corso tra l'operatore siderurgico Arvedi e il gruppo indiano Jindal in merito ad una possibile acquisizione dello stabilimento JSW di Piombino, in seguito decaduta per il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti;

il 22 giugno 2022, il Ministro *pro tempore* dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, aveva annunciato l'istituzione di un "organismo di sorveglianza" per vigilare sugli impegni di JSW Steel Italy S.r.l. in un nuovo accordo di programma propedeutico all'assegnazione della commessa delle rotaie da parte di RFI. Lo stesso Ministro aggiunse che: "la mancata ottemperanza ai nuovi impegni da sottoscrivere, prima dell'assegnazione della commessa, avrebbero portato alla decadenza immediata del contratto di Rfi";

nel mese di ottobre 2022, non appena insediato l'attuale Governo, senza un nuovo accordo di programma invocato dalle parti sociali, RFI aveva comunque assegnato a JSW una prima parte della commessa di rotaie per oltre 400 milioni di euro. Il 13 marzo 2023 è stata, inoltre, assegnata a JSW una nuova commessa da 922 milioni di euro per un totale complessivo, ad oggi, di circa 1.4 miliardi di euro;

tali commesse fanno riferimento all'accordo di programma del 2018 e non è, pertanto, prevista alcuna forma di penalità per l'azienda in caso di mancato adempimento degli impegni assunti in sede di firma dell'accordo di acquisto delle acciaierie di Piombino;

la proprietà ha rinviato ulteriormente la presentazione di un nuovo piano industriale per lo stabilimento siderurgico JSW di Piombino, impegnandosi però ad ufficializzarlo entro la prossima estate;

considerato che:

nel corso dell'incontro del 27 aprile scorso svoltosi presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy alla presenza di rappresentanti del Governo, dei sindacati, della Regione Toscana e degli enti locali, la proprietà degli stabilimenti JSW di Piombino ha preteso ulteriori risorse pubbliche, oltre alle suddette commesse da 1,4 miliardi di euro, come preconditione di partenza per presentare il nuovo

piano industriale;

tutte le organizzazioni sindacali convocate per la prima volta al tavolo istituzionale presso il Ministero hanno rigettato la proposta avanzata dalla proprietà degli stabilimenti JSW di Piombino, considerandola una forzatura e sottolineando come l'azienda abbia continuamente disatteso ogni impegno contenuto nel *business plan* e nell'Accordo di programma del 2018;

la stessa sottosegretaria al Ministero delle imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, presente all'incontro, ha condiviso la posizione del sindacato;

il Governo ha confermato l'importanza dello stabilimento di Piombino, che deve avere un ruolo strategico nel Piano della siderurgia nazionale, e si è impegnato ad effettuare altri incontri bilaterali per giungere ad un piano industriale condiviso, riconvocando il tavolo istituzionale entro il prossimo mese di giugno;

in questo contesto va rimarcato come da tempo le istituzioni locali stiano denunciando la mancata convocazione, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, del tavolo dei sottoscrittori degli specifici accordi di programma stipulati nel 2014 e nel 2018 per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, al fine del rilancio dello stabilimento e del territorio, della bonifica dell'area e dello sviluppo infrastrutturale e portuale;

le concessioni demaniali marittime inerenti alle infrastrutture portuali e di altre aree produttive di pertinenza dello stabilimento sono ormai in procinto di scadere e, in assenza di un piano industriale valido e condiviso con tutte le istituzioni, non sarà possibile prorogarle o rinnovarle; ciò determinerebbe la conseguente apertura di un procedimento di incameramento da parte dello Stato di tutti i beni di non facile rimozione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere in relazione alle inadempienze della proprietà degli stabilimenti JSW di Piombino;

quale ruolo e funzione intenda riconoscere ed assegnare al sito siderurgico di Piombino nell'ambito del Piano della siderurgia nazionale e se il Governo intenda avere un ruolo nella *governance* dello stabilimento siderurgico di Piombino tramite Invitalia.

(3-00396)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [GIORGIS](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [COTTARELLI](#), [DELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MIRABELLI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

lo scorso 25 aprile, in occasione della festa della Liberazione, esponenti del gruppo di estrema destra "Do.Ra", hanno interrotto le celebrazioni in corso presso il Comune di Azzate, in provincia di Varese, minacciando i partecipanti alle celebrazioni e ignorando gli inviti ad allontanarsi delle forze dell'ordine;

il predetto gruppo di estrema destra Do.Ra, Comunità militante dei Dodici raggi, è un'organizzazione che, come si legge sul relativo sito *web*, si dichiara "ancorato al fascismo e al nazionalsocialismo" ed ha aperto una sede nel comune di Azzate il 28 ottobre 2022, dopo la chiusura della sede di Caidate di Sumirago, sempre nella provincia di Varese, nel 2017, a seguito di un'inchiesta della Procura di Busto Arsizio;

gli esponenti fascisti di Do.Ra non sono nuovi a manifestazioni provocatorie e violente, basti pensare alle aggressioni ai danni del vice questore di Varese risalenti al 4 novembre 2019, mentre il Consiglio comunale era riunito in occasione del voto sul conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre o ancora alle sistematiche violenze, intimidazioni, e minacce, rivolte al giornalista del quotidiano "la Repubblica", Paolo Berizzi. A tali gravissimi fatti si aggiungano, inoltre, i continui comunicati stampa intrisi di violenza e, non da ultimo, le rune in onore dei caduti delle SS impiantate nei pressi del sacrario partigiano sul monte San Martino, simbolo della Resistenza nel Varesotto;

occorre evidenziare come il primo firmatario del presente atto, con l'interrogazione 3-00120, avesse già richiesto al Ministro in indirizzo, a seguito dell'affissione di locandine di Capodanno ritraenti

quattro membri delle SS naziste che brindano, l'adozione di iniziative urgenti al fine di porre immediatamente fine alle attività del predetto gruppo neofascista. Tuttavia ad oggi l'atto di sindacato ispettivo non ha avuto alcuna risposta;

considerato che:

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del Partito Nazionale Fascista; in attuazione di tale disposizione la legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come "legge Scelba", ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di apologia del fascismo e punisce con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329 chiunque promuova, organizzi o diriga le associazioni, i movimenti o i gruppi con carattere fascista;

la predetta legge, modificata poi dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, in particolare vieta il perseguire "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista" secondo precise modalità fra loro alternative, quali: l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica; il propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, il denigrare la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza; la propaganda razzista; l'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista e da ultimo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

come di tutta evidenza le attività compiute dal gruppo di estrema destra Do.Ra rientrano pienamente nelle condotte vietate dalla "legge Scelba" che, inoltre, all'articolo 3 prevede espressamente come nei casi straordinari di necessità e urgenza il Governo adotti il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni delle organizzazioni neofasciste,

si chiede di sapere per quali motivi, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Governo non abbia ancora provveduto allo scioglimento del gruppo di estrema destra Do.Ra nel rispetto delle disposizioni, di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645.

(3-00391)

[CAMUSSO](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [SENSI](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [ROSSOMANDO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Iran la repressione delle proteste contro il regime degli Ayatollah continua con un'ondata di arresti e condanne a morte;

nello scorso mese di ottobre 2022 il cantante *rap* di origine curda Saman Yasin è stato arrestato presso la propria abitazione con l'accusa di aver sostenuto le proteste in corso;

lo scorso 29 ottobre è stato condannato a esecuzione capitale in primo grado con l'accusa di "Moharebeh", ovvero "inimicizia contro Dio", dalla 15a sezione della Corte rivoluzionaria islamica, per aver criticato il regime sui *social network*, mostrando il suo sostegno verso i manifestanti, per aver dato fuoco ad un cassonetto delle immondizie, per aver partecipato alle manifestazioni ed aver cantato alcune "canzoni rivoluzionarie", scritte da lui stesso;

contemporaneamente alla sentenza di morte per Saman Yasin, oltre 227 legislatori iraniani hanno esortato la magistratura ad applicare pene esemplari per tutti gli autori di crimini e per i rivoltosi;

secondo quanto riferito da fonti di Amnesty International, Saman sarebbe stato sottoposto a torture (percosse, finta impiccagione, esposizione prolungata al freddo) allo scopo di estorcergli delle false confessioni; successivamente il ricorso presentato da Saman è stato accolto dalla Corte suprema nel dicembre 2022 con la motivazione di aver rinvenuto delle incongruenze nelle motivazioni della condanna ed è stato perciò rinviato alla 15a sezione della Corte rivoluzionaria islamica;

la 15a sezione della Corte rivoluzionaria islamica è presieduta da Abolqasem Salavati, magistrato sanzionato dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti e dalla UE, poiché accusato di aver spesso inflitto lunghe pene detentive, frustate o morte a giornalisti, avvocati, attivisti politici e minoranze etniche e religiose;

si aggiunga che, secondo quanto sostenuto dall'ONU, circa 14.000 persone, tra cui anche bambini, sono state arrestate e messe in carcere dal regime dall'inizio delle proteste, non soltanto manifestanti, ma anche artisti, *blogger*, giornalisti e persone comuni che in qualche modo hanno, anche attraverso i *social network*, manifestato il loro malcontento per la dittatura iraniana tramite l'arte;

l'atteggiamento repressivo del Governo iraniano è in aperta contraddizione con quanto dichiarato a inizio novembre dall'ambasciatore iraniano Amir Saeid Jalil che aveva invitato l'ONU a non intromettersi in questioni interne, ribadendo che l'Iran incoraggia i diritti umani, appoggia la libertà di espressione e la libertà di riunirsi pacificamente;

nel nostro Paese si è rapidamente diffusa una campagna *social* volta a sensibilizzare gli attori istituzionali sulla richiesta di immediata scarcerazione per Saman; al riguardo si evidenzia come il processo sia stato fissato per l'8 maggio prossimo e ci sono tutti i presupposti, e le preoccupazioni, che venga condannato ingiustamente a pene severissime,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente attivarsi in tutte le opportune sedi internazionali, nonché in sede europea, al fine di sostenere ogni iniziativa volta a favorire l'immediata scarcerazione di Saman.

(3-00393)

[MISIANI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sono 83 i minori ucraini non accompagnati (dagli 8 ai 18 anni), provenienti dall'orfanotrofio di Berdjansk, porto del Mar d'Azov, ospiti ormai da tredici mesi in una struttura di accoglienza del comune di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo;

il 20 marzo 2022 arrivarono in questo comune 115 minorenni ucraini; di questi 6 sono diventati maggiorenni e sono stati adottati, 5 sono stati rimpatriati, mentre altri 21 sono stati accolti nei comuni di Bedulita e Pontida;

premessi inoltre che:

ai sensi della normativa vigente è riconosciuta la somma pari ad un massimo di 100 euro *pro capite* al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina;

a fronte della richiesta di rimborso fatta dal comune di Rota d'Imagna al Ministero dell'interno per le spese sostenute negli ultimi tredici mesi, sono state rimborsate solo quelle relative a tre mensilità;

questo grave ritardo compromette l'erogazione dei servizi essenziali per garantire accoglienza e assistenza adeguate, come è stato fatto fino a questo momento: i ragazzi di Rota sono infatti un caso unico in Italia, poiché solo lì c'è un gruppo così numeroso;

si tratta di un esempio ammirevole di inclusione in un borgo che, per quanto piccolo, li ha accolti "pienamente", dalle scuole agli operatori e volontari che provano a rispondere alle loro esigenze, a cominciare dall'insegnamento dell'italiano che alcuni di loro conoscono bene;

considerato che:

quanto sta accadendo al piccolo comune di Rota d'Imagna si pone in contrasto con le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina introdotte nella XVIII Legislatura e prorogate da ultimo dal cosiddetto "decreto milleproroghe";

l'articolo 3 del decreto-legge recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, incrementa di 47.711.000 euro per l'anno 2023 le risorse da destinare ai comuni; come riportato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento "tali oneri sono funzionali ad assicurare il solo rimborso dei costi sostenuti dai Comuni per i minori provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero dati in affidamento familiare",

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire al comune di Rota d'Imagna la possibilità di continuare a svolgere l'importante compito di accoglienza e assistenza dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina nel rispetto della normativa vigente, garantendo la continuità di servizi adeguati, ora messa seriamente a rischio.

(3-00395)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[IRTO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", concerne la riorganizzazione

di alcuni enti previdenziali;

esso ha determinato la trasformazione di enti previdenziali pubblici, ossia pubbliche amministrazioni con personalità giuridica pubblica, in enti ovvero associazioni o fondazioni con personalità giuridica privata che svolgono l'attività istituzionale di pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un pubblico interesse;

le casse operano quindi nel rispetto dei principi sanciti nel diritto della previdenza sociale, imponendo la tassazione ed erogando un servizio pubblico che consiste nella gestione di un sistema pensionistico pubblico ossia di un sistema pensionistico pubblico a redistribuzione dei tributi;

come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione 13 novembre 2014, n. 24221, le casse non avendo un patrimonio di previdenza non sono garantite dall'istituto bensì dallo Stato italiano alla stregua di tutte le altre amministrazioni pubbliche;

il 30 marzo 2023 si è tenuto a Roma, in occasione degli stati generali delle casse previdenziali professionali, un *sit-in* sull'iniquità delle stesse casse ENPAM, forense, ENPAF, dei geometri, degli infermieri, degli architetti;

la manifestazione è nata dall'esigenza di molti professionisti, i quali obbligatoriamente sono iscritti alle casse previdenziali private e in virtù del fatto di appartenere ad un ordine professionale sono chiamati a versare i contributi di tasca propria ad una cassa privata, gestita come un'azienda, da organismi che non rispondono allo Stato;

oggi purtroppo questi professionisti trovano enormi difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, dove l'offerta è al ribasso e la tanta precarietà spesso costringe soprattutto i giovani ad emigrare all'estero;

per quanto concerne i medici dipendenti, questi chiedono con urgenza la riforma del decreto legislativo citato che riguarda anche l'ENPAM ed in particolare la cancellazione dell'obbligatorietà della contribuzione alla cassa per quei titolari di una posizione contributiva presso l'INPS in modo tale che la contribuzione obbligatoria sia invece esclusivamente volontaria;

la *ratio* di tale richiesta si fonda sul presupposto dell'irragionevolezza della doppia contribuzione che vede il medico ed odontoiatra con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che già per legge versa i suoi contributi ad un ente previdenziale come l'INPS, obbligato a versarli anche all'ENPAM, per poi percepire una pensione più che modesta;

questa inspiegabile anomalia, su 19 casse previdenziali privatizzate, è presente solo in tre casse; ENPAM, ENPAF ed ENASARCO;

inoltre gli stessi medici dipendenti chiedono che venga limitata e meglio definita l'autonomia della quale godono gli amministratori delle casse in relazione al decreto legislativo, autonomia che comporta notevoli spese che gravano sui bilanci e che sottraggono risorse destinate alle pensioni degli iscritti;

fonti di stampa riportano l'elevato numero dei consiglieri di amministrazione e gli elevatissimi costi per gli emolumenti percepiti negli anni del presidente Oliveti, 649.906 euro circa all'anno (è in ENPAM dal 1995) e 2.156.148 euro solo per i componenti del consiglio di amministrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche normative, per rivedere le disposizioni vigenti;

se non ritengano opportuno valutare la cancellazione dell'obbligatorietà ENPAM per quei medici, già titolari di una posizione contributiva presso l'INPS, in modo tale che la contribuzione obbligatoria all'ENPAM diventi esclusivamente volontaria, prevedendo, altresì, la restituzione di quanto versato con gli interessi al raggiungimento dell'età pensionabile o il trasferimento all'INPS o in altre casse di quanto eventualmente già versato.

(4-00417)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

un articolo de "Il Sole-24 ore" del 28 aprile 2023, a firma di Sissi Bellomo, riporta la notizia per cui, secondo un'analisi del *think tank* "Ember", nello scorso inverno l'utilizzo del carbone nelle centrali elettriche in ambito europeo è diminuito, mentre il nostro Paese risulta essere in controtendenza, insieme solo a Ungheria e Finlandia;

l'Italia risulta essere in assoluto lo Stato membro che ha maggiormente premuto l'acceleratore sul carbone, incrementando del 28 per cento (ossia di 2,35 terawattora) la generazione elettrica dal combustibile più sporco tra ottobre 2022 e marzo 2023, quando nello stesso periodo nell'Unione europea l'elettricità da carbone risulta calata in media dell'11 per cento (o 27 terawattora) su base annua, nonostante una frenata analoga per la generazione da gas (13 per cento in meno, ovvero 38 terawattora in meno);

in questo momento storico, la ricerca di nuove fonti approvvigionamento energetico appare quantomai di assoluta importanza e strategicità e, inoltre, la direzione di incentivare e semplificare le opere connesse ai finanziamenti PNRR per la produzione di energia da fonti rinnovabili risulta essere un contributo fondamentale per consentire al Paese di fare un significativo grande passo in avanti verso l'autonomia da fonti fossili;

nel luglio 2022 il Parlamento europeo ha votato favorevolmente la proposta della Commissione di inserire gas naturale e nucleare tra le fonti di energia sostenibile dal punto di vista ambientale nell'ambito della cosiddetta tassonomia UE;

in occasione della recente riunione sul nucleare a Stoccolma promossa per il 28 febbraio dalla Francia, a margine del Consiglio europeo informale energia e trasporti, il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che, nel rispetto istituzionale che richiede il tema, l'Italia non può "sedersi a un tavolo sul nucleare, prima di aver affrontato e risolto a livello parlamentare e giuridico il divieto di generare energia nucleare nel territorio nazionale sancito e ribadito dalla volontà popolare",

si chiede di sapere:

di quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in possesso in merito ai consumi nazionali di carbone per l'alimentazione di centrali elettriche;

quali siano i provvedimenti che intenda assumere per consentire anche al nostro Paese di sfruttare le opportunità offerte dalle nuove e più sicure tecnologie per la produzione di energia dal nucleare.

(4-00418)

[POTENTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

recenti notizie di stampa riportano il caso di Chiara La Mendola, morta a 23 anni, nel dicembre del 2013, dopo essere stata sbalzata dal suo *scooter* a causa di una buca profonda ben 12 centimetri. Il fatto accadeva ad Agrigento;

il Tribunale di Agrigento aveva giudicato due funzionari del Comune (il dirigente dell'ufficio tecnico e il responsabile delle strade) colpevoli di omicidio colposo e condannati alla pena di un anno di reclusione per la "mancata riparazione di una profonda buca stradale";

la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione circa due anni fa, depositando, però, le motivazioni ben oltre i 90 giorni previsti dal codice di rito penale, oltre l'anno e mezzo;

successivamente, si è saputo che il giudice che aveva emesso la sentenza di appello era andato in pensione e non erano subentrati altri giudici. Con la mancanza del deposito delle motivazioni c'era il rischio concreto che il reato andasse in prescrizione e la causa civile restasse congelata;

a seguito delle proteste dei fratelli di Chiara La Mendola, anche per il tramite dei *mass media*, le motivazioni sono state depositate, rimanendo, però, la gravità e l'inammissibilità del lunghissimo ritardo,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda promuovere a tale riguardo.

(4-00419)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della difesa.* - Premesso che nelle immediate adiacenze del lago di Vico, in provincia di Viterbo, insiste la cosiddetta "Chemical City", un'area militare che negli anni Trenta era centro di produzione e magazzino di materiali di difesa NBC ovvero nucleare, chimica e batteriologica, la cui attività di stoccaggio anche da diverse aree del Paese è continuato probabilmente fino agli anni Cinquanta, come, tra l'altro, deposito di bombe al fosforo;

considerato che:

la prima attività di bonifica militare di cui si abbia contezza risale agli anni Novanta, periodo in cui l'opinione pubblica venne a conoscenza del sito in questione a seguito del rilascio di una nube tossica che, per fortuna, non creò particolari danni e conseguenze; da allora molte notizie si diffusero sul sito di stoccaggio, sugli edifici, i laboratori, i *bunker* e magazzini fatiscenti al suo interno, sulle possibili fonti di contaminazione esistenti ancora nel perimetro;

successivamente furono persino diffusi, da inchieste giornalistiche, documenti militari abbandonati nei corpi di fabbrica nei quali erano indicate le attività svolte e le sostanze presenti nel sito, oltre che fotografie delle strutture fatiscenti, cisterne corrose, tubi dai quali percolavano sostanze, ancora, dopo 60 anni;

considerato altresì che:

negli anni numerose sono state le denunce di presenza, nelle adiacenze dei luoghi in questione e nelle acque del lago di Vico, di sostanze riconducibili all'attività della "Chemical City" con richieste anche da parte di medici dell'ISDE di fare chiarezza sull'avanzamento delle bonifiche militari e di procedere ad analisi approfondite nella zona unitamente alle dovute bonifiche ambientali;

si è conclusa da poco la definitiva bonifica bellica e ambientale da parte dell'esercito che ha riconsegnato al demanio il primo ettaro e mezzo dell'area in questione, ricadente nel comune di Ronciglione, che già ne ha fatto richiesta di acquisizione;

ritenuto che restano da bonificare altri due lotti ben più vasti, di circa 38 ettari ciascuno, e risulta all'interrogante che i lavori non verranno eseguiti dai militari, bensì si procederà ad un affidamento a privati,

si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per attuare al più presto la bonifica delle aree mancanti secondo la legislazione vigente e gli impegni presi, con la prioritaria rimozione delle sostanze nocive alla salute nelle aree civili prospicienti.

(4-00420)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

negli ospedali veneti dell'azienda ULSS 6 Euganea nel 2022 sono state segnalate dagli operatori sanitari 179 aggressioni da parte di pazienti, 143 in forma verbale e 36 in forma fisica;

si tratta del dato più alto degli ultimi anni: nel 2021 le segnalazioni furono 94, l'anno prima 114; nel 2019 furono 75 e nel 2018 sono state 77;

il *trend* in continua crescita rappresenta la spia del malessere sociale di cui fanno le spese medici, psichiatri ed infermieri;

osservato che:

la cronaca recente mostra come a livello nazionale vi sia una recrudescenza del numero delle aggressioni specifiche rivolte maggiormente agli operatori sanitari ospedalieri e psichiatrici (quando non anche alla semplice comunità);

la morte della dottoressa Barbara Capovani di Pisa è solo l'ultimo caso di vittima di brutale violenza contro gli operatori sanitari che si aggiunge alle altre 4.821 aggressioni registrate dall'INAIL nel triennio 2019-2021 (con un calcolo approssimativo di 1.600 aggressioni subite ogni anno dai sanitari del SSN, mediamente 4 al giorno);

il dato più significativo e prevalente su tutti è che i soggetti violenti per il 44,18 per cento dei casi sono conosciuti e già in cura presso i centri preposti alle cure per le malattie mentali;

i poli di cura non risultano attrezzati di mezzi, uomini e metodi per la risposta alle imprevedibili esternazioni e aggressioni;

non tutte le malattie da disturbo comportamentale e sociale sono risolvibili con diagnosi e terapie con psicofarmaci e pertanto risultano parzialmente curabili o incurabili;

ritenuto che:

la situazione di "criticità" si dimostra essere sempre più "insostenibile";

in chiave di prevenzione, occorra rivedere i cardini su cui poggia la legge n. 113 del 2020;

sono necessari interventi plurimi di sostegno concreto agli operatori psichiatrici che si trovano, per carenze di strutture ed asincronie normative, a dover gestire nei medesimi spazi e con i medesimi percorsi di recupero casi di soggetti di tossicodipendenze e reintegro sociale e soggetti con

comportamenti violenti non sempre e necessariamente curabili e che pertanto sfuggono ad ogni tipo di condizionamento o osservazione,

si chiede di sapere quali siano gli strumenti con i quali il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far fronte al problema relativo all'aumento delle aggressioni al personale sanitario della rete ospedaliera-ASL e, in specie, dei centri per la cura delle malattie mentali.

(4-00421)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che il Comune di Bassano romano (Viterbo) sta realizzando un blocco di spogliatoi e tribune del campo sportivo comunale in un'area sottoposta alle norme di tutela indiretta di cui al titolo II del codice dei beni culturali, con decreto di vincolo del 6 dicembre 2005 per area di rispetto della "villa Giustiniani Odescalchi";

considerato che:

tale decreto, emanato dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio del Lazio, delineò vincoli di tutela indiretta sulle aree circostanti alla villa Giustiniani Odescalchi, un tempo facenti parte integrante del parco annesso alla villa, come evidenziato in una planimetria del 1895, riscontrato nelle mappe del catasto gregoriano;

tale decreto recita: "è vietata ogni modifica dello stato dei luoghi, compresa l'alterazione volumetrica dei manufatti esistenti, la messa in situ di qualsiasi nuovo volume, nonché la variazione dell'assetto geomorfologico, vegetazionale e paesistico, storicamente e compositivamente strettamente correlato nei valori e significati della Villa monumentale"; "al di fuori della fascia di rispetto integrale (di mt 150) dal confine murato della Villa, sono consentite, previo parere vincolante della Soprintendenza, opere di miglioramento agricolo e forestale dei terreni e manufatti abitativi ed aziendali strettamente connessi all'attività agricolo pastorale";

ritenuto che:

il Comune di Bassano romano nell'area sta realizzando un nuovo impianto sportivo con la previsione della realizzazione di nuove volumetrie in evidente contraddizione con la lettera e la sostanza del citato decreto, per di più in assenza del parere di conformità urbanistica da parte del Comune stesso;

tale intervento si dovrebbe fondare anche sul parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, emanazione del Ministero della cultura,

si chiede di sapere se tale procedura possa considerarsi corretta e rispettosa delle normative urbanistiche vigenti e se la realizzazione di nuove volumetrie aggiuntive sia compatibile con il decreto di vincolo del 6 dicembre 2005 (e con il titolo II del codice dei beni culturali) emanato dal Ministero a tutela di Villa Giustiniani.

(4-00422)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy e della salute.* - Premesso che:

l'industria farmaceutica italiana produce il 52 per cento dei farmaci venduti in Europa ed è dunque fondamentale che a Milano vengano assegnate le competenze della sede centrale del Tribunale Unificato Europeo dei Brevetti (UPC, Unified Patent Court), già assegnata alla città di Londra, con la prospettiva di fare del capoluogo lombardo l'*Innovation Hub* europeo per il processo di innovazione industriale di questo settore, attirando in Italia importanti investimenti stranieri;

da notizie di stampa risulta che vi è il rischio concreto che la riassegnazione del TUB a Milano possa concludersi con competenze molto ridotte rispetto a quelle originariamente attribuite a Londra, che comprendevano tutti i brevetti chimico-farmaceutici (mentre quelli elettronici sono destinati a Parigi e quelli meccanici a Monaco). In pratica, si teme che, con l'accordo del Governo italiano, Milano debba alla fine cedere alla sede di Parigi i brevetti chimico-farmaceutici per cui vi sia un "Supplementary Protection Certificate" (oggi concesso per la maggioranza di quelli che portano a un farmaco sul mercato) e tutto il resto della chimica alla sede di Monaco;

la riassegnazione a Milano della sede già destinata a Londra è conforme all'art. 87.2 dell'Accordo UPC, che prevede che il Comitato amministrativo possa modificare l'Accordo per adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o a una modifica del diritto dell'Unione: e la "Brexit"

configura appunto quest'ultima ipotesi. Non così la spartizione delle competenze già assegnate a Londra, perché una spartizione non rientra nel novero delle modifiche che il Comitato amministrativo UPC può adottare e per essere attuata legittimamente richiederebbe la stipula e la ratifica da parte di tutti gli Stati di un accordo modificativo;

questa spartizione di competenze, a parere dell'interrogante, sarebbe di enorme pregiudizio, non solo all'Italia ma all'intero sistema. Essendo probabilmente illegittima, perché operata dal Comitato amministrativo, la spartizione darebbe luogo a contestazioni nelle cause chimiche e farmaceutiche che fossero proposte alle sedi centrali di Parigi e di Monaco. Questo comporterebbe che tali cause sarebbero rallentate, o persino bloccate, se per dirimere la questione fosse necessario, com'è probabile, l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

questo smembramento di competenze renderebbe inoltre ingestibile il sistema, perché in molti casi moltiplicherebbe le cause in campo chimico-farmaceutico. Non si potrebbe infatti chiedere la revoca o la dichiarazione di non contraffazione di tutti i brevetti relativi a uno stesso prodotto in uno stesso processo in tutti i casi in cui la loro classificazione non fosse omogenea, perché solo alcuni dispongono di un SPC (e per essi la causa andrebbe a Parigi) o perché dei rimanenti alcuni sono classificati come chimici (dunque destinati a Monaco) e altri come farmaceutici (e quindi a Milano). Tutto questo impedirebbe una trattazione congiunta, invece indispensabile, sia per ridurre i costi di causa, sia (e soprattutto) per impedire esiti incoerenti: ciò è tanto più importante, poiché questo smembramento di competenze potrebbe indurre molte imprese a brevettare Stato per Stato, rendendo il sistema del Brevetto unitario poco appetibile e quindi anche l'Europa molto meno interessante per gli investimenti stranieri in campo chimico-farmaceutico,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere a livello diplomatico per assicurare a Milano l'assegnazione della sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, già destinata a Londra senza modificarne le competenze, cosicché le tre sedi centrali divengano operative tutte insieme conservando senza modifiche il portafoglio di competenze originariamente concordato;

nel caso in cui il Comitato amministrativo deliberasse il suddetto ridimensionamento, se il Governo intenda esercitare in ogni caso la facoltà di cui all'articolo 87, paragrafo 3, dell'Accordo, che consente a ciascuno Stato membro di dichiarare, entro dodici mesi dalla decisione del Comitato, la volontà di non volersi vincolare a tale decisione, comportando la convocazione di un'apposita conferenza di revisione con tutti gli Stati membri contraenti, al fine di portare in quella sede il tema della redistribuzione delle competenze già assegnate alla sezione londinese, che, a differenza della riassegnazione della sede, non rientra neppure nei poteri del Comitato amministrativo.

(4-00423)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00177, del senatore Scalfarotto, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *2ª Commissione permanente* (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00394 del senatore Turco, sui dipendenti ex Nuova SIET assorbiti dall'ILVA di Taranto nel 1999.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.